Italy — Ministero d'Agricoltura &c

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

Nov 15

STATISTICA GIUDIZIARIA
PENALE

PER L'ANNO

1895.

96

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA

1897

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

STATISTICA GIUDIZIARIA
PENALE
PER L'ANNO
1895.

ROMA
TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA
1897

INDICE.

INTRODUZIONE.

Parte Seconda.

Esito delle istruttorie e dei giudizi.

PARTE TERZA.

Notizie diverse sulla procedura e sull'amministrazione della giustizia penale.

CAPO I. — **Lavori delle Autorità giudiziarie.**

PROSPETTI INSERITI NELLA INTRODUZIONE

TAVOLE ANALITICHE.

PARTE PRIMA.

Denuncie.

PARTE SECONDA.

Istruttorie.

PARTE TERZA.

GIUDIZI.

Tav. XX a XXXI. — **Corti d'assise.**

GIUDIZI IN PRIMO GRADO.

Giudizi per purgazione di contumacia e per opposizione a sentenza contumaciale.

Giudizi per rinvio dalla Corte di cassazione.

PARTE QUARTA.

NOTIZIE DIVERSE.

INTRODUZIONE.

Cenno preliminare.

METODO COL QUALE SONO RACCOLTE LE NOTIZIE.

I dati statistici concernenti l'amministrazione della giustizia penale e il movimento della delinquenza, a cominciare dall'anno in cui entrò in vigore il nuovo Codice penale (1890), vengono raccolti in parte con registri numerici riempiti giorno per giorno, ed in parte col mezzo di schede descrittive compilate a processo esaurito (a).

La scheda serve a far conoscere il numero e le specie dei reati, l'esito definitivo delle istruttorie e dei giudizi ed inoltre le qualità personali, i precedenti penali e la recidività degli imputati.

I registri giornalieri sono intesi ad accertare quanta sia l'attività della magistratura e quale l'andamento dell'amministrazione della giustizia, ossia il numero delle ordinanze e delle sentenze pronunciate, la durata dei procedimenti, la durata della carcerazione preventiva, i provvedimenti sulla libertà provvisoria e simili. Questi registri, istituiti nel 1879, erano stati fino al 1889 la sola fonte della statistica penale, e perciò, oltre alle notizie che se ne traggono al presente, fornivano allora, benchè più sommariamente, quelle che oggi si raccolgono mediante la scheda.

Coll' introduzione di questa avrebbero dovuto essere eliminati dai registri i quesiti contenuti nella scheda stessa: cioè quelli sulle qualità personali degli imputati, sull'esito delle istruttorie dei giudizi e sulla specie dei reati. Ma,

(a) Fino a tutto l'anno 1895 le schede non si impiegavano che nei procedimenti iniziati contro persone determinate, ed erano esclusivamente individuali. A cominciare dal 1896 ne è stato esteso l'uso anche ai procedimenti per reati commessi da persone rimaste ignote.

se l'eliminazione si fosse attuata subito e per intero, sarebbe venuto a mancare ogni termine di confronto cogli anni precedenti per ciò che si riferisce al numero ed alla specie dei reati e al numero degli imputati.

Difatti le statistiche compilate col mezzo dei registri giornalieri si fondano esclusivamente sulle ordinanze o sentenze pronunciate in uno stesso anno dalle diverse Autorità giudiziarie considerate isolatamente: cioè senza aver riguardo alle modificazioni che i provvedimenti del magistrato di primo o di secondo grado possano poi ricevere in altri gradi di giurisdizione; laddove le statistiche desunte dalle schede si fondano sulle ordinanze o sentenze divenute irrevocabili. La diversità del momento giuridico a cui le notizie si riferiscono ne avrebbe resa impossibile la comparazione; e questa essendosi già fatta più ardua per la mutata legislazione, non conveniva accrescere le difficoltà coll'aggiungervi quelle provenienti dalla differenza del metodo.

Per tutto ciò, seguendo il parere della Commissione per la statistica giudiziaria, durante gli anni 1890 a 1895 si sono conservate nei registri le notizie circa il numero e le specie dei reati e l'esito delle istruttorie e dei giudizi.

Nel presente volume si contengono soltanto le notizie tratte dai registri giornalieri del 1895, le quali, oltre a far conoscere l'andamento della giustizia punitiva e il lavoro della magistratura, danno il mezzo di studiare il movimento della delinquenza e l'esito dei procedimenti per il periodo di tempo decorso dacchè s'incominciò a pubblicare regolarmente la statistica penale, ossia dal 1880 in poi.

I dati circa le qualità personali degli imputati, la classificazione di questi secondo le specie dei reati commessi e la recidiva, quali risultano dalle schede, sono esposti in un'appendice alla presente pubblicazione (*a*).

PARTIZIONE DELLA MATERIA.

Le Tavole statistiche comprese in questo volume sono distribuite in quattro parti, secondo l'ordine medesimo col quale si svolge il procedimento penale, che è pure quello del Codice.

Una prima parte concerne le *Denuncie*, cioè i lavori dei Pretori, quali Ufficiali di Polizia giudiziaria, e del Pubblico Ministero; una seconda le

(*a*) In quest'appendice sono pubblicati non soltanto i dati che si riferiscono all'anno 1895, ma anche quelli riguardanti gli anni 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894, integrando così le statistiche di quegli anni, che contengono unicamente le notizie fornite dai registri giornalieri.

Istruttorie, ossia i lavori dei Pretori in quanto compiono atti d'istruzione per delegazione del Giudice istruttore o per l'articolo 75 del Codice di procedura penale, e quelli degli Uffici di istruzione e delle Sezioni d'accusa; una terza i *Giudizi*, e dà conto dei lavori de' Pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello come giudici penali, delle Corti di assise e della Corte di cassazione. Nell'ultima parte sono raccolte alcune notizie sulla durata dei procedimenti, su quella della carcerazione preventiva, sulla liberazione condizionale dei condannati e su altri argomenti che non avrebbero trovato luogo opportuno nelle precedenti.

Per non ingrossare soverchiamente il volume, la massima parte delle notizie si sono raggruppate per distretti di Corte d'appello, ed alcune. anzi, si danno soltanto per il complesso del Regno. Tuttavia, chi voglia conoscere il lavoro compiuto dai singoli Uffici giudiziarii, troverà il numero dei procedimenti esauriti o delle ordinanze e sentenze pronunciate da ciascuno di essi nella Tavola XXXIV.

Nell'Introduzione, le notizie riguardanti gli imputati, i reati ed i processi, anzichè essere riassunte ed illustrate separatamente per ciascuna Magistratura, sono riunite secondo i diversi punti o soggetti particolari presi in esame, e la materia è disposta nel modo seguente.

Si considerano dapprima il movimento e la distribuzione territoriale della delinquenza, seguendone le vicende dal 1880 al 1895, e confrontando fra loro i vari compartimenti nei quali si suole dividere geograficamente il Regno (*a*).

Anzi, per meglio approfondire le differenze che si osservano per questo

(*a*) Conviene però avvertire che i limiti territoriali di taluni distretti giudiziarii non coincidono esattamente coi confini delle provincie; onde ne consegue che alcuni compartimenti, quali appariscono nei prospetti di questa Introduzione, differiscono, per l'estensione e la popolazione, dai compartimenti quali figurano nelle altre pubblicazioni statistiche.

Infatti, la Corte d'appello di Casale esercita la sua giurisdizione, oltre che sulla provincia di Alessandria, anche sulla massima parte di quella di Pavia, ossia sui circondari di Bobbio, di Mortara e di Voghera e sui mandamenti di Cava Manara e di San Nazzaro de' Burgundi, appartenenti al circondario di Pavia. Il compartimento del Piemonte, formato dai due distretti delle Corti d'appello di Torino e di Casale, viene in conseguenza a comprendere un tratto di territorio (avente nel 1895 una popolazione di 372,045 abitanti), che figura abitualmente nella Lombardia.

Parimenti, poichè la provincia di Massa e Carrara dipende, quanto all'amministrazione della giustizia, dalla Corte d'appello di Genova, il compartimento giudiziario della Liguria abbraccia le tre provincie di Porto Maurizio, di Genova e di Massa e Carrara, mentre quest'ultima si comprende ordinariamente nella Toscana.

Lo stesso dicasi della provincia di Molise (Campobasso), che giudiziariamente è unita alla Campania, anzichè agli Abruzzi.

Rispetto agli altri compartimenti non vi è nessuna differenza fra le due circoscrizioni.

rispetto tra l'una e l'altra parte del nostro paese, si sono compilati alcuni prospetti i quali dimostrano, per ogni provincia, la frequenza dei reati denunciati, secondo le medie dell'ultimo sessennio, sia complessivamente, sia per alcune tra le specie o categorie più importanti di delitti (violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità; falsità in monete ed in atti; delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie; omicidii; lesioni; furti; rapine, estorsioni e ricatti; truffe, frodi e appropriazioni indebite; usurpazioni e danneggiamenti).

Si passa quindi a studiare lo svolgersi del processo penale e ad esaminare successivamente le denuncie, le istruttorie ed i giudizi, fermandosi in particolare sui motivi di proscioglimento e sulle pene inflitte.

Infine sono trattati vari argomenti che attengono alla procedura ed all'amministrazione giudiziaria in materia penale.

I dati più importanti del 1895 sono sempre messi a confronto con quelli degli anni precedenti 1890-1894, ed anche con quelli degli anni 1880-1889, in quanto lo hanno consentito le innovazioni introdotte nella legislazione e le mutazioni avvenute nella competenza delle varie Autorità giudiziarie.

La serie degli anni per i quali possono paragonarsi le diverse notizie essendo ormai abbastanza lunga e riuscendo di malagevole lettura prospetti troppo estesi, si è ritenuto conveniente raggruppare gli anni anteriori al 1893 in tre periodi (1880-84, 1885-89 e 1890-92), dando soltanto le cifre medie annuali di ciascun periodo (*a*). Ma i dati più recenti sono stati, d'ordinario, esposti separatamente per ciascun anno, salvo qualche caso in cui, per opportunità di raffronti, si è riferita invece la media del triennio 1893-95.

RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE.

Volendo determinare il rapporto fra la delinquenza ed il numero degli abitanti, importa stabilire anzitutto la popolazione che devesi prendere a base del ragguaglio.

Com'è noto, l'ultimo censimento (eseguito alla fine del 1881) distingueva per i singoli Comuni e in ciascuna famiglia (intesa questa nel senso di *convivenza* o di *focolare*):

(*a*) In alcuni casi, a cagione dei mutamenti introdotti dal 1880 al 1889 nei metodi di compilazione della statistica penale, si dovettero raggruppare le notizie, anzichè per i due quinquenni 1880-84 e 1885-89, secondo i periodi seguenti: 1880-83; 1884-86 e 1887-89.

1° le persone della famiglia che avevano *dimora stabile* nel Comune ed erano *presenti* al giorno del censimento;

2° le persone della famiglia che, pur dimorando abitualmente nel Comune, ne erano *assenti* in quel giorno, ma dovevano presumibilmente farvi presto ritorno;

3° le persone estranee alla famiglia che eranvi *presenti* nel giorno del censimento, ma la cui *dimora* nel Comune era meramente *occasionale*, trovandovisi per breve tempo o anche solo di passaggio.

L'addizione dei *presenti con dimora stabile* in ciascun Comune e degli *assenti* ne costituiva la popolazione *residente*, per opposizione alla popolazione *presente di fatto*, formata dai *presenti con dimora stabile* nel Comune e dai *presenti con dimora occasionale.*

Per la giustizia civile la competenza essendo determinata dal *domicilio* o dalla *residenza* del convenuto, il numero dei procedimenti civili si confronta con la popolazione *residente*, quale fu accertata col censimento al 31 dicembre 1881. Quella popolazione essendo stata dichiarata dalla legge 15 luglio 1881 popolazione *legale* fino ad un nuovo censimento, giova attenersi ad essa per indicare il numero degli abitanti compresi nella giurisdizione delle singole Magistrature.

Per analogia, anche in questo volume, che riguarda la giustizia punitiva, nelle tavole analitiche si dà per ciascun mandamento, circondario di Tribunale e distretto di Corte d'appello la popolazione *residente* o *legale* (*a*).

Ma, ove si tratti di studiare la delinquenza da un punto di vista sociologico, cioè di vedere come varii di anno in anno, e da una regione all'altra, la frequenza dei delitti, conviene prendere per base, non più la popolazione *residente*, ma la popolazione *presente di fatto*, poichè anche gl'individui che trovansi solo occasionalmente in un dato luogo possono concorrere ad accrescere la schiera dei delinquenti.

Determinato così di assumere come popolazione, per il confronto col numero degli imputati e dei reati, la popolazione *presente*, ci è parso opportuno di riferirla al principio, anzichè alla fine di ciascun anno. Infatti dei reati una non piccola parte, per i quali l'Autorità giudiziaria provvede in un determinato anno, furono commessi nell'anno precedente; quindi, ad

(*a*) Veggansi le pagine 123 a 146 di questo volume.

esempio, il numero dei presenti al 1° gennaio 1895 rappresenta, più verosimilmente che non quello al 31 dicembre 1895, la popolazione a cui si deve attribuire la delinquenza raffigurata nella statistica giudiziaria del detto anno 1895.

Seguendo questo criterio, la popolazione presente accertata dal censimento del 31 dicembre 1881 fu assunta come popolazione al 1° gennaio 1882 e servì per calcolare le medie che si riferiscono al quinquennio 1880-1884. Per i successivi periodi di tempo e per i singoli anni dal 1893 al 1895 la popolazione presa per base dei computi è, nel primo caso, quella calcolata al 1° gennaio dell'anno intermedio di ciascun periodo, e nel secondo caso quella calcolata al 1° gennaio dell'anno rispettivo. Il calcolo della popolazione è fatto in base all'aumento medio annuo verificatosi fra i due ultimi censimenti del 1871 e del 1881 (*a*).

(*a*) Avvertiamo che nei volumi precedenti al 1892 la popolazione presente era stata calcolata per i singoli anni, aggiungendo ogni anno al numero dei presenti, secondo il censimento del 31 dicembre 1881, la eccedenza del numero dei nati su quello dei morti. Ma siccome con tal metodo non si tien conto dei movimenti migratorii, sia all'interno, sia all'estero, accade che le cifre della popolazione calcolata si scostino dalle cifre vere della popolazione tanto maggiormente, quanti più anni sono trascorsi dal censimento preso per base. Perciò si è creduto bene di abbandonare questo metodo e calcolare la popolazione nel modo sopra riferito. Si vegga per maggiori particolari l'*Annuario statistico italiano*, anno 1895 — Roma, 1896, pagina 54.

Parte Prima.

MOVIMENTO E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA DELINQUENZA.

Capo I.

Movimento della delinquenza nel Regno durante gli anni 1880-1895.

Innanzi di considerare l'amministrazione della Giustizia penale nei varii stadii del procedimento durante l'anno 1895, ci sembra utile riassumere in alcuni prospetti il movimento della delinquenza nei sedici anni corsi dal 1880 al 1895. Ciò è tanto più opportuno in quanto che, a cagione delle mutazioni introdotte nella legislazione penale e nelle norme di competenza, non sempre ci tornerà possibile confrontare, per ciascuna Magistratura separatamente, le notizie degli ultimi sei anni con quelle anteriori al 1890.

Studieremo la delinquenza nell' anzidetto periodo di tempo, esaminando prima il numero degli *imputati* e dei *condannati;* poi quello dei *reati* nel loro complesso e nelle loro varie specie, in guisa da mettere in evidenza le oscillazioni avvenute nell'intensità e nelle forme della criminalità.

Rammentiamo che i confronti non si possono far risalire più addietro del 1880, stante la diversità del metodo col quale si raccoglievano e si raggruppavano i dati statistici prima di quell'anno.

I. — Imputati.

a) Imputati pei quali vi fu denuncia e giudizio negli anni 1880-95.

Cominciamo dagli imputati: un primo prospetto ne fa conoscere il numero nei due momenti principali del processo penale, ossia in quelli della denuncia e del giudizio.

Indichiamo il numero degli imputati distintamente per le diverse Magi-

strature, ciò che permette di veder subito quanti fra essi siano incolpati di delitti di poca entità o di semplici contravvenzioni e pei quali provvedono i Pretori, e quanti debbano rispondere di delitti di maggiore gravità e pei quali provvedono i Tribunali e le Corti d'assise.

IMPUTATI PEI QUALI VI FU DENUNCIA OD EBBE LUOGO GIUDIZIO NEGLI ANNI 1880-1895.

Prospetto I.

ANNI	IMPUTATI								
	per i quali vi fu **denuncia**				per i quali seguì **giudizio**				
	in totale		presso i **Pretori** (*a*)	presso gli **Uffici del Pubblico Ministero**	in totale		presso i **Pretori**	presso i **Tribunali penali**	presso le **Corti di assise** (*b*)
	Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti			Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti			
1880-1884	—	—	—	263 011	434 786	152. 77	343 217	82 666	8 903
1885-1889	—	—	—	270 655	477 020	162. 24	400 665	69 292	7 063
1890-1892	709 627	235. 30	369 008	340 619	588 624	195. 18	490 790	93 141	4 693
1893.	733 267	240. 13	371 786	361 481	594 175	194. 58	480 742	107 941	5 492
1894.	780 578	254. 06	406 874	373 704	622 300	202. 54	507 216	109 792	5 292
1895.	791 150	255. 92	407 445	383 705	624 182	201. 91	505 319	113 505	5 358

(*a*) Gli imputati segnati nella sottostante colonna sono quelli per i quali la denuncia o la querela venne portata direttamente innanzi ai Pretori e fu da questi provveduto senza inviare gli atti al Pubblico Ministero, perchè trattavasi di reati di loro competenza.

(*b*) Si avverte che nei prospetti comparativi pubblicati nelle Introduzioni alle statistiche degli anni precedenti al 1892, le cifre degli imputati e dei reati giudicati dalle Assise riguardavano, sia quelli giudicati in primo grado, sia quelli per i quali il giudizio ebbe luogo per opposizione o purgazione di contumacia o per rinvio dalla Cassazione; laddove nei corrispondenti prospetti della presente Introduzione e di quelle degli anni 1892, 1893 e 1894 le cifre degl'imputati e dei reati giudicati dalle Assise per gli anni posteriori al 1883 concernono unicamente quelli giudicati in primo grado. Le statistiche degli anni 1880-1883 non permettono di sceverare gli imputati giudicati in grado di opposizione o purgazione di contumacia e per rinvio dalla Cassazione dai giudicati in primo grado, ed erasi perciò stimato opportuno, a fine di rendere le cifre comparabili, di tenerli riuniti anche per gli anni successivi al 1883, benchè la separazione fosse possibile. Ma oramai avendosi una serie abbastanza lunga di dati omogenei, si è creduto meglio di dare le cifre dei soli imputati e reati giudicati in primo grado per tutti gli anni per i quali se ne ha notizia separata.

Pertanto, mentre la media annua del quinquennio 1880-1884 è calcolata per gli anni 1880-1883 su tutti gli accusati (compresi quelli per opposizione e rinvio) e per il 1884 sui soli accusati in primo grado, le medie dei periodi 1885-1889, 1890-1892 e le cifre degli anni 1893-1895 riguardano i soli imputati giudicati in primo grado.

Per gli anni 1884-1895 il numero degli imputati giudicati in sede di opposizione o purgazione di contumacia e di rinvio dalla Cassazione si può desumere dai prospetti in nota a pag. CLVIII e CLX.

Il numero degl'imputati è andato via via aumentando dal 1880 al 1895. Considerando quelli giudicati, troviamo che essi furono nel 1895 oltre a due quinti (44 su 100) di più che nel periodo 1880-84. L'aumento si osserva sopratutto nei giudizi pretoriali, nei quali il numero degli imputati salì da 343,217 nel quinquennio 1880-1884 a 505,319 nell'ultimo anno. Ciò è principalmente dovuto, come avremo occasione di meglio dichiarare in appresso, al numero sempre crescente di infrazioni a leggi e regolamenti speciali ed alle nuove contravvenzioni prevedute dal Codice penale italiano entrato in vigore nel 1890 (*a*).

b) Condannati dalle varie Magistrature negli anni 1881-1895.

Passiamo ad esaminare gli imputati che furono colpiti da condanna.

Mentre il numero degli imputati pei quali vi fu denuncia (dato nel prospetto precedente) può considerarsi come un indice della così detta delinquenza *apparente*, il numero dei condannati (esposto nel prospetto che segue) ci fa conoscere quella che si può chiamare delinquenza *legale*.

(*a*) Le variazioni che si osservano nel numero degli imputati giudicati dai Tribunali e dalle Corti d'assise negli anni 1890-1895 rispetto agli anni precedenti dipendono dalle mutazioni nella competenza introdotte coll'attuazione della nuova legge penale.

Condannati dalle varie Magistrature negli anni 1881-1895,
divisi secondo le Magistrature.

Prospetto II.

ANNI	CONDANNATI				
	in totale		dai Pretori	dai Tribunali penali	dalle Corti d'assise
	Cifre effettive	Ogni 10,000 abitanti			
1881-1884 (a)	305 211	107. 50	238 749	60 334	6 128
1885-1889	334 949	113. 92	277 669	52 328	4 952
1890-1892	355 431	117. 85	286 194	66 057	3 180
1893	324 509	106. 27	249 008	71 853	3 648
1894	370 144	120. 47	290 515	76 112	3 517
1895	360 289	116. 55	278 658	78 027	3 604

Anche il numero dei condannati, in complesso, è venuto aumentando da 305,211 nel quadriennio 1881-1884 a 360,289 nel 1895, ma solo nella proporzione di circa un quinto (18 su cento).

II. — Reati.

Delineate così a larghi tratti le condizioni della criminalità guardata soggettivamente, passiamo a dire della frequenza dei reati, ossia della delinquenza oggettiva.

a) Numero complessivo dei reati denunciati e giudicati negli anni 1880-1895.

Vediamo prima il numero complessivo dei reati senza distinzione di specie (*b*), considerandoli, come si è fatto per gli imputati, nello stadio della denuncia e in quello del giudizio e dandone il numero per ciascuna Magistratura separatamente, per le ragioni accennate più addietro.

(*a*) Per l'anno 1880 le statistiche dei Tribunali non dividevano gli imputati condannati in primo grado da quelli condannati in appello, e perciò il confronto si è dovuto fare anche per le altre Magistrature a partire dall'anno 1881.

(*b*) Per i prospetti nei quali è confrontato il numero dei reati negli anni 1890-1895 con i precedenti abbiamo creduto opportuno di riunire le notizie degli anni 1880-1892, anzichè per quinquenni (come in tutti gli altri prospetti di questa Introduzione) per i periodi 1880-1883, 1884-1886, 1887-1889 e 1890-1892. Ciò perchè, a cagione delle modificazioni introdotte nella compilazione delle statistiche penali dal 1880 al 1887, varie notizie riguardanti i reati in alcuni stadi del procedimento e la loro classificazione per specie non si hanno che a partire o dal 1884 o dal 1887.

REATI DENUNCIATI, E GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1880-1895 (*a*).

Prospetto III.

ANNI	REATI denunciati per i quali fu provveduto: in totale – Cifre effettive	in totale – Ogni 100,000 abitanti	dai Pretori (*b*)	dagli Uffici del Pubblico Ministero	giudicati: in complesso dalle varie Magistrature – Cifre effettive	in complesso – Ogni 100,000 abitanti	dai Pretori	dai Tribunali (*c*)	dalle Corti di Assise (*d*)
1880-1883 . . .	—	—	—	270 464	309 929	1 064. 85	(*e*) 238 222	63 689	8 018
1884-1886 . . .	—	—	—	249 072	352 703	1 215. 13	290 540	55 665	6 498
1887-1889 . . .	550 241	1 859. 42	284 012	266 229	347 416	1 174. 02	286 447	53 798	7 171
1890-1892 . . .	640 698	2 124. 95	315 025	325 673	440 285	1 459. 90	366 711	68 792	(*f*) 4 782
1893	660 905	2 164. 36	319 023	341 882	453 308	1 484. 51	369 665	77 828	(*f*) 5 815
1894	705 012	2 294. 59	352 001	353 011	472 866	1 539. 03	388 831	78 440	(*f*) 5 595
1895	726 029	2 348. 57	356 434	369 595	493 018	1 594. 82	403 654	83 407	(*f*) 5 957

Le osservazioni fatte rispetto al numero degli imputati valgono anche pei reati, il numero dei quali (specialmente quelli di competenza pretoriale) è cresciuto, così nello stadio della denuncia, come in quello del giudizio.

(*a*) In questo prospetto, come in tutti gli altri di questa Introduzione riguardanti i reati, sono esclusi i fatti dei quali non potè aversi la prova oggettiva, ossia i fatti che risultarono insussistenti o non provati, ovvero che non erano considerati reato dalla legge, e quelli rispetto ai quali non si potè esercitare l'azione penale per mancanza di querela privata.

(*b*) Prima del 1887 non si conosceva il numero dei reati denunciati ai Pretori. Le cifre date nel prospetto riguardano, com'è ovvio, i soli reati denunciati direttamente al Pretore e da questo Magistrato ritenuti di sua competenza, poichè quelli di competenza superiore stati a lui denunciati figurano fra i reati denunciati al Pubblico Ministero, al quale il Pretore rinvia i procedimenti che vi si riferiscono.

(*c*) Si noti che le statistiche degli anni 1880 a 1884 davano notizia dei reati giudicati dai Tribunali in primo grado ed in appello complessivamente; la necessaria distinzione cominciò ad essere fatta soltanto con la statistica del 1885. A fine di poter estendere i confronti a tutti gli anni della serie, per il periodo dal 1880 al 1884 è stato mestieri sceverare il numero dei reati giudicati in primo grado dal numero totale dei reati giudicati in primo grado ed in appello, mediante un calcolo proporzionale istituito per ciascuna specie di reati in base al rapporto che si ebbe fra i reati giudicati in primo grado e quelli giudicati in appello negli anni 1885-1886, i soli per i quali le statistiche forniscono questa doppia notizia.

(*d*) Veggasi la nota (*b*) a pag. VIII.

(*e*) Questa cifra non è la media del periodo 1880-1883, ma si riferisce al solo anno 1883, perchè le statistiche dei giudizi pretoriali per gli anni precedenti davano soltanto il numero dei reati seguiti da condanna e non il numero di quelli giudicati.

(*f*) Compresi anche i reati commessi da nazionali all'estero e giudicati in Italia, i quali furono in numero di 15 in media nel triennio 1890-1892, di 14 nel 1893, di 19 nel 1894 e di 25 nel 1895.

b) Reati distinti secondo le loro specie.

Passiamo ad esaminare le diverse specie o categorie di infrazioni, per mettere in evidenza le variazioni che si riscontrano da un anno all'altro nel numero dei reati di ciascuna specie. Nei prospetti che seguono si trovano raccolti gli elementi che possono servire a questo studio.

Affinchè il paragone fra la legislazione penale ora vigente e quella abolita riuscisse possibile, nei prospetti di questo riassunto nei quali sono posti a raffronto i dati concernenti gli anni 1890-1895 con quelli degli anni anteriori, abbiamo dovuto attenerci ad una classificazione per specie o categorie di reati assai sommaria. Questa classificazione ha per base il Codice penale italiano, ai titoli del quale ci siamo studiati di parificare, con la maggiore possibile esattezza, quelli dei cessati Codici sardo e toscano (a).

(a) Le difficoltà che si oppongono ad un esatto confronto sono di due specie: *giuridiche* le une, *statistiche* le altre.

Le prime provengono dalle differenze fra il nuovo Codice e i due che erano precedentemente in vigore: il sardo ed il toscano.

Alcuni reati che erano preveduti nei Codici aboliti non figurano più nel nuovo, e all'opposto reati puniti da questo (come l'*ubbriachezza*) non erano per lo innanzi oggetto di sanzione penale. Per altri reati accade che, pur essendo ugualmente incriminati nell'antica e nella nuova legislazione, sono variate le circostanze che determinano la imputabilità o le condizioni per l'esercizio dell'azione penale. Infine la collocazione delle diverse specie di reati sotto i vari titoli o capi è nel nuovo Codice, per molte parti, affatto diversa da quella seguita nei Codici aboliti.

Le difficoltà statistiche dipendono da ciò, che le statistiche penali pubblicate negli anni 1880-1889 non presentano sempre una classificazione dei reati così particolareggiata da permettere i raggruppamenti necessari per rimuovere taluni degli ostacoli giuridici suaccennati.

A fondamento della classificazione adottata per il confronto fra il periodo 1880-89 ed il 1890-1895 si è naturalmente posto il nuovo Codice italiano; e a tal uopo si sono conformati ai titoli di questo ed alla distribuzione sistematica da esso fatta dei varii reati, i titoli e la distribuzione che si trovano nei due Codici aboliti. Ad esempio, fra gli omicidii sono comprese le grassazioni ed estorsioni con omicidio, prevedute dal Codice sardo fra i reati contro le proprietà (art. 596, 1° e 2°, 597, 1° e 2° e 603 Codice sardo); e le grassazioni senza omicidio (art. 596, 2° a 5° e 597, 2° a 5° Codice sardo) sono riunite colle rapine e colle estorsioni.

Ma, a cagione delle su avvertite difficoltà giuridiche e statistiche, i reati si sono dovuti raggruppare sotto un numero di voci più ristretto di quello che figura nei prospetti riguardanti i soli anni 1890-1895, formando delle categorie più estese e comprensive.

Così è stato necessario fare una categoria sola dei delitti contro la *sicurezza dello Stato* e di quelli contro *l'ordine pubblico*. E ciò per queste ragioni: il Codice sardo sotto il titolo dei reati contro la sicurezza dello Stato prevedeva azioni delittuose che il nuovo Codice punisce in parte fra i delitti contro la sicurezza dello Stato e in parte fra i delitti contro l'ordine pubblico. Inoltre il Codice sardo prevedeva fra i reati contro la pubblica tranquillità i varii casi di *provocazione a commettere reati* (art. 471 e seg. Codice sardo), che ora sono compresi in parte fra i delitti contro la sicurezza dello Stato (art. 135 Codice italiano), e in parte fra i delitti contro l'ordine pubblico (art. 246 Codice italiano); e le statistiche del 1880-1889 non distinguono questi diversi casi di provocazione a commettere reati per modo da poter riunire gli uni coi delitti contro la sicurezza dello Stato e gli altri coi delitti contro l'ordine pubblico del nuovo Codice. Naturalmente, a fine di rendere omogenee con le cifre degli anni 1890-1895 quelle degli anni precedenti, anche per il periodo 1880-1889 si è compreso nella prima categoria dei *delitti contro l'ordine pubblico* il reato di *associazione di malfattori*, che il Codice sardo (art. 426-430) prevedeva fra i reati contro la pubblica tranquillità, ma che il nuovo mette fra i delitti contro l'ordine pubblico (art. 248-251 Cod. italiano).

Non si è potuto tenere separata la categoria dei delitti *contro la libertà* (art. 139-167 Codice italiano), perchè dalle statistiche degli anni 1880-1889 non si può ricavare notizia compiuta di uno

Una prima tabella riguarda i reati denunciati, sia ai Pretori, sia agli Uffici del Pubblico Ministero, durante il periodo 1880-1895.

1° Reati denunciati per i quali fu provveduto dai Pretori e dagli Uffici del P. M.

Negli anni 1880-95.

Importa osservare, peraltro, che per gli anni anteriori al 1887 non si ha notizia di tutti i reati denunciati, poichè soltanto da quell'anno le statistiche fanno conoscere, oltre i reati denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero, anche quelli denunziati direttamente ai Pretori e da questi ritenuti di propria competenza.

Ciò nonostante, per quelle specie di reati (*omicidii*, *rapine*, *estorsioni e ricatti*), sulle denuncie dei quali tanto sotto l'antica quanto sotto la nuova legislazione erano e sono competenti a provvedere i soli Uffici del Pubblico

dei reati più numerosi di questa categoria, ossia delle *minacce*. Il Codice sardo prevedeva quelle di minima gravità fra le contravvenzioni (art. 686, n. 2) e le statistiche degli anni 1880-1889 riunivano sotto una sola rubrica tutte le contravvenzioni punite nel Libro III del Codice sardo. Inoltre in questo Codice alcuni reati contro la libertà erano preveduti fra quelli contro la religione (art. 183-189), altri fra quelli contro la pubblica amministrazione (art. 190-266 e 268-315), altri sotto altri titoli; e nelle statistiche degli anni 1880-1889 questi diversi reati non sono classificati specie per specie, in guisa da poterli raggruppare in conformità del sistema del nuovo Codice.

Del pari non fu possibile tener distinta la categoria dei reati contro l'*incolumità pubblica* (art. 300 e seg. Cod. it.), perchè nel Codice sardo l'inondazione e la sommersione (art. 658 e 659) erano preveduti fra i varii modi di distruzione, guasto o deterioramento, e le statistiche del 1880-1889 non distinguono quei reati dalle altre specie di guasti o di danni. Anzi le statistiche degli anni 1880-1886 non danno notizia separata nemmeno dell'incendio.

In qualche altro caso, per non rinunciare affatto ad ogni termine di confronto per talune figure di reato numerose ed importanti, solo perchè le statistiche anteriori, uniformandosi alle divisioni dei Codici aboliti, le tengono riunite con altri reati allora considerati come affini, si è dovuto derogare al principio di mantener ferme le partizioni stabilite dal nuovo Codice.

Dalla categoria dei delitti contro *il buon costume e l'ordine delle famiglie* si è dovuto escludere la *supposizione* e *soppressione d'infante* (art. 361-363 Cod. it.), perchè nelle statistiche degli anni precedenti questi reati (art. 506 Cod. sardo) sono riuniti con quello di *abbandono d'infante* preveduto dal Codice sardo (art. 509) sotto il medesimo titolo dei reati contro l'ordine delle famiglie, mentre ora è preveduto fra i delitti contro le persone. Però, com'è ovvio, non figurano nella categoria anzidetta nè il *procurato aborto*, nè l'*abuso dei mezzi di correzione*, nè la *violazione delle leggi sulle inumazioni e sulla tenuta dei registri dello stato civile*, quantunque questi reati fossero dal Codice sardo (art. 501-505 e 514-521) previsti fra i reati contro l'ordine delle famiglie: e ciò perchè sono preveduti dal nuovo Codice sotto altri titoli (art. 381-392).

Così pure tra i *furti* non si è compreso lo *spigolamento nel fondo altrui*, quantunque sia preveduto dal Codice italiano (art. 405) sotto il capo del furto: e ciò perchè secondo il Codice sardo lo spigolamento era punito come una contravvenzione contro le proprietà (art. 687, n. 3), e nelle statistiche del 1880-1889 non si trova distinto dalle altre contravvenzioni previste dal Codice stesso, di guisa che non era possibile aggiungerlo per quegli anni alla somma dei furti.

I delitti per i quali non fu possibile istituire alcun confronto o che rimasero esclusi dalle varie categorie adottate sono stati riuniti sotto la generica designazione di *altri delitti previsti dal Codice penale*.

Nell'ultima categoria *contravvenzioni prevedute dal Codice penale* e *contravvenzioni e delitti preveduti da leggi speciali o da regolamenti generali o locali*, sono naturalmente compresi quei reati che i Codici sardo e toscano noveravano fra i delitti e che ora sono collocati fra le contravvenzioni, quali il *porto d'armi* e la *mendicità*: e ciò per uniformare l'antica alla nuova legislazione. Osserviamo infine che per quanto riguarda le infrazioni punite da leggi speciali sono riuniti insieme le contravvenzioni e i delitti, poichè prima dell'anno 1890 le statistiche non recano questa distinzione.

Ministero, i dati esposti rappresentano in modo compiuto il numero dei reati di dette specie denunciati negli anni 1880-1895.

Rispetto alle altre categorie di reati (*delitti contro l'ordine pubblico; delitti di pubblici ufficiali; calunnie, falsità in giudizio* e *simulazioni di reato; falsità in monete e in atti; frodi nei commerci e nelle industrie; delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*), per le quali la competenza dei Pretori a provvedere sulle denuncie a loro direttamente presentate era in passato ed è attualmente limitata a pochi casi, sono date le cifre per l'intiero periodo 1880-1895, quantunque solo per i trienni 1887-1889, 1890-1892 e 1893-1895 esse comprendano tutti i reati delle categorie testè indicate denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero o ai Pretori. Ma si può ritenere che, anche per i due antecedenti periodi 1880-1883 e 1884-1886, le cifre riferite, benchè non integrate con quelle dei reati di diretta competenza pretoriale, raffigurino con grande approssimazione queste forme di delinquenza.

Quanto al totale dei reati ed a quelle categorie (*violenze, resistenze ed oltraggi all'Autorità; lesioni personali; diffamazioni ed ingiurie; furti, truffe e frodi; danneggiamenti, usurpazioni ed incendii; altri delitti previsti dal Codice penale; contravvenzioni previste dal Codice penale, contravvenzioni e delitti previsti da Leggi speciali*) rispetto alle quali i Pretori avevano prima del 1890 ed hanno oggi competenza a ricevere e ritenere le denuncie per un gran numero di casi, è necessario dare il numero dei reati denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero ed ai Pretori complessivamente. E perciò nel prospetto n. IV le cifre corrispondenti non si trovano che per i trienni 1887-1889, 1890-1892 e 1893-1895, poichè le cifre dei soli reati denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero, che si sarebbero potute dare per gli anni 1880-1886, non avrebbero fatto conoscere in modo compiuto questa parte della criminalità, nè sarebbero state paragonabili con quelle degli anni successivi.

Numero medio dei reati denunciati per i quali fu provveduto dagli Uffici del P. M. e dai Pretori dal 1880 al 1895.

Prospetto IV.

SPECIE DEI REATI	ANNI 1880-1883 — Censimento al 31 dicembre 1881 abitanti 28,459,628		1884-1886 — Popolaz. calcolata per l'anno 1885 abitanti 29,025,887		1887-1889 — Popolaz. calcolata per l'anno 1888 abitanti 29,592,146		1890-1892 — Popolaz. calcolata per l'anno 1891 abitanti 30,158,533		1893-1895 — Popolaz. calcolata per l'anno 1894 abitanti 30,724,827	
	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti
Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico (a)	790	2. 72	764	2. 63	(b) 381	1. 29	729	2. 42	1 189	3. 86
Delitti di pubblici ufficiali (a)	1 369	4. 81	1 157	3. 99	1 701	6. 02	1 789	5. 93	2 022	6. 58
Violenze, resistenze, e oltraggi all'Autorità	—	—	—	—	11 775	39. 79	13 531	44. 87	14 973	48. 48
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato (a)	2 466	8. 66	2 563	8. 83	2 655	8. 97	3 285	10. 89	4 482	14. 59
Falsità in monete e in atti (a)	13 447	47. 25	11 991	40. 97	9 446	31. 92	11 900	39. 45	13 069	42. 53
Frodi nei commerci e nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio (a)	1 103	3. 88	1 554	5. 35	2 479	8. 38	4 200	13. 93	4 558	14. 83
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (a)	3 604	12. 66	3 943	13. 59	4 590	15. 51	5 334	17. 69	6 119	19. 92
Omicidii volontari e oltre l'intenzione	4 851	17. 05	4 312	14. 86	4 089	13. 82	3 993	13. 24	4 043	13. 16
Lesioni personali	—	—	—	—	87 796	296. 40	77 985	258. 58	81 464	265. 14
Diffamazioni e ingiurie	—	—	—	—	48 727	164 66	64 657	214. 39	74 820	243. 52
Rapine, estorsioni e ricatti	2 953	10. 38	4 013	13. 83	1 977	6. 68	2 536	8. 41	2 852	9. 28
Furti	—	—	—	—	98 005	331. 19	107 317	355. 25	111 122	361. 67
Truffe e altre frodi	—	—	—	—	14 863	50. 23	16 111	53. 32	18 362	59. 76
Usurpazioni, danneggiamenti, incendi, inondazioni, sommersioni, ecc.	—	—	—	—	39 138	132. 26	37 116	123. 07	35 675	116. 37
Altri delitti previsti dal Codice penale	—	—	—	—	40 898	138. 21	52 497	174. 07	65 079	211. 81
Contravvenzioni previste dal Cod. pen. e contravvenzioni e delitti previsti da Leggi speciali e da Regol. generali o locali	—	—	—	—	181 721	614. 09	237 718	788. 93	257 487	838. 04
Totale dei reati	—	—	—	—	550 241	1 859. 42	640 698	2 124. 44	697 316	2 269. 54

(a) Per il quadriennio 1880-1883 e per il triennio 1884-1886 fra i reati di queste specie non sono compresi quelli stati denunciati direttamente ai Pretori e da questi ritenuti di propria competenza. Tali reati sono compresi invece nelle cifre riguardanti i trienni 1887-1889, 1890-1892 e 1893-1895, ed eccone il numero per le singole specie: *delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico:* 28 nel 1887-1889, 33 nel 1890-1892, 78 nel 1893-1895; *delitti di pubblici ufficiali:* 51 nel 1887-1889, 19 nel 1890-1892, 23 nel 1893-1895; *calunnie, falsità in giudizio e simulazione di reato:* 56 nel 1887-1889 (dopo il qual tempo i Pretori non sono più competenti a provvedere direttamente su questi reati); *falsità in monete e in atti:* 95 nel 1887-1889, 92 nel 1890-1892, 101 nel 1893-1895; *frodi nei commerci e nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio:* 56 nel 1887-1889, 242 nel 1890-1892, 436 nel 1893-1895; *delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie:* 352 nel 1887-1889, 122 nel 1890-1892, 214 nel 1893-1895.

(b) Avvertiamo che le cifre dei singoli anni 1887, 1888 e 1889, in base alle quali è formata questa media, non sono uniformi fra loro. Le cifre degli anni 1887 e 1888 non comprendono i delitti di *provocazione a commettere reati*, i quali, secondo quanto si è detto nella nota (a) a pagina XII, avrebbero dovuto esservi inchiusi, e ciò perchè le statistiche del 1887 e 1888 non distinguono i delitti di *provocazione a commettere reati* dagli *altri reati contro la pubblica tranquillità.*

Negli anni 1890-1895.

Per gli ultimi sei anni possiamo presentare un quadro della delinquenza, più particolareggiato di quello offerto nel prospetto IV, dove, per poter istituire qualche confronto cogli anni anteriori, abbiamo dovuto limitarci a poche sommarie categorie di reati. A tal uopo, dei reati denunciati negli

Prospetto V.

REATI DENUNCIATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UF[illegible]

SPECIE DEI REATI	1890-1892	
	Media annuale	Ogni 100,000 abi[illegible]
Delitti contro la sicurezza dello Stato (art. 104-138 C. p.; 14, 15, 19 a 23, 25 e 26 Legge sulla stampa)	217	0.7[illegible]
Delitti contro la libertà (art. 139-167)	29 726	98.5[illegible]
Delitti di pubblici ufficiali (art. 168-181)	1 789	5.9[illegible]
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità (art. 187-200)	13 531	44.8[illegible]
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione (art. 182-186, 201-206)	2 653	8.[illegible]
Calunnie, falsità in giudizio e simulazione di reato (art. 211-221)	3 285	10.8[illegible]
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia (art. 210, 222-245)	10 317	34.2[illegible]
Delitti contro l'ordine pubblico (art. 246-255 C. p. e 13 e 24 Legge sulla stampa)	512	1.7[illegible]
Falsità in monete e in carte di pubblico credito (art. 256-263)	9 525	31.5[illegible]
Falsità in atti, passaporti, certificati, ecc. (art. 275-292)	2 064	6.8[illegible]
Delitti di varia specie contro la fede pubblica (art. 264-274)	311	1.0[illegible]
Frodi nei commerci e nelle industrie (art. 293-299)	1 677	5.5[illegible]
Incendi, inondazioni, sommersioni (art. 300-311, 327-330)	7 771	25.7[illegible]
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione (art. 312-317, 327-330)	480	1.5[illegible]
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica (art. 318-330)	1 311	4.3[illegible]
Violenze carnali, incesti, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore (art. 331-339)	3 604	11.9[illegible]
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (art. 340-363)	1 837	6.0[illegible]
Omicidii qualificati e aggravati (art. 365 e 366)	1 222	4.0[illegible]
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione (art. 364, 368 e 369)	2 771	9.1[illegible]
Lesioni personali — gravi e gravissime (art. 372, 1° cap., n. 1 e 2)	11 255	37.8[illegible]
Lesioni personali — lievi e lievissime (art. 372, 1° parte e ult. cap.)	66 730	221.2[illegible]
Diffamazioni e ingiurie (art. 393-401)	64 657	214.3[illegible]
Delitti di varia specie contro la persona (art. 379-392)	8 657	28.7[illegible]
Furti qualificati e aggravati (art. 403 e 404, 431-433)	51 339	170.2[illegible]
Furti semplici e spigolamenti (art. 402-405, 431-433)	57 916	192.0[illegible]
Rapine, estorsioni, ricatti (art. 406-412, 431)	2 536	8.4[illegible]
Truffe e altre frodi (art. 413-421, 431-433)	16 111	53.3[illegible]
Usurpazioni e danneggiamenti (art. 422-431)	28 865	95.7[illegible]
Delitti previsti dal Codice di commercio (art. 246-250, 856-867)	2 249	7.4[illegible]
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	6 738	22.3[illegible]
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da Leggi speciali	229 042	759.[illegible]
Totale dei reati	640 698	2124.[illegible]

2° Reati giudicati dalle varie Magistrature complessivamente.

Veniamo per ultimo ai reati portati al giudizio, addizionando insieme quelli che furono giudicati dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti di assise.

Negli anni 1880-1895.

Il prospetto VI dà il numero dei reati giudicati negli anni 1880-1895, tanto in cifre effettive quanto in rapporto alla popolazione. Per l'esatta intelligenza di questo prospetto sono necessarie alcune avvertenze.

anni 1890-1895 ai Pretori ed al Pubblico Ministero complessivamente è data notizia nel prospetto sottostante, secondo una classificazione più analitica, la quale verrà sempre seguìta in questa e nelle successive parti della presente Introduzione, allorchè le comparazioni si restringeranno agli anni 1890-1895.

... Pubblico Ministero e dai Pretori negli anni 1890-1895.

1893		1894		1895	
Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
160	0.52	237	0.77	102	0.33
35 378	115.86	38 382	124.92	41 189	133.24
1 915	6.27	2 031	6.61	2 119	6.85
15 329	50.20	15 176	49.39	14 415	46.63
3 195	10.46	3 369	10.97	3 680	11.90
3 826	12.53	4 442	14.46	5 179	16.75
12 723	41.67	14 136	46.01	15 820	51.17
778	2.55	1 433	4.66	856	2.77
8 804	28.83	9 710	31.60	12 615	40.81
2 092	6.85	2 356	7.67	2 440	7.89
377	1.23	262	0.85	550	1.78
1 676	5.49	1 832	5.96	1 725	5.58
7 003	22.93	8 005	26.06	6 831	22.10
551	1.81	652	2.12	579	1.87
409	1.34	435	1.41	471	1.52
3 958	12.96	4 114	13.39	3 927	12.70
2 019	6.61	2 213	7.20	2 471	7.99
1 250	4.09	1 114	3.63	1 105	3.57
3 086	10.11	2 817	9.17	2 756	8.92
11 399	37.33	11 121	36.20	10 988	35.54
69 466	227.49	70 234	228.59	71 183	230.66
69 377	227.20	76 663	249.51	78 423	253.68
8 823	28.89	8 585	27.94	9 259	29.95
50 893	166.67	54 377	176.98	58 708	189.90
55 755	182.59	57 435	186.93	59 196	190.90
2 817	9.23	2 865	9.32	2 873	9.29
17 543	57.45	18 384	59.84	19 158	61.97
27 276	89.33	28 007	91.15	28 121	90.97
2 306	7.55	2 521	8.21	2 580	8.35
8 852	28.99	9 457	30.78	11 703	37.86
231 869	759.33	252 647	822.29	255 007	825.13
660 905	2 164.35	705 012	2 294.59	726 029	2 348.57

Per alcune specie o categorie di reati non si è potuto estendere il confronto a tutti i periodi di tempo considerati nel prospetto, a cagione del modo con cui per lo addietro erano compilate le statistiche. Fino al 1886, queste presentano per i giudizi pretoriali una classificazione molto sommaria dei reati, la quale non permette d'integrare per tutte le specie o categorie dei medesimi le notizie delle Assise e dei Tribunali con quelle

dei Pretori; ond'è soltanto dal 1887 che si possiede per tutte le Magistrature una classificazione dei reati omogenea e comparabile in ogni sua parte.

Perciò, quanto a quelle specie di reati che erano in passato e sono anche presentemente sottratte alla cognizione dei Pretori (*delitti contro la sicurezza dello Stato; omicidii; rapine, estorsioni e ricatti*), le cifre date nel prospetto per tutti gli anni corsi dal 1880 al 1895 rappresentano esattamente il numero complessivo dei reati giudicati (*a*).

Per quelle altre categorie di reati (*delitti di pubblici ufficiali; calunnie e falsità in giudizio; falsità in monete e in atti; delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*) delle quali i Pretori non giudicano che in pochi casi e quando l'infrazione sia di piccola gravità, si sono date parimente le cifre per l'intiero periodo dal 1880 al 1895, quantunque per il quadriennio 1880-1883 ed il triennio 1884-1886 le cifre stesse riguardino i soli reati giudicati dai Tribunali e dalle Assise e non anche quelli giudicati dai Pretori.

Infine per quelle categorie di reati riguardo alle quali è molto estesa la competenza del giudice singolare, sia per cognizione diretta, sia per rinvio, ed importa aggiungere alle cifre dei Tribunali e delle Assise quelle dei Pretori (senza di che si avrebbe una rappresentazione di queste specie delittuose troppo incompiuta e mal rispondente alla realtà), le notizie non si sono potute dare se non quando era possibile l'accennata integrazione delle cifre delle Assise e dei Tribunali con quelle dei Pretori; ossia: per le *lesioni personali*, i *furti*, le *truffe* ed *altre frodi*, le *usurpazioni*, i *danneggiamenti* e gl'*incendi*, le *contravvenzioni previste dal Codice penale* ed i *reati previsti da leggi speciali o da regolamenti generali o locali* a partire dal triennio 1884-86; per le *violenze, resistenze* e gli *oltraggi all'Autorità*, le *frodi nei commerci e nelle industrie*, le *diffamazioni* ed *ingiurie* e gli *altri delitti previsti dal Codice penale* dal triennio 1887-1889.

(*a*) Si avverte che quantunque il prospetto vi si riferisca ai soli reati giudicati *in primo grado*, tuttavia per le Corti di assise la media annua del periodo 1880-1883 comprende anche i reati giudicati per rinvio dalla Cassazione e per opposizione o purgazione di contumacia, poichè non si ha notizia separata degli uni e degli altri che a partire dal 1884. Essi sono però in piccolo numero.

SPECIE DEI REATI	ANNI									
	1880-1883 — Censimento del 1881 abitanti 28,459,628		1884-1886 — Popolazione calcolata per il 1885 abitanti 29,025,887		1887-1889 — Popolazione calcolata per il 1888 abitanti 29,592,146		1890-1892 — Popolazione calcolata per il 1891 abitanti 30,158,533		1893-1895 — Popolazione calcolata per il 1894 abitanti 30,724,827	
	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti
Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico (a)	232	0. 82	252	0. 87	191	0. 65	290	0. 96	401	1. 31
Delitti di pubblici ufficiali (b)	568	2. 00	375	1. 29	603	2. 04	662	2. 19	725	2. 36
Violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità	—	—	—	—	10 046	33. 95	11 297	37. 49	13 015	42. 36
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato (b)	787	2. 77	681	2. 35	(c) 2 907	9. 82	1 182	3. 92	1 617	5. 26
Falsità in monete e in atti (b)	1 246	4. 38	1 140	3. 93			1 807	5. 99	1 906	6. 20
Frodi nei commerci e nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio	—	—	—	—	1 531	5. 17	3 289	10. 91	3 442	11. 20
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (b)	1 901	6. 68	1 732	5. 97	2 644	8. 93	2 713	9. 00	3 366	10 96
Omicidii volontari e oltre l'intenzione	3 027	10. 64	2 441	8. 41	2 601	8. 79	2 103	6. 98	2 370	7. 71
Lesioni personali	—	—	63 624	219. 20	68 390	231. 11	57 783	191. 59	61 424	199. 91
Diffamazioni e ingiurie	—	—	—	—	19 980	67. 53	43 041	142. 71	52 611	171 23
Rapine, estorsioni e ricatti	903	3. 17	577	1. 92	512	1. 73	720	2. 39	966	3. 15
Furti	—	—	50 138	172 74	46 793	158. 16	51 598	171. 00	52 241	170. 03
Truffe e altre frodi	—	—	34 611	119. 24	32 726	110. 59	8 095	26. 84	9 608	31. 27
Usurpazioni, danneggiamenti, incendii, inondazioni, sommersioni, ecc.	—	—					15 566	51. 68	16 397	53. 37
Altri delitti previsti dal Codice penale	—	—	—	—	18 091	64. 13	31 181	103. 39	43 520	141. 65
Contravvenzioni previste dal Codice penale e contravvenzioni o delitti previsti da Leggi speciali o da Regolamenti generali o locali	—	—	(d) 117 694	404. 53	139 501	471. 42	208 959	692. 87	209 455	681. 71
Numero complessivo dei reati	—	—	352 703	1 215 13	347 416	1 174. 02	440 286	1 459. 91	473 064	1 539. 68

(a) Questa categoria di reati non comprende, per gli anni 1880-89, i reati *contro l'ordine pubblico* giudicati dai Pretori, non trovandosene notizia distinta nelle statistiche di quegli anni. Essi furono 126 nel 1890-1892 e 93 nel 1893-1895. Inoltre le cifre dei reati di questa categoria giudicati dai Tribunali e dalle Assise negli anni 1887 e 1888 (e che hanno servito per calcolare la media del triennio 1887-1889) non comprendono i delitti di *provocazione a commettere reati*, i quali, secondo quanto si è detto nella nota (a) a pag XII, avrebbero dovuto esservi inclusi. Ma le statistiche degli anni 1887 e 1888 non distinguono i delitti di *provocazione a commettere reati* dagli *altri reati contro la pubblica tranquillità*.

(b) Fra i reati di queste specie quelli giudicati dai Pretori mancano per i periodi 1880-1883 e 1884-1886 e sono compresi soltanto per i periodi 1887-1889, 1890-1892 e 1893-1895. I *delitti dei pubblici ufficiali* giudicati dai Pretori furono 150 nel 1887-1889, 158 nel 1890-1892 e 191 nel 1893-1895; le *calunnie e falsità in giudizio* le *falsità in monete ed in atti* furono 885 nel 1887-1889, 786 nel 1890-1892 e 848 nel 1893-1895 (delle quali le calunnie e falsità in giudizio erano 358 nel 1890-1892 e 424 nel 1893-1895, le falsità in monete 428 nel 1890-1892 e 424 nel 1893-1895); i delitti *contro il buon costume* furono 860 nel 1887-1889, 591 nel 1890-1892 e 674 nel 1893-1895.

(c) Siccome per gli anni 1887-1889 le statistiche dei Pretori non distinguono le *calunnie e falsità in giudizio* dalle altre *falsità in monete e in atti*, si è dovuto dare una sola cifra per le due categorie di reati I reati di queste due categorie giudicati dai Pretori furono 713 nel 1887, 977 nel 1888 e 964 nel 1889.

(d) Questa cifra rappresenta la media del biennio 1885-1886 anzichè quella del triennio 1884-1886, mancando nella statistica del 1884 la distinzione delle contravvenzioni dai delitti.

Negli anni 1890-1895.

Anche dei reati giudicati diamo qui appresso, per l'ultimo sessennio, un'indicazione meno sommaria di quella cui dovemmo attenerci nel prospetto precedente per il confronto delle cifre riguardanti gli anni 1880-1895.

Prospetto VII.

REATI GIUDICATI IN PRIMO GRADO DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1890-1895.

SPECIE DEI REATI	1890-1892		1893		1894		1895	
	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Delitti contro la sicurezza dello Stato	41	0. 14	17	0. 06	68	0. 21	16	0. 05
Delitti contro la libertà	17 096	56. 69	21 909	71. 75	24 395	79. 40	27 072	87. 57
Delitti di pubblici ufficiali	662	2. 19	667	2. 22	758	2. 47	751	2. 43
Violenze, resistenze all' Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	11 297	37. 49	13 848	45. 35	13 112	42. 68	12 086	39. 40
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	1 657	5. 49	1 882	6. 16	2 284	7. 43	2 557	8. 27
Calunnie, falsità in giudizio e simulazione di reato	1 182	3. 92	1 342	4. 39	1 677	5. 46	1 838	5. 93
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	7 230	23. 97	9 132	29. 91	10 902	35. 48	12 395	40. 09
Delitti contro l'ordine pubblico	249	0 82	196	0. 64	547	1. 78	365	1. 18
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	602	2. 00	588	1. 93	631	2. 05	675	2. 18
Falsità in atti, passaporti, certificati, ecc.	1 048	3. 47	998	3 27	1 026	3. 34	1 128	3. 65
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	157	0. 52	181	0. 59	178	0. 58	313	1. 01
Frodi nei commerci e nelle industrie	1 390	4. 61	1 319	4. 32	1 330	4. 33	1 173	3. 29
Incendii, inondazioni, sommersioni	1 315	4. 36	1 026	3. 36	1 249	4. 06	1 301	4. 21
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	55	0. 18	63	0. 21	70	0. 22	58	0. 19
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	373	1. 24	409	1. 34	314	1. 02	327	1. 06
Violenze carnali, incesti, atti di libidine, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	1 835	6. 08	2 197	7. 19	2 233	7 26	2 355	7. 62
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	941	3. 11	1 065	3. 49	1 186	3. 70	1 300	4. 21
Omicidii qualificati e aggravati	581	1. 93	660	2. 16	699	2. 28	676	2. 19
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	1 522	5. 05	1 833	6. 00	1 633	5. 30	1 610	5. 21
Lesioni personali { gravi e gravissime	8 035	26. 64	9 588	31. 40	8 038	26. 16	8 091	26. 17
Lesioni personali { lievi e lievissime	49 748	164. 95	51 078	167. 27	52 839	171. 97	54 637	176. 74
Diffamazioni e ingiurie	43 041	142. 71	46 332	151. 73	54 635	177. 83	56 864	183. 94
Delitti di varia specie contro la persona	4 554	15. 10	5 889	19. 29	5 989	19. 49	5 812	18. 80
Furti qualificati e aggravati	13 956	46. 27	15 022	49. 19	15 046	48. 97	15 705	50. 80
Furti semplici e spigolamenti	38 334	127. 11	36 526	119. 62	36 469	118 70	39 065	126. 36
Rapine, estorsioni, ricatti	720	2. 39	904	2. 96	971	3. 17	1 024	3. 31
Truffe e altre frodi	8 095	26. 84	9 181	30. 07	9 570	31. 15	10 074	32. 59
Usurpazioni e danneggiamenti	14 524	48. 16	14 554	47. 66	16 399	53. 38	14 471	46. 81
Delitti previsti dal Codice di commercio	1 596	5. 29	2 055	6. 73	1 725	5. 61	1 827	5. 91
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	4 185	13. 88	4 206	13. 77	5 413	17 62	7 027	22. 95
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da Leggi speciali	204 265	677. 81	198 641	650. 52	201 535	655. 93	210 430	680. 70
Totale dei reati	440 286	1 459. 91	453 308	1 484. 51	472 866	1 539. 03	493 018	1 594. 82

Le cifre dei reati giudicati, esposte nei due prospetti precedenti, costituiscono l'indice più completo della delinquenza da noi posseduto, poichè comprendono, per un maggior numero di anni che non quelle delle denuncie, anche i minori reati di competenza dei Pretori. Procediamo all'esame di queste cifre (*a*).

Gli omicidii di qualunque specie sono divenuti meno frequenti. Scemarono da 3,027, media annua del quadriennio 1880-1883, a 2,370 nel triennio 1893-1895 e, in proporzione a 100,000 abitanti, da 10. 64 a 7. 71. Nel 1893 si era notato un rincrudimento di questa forma criminosa; ma negli anni 1894 e 1895 il numero degli omicidii presenta di nuovo una leggera diminuzione (2,332 e 2,286, di contro a 2,493 nel 1893).

Le lesioni, che erano cresciute da 63,624 nel triennio 1884-1886 (219. 20 ogni 100,000 abitanti) a 68,390 nel triennio 1887-1889, discesero a 61,424 (199. 91 su 100,000 abitanti) nel periodo 1893-1895. Ma forse questa diminuzione, più che da un reale decremento nel numero delle lesioni, è dipesa dalla nuova legislazione penale. Secondo il Codice sardo (art. 550) erano perseguibili esclusivamente a querela di Parte le ferite che avevano prodotto un danno corporale guaribile entro *cinque* giorni; invece, secondo il Codice entrato in vigore nel 1890 (art. 372, ult. capov.), l'azione penale non può iniziarsi che a domanda della Parte offesa ogniqualvolta le lesioni semplici (ossia senza aggravanti) abbiano cagionato un danno corporale guaribile entro *dieci* giorni. Può darsi perciò che un maggior numero di ferite resti sottratto all'azione penale od al giudizio per mancanza di querela della Parte lesa o per l'avvenuta remissione della querela prima del giudizio stesso. Va notato, però, che negli ultimi anni le lesioni hanno ripreso il loro movimento ascendente e sono salite a 62,728 nel 1895, di fronte a 54,921 nel 1890.

Le diffamazioni e le ingiurie sono notevolmente aumentate nell'ultimo quinquennio. Da 19,980 che furono in media nel triennio 1887-1889 salirono a 52,611 nel triennio 1893-1895, e l'aumento è stato continuo per tutto questo periodo. Forse il rigore con cui tali reati sono puniti dal nuovo Codice e l'averli questo configurati con maggior precisione giuridica ha contribuito a moltiplicare le querele delle Parti lese ed a far sì che s'iniziasse e si por-

(*a*) Circa alle differenze che si riscontrano per alcune cifre tra quelle date nel precedente prospetto VII e quelle del corrispondente prospetto pubblicato nei volumi degli anni precedenti, veggasi la nota (*b*) a pag. VIII.

tasse a giudizio un maggior numero di procedimenti per diffamazione od ingiurie. Nè si deve dimenticare che nel Codice sardo le ingiurie non aventi una gravità tale da costituire crimine o delitto erano prevedute fra le contravvenzioni (art. 686, n. 3) e figurano fra queste nelle statistiche degli anni 1880-1889, senza che si possa sceverarle dalle altre contravvenzioni per avere il numero totale dei reati d'ingiuria.

Quanto ai reati contro la proprietà, i furti, che avevano segnato una diminuzione nel triennio 1887-1889 (46,793) rispetto al periodo precedente 1884-1886 (50,138), sono tornati ad aumentare lievemente nel triennio 1893-1895 (52,241). Tuttavia nel 1895 il numero ne è rimasto pressochè identico a quello dei due anni anteriori.

Le rapine, le estorsioni e i ricatti, che erano andati diminuendo da 903 (3. 17) nel periodo 1880-1883 a 512 (1. 73) nel periodo 1887-1889, risalirono nel triennio 1892-1895 fino a 966 (3. 15), toccando il massimo di 1,024 nel 1895.

Le frodi nei traffici e i delitti previsti dal Codice di commercio, fra i quali primeggiano le bancherotte, crebbero senza interruzione da 1,531 (5.17) nel triennio 1887-1889 a 3,442 (11.20) nel triennio 1893-1895. Però il 1895 segna una diminuzione in confronto dell'anno 1893 (3,317 nel 1895 e 3,597 nel 1893).

I delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie furono in media 1,901 (6. 68 ogni 100,000 abitanti) durante il periodo 1880-1883 ed erano scemati durante il triennio successivo; risalirono poi ininterrottamente fino a toccare il numero di 3,366 negli anni 1893-1895.

Le violenze e resistenze all'Autorità, che erano 10,046 (33.95) nel periodo 1887-1889, crebbero a 13,015 (42. 36) nel triennio 1893-1895. Il maggior numero di questi reati si ebbe nel 1893 (13,848).

Per l'insieme dei reati, come s'è già detto, i confronti non si possono far risalire più indietro del 1884. La media annua dei reati giudicati, che era stata di 352,703 nel triennio 1884-1886, fu di 473,064 nel triennio 1893-1895; ossia avvenne un aumento del 34 per 100.

Importa però considerare che l'aumento si ebbe principalmente nelle contravvenzioni e nei reati previsti da leggi speciali, oppure da regolamenti generali o locali. Mentre nel periodo 1884-1886 il numero delle infrazioni di questa specie era stato in media di 117,694 sopra 352,703 reati giudicati, nel periodo 1893-1895 esso crebbe a 209,455 sopra il totale

suindicato di 473,064 reati. Sottraendo queste infrazioni dalle cifre del totale dei reati giudicati nei due periodi di tempo, rimangono 263,609 delitti nel triennio 1893-1895, di fronte a 235,009 nel triennio 1884-1886. L'aumento residua quindi a 28,600 delitti e corrisponde circa al 12 per cento sulle cifre del periodo 1884-1886, ossia a meno dell'uno per cento all'anno. Ma non è fuor di proposito rammentare che anche la popolazione del Regno si accresce ogni anno in tutte le classi di età. L'eccedenza dei nati sui morti si ragguaglia a circa l'uno per cento della popolazione del Regno. Pur tenendo conto della emigrazione per l'estero, che supera l'immigrazione, risulta manifesto che l'incremento nel numero dei delitti previsti dal Codice penale, i soli che abbiano una reale importanza morale o politica e mettano a repentaglio la sicurezza sociale, è stato, pressochè uguale all'incremento della popolazione.

Considerando particolarmente l'anno 1895, il totale dei reati è aumentato di 20,000 circa (56 ogni 100,000 abitanti) rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto non solo alle contravvenzioni e ai delitti preveduti da leggi speciali che aumentarono di 30 ogni 100,000 abitanti, ma anche ai delitti preveduti dal Codice penale, che crebbero di 26 ogni 100,000 abitanti. Non va taciuto, però, che per quest'ultima parte l'aumento si è avuto quasi esclusivamente nelle ingiurie, nelle lesioni lievi e lievissime, nei furti semplici e negli spigolamenti, e nelle minaccie, forme meno gravi di delinquenza.

3° Contravvenzioni giudicate negli anni 1890-1895.

E poichè, come si è detto, sono principalmente le contravvenzioni che contribuirono ad ingrossare, negli ultimi anni, il totale dei reati, stimiamo opportuno di considerarne le specie principali, nel quinquennio 1890-1895, anche per metterne in evidenza talune le quali furono sottoposte per la prima volta a sanzione penale dal nuovo Codice, come l'ubbriachezza.

Prospetto VIII.

CONTRAVVENZIONI GIUDICATE DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1890-1895, RIPARTITE SECONDO LE LORO SPECIE.

SPECIE DELLE CONTRAVVENZIONI	1890-1892		1893		1894		1895	
	Media annuale	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
Prevedute dal libro III del Codice penale.								
Mendicità	9 381	31.10	10 319	33.79	11 931	38.83	12 862	41.60
Altre contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico	9 374	31.08	10 224	33.48	10 030	32.64	10 304	33.33
Porto d'arma	(a)14 310	47.45	14 840	48.60	14 952	48.66	17 499	56.61
Altre contravvenzioni in fatto d'armi e di materie esplodenti	(a) 1 684	5.58	1 216	3.98	1 477	4.81	1 061	3.43
Altre contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica	6 985	23.16	5 502	18.02	4 539	14.78	4 735	15.32
Ubbriachezza	16 357	54.27	14 065	46.07	12 764	41.54	12 848	41.56
Altre contravvenzioni concernenti la pubblica moralità	2 759	9.15	2 727	8.93	3 143	10.23	3 367	10.89
Contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della proprietà	1 486	4.93	1 188	3.89	1 154	3.76	1 384	4.48
Prevedute da altri Codici, ovvero da altre leggi o da regolamenti.								
Dalla legge sulla stampa	91	0.30	74	0.24	153	0.50	128	0.41
Dalla legge sulla pubblica sicurezza	28 381	94 10	25 956	85.00	24 858	80.90	28 025	90 66
Dalle leggi sanitarie	3 140	10.41	3 595	11.77	3 338	10.86	3 466	11.21
Dalle leggi finanziarie	8 198	27.18	8 084	26.47	8 449	27.50	8 359	27.04
Dalle leggi forestali	13 665	45.31	13 011	42.61	13 586	44.22	12 279	39.72
Da regolamenti locali	53 154	176.24	58 957	193.07	54 299	176.73	58 469	189.14
Da altri codici o da altre leggi o da altri regolamenti	36 607	121.38	28 883	94.59	36 862	119.97	35 644	115.30
Totale	204 265	677.31	198 641	650.52	201 535	655.93	210 430	680.70

(a) Media del biennio 1891-1892.

III — Notizie speciali sui reati giudicati dalle Corti d'Assise.

a) Modo di esecuzione.

Per i reati di maggior gravità, ossia per quelli giudicati dalle Corti di Assise, possiamo anche fornire alcune notizie che non sono prive d'interesse per chi voglia studiare le condizioni e gli aspetti della delinquenza tra noi: e far conoscere se i singoli delitti erano stati commessi da una sola persona o da più, se erano stati soltanto tentati oppure consumati, ed in quale periodo dell'anno erano stati perpetrati.

Considerando i 5,957 reati giudicati dalle Assise nel 1895, secondo che vi avevano avuto parte una sola o più persone, risulta che

4,881 (81. 94 su 100) furono commessi da un solo autore senza altrui concorso;

1,076 (18. 06 su 100) col concorso di più persone, e precisamente:

- 1,040 (17. 46 su 100) con la cooperazione materiale di uno o più correi;
- 1 (0. 02 ») con la cooperazione morale di uno o più correi, per avere determinato altri a delinquere;
- 34 (0. 56 ») con la cooperazione materiale di uno o più complici, che avevano somministrato i mezzi o facilitato l'esecuzione del reato.
- 1 (0. 02 ») con la cooperazione morale di uno o più complici, per avere determinato altri a delinquere.

Dal prospetto seguente si vede, per gli anni 1893-1895, quali siano le specie di reati nelle quali si riscontrò con maggior frequenza il concorso di più persone.

NUMERO MEDIO ANNUALE DEI REATI GIUDICATI DALLE CORTI D'ASSISE NEGLI ANNI 1892-1895, DIVISI SECONDO IL MODO DI ESECUZIONE.

Prospetto IX.

SPECIE DEI REATI (*a*)	REATI GIUDICATI			
	commessi da un solo autore		commessi col concorso di più persone	
	Media annuale	Ogni 100 reati giudicati	Media annuale	Ogni 100 reati giudicati
Delitti contro la sicurezza dello Stato	24	81.57	8	18.43
Delitti contro la libertà	129	84.04	27	15.96
Delitti di pubblici ufficiali	85	93.56	8	6.44
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	29	64.44	16	35.56
Calunnie, simulazioni di reato e falsità in giudizio	61	75.44	20	24.56
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	40	80.80	12	19.20
Delitti contro l'ordine pubblico	24	58.00	18	42.00
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	23	51.11	22	48.89
Falsità in atti pubblici e privati	149	84.81	28	15.19
Incendii	41	74.55	14	25.45
Violenze carnali, incesti, atti di libidine, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	180	85.31	31	14.69
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	7	46.47	8	53.53
Omicidii qualificati	367	67.17	181	32.83
Omicidii aggravati	108	86.40	17	13.60
Omicidii semplici	866	84.08	164	15.92
Omicidii d'infante scusabili per causa d'onore	40	72 73	15	27.27
Omicidii oltre l'intenzione	508	91.38	49	8.62
Lesioni personali { gravi e gravissime	314	86.37	52	13.63
Lesioni personali { lievi e lievissime	313	79.70	81	20.30
Delitti di varia specie contro la persona	105	73.42	38	26.58
Furti qualificati	81	60.00	54	40.00
Rapine, estorsioni e ricatti	139	44.41	174	55.59
Truffe e altre frodi	80	86.96	12	13.04
Delitti previsti dal Codice di commercio	5	83.33	1	16.67
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	15	50.00	15	50.00
Contravvenzioni previste dal Codice penale o da Leggi speciali	870	99.77	2	0.23
Totale dei reati	4 690	81.02	1 099	18.98

(*a*) In questo prospetto non è data notizia di quelle categorie di reati per le quali nel triennio 1892-1895 non vi fu giudizio innanzi alle Corti di assise, nè di quelle (*abusi di ministri del culto, sottrazioni da luogo di pubblico deposito ed altri delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione, delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica, diffamazioni, ingiurie, furti aggravati, furti semplici, danneggiamenti, usurpazioni*) rispetto alle quali le Corti non giudicarono che in un numero troppo esiguo di casi. Queste ultime categorie sono però comprese nel totale del Regno.

b) Grado dell'esecuzione.

Dei 5,957 reati suaccennati giudicati nel 1895
5,452 (91. 54 su 100) furono consumati e
505 (8. 46 ») tentati o mancati; questi ultimi, come è ovvio, sono quasi tutti reati contro le persone (430) o contro le proprietà (46).

Fra i reati contro le persone, i tentativi di omicidio qualificato furono 173 su 545 reati di questa specie, cioè 31. 74 su 100; quelli di omicidio aggravato 43 su 122, ossia 35. 34 su 100; quelli di omicidio semplice 208 su 969, pari a 21. 47 su 100.

Fra i reati contro la proprietà, le rapine ed estorsioni tentate o mancate sommarono a 30 su 306 (9. 84 su 100) e i furti qualificati tentati o mancati a 10 su 140 (7. 14).

Nelle altre specie, i reati tentati o mancati, fatta eccezione per le violenze carnali, dove se ne contarono 16 su 188 (cioè 8. 51 sopra 100) furono in numero molto esiguo, o non ve ne fu alcuno.

c) Tempo dell'esecuzione.

Dal prospetto x si rileva in quali stagioni ricorsero in maggior numero, nel triennio 1892-95, taluni fra i reati giudicati dalle Corti di assise, per i quali si conosceva il tempo della perpetrazione; ne sono quindi esclusi i reati di data ignota ed i continuati.

Per talune specie di reati, la loro maggiore o minor frequenza in uno piuttosto che in altro periodo dell'anno è, molto probabilmente, affatto casuale. Per altre specie, invece, vi ha motivo di credere che le vicende delle stagioni esercitino una qualche azione sull'intensità della delinquenza.

Perciò, nel prospetto seguente sono indicati soltanto quei delitti per i quali può riuscire di men dubbia utilità la ricerca del tempo in cui furono commessi (*a*). Dalle cifre in esso contenute è confermata la prevalenza, già avvertita da parecchi osservatori ed in varii paesi, dei reati contro il buon costume e contro le persone nell'estate e nella primavera.

(*a*) Si sono anche trascurati quei reati, come le violenze, le resistenze e gli oltraggi all'Autorità, le truffe, le ricettazioni, ecc., i quali non sono giudicati dalle Corti di assise che raramente e solo per connessità. Volendo studiare l'influenza della stagione su di essi, occorrerebbe conoscere il tempo dell'esecuzione anche di quelli giudicati dai Pretori e dai Tribunali che ne costituiscono il maggior numero; ma la notizia ci manca intieramente per questi due gradi di giurisdizione.

NUMERO MEDIO ANNUALE DEI REATI GIUDICATI DALLE CORTI D'ASSISE NEGLI ANNI 1892-1895, DIVISI SECONDO IL TEMPO DELL'ESECUZIONE.

(Cifre proporzionali a 100 reati giudicati).

Prospetto X.

SPECIE DEI REATI	INVERNO	PRIMAVERA	ESTATE	AUTUNNO
Violenze carnali e atti di libidine violenti	14.10	26.46	36.46	22.98
Omicidii qualificati e aggravati	22.39	24.99	26.68	25.99
Omicidii semplici	23.16	22.94	27.79	26.11
Omicidii oltre l'intenzione.	23.11	21.26	25.27	30.36
Omicidii d'infante scusabili per causa di onore	26.11	31.71	18.42	21.76
Lesioni personali volontarie.	25.15	24.31	24.47	26.07
Furti qualificati, aggravati e semplici	28.15	24.69	21.99	25.17

d) Notizie speciali sugli omicidii.

Infine, a cagione dell'importanza che hanno gli omicidii per il nostro paese, crediamo utile di presentare intorno a questi reati alcune maggiori indicazioni.

1° *Omicidii giudicati negli anni 1890-1895, divisi secondo le circostanze aggravanti o qualificanti.*

Nel prospetto seguente diamo notizia degli omicidii aggravati e qualificati, secondo le varie loro circostanze aggravanti o qualificanti per i sei anni 1890-1895.

Omicidii aggravati e qualificati giudicati dalle Corti d'Assise negli anni 1890-95.

Prospetto XI.

Specie degli omicidii			1890-1892 Media annuale	1890-1892 Ogni 100 omicidii aggravati o qualificati	1893 Cifre effettive	1893 Ogni 100 omicidii aggravati o qualificati	1894 Cifre effettive	1894 Ogni 100 omicidii aggravati o qualificati	1895 Cifre effettive	1895 Ogni 100 omicidii aggravati o qualificati
Omicidii volontari aggravati	per la persona	di un congiunto . . .	65	11. 31	90	13. 82	89	12. 84	89	13. 04
		di un pubblico ufficiale.	16	2. 78	29	4. 45	33	4. 76	29	4. 35
	per il mezzo di sostanze venefiche.		6	1. 04	..	..	2	0. 29	4	0. 73
Omicidii volontari qualificati	per la persona di un congiunto .		31	5. 39	36	5. 53	28	4. 04	22	3. 30
	per la premeditazione		341	59. 31	365	56. 07	400	57. 73	381	57. 12
	per solo impulso di brutale malvagità		20	3. 48	23	3. 53	21	3. 03	10	1. 50
	per il mezzo.		1	0. 17	3	0. 46	5	0. 72	2	0. 30
	perchè concorrenti con un reato	contro la proprietà	82	14. 26	100	15. 37	108	15. 58	122	18. 20
		contro il buon costume e l'ordine delle famiglie .	5	0. 87	2	0. 31	..	..	4	0. 73
		d'altra specie . .	(a) 8	1. 39	(b) 3	0. 46	(c) 7	1. 01	(d) 4	0. 73

(a) Degli omicidii commessi durante gli anni 1890-1892 e che sommano in complesso a 25, corrispondenti a 8 in media per ciascun anno: 1 fu commesso in concorso di un *omicidio premeditato sul padre;* 1 con un *omicidio premeditato;* 2 furono commessi *con un omicidio semplice;* 1 su un pubblico ufficiale in concorso con un reato *contro la sicurezza dello Stato;* 15 in concorso con un reato di *violenza* e *resistenza all'Autorità;* 1 con un reato di *violazione di domicilio;* 2 con un reato di *evasione;* 1 con un reato contro la *pubblica amministrazione* ed 1 con un reato di *contrabbando.*

(b) Di questi omicidii: 1 fu commesso con premeditazione in concorso *di un altro omicidio premeditato;* 1 su un pubblico ufficiale per procurarsi l'impunità di un reato di *porto d'arma,* e 1 in concorso di un reato di *violenza e resistenza all'Autorità.*

(c) Di questi omicidii: 5 furono commessi in concorso con un reato di *violenza* e *resistenza all'Autorità,* quattro dei quali su un pubblico ufficiale. Degli altri due, 1 fu commesso su un figliastro e 1 sulla suocera, tutti e due in concorso di un altro *omicidio premeditato* sulla moglie.

(d) Di questi omicidii 1 fu commesso in concorso di un *omicidio semplice;* 3 furono commessi in concorso di un reato di *violenza* e *resistenza all'Autorità.*

Dei 667 omicidii aggravati o qualificati per i quali seguì giudizio nell'anno 1895: 111 erano accompagnati da due circostanze aggravanti o qualificanti e 12 da tre (*a*).

Dei primi ne erano stati commessi:

45 sulla persona del coniuge, di un fratello, di una sorella, o di un affine in linea retta (3 col mezzo di sostanze venefiche e 42 con premeditazione);

17 su pubblici ufficiali (10 dei quali premeditati, 6 in concorso con un delitto contro la proprietà, 1 in concorso di un delitto di violenza e resistenza all'Autorità);

4 col mezzo di sostanze venefiche e con premeditazione;

5 sugli ascendenti o discendenti e con premeditazione;

1 per mero impulso di brutale malvagità e con premeditazione;

39 in concorrenza con un delitto contro la proprietà e con premeditazione;

Quanto ai 12 omicidii nei quali concorrevano tre circostanze aggravanti o qualificanti, 7 furono commessi col veleno e con premeditazione sulla persona del padre o del coniuge, 2 furono consumati su un figlio per brutale malvagità e con premeditazione; 2 sulla madre con premeditazione e in concorso di un reato contro la proprietà, e 1 con premeditazione e col mezzo del veleno in concorso di un reato contro la proprietà.

(*a*) Nel prospetto XI gli omicidii commessi con più circostanze aggravanti o qualificanti sono classificati in relazione ad una sola circostanza: a quella che era legalmente più grave, quando una circostanza aggravante concorreva con una qualificante; a quella che ci parve più grave, quando concorrevano più circostanze aggravanti, ovvero più qualificanti. Così, a cagion d'esempio, l'omicidio commesso sul coniuge con premeditazione figura tra gli omicidii qualificati per la premeditazione; e l'omicidio commesso per impulso di brutale malvagità e premeditato è annoverato fra gli omicidii qualificati per impulso di brutale malvagità.

Gli omicidii aggravati o qualificati, perchè commessi sulla persona di un congiunto e gli omicidii semplici ed oltre l'intenzione, accompagnati da questa circostanza, furono 191 (*a*). Distinguendo questi omicidii secondo le relazioni di parentela o di affinità che legavano gli uccisori alla loro vittima, si ha che questa era stata in 10 casi il padre, in 6 la madre, in 11 un figlio, in 3 una figlia, in 43 un fratello, in 4 una sorella, in 1 l'avo materno, in 73 la moglie, in 15 il marito, in 10 il suocero, in 6 la suocera, in 1 la nuora, in 4 il genero, in 1 la matrigna della madre, in 1 il patrigno, in 1 una figliastra e in 1 un figliastro (*b*).

2° Omicidii commessi sulla persona di un congiunto, divisi secondo la natura del vincolo familiare.

Capo II.

Movimento della delinquenza nelle singole regioni del Regno, durante gli anni 1880-1895.

Dopo avere esaminato il movimento della delinquenza per l'insieme del Regno, può riuscire interessante di considerare gli aspetti particolari che assume nelle singole regioni e di vedere per ciascuna di queste quali variazioni presentino di anno in anno le diverse specie di reati nel periodo di tempo considerato.

A tal fine nel prospetto che segue diamo notizia per ciascun compartimento (*c*) dei reati denunciati per i quali fu provveduto dal Pubblico Ministero o dai Pretori negli anni 1880-1895 (*d*).

REATI DENUNCIATI IN CIASCUN COMPARTIMENTO PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL P. M. E DAI PRETORI.

a) Negli anni 1880-95.

(*a*) Questi 191 omicidii furono commessi da 228 individui, dei quali 200 erano legati con vincolo di parentela con la vittima e 28 erano compartecipi ai quali fu messa a carico la circostanza aggravante della qualità della persona, giusta l'art. 65 del Codice penale. Delle suddette 200 persone unite da parentela con la vittima, 171 erano uomini e 29 donne. I primi dovevano rispondere di avere ucciso o tentato d'uccidere: 9 il padre, 5 la madre, 10 un figlio, 3 una figlia, 1 l'avo materno, 44 un fratello, 3 una sorella, 71 il coniuge, 13 il suocero, 2 la suocera, 4 il genero, 1 il patrigno, 1 la matrigna della madre, 1 la nuora; 1 un figliastro: 2 la moglie e la suocera. Le seconde erano imputate di avere ucciso o tentato di uccidere: 2 il padre, 1 la madre, 2 un figlio, 1 una figlia, 2 un fratello, 1 una sorella, 15 il coniuge, 2 la suocera, 1 una figliastra, 1 un genero, 1 una nuora. Dei 28 accusati non legati da vincolo di parentela con le vittime, 19 erano uomini e 9 donne. Dei primi, 1 aveva preso parte all'uccisione di un padre, 2 di una madre, 1 di un figlio, 5 di un fratello, 7 di un marito, 1 di una moglie 2 di un genero; delle seconde 1 aveva preso parte all'uccisione di un padre, 3 di un marito, 4 di una moglie ed 1 di un padrigno.

(*b*) In alcuni casi la persona uccisa era legata da vincoli famigliari diversi coi vari coaccusati. Così in 1 omicidio la vittima, rispetto agli accusati, era padre e suocero, in 1 figlio e fratello, ed in 1 moglie e suocera.

(*c*) Rispetto alla distribuzione territoriale per compartimenti veggasi la nota (*a*) a pag. III.

(*d*) Nel prospetto seguente sono esposte le medie annue del quadriennio 1880-1883, dei trienni 1884-1886, 1887-89, 1890-92 e 1893-95. Per le ragioni di questi raggruppamenti veggasi la nota (*a*) a pag. IV.

NUMERO MEDIO DEI REATI DENUNCIATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI U[illegible]

Prospetto XII.

SPECIE DEI REATI	Piemonte					Liguria				
	1880-1883 (a)	1884-1886 (a)	1887-1889	1890-1892	1893-1895	1880-1883 (a)	1884-1886 (a)	1887-1889	1890-1892	1893-1895
Delitti contro lo Stato e l'ordine pubblico	30	34	(b) 11	36	75	29	47	(b) 18	35	[illegible]
Delitti di pubblici ufficiali	78	50	55	81	99	35	34	31	36	[illegible]
Violenze e oltraggi all'Autorità	—	—	707	818	962	—	—	557	588	[illegible]
Calunnie, falsità in giudizio, ecc.	268	280	254	209	290	115	124	114	140	[illegible]
Falsità in monete e in atti	1 985	1 450	824	1 338	1 417	575	735	427	654	[illegible]
Frodi nei commerci e delitti previsti dal Codice di commercio	136	258	291	393	475	91	70	111	200	[illegible]
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	216	265	332	264	326	112	133	158	157	[illegible]
Omicidii volontarii e oltre l'intenzione	266	247	232	194	235	94	106	113	109	[illegible]
Lesioni personali	—	—	4 193	3 870	4 674	—	—	2 390	2 137	[illegible]
Diffamazioni e ingiurie	—	—	3 756	4 221	4 701	—	—	2 385	2 870	[illegible]
Rapine, estorsioni e ricatti	304	243	170	231	244	40	60	97	122	[illegible]
Furti	—	—	7 735	8 653	8 586	—	—	3 601	4 211	[illegible]
Truffe e altre frodi	—	—	1 179	1 106	1 294	—	—	617	649	[illegible]
Usurpazioni, danneggiamenti, incendii, ecc.	—	—	1 813	1 778	1 894	—	—	803	888	[illegible]
Altri delitti previsti dal Codice penale	—	—	3 279	2 665	3 303	—	—	1 441	1 527	[illegible]
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da altre Leggi o Regolamenti	—	—	9 908	15 430	14 709	—	—	7 630	12 668	[illegible]
Totale dei reati	—	—	34 739	41 282	43 284	—	—	20 493	26 991	[illegible]

(a) Le ragioni per le quali mancano le cifre di alcune categorie di reati per i periodi 1880-83 e 1884-86 sono esp[illegible]
questa categoria di reati, che si trova riunita con l'altra delle *truffe* e *frodi*.

…l P. M. e dai Pretori, dal 1880 al 1895, per ciascun compartim :nto.

Lombardia					Veneto					Toscana				
1880-1883 (a)	1884-1886 (a)	1887-1889	1890-1892	1893-1895	1880-1883 (a)	1884-1886 (a)	1887-1889	1890-1892	1893-1895	1880-1883 (a)	1884-1886 (a)	1887-1889	1890-1892	1893-1895
[illegible]	61	(b) 26	54	100	36	39	(b) 7	25	54	117	139	(b) 127	94	117
[illegible]	34	66	51	70	74	68	60	82	70	34	25	27	28	81
—	—	753	793	866	—	—	933	914	907	—	—	202	702	894
[illegible]	159	145	151	143	174	184	138	162	164	104	118	97	140	170
[illegible]	1 137	998	1 187	1 275	1 891	1 393	734	832	992	769	682	704	882	1 159
[illegible]	229	326	484	487	114	166	189	254	250	(c)	(c)	146	265	268
[illegible]	340	376	308	347	289	289	345	262	282	275	274	288	237	263
[illegible]	104	110	103	120	168	128	132	106	103	240	202	162	131	151
—	—	4 469	3 767	4 267	—	—	3 001	3 245	3 518	—	—	3 600	2 931	3 270
—	—	3 788	4 783	5 124	—	—	4 772	5 118	5 344	—	—	3 577	2 951	3 208
[illegible]	141	113	179	162	101	100	79	94	104	167	120	124	110	147
—	—	8 156	9 691	9 634	—	—	12 107	10 758	9 022	—	—	4 588	5 309	5 399
—	—	1 578	1 574	1 632	—	—	1 327	1 174	1 109	—	—	742	674	815
—	—	1 570	1 334	1 338	—	—	2 181	1 578	1 446	—	—	945	1 179	1 283
—	—	3 630	2 972	3 368	—	—	2 977	2 942	3 312	—	—	2 370	1 817	2 424
—	—	13 191	16 731	16 875	—	—	14 049	16 693	17 396	—	—	15 831	17 751	26 520
—	—	39 295	44 162	45 808	—	—	43 031	44 239	44 073	—	—	33 530	35 201	46 119

…ani. — (b) Veggasi la nota (b) a pag. xv. — (c) Per gli anni 1880-86 le statistiche non distinguono per la Toscana

NUMERO MEDIO DEI REATI DENUNCIATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFI[illegible]

Segue *Prospetto XII.*

SPECIE DEI REATI	Emilia					Marche ed Umbria				
	1880-1883 (b)	1884-1886 (b)	1887-1889	1890-1892	1893-1895	1880-1883 (b)	1884-1886 (b)	1887-1889	1890-1892	1893-1895
Delitti contro lo Stato e l'ordine pubblico	186	176	(b) 32	153	192	66	38	(b) 35	65	[illegible]
Delitti di pubblici ufficiali	38	29	42	34	45	68	31	45	51	[illegible]
Violenze e oltraggi all'Autorità	—	—	550	788	873	—	—	519	592	[illegible]
Calunnie, falsità in giudizio, ecc.	127	126	117	126	141	134	124	110	165	[illegible]
Falsità in monete e in atti	1 375	1 210	783	930	1 141	844	851	581	1 007	[illegible]
Frodi nei commerci e delitti previsti dal Codice di commercio	62	102	166	221	230	40	52	102	139	[illegible]
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	151	171	204	183	176	140	144	137	155	[illegible]
Omicidii volontarii e oltre l'intenzione	173	138	141	141	131	239	162	168	162	[illegible]
Lesioni personali	—	—	3 037	2 754	2 647	—	—	3 886	3 595	[illegible]
Diffamazioni e ingiurie	—	—	2 416	2 769	3 178	—	—	1 868	2 408	[illegible]
Rapine, estorsioni e ricatti	249	165	135	187	157	85	45	40	74	[illegible]
Furti	—	—	5 817	6 420	7 163	—	—	3 631	4 476	[illegible]
Truffe e altre frodi	—	—	879	862	858	—	—	540	612	[illegible]
Usurpazioni, danneggiamenti, incendii, ecc.	—	—	1 550	1 556	1 363	—	—	1 232	1 272	[illegible]
Altri delitti previsti dal Codice penale	—	—	2 583	2 274	2 214	—	—	1 597	2 258	[illegible]
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da altre Leggi o Regolamenti	—	—	10 733	14 992	17 184	—	—	7 368	8 645	[illegible]
Totale dei reati	—	—	29 185	34 390	37 693	—	—	21 859	25 676	[illegible]

(a) Le cifre degli anni 1880-1883 comprendono i reati denunciati così nel compartimento della Campania come in qu[illegible] zione di Corte d'appello di Potenza da quelli denunciati nel distretto della Corte d'appello di Napoli. — (b) Vegg[illegible]

...EL P. M. E DAI PRETORI, DAL 1880 AL 1895, PER CIASCUN COMPARTIMENTO.

Lazio					Campania e Molise (a)					Basilicata (a)				
1880-1883 (b)	1884-1886 (b)	1887-1889	1890-1892	1893-1895	1880-1883 (b)	1884-1886 (b)	1887-1889	1890-1892	1893-1895	1880-1883 (b)	1884-1886 (b)	1887-1889	1890-1892	1893-1895
40	49	(b) 22	40	68	94	55	(c) 36	48	75	—	4	(c) 4	6	9
45	41	127	76	112	234	146	203	334	344	—	75	64	62	91
—	—	1 020	1 308	1 267	—	—	1 808	2 485	2 562	—	—	284	224	236
140	150	155	195	316	362	290	338	458	632	—	49	59	83	129
519	363	617	742	769	1 418	1 422	1 509	1 396	1 326	—	116	120	119	133
45	68	178	341	286	190	283	345	595	547	—	15	19	60	68
181	196	250	258	272	680	531	575	975	1 079	—	106	151	157	168
242	225	250	191	209	1 167	977	807	830	802	—	126	149	125	113
—	—	4 977	3 821	3 791	—	—	18 487	16 279	16 702	—	—	2 721	2 273	2 145
—	—	1 613	2 298	2 902	—	—	4 877	8 984	10 798	—	—	1 011	1 297	1 682
168	134	166	166	204	609	383	281	339	382	—	27	23	20	21
—	—	6 195	6 617	7 918	—	—	9 913	11 596	12 799	—	—	3 512	3 709	3 065
—	—	1 127	1 294	1 704	—	—	1 776	2 620	2 677	—	—	227	233	234
—	—	1 460	1 674	1 440	—	—	6 886	6 145	5 642	—	—	1 653	1 456	1 665
—	—	2 345	2 464	3 239	—	—	7 072	9 159	11 779	—	—	724	1 312	1 732
—	—	16 738	32 158	43 739	—	—	29 808	42 159	39 088	—	—	3 788	3 929	3 396
—	—	37 240	53 643	68 236	—	—	84 716	104 352	107 234	—	—	14 509	15 065	14 887

...la Basilicata, perchè le statistiche di quegli anni non permettono di sceverare i reati denunciati nel distretto della se-
...nota (a) a pag. precedente. — (c) Veggasi la nota (b) a pag. XV.

NUMERO MEDIO DEI REATI DENUNCIATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI U[illegible]

Segue *Prospetto XII.*

SPECIE DEI REATI	Abruzzi					Puglie				
	1880-1883 (a)	1884-1886 (a)	1887-1889	1890-1892	1893-1895	1880-1883 (a)	1884-1886 (a)	1887-1889	1890-1892	1893-1895
Delitti contro lo Stato e l'ordine pubblico.	14	11	(b) 6	10	22	28	14	(b) 8	24	[illegible]
Delitti di pubblici ufficiali	80	102	102	125	108	73	72	77	122	[illegible]
Violenze e oltraggi all'Autorità . .	—	—	513	508	528	—	—	1 070	948	[illegible]
Calunnie, falsità in giudizio, ecc. .	74	73	85	116	207	115	135	182	258	[illegible]
Falsità in monete e in atti	458	603	424	492	494	557	530	419	566	[illegible]
Frodi nei commerci e delitti previsti dal Codice di commercio. .	14	31	40	73	89	71	90	208	345	[illegible]
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	157	179	167	204	242	223	207	308	488	[illegible]
Omicidii volontarii e oltre l'intenzione	239	195	180	180	164	259	253	249	227	[illegible]
Lesioni personali	—	—	5 442	4 767	4 728	—	—	7 249	7 017	[illegible]
Diffamazioni e ingiurie.	—	—	1 733	2 858	3 549	—	—	3 216	4 999	[illegible]
Rapine, estorsioni e ricatti	52	31	21	31	47	91	59	86	112	[illegible]
Furti	—	—	5 018	5 556	5 707	—	—	6 693	6 477	[illegible]
Truffe e altre frodi	—	—	361	377	460	—	—	770	852	[illegible]
Usurpazioni, danneggiamenti, incendii, ecc.	—	—	2 177	1 610	1 561	—	—	2 330	2 182	[illegible]
Altri delitti previsti dal Codice penale.	—	—	1 238	2 990	3 625	—	—	2 055	3 921	[illegible]
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da altre Leggi o Regolamenti	—	—	8 692	8 937	8 266	—	—	9 984	10 793	[illegible]
Totale dei reati . . .	—	—	26 199	28 834	29 797	—	—	34 904	39 331	[illegible]

b) Negli anni 1890-95.

Per gli ultimi sei anni dal 1890 al 1895, le notizie riguardanti le specie

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pag. XXXII.

... P. M. E DAI PRETORI, DAL 1880 AL 1895, PER CIASCUN COMPARTIMENTO.

Calabrie					Sicilia					Sardegna				
1880-1883 (a)	1884-1886 (a)	1887-1889	1890-1892	1893-1895	1880-1883 (a)	1884-1886 (a)	1887-1889	1890-1892	1893-1895	1880-1883 (a)	1884-1886 (a)	1887-1889	1890-1892	1893-1895
27	25	(b) 14	22	28	63	60	(b) 33	101	213	19	11	(b) 2	16	27
202	147	228	217	203	196	162	408	318	374	181	141	167	172	214
—	—	802	801	864	—	—	1 643	1 696	1 999	—	—	415	421	619
164	141	176	207	292	362	387	460	621	860	182	222	229	253	400
223	240	267	309	503	698	997	900	1 135	1 165	404	263	138	311	414
21	39	40	162	212	113	127	276	471	730	22	29	41	197	176
369	379	464	491	533	544	605	674	1 047	1 288	87	123	128	148	175
433	401	358	339	354	986	877	875	984	954	197	171	164	171	194
—	—	9 106	7 890	7 904	—	—	13 217	11 733	12 174	—	—	2 023	1 906	2 121
—	—	3 480	4 869	5 218	—	—	6 897	10 128	12 308	—	—	3 338	4 104	4 331
143	77	85	77	83	629	363	470	645	841	120	66	88	149	202
—	—	5 003	5 491	5 561	—	—	11 178	12 695	13 579	—	—	4 887	5 657	6 581
—	—	825	861	856	—	—	2 090	2 276	2 758	—	—	824	947	1 375
—	—	4 650	4 718	4 229	—	—	5 439	5 822	6 155	—	—	4 447	3 924	3 461
—	—	2 756	4 944	5 855	—	—	5 205	8 640	11 170	—	—	1 626	2 612	3 221
—	—	12 098	12 657	11 242	—	—	15 682	16 499	17 439	—	—	6 225	7 678	10 614
—	—	40 352	44 055	43 937	—	—	65 447	74 811	84 007	—	—	24 742	28 666	34 125

dei reati sono esposte in modo più particolareggiato nel prospetto seguente.

(b) Veggasi la nota (b) a pag. XV.

Prospetto XIII.

REATI DENUNCIATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL

SPECIE DEI REATI	Piemonte				Liguria			
	1890-92	1893	1894	1895	1890-92	1893	1894	1895
Delitti contro la sicurezza dello Stato	6	6	18	5	5	5	19	[illegible]
Delitti contro la libertà	1 330	1 736	1 857	1 806	948	1 001	1 140	[illegible]
Delitti di pubblici ufficiali	81	91	104	102	36	40	63	[illegible]
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	813	993	1 031	862	588	727	714	[illegible]
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	122	109	139	103	63	42	69	[illegible]
Calunnie, simulazione di reato e falsità in giudizio	209	259	278	333	141	112	147	[illegible]
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	616	692	797	948	270	368	522	[illegible]
Delitti contro l'ordine pubblico	29	36	104	55	30	49	86	[illegible]
Falsità in monete e in carta di pubblico credito	1 117	1 118	1 072	1 375	570	546	690	[illegible]
Falsità in atti, passaporti, certificati, ecc.	189	167	199	250	65	87	94	[illegible]
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	32	17	27	27	19	20	21	[illegible]
Frodi nei commerci e nelle industrie	48	73	189	72	32	32	37	[illegible]
Incendii, innondazioni, sommersioni	511	543	579	609	174	189	285	[illegible]
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	63	65	117	74	34	24	62	[illegible]
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	136	81	106	54	20	14	5	[illegible]
Violenze carnali, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	221	269	279	209	118	181	144	[illegible]
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	61	85	87	84	46	44	52	[illegible]
Omicidii qualificati e aggravati	63	73	67	51	43	66	35	[illegible]
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	132	176	179	160	66	51	67	[illegible]
Lesioni personali { gravi	678	710	629	686	329	403	365	[illegible]
Lesioni personali { semplici	3 192	4 015	4 071	3 912	1 808	1 942	1 881	[illegible]
Diffamazioni e ingiurie	4 221	4 340	4 844	4 919	2 869	3 018	3 208	[illegible]
Delitti di varia specie contro la persona	459	486	474	539	230	158	184	[illegible]
Furti qualificati e aggravati	5 036	5 006	5 231	5 450	2 516	2 243	2 595	[illegible]
Furti semplici e spigolamenti	3 835	3 404	3 613	3 221	1 762	1 695	1 398	[illegible]
Rapine, estorsioni, ricatti	231	277	212	244	122	78	66	[illegible]
Truffe e altre frodi	1 106	1 168	1 286	1 426	649	852	819	[illegible]
Usurpazioni e danneggiamenti	1 205	1 186	1 259	1 248	680	493	619	[illegible]
Delitti previsti dal Codice di commercio	329	308	378	353	156	182	171	[illegible]
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	470	413	596	684	534	537	558	[illegible]
Contravvenzioni previste dal Codice pen. e da Leggi speciali	14 741	14 510	14 672	13 085	12 068	10 069	10 367	[illegible]
Totale dei reati	41 282	42 412	44 494	42 946	26 991	25 268	26 483	[illegible]

M. E DAI PRETORI NEGLI ANNI 1890-95 PER CIASCUN COMPARTIMENTO.

Lombardia				Veneto				Toscana			
1890-92	1893	1894	1895	1890-92	1893	1894	1895	1890-92	1893	1894	1895
18	7	30	17	11	10	7	5	47	24	27	14
1 552	1 803	1 922	1 851	1 754	1 782	2 095	1 985	1 011	1 419	1 458	1 446
51	77	61	71	82	54	80	76	28	38	26	30
793	915	868	814	914	964	985	821	702	978	907	795
105	115	126	102	122	104	108	120	38	51	59	96
151	139	143	147	162	156	174	162	140	152	163	196
559	730	831	845	479	614	752	749	395	437	501	566
41	44	127	74	13	21	94	26	47	58	150	79
984	751	791	1 557	695	803	698	952	750	579	1 075	1 459
164	187	219	188	111	111	140	175	106	72	114	103
39	70	24	39	26	52	14	30	25	20	6	50
56	68	69	44	36	61	39	59	29	28	26	17
469	505	433	422	658	648	809	512	440	320	519	482
54	64	72	79	39	38	41	30	26	40	59	30
42	18	25	34	60	2	8	11	65	38	41	34
256	320	329	256	203	235	241	208	173	166	193	187
57	48	57	62	62	47	69	63	66	82	76	88
40	37	43	30	36	35	33	27	30	48	45	22
64	96	87	68	70	56	71	87	102	112	114	113
509	641	459	516	356	368	455	398	354	484	409	349
3 258	3 563	3 874	3 748	2 888	3 100	3 133	3 100	2 577	2 952	2 682	2 935
4 783	5 018	5 357	4 998	5 118	5 293	5 404	5 336	2 951	3 228	3 280	3 115
731	600	572	574	537	457	566	601	326	358	363	447
5 447	5 135	6 102	6 169	4 589	4 073	3 753	3 699	3 328	3 509	3 338	3 553
4 348	3 882	3 821	3 906	6 326	4 897	5 335	5 466	2 066	1 767	2 088	2 032
179	150	169	166	94	95	99	117	110	131	146	164
1 574	1 584	1 596	1 716	1 174	1 087	1 147	1 094	674	719	823	902
811	838	875	727	881	769	823	669	713	854	767	777
405	415	404	387	205	179	169	205	216	206	254	229
1 139	1 427	1 486	1 700	1 441	2 118	1 746	2 196	200	197	158	314
15 488	15 665	16 198	14 035	15 097	14 592	15 987	15 391	17 466	21 128	27 128	30 545
44 162	44 912	47 170	45 342	44 239	42 824	45 025	44 370	35 201	40 195	46 995	51 169

REATI DENUNCIATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFI[illegible]

Segue *Prospetto XIII.*

SPECIE DEI REATI	Emilia				Marche ed Umbria			
	1890-92	1893	1894	1895	1890-92	1893	1894	1895
Delitti contro la sicurezza dello Stato	59	29	21	17	31	11	25	[illegible]
Delitti contro la libertà	932	1 044	1 123	1 219	1 365	1 588	1 505	[illegible]
Delitti di pubblici ufficiali	34	34	40	61	51	54	72	[illegible]
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	788	906	910	803	592	617	658	[illegible]
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	73	64	81	70	109	96	137	[illegible]
Calunnie, simulazione di reato e falsità in giudizio	126	123	135	165	165	178	182	[illegible]
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	593	596	570	766	318	345	389	[illegible]
Delitti contro l'ordine pubblico	94	100	278	132	34	30	121	[illegible]
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	815	983	905	1 186	905	832	790	[illegible]
Falsità in atti, passaporti, certificati, ecc.	99	90	94	67	32	88	88	[illegible]
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	16	32	13	54	10	13	12	[illegible]
Frodi nei commerci e nelle industrie	31	43	50	56	45	25	40	[illegible]
Incendii, innondazioni, sommersioni	948	914	767	650	329	319	381	[illegible]
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	33	33	35	30	17	21	13	[illegible]
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	68	8	12	14	63	13	21	[illegible]
Violenze carnali, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	146	138	141	136	123	128	143	[illegible]
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	41	30	44	44	34	36	29	[illegible]
Omicidii qualificati e aggravati	29	40	24	32	54	64	42	[illegible]
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	112	110	92	96	108	134	104	[illegible]
Lesioni personali — gravi	321	360	291	324	534	574	425	[illegible]
Lesioni personali — semplici	2 433	2 410	2 269	2 287	3 061	3 253	3 025	[illegible]
Diffamazioni e ingiurie	2 769	3 109	3 128	3 297	2 408	2 828	3 003	[illegible]
Delitti di varia specie contro la persona	635	372	362	386	412	482	397	[illegible]
Furti qualificati e aggravati	3 183	3 358	3 860	4 926	2 070	2 135	2 263	[illegible]
Furti semplici e spigolamenti	3 292	2 715	3 356	3 325	2 469	2 419	2 545	[illegible]
Rapine, estorsioni, ricatti	187	150	162	158	74	77	105	[illegible]
Truffe e altre frodi	862	813	861	901	612	591	619	[illegible]
Usurpazioni e danneggiamenti	575	559	592	509	926	732	845	[illegible]
Delitti previsti dal Codice di commercio	159	155	152	183	82	76	101	[illegible]
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	128	169	140	368	289	286	449	[illegible]
Contravvenzioni previste dal Codice pen. e da Leggi speciali	14 809	15 284	17 982	17 555	8 294	7 901	9 409	[illegible]
Totale dei reati	34 390	34 771	38 490	39 817	25 676	25 946	27 938	[illegible]

M. E DAI PRETORI NEGLI ANNI 1890-95 PER CIASCUN COMPARTIMENTO.

Lazio				Campania e Molise				Basilicata			
890-92	1893	1894	1895	1890-92	1893	1894	1895	1890-92	1893	1894	1895
9	18	12	2	5	6	7	5	1	1	1	1
1 237	1 598	1 824	1 943	5 281	6 264	7 238	7 511	699	845	938	1 141
76	92	99	145	334	287	370	375	C2	69	104	98
1 308	1 307	1 277	1 218	2 435	2 575	2 660	2 451	224	235	247	225
247	387	345	327	312	499	595	804	87	92	119	146
195	251	341	356	458	551	617	728	83	113	133	142
462	645	620	791	1 498	1 768	1 976	2 065	286	388	386	419
31	47	74	50	43	58	110	39	5	17	4	4
578	540	555	684	910	538	899	1 098	83	79	79	110
122	123	132	171	449	399	415	449	35	31	38	51
42	44	36	71	37	26	20	113	1	7	1	3
170	84	49	76	333	257	280	293	43	48	50	42
519	423	341	282	902	688	921	811	273	175	442	231
29	28	44	45	56	49	52	49	2	13	6	7
36	9	19	14	191	74	57	90	23	11	..	15
186	217	171	174	631	605	714	653	109	112	106	112
75	74	109	89	359	390	465	459	54	58	56	75
36	46	37	25	207	156	142	158	34	27	32	24
155	198	190	132	621	704	613	632	91	89	93	74
496	558	564	466	2 890	2 783	2 739	3 038	327	351	302	249
3 325	3 882	2 936	2 966	13 889	13 487	14 319	13 740	1 946	1 860	1 796	1 878
2 298	2 790	2 865	3 051	8 984	9 613	11 276	11 504	1 297	1 335	1 801	1 910
492	492	427	379	1 907	2 079	2 071	2 335	217	228	233	237
3 694	2 824	3 783	4 279	4 880	4 624	5 136	5 908	722	712	883	761
2 979	4 464	4 259	4 300	6 973	6 928	7 829	8 358	3 105	2 456	2 440	2 290
166	212	190	211	339	340	420	387	20	22	18	24
1 294	1 579	1 907	1 624	2 620	2 604	2 658	2 770	233	190	254	258
1 125	1 063	1 080	1 064	5 191	4 432	4 858	5 067	1 181	1 178	1 415	1 529
158	165	168	197	216	217	213	242	11	20	17	8
112	296	294	270	972	1 302	1 912	2 045	70	111	86	87
31 991	40 075	41 478	48 648	40 929	35 350	37 602	38 669	3 741	3 157	3 358	3 043
53 643	64 531	66 176	74 000	104 352	99 673	109 184	112 846	15 065	14 030	15 438	15 194

Reati denunciati per i quali fu provveduto dagli Uffici …

Segue *Prospetto XIII.*

SPECIE DEI REATI	Abruzzi				Puglie			
	1890-92	1893	1894	1895	1890-92	1893	1894	1895
Delitti contro la sicurezza dello Stato	3	7	10	..	2	10	11	[illegible]
Delitti contro la libertà	2 024	2 307	2 316	2 528	2 506	2 939	3 435	[illegible]
Delitti di pubblici ufficiali	125	103	94	128	122	189	131	[illegible]
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	508	531	555	502	948	1 025	983	[illegible]
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	129	154	190	232	181	201	187	[illegible]
Calunnie, simulazione di reato e falsità in giudizio	116	130	218	272	258	323	365	[illegible]
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	492	578	728	752	629	900	918	[illegible]
Delitti contro l'ordine pubblico	8	16	19	13	22	45	44	[illegible]
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	394	367	434	397	442	360	332	[illegible]
Falsità in atti, passaporti, certificati, ecc.	87	64	83	98	115	164	176	[illegible]
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	12	13	11	14	10	18	4	[illegible]
Frodi nei commerci e nelle industrie	43	30	29	29	246	173	218	[illegible]
Incendii, innondazioni, sommersioni	221	219	280	212	472	283	529	[illegible]
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	22	16	17	13	26	53	19	[illegible]
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	24	9	5	5	92	33	33	[illegible]
Violenze carnali, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	139	148	161	155	278	280	339	[illegible]
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	70	93	94	107	216	211	227	[illegible]
Omicidii qualificati e aggravati	45	29	49	37	54	57	43	[illegible]
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	135	123	131	122	173	193	187	[illegible]
Lesioni personali – gravi	711	607	619	481	972	591	878	[illegible]
Lesioni personali – semplici	4 056	4 124	4 160	4 194	6 045	6 642	6 943	[illegible]
Diffamazioni e ingiurie	2 859	3 091	3 761	3 795	4 999	5 473	6 709	[illegible]
Delitti di varia specie contro la persona	324	340	375	407	526	637	638	[illegible]
Furti qualificati e aggravati	1 103	1 221	1 361	1 359	2 586	2 740	2 796	[illegible]
Furti semplici e spigolamenti	4 490	3 886	4 590	4 740	4 054	4 198	3 800	[illegible]
Rapine, estorsioni, ricatti	31	37	40	61	112	92	98	[illegible]
Truffe e altre frodi	377	387	458	535	852	1 076	1 096	[illegible]
Usurpazioni e danneggiamenti	1 369	1 187	1 319	1 419	1 680	1 727	1 742	[illegible]
Delitti previsti dal Codice di commercio	19	21	29	47	83	118	123	[illegible]
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	87	123	137	319	338	579	623	[illegible]
Contravvenzioni previste dal Codice pen. e da Leggi speciali	8 811	7 898	8 062	8 225	10 292	9 526	11 638	[illegible]
Totale dei reati	28 834	27 859	30 335	31 198	39 331	40 806	45 265	[illegible]

M. e dai Pretori negli anni 1890-1895 per ciascun compartimento.

Calabrie				Sicilia				Sardegna			
890-92	1893	1894	1895	1890-92	1893	1894	1895	1890-92	1893	1894	1895
3	1	5	2	21	25	42	19	1	..	2	1
2 915	3 202	3 582	3 870	4 754	6 057	6 120	7 109	1 418	1 793	1 829	1 775
217	235	192	182	318	421	364	387	172	181	231	229
801	816	857	918	1 696	2 108	1 999	1 889	421	632	575	650
227	301	277	358	607	831	702	594	231	149	235	278
207	264	262	349	621	770	840	970	258	305	444	452
1 017	1 282	1 411	1 386	2 082	2 469	2 740	3 287	621	911	995	1 022
19	20	31	24	81	212	166	175	15	25	25	28
191	295	324	405	862	699	775	990	229	294	291	369
105	143	128	159	248	270	361	304	77	96	75	87
13	8	20	23	24	29	40	27	5	8	13	9
128	188	119	109	272	369	531	451	165	194	106	111
440	405	532	482	717	742	762	752	698	630	425	489
20	28	36	66	42	55	47	32	17	24	32	31
165	25	33	37	217	44	39	32	109	30	31	37
323	335	380	309	603	720	668	736	95	104	105	113
185	229	199	193	455	528	590	675	56	64	59	84
76	60	69	71	373	396	310	377	102	116	143	122
262	294	269	297	611	670	554	554	69	80	66	55
1 381	1 216	1 496	1 298	1 768	1 618	1 396	1 633	129	135	94	131
6 510	6 377	6 692	6 632	9 964	9 767	10 432	11 677	1 778	2 094	2 021	1 887
4 869	4 950	5 247	5 458	10 128	10 988	12 454	13 482	4 104	4 303	4 326	4 365
613	645	553	646	1 016	1 287	1 190	1 112	232	202	180	199
2 354	2 186	2 087	2 507	6 852	7 596	7 163	7 369	2 979	3 531	4 026	4 331
3 349	3 501	3 308	3 346	6 087	6 937	6 262	6 052	2 781	2 606	2 791	2 588
77	85	82	89	645	902	836	781	149	169	222	217
861	887	778	908	2 276	2 753	2 726	2 796	947	1 253	1 361	1 509
4 257	3 589	3 757	3 795	5 061	5 650	5 191	5 237	3 210	3 019	2 915	2 816
24	48	59	24	157	227	241	214	29	36	42	32
347	425	422	669	532	706	770	1 057	79	96	80	106
12 099	10 911	10 777	10 270	15 721	15 703	14 290	19 150	7 495	10 100	13 699	7 634
44 055	42 951	43 979	44 882	74 811	81 549	80 601	89 870	28 666	33 178	37 439	31 757

CAPO III.

Distribuzione territoriale della delinquenza nelle varie regioni e provincie, secondo le medie annuali dei reati denunciati nel triennio 1893-95.

Delineato il movimento della delinquenza durante il periodo che va dal 1880 al 1895, così per il complesso del Regno come per ciascuna

NUMERO MEDIO ANNUALE DEI REATI DENUNCIATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO [illegible]

Prospetto XIV. (Cifre proporzi[illegible]

SPECIE DEI REATI	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Toscana	Emilia
Delitti contro la sicurezza dello Stato	0. 28	0. 70	0. 50	0. 23	1. 04	0[illegible]
Delitti contro la libertà	49. 46	98. 31	51. 47	64. 23	68. 09	49.[illegible]
Delitti di pubblici ufficiali	2. 72	4. 11	1. 93	2. 30	1. 46	1.[illegible]
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'Autorità	26. 43	64. 76	23 98	29. 81	42. 20	38.[illegible]
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	3. 22	4. 89	3. 26	3. 65	3. 26	3[illegible]
Calunnie, simulazione di reato e falsità in giudizio	7. 97	13. 63	4. 02	5. 39	8. 03	6.[illegible]
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	22. 31	44 48	22. 21	23. 17	23. 67	28.[illegible]
Delitti contro l'ordine pubblico	1. 79	5. 33	2. 27	1. 54	4. 54	7.[illegible]
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	32. 04	57. 94	29. 85	26. 89	49. 05	45.[illegible]
Falsità in atti, passaporti, certificati, ecc.	5. 63	7. 60	5. 48	4. 67	4. 54	3.[illegible]
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	0. 66	1. 92	1. 22	1. 05	1. 18	1.[illegible]
Frodi nei commerci e nelle industrie	3. 05	3. 23	1. 69	1. 78	1. 14	2.[illegible]
Incendii, innondazioni, sommersioni	15. 85	19. 32	12. 54	21. 56	20. 84	34.[illegible]
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	2. 36	3. 58	1. 99	1. 18	2. 03	1.[illegible]
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	2. 23	0. 70	0. 72	0. 23	4. 63	0.[illegible]
Violenze carnali, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	6. 92	14. 42	8. 53	7. 49	8. 60	6.[illegible]
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	2. 34	4. 47	1. 55	1. 98	3. 87	1.[illegible]
Omicidii qualificati e aggravati	1. 76	3. 67	1. 02	1. 05	1. 80	1[illegible]
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	4. 73	5. 24	2. 33	2. 33	5. 34	4.[illegible]
Lesioni personali gravi	18. 55	29. 36	14. 92	13. 38	19. 56	14.[illegible]
Lesioni personali semplici	108. 89	164. 64	103. 22	102. 26	132. 13	102.[illegible]
Diffamazioni e ingiurie	128. 35	270. 03	134. 18	175. 69	151. 59	139.[illegible]
Delitti di varia specie contro la persona	13. 74	18. 44	16 13	17. 78	18. 38	16.[illegible]
Furti qualificati e aggravati	145. 33	216. 20	167. 64	126. 29	163. 82	177.[illegible]
Furti semplici e spigolamenti	93. 70	132. 83	107. 15	172. 02	92. 71	137.[illegible]
Rapine, estorsioni, ricatti	6. 70	6. 64	4. 49	3. 42	6. 95	6.[illegible]
Truffe e altre frodi	38. 53	73. 23	45. 19	36. 45	38. 51	37.[illegible]
Usurpazioni e danneggiamenti	33. 82	49. 46	22. 51	24. 79	37. 75	24.[illegible]
Delitti previsti dal Codice di commercio	9 51	15. 56	11. 10	5. 92	10. 82	7.[illegible]
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	15. 53	46. 84	42. 61	66. 53	10. 58	9.[illegible]
Contravvenzioni previste dal Codice pen. e da Leggi speciali	384. 97	884. 24	423. 59	503. 68	1 241. 18	744.[illegible]
Totale dei reati	1 189. 37	2 265. 77	1 269. 29	1 448. 74	2 179. 29	1 656.[illegible]

regione separatamente, reputiamo utile istituire qualche confronto fra le singole regioni e provincie per mostrare come si distribuiscano in ognuna le varie specie e categorie di reati in rapporto alla popolazione.

I. — Distribuzione della delinquenza nei singoli compartimenti.

a) Reati denunciati per i quali fu provveduto dagli Uffici del P. M e dai Pretori negli anni 1893-1895.

Presentiamo dapprima un quadro completo della distribuzione della delinquenza in ciascuna regione, secondo la media annua del triennio 1893-1895, in cifre proporzionali al numero degli abitanti.

…fici del P. M. e dai Pretori negli anni 1893-1895, divisi per compartimenti.
…00,000 abitanti).

Marche ed Umbria	Lazio	Campania e Molise	Basilicata	Abruzzi	Puglie	Calabrie	Sicilia	Sardegna	Regno
0.89	1.10	0.17	0.18	0.60	0.55	0.23	0.85	0.13	0.54
…03.50	178.32	200.06	179.41	239 60	190.24	267.64	188.82	242.66	124.71
4.08	11.17	9.87	16.56	10.85	8.26	15.30	10.98	28.37	6.58
…41.55	126.36	75 73	43.43	53.17	55.22	65.12	58.71	83.49	48.74
7.46	35.20	18.22	21.90	19.30	12.17	23.52	20.82	29.81	1.11
12.05	31.52	18.19	23.74	20.80	21.64	22.01	25.26	54.09	14.59
25 30	68.32	55.74	73.24	68.95	54.07	102.43	83.18	131.65	46.30
4.21	5.68	1.99	1 47	1.61	2.75	1.88	5.40	3.51	3.33
…53.21	57.45	24.49	16.38	40.10	21.99	25.70	24.11	42.89	33.77
5.42	14.12	12.12	7.36	8.24	9.47	10.78	9.16	11.60	7.47
1.34	5.09	1.53	0.74	1.31	0.88	1.28	0.94	1.35	1.29
2.61	6.98	7.97	8.65	2.91	12.06	10.48	13.22	18.48	5.68
20.46	34.81	23.22	52.07	23.82	23.07	35.65	22.08	69.47	23.70
1 02	3.90	1.44	1.66	1.51	2.15	3.24	1.32	3.91	1.93
1.40	1.40	2.13	1.66	0.60	2.25	2.41	1.12	4.45	1.43
8.54	18.70	18.91	20.24	15.58	18.28	25.70	20.50	14.43	13.02
2 23	9.08	12.60	11.59	9.85	14.48	15.60	17.56	9.31	7.27
3.12	3.59	4.37	5.15	3.82	2.97	5.05	10.60	16.73	3.76
7.58	17.25	18.70	15.64	12.56	10.41	21.63	17.42	9.04	9.39
…31.16	52.76	82.20	55.20	57.19	40.03	100.69	45.50	16.20	36.35
…01.32	324.23	398.54	339.49	418.00	381.46	494.96	312.07	269.77	238.79
…89.15	289.40	310.74	309.50	356.70	353.44	393.28	361.50	584.20	243.53
25.81	45.18	62.22	42.87	37.59	37.55	46 35	35.13	26.17	28.93
…41.40	361.93	150.30	144.45	132.06	163.75	170.34	216.64	534 56	177.90
…65.69	432.94	220.16	440.70	442.83	243.54	255.13	188.48	359.07	187.03
5.29	20.35	10.99	3.86	4.62	5.40	6.40	24.67	27.38	9.28
38.94	169.85	77.04	43.06	46.23	62.82	64.52	81.35	185 80	59.77
49.58	104.96	137.76	252.83	131.46	98.95	279.93	157.40	393.47	90.49
6.31	17 65	6.45	2 20	3.22	7.27	2.94	6.61	4.18	8.04
30.53	28.62	50.48	17.85	19.40	37.72	38.44	24.88	13.35	32.56
…53.29	4 328.55	1 070.74	586.25	810.27	572.82	802.92	481.13	1 413.35	802.34
…744.44	6 806.46	3 085.07	2 739.33	2 994.75	2 467.66	3 311.55	2 467.41	4 602.87	2 269.62

Dalle cifre suesposte si desume che per il totale generale dei reati la media del Regno (2,269. 62) è superata in larga misura dal Lazio (6,806. 46), dalla Sardegna (4,602. 87), dalle Calabrie (3,311. 55) e dalla Campania col Molise (3,085. 07), mentre ne restano al disotto tutti i compartimenti dell'Italia settentrionale e della centrale, all'infuori del Lazio.

Prendendo a considerare alcune principali categorie di reati, risulta che la Sicilia presenta il maggior numero di omicidii (28.02 ogni 100,000 abitanti); seguono ad essa le Calabrie (26. 68), la Sardegna (25. 77), la Campania (23. 07). Nell'Italia settentrionale ed in una parte dell'Italia centrale gli omicidii sono di gran lunga meno frequenti e scendono a 3. 35 nella Lombardia, a 3. 38 nel Veneto, a 5. 75 nell'Emilia, a 6. 49 nel Piemonte, e a 7. 14 nella Toscana.

Le lesioni personali raggiungono il massimo nelle Calabrie (595. 65), nella Campania (480. 74) e negli Abruzzi (475. 19), mentre le proporzioni più basse si hanno nel Veneto (115. 64), nell'Emilia (116. 32) e nella Lombardia (118. 14).

Anche i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie sono generalmente più numerosi nei compartimenti dell'Italia meridionale: nelle Calabrie se ne noverano 41. 30, in Sicilia 38. 06, in Basilicata 31. 83, nella Campania 31. 15. Il minimo è dato dall'Emilia con 7. 78 e dal Piemonte con 9. 26.

Passando ai delitti contro la proprietà, per le rapine, le estorsioni ed i ricatti stanno al sommo della scala la Sardegna con 27. 38, la Sicilia con 24. 67, il Lazio con 20. 35; si trovano invece all'estremo opposto il Veneto con 3. 42, la Basilicata con 3. 86, la Lombardia con 4. 49 e gli Abruzzi con 4. 62.

I furti d'ogni specie sommano a 893. 63 nella Sardegna, a 794. 87 nel Lazio, a 585. 15 nella Basilicata e a 574. 89 negli Abruzzi, mentre non se ne contano che 239. 03 nel Piemonte e 256. 53 in Toscana.

Le falsità in monete e in carte di pubblico credito spesseggiano nella Liguria (57. 94), nel Lazio (57. 45) e nelle Marche ed Umbria (53. 21); sono relativamente scarse nella Basilicata (16. 38) e nelle Puglie (21. 99); e quanto alle falsità in atti il più gran numero si osserva nella Campania (12. 12) e nel Lazio (14. 12), il minore nell'Emilia (3. 60), nella Toscana (4. 54), nel Veneto (4. 67) e nelle Marche ed Umbria (5. 42).

Per le frodi nei commerci e nelle industrie la Sardegna tiene il primo

posto (18. 48), ed è seguìta dalla Sicilia (13. 22) e dalle Puglie (12. 06); vengono ultimi la Toscana (1. 14), la Lombardia (1. 69) e il Veneto (1. 78).

Alle violenze e resistenze all'Autorità si mostra particolarmente proclive la popolazione del Lazio (126. 36), alla quale tien dietro quella della Sardegna (83. 49) e della Campania (75. 73); ne appariscono maggiormente alieni gli abitanti della Lombardia (23. 98) e del Piemonte (26. 43).

I delitti contro la libertà, costituiti nella massima parte da minacce, raggiungono le medie più alte nelle Calabrie (267. 64), nella Sardegna (242. 66) e negli Abruzzi (239. 60), e presentano le più basse nel Piemonte (49. 46) e nell'Emilia (49. 62).

b) Contravvenzioni denunciate per le quali fu provveduto dai Pretori e dagli Uffici del P. M. negli anni 1893-1895.

Poichè, come già si ebbe occasione di accennare, anche lo studio delle contravvenzioni può offrire qualche interesse, stimiamo utile di scendere a qualche particolare, distinguendo dalle altre quelle trasgressioni che sono in più stretta relazione colle condizioni della delinquenza, cioè la mendicità, la ubbriachezza e il porto d'armi.

NUMERO MEDIO ANNUALE DELLE CONTRAVVENZIONI DENUNCIATE PER LE QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL P. M. E DAI PRETORI NEGLI ANNI 1893-1895, DIVISE PER COMPARTIMENTI.

Prospetto XV.

COMPARTIMENTI	Mendicità (art. 453-456 C. P.)		Porto d'armi (art. 464-466 C. P e art. 19 Legge di P. S.)		Ubbriachezza (art. 488 e 489 C. P.)		Altre contravvenzioni prevedute dal Codice penale o da leggi speciali o regolamenti locali	
	Numero medio annuo	Ogni 100,000 abitanti	Numero medio annuo	Ogni 100,000 abitanti	Numero medio annuo	Ogni 100,000 abitanti	Numero medio annuo	Ogni 100,000 abitanti
Piemonte	718	19.62	492	13.44	2 230	60.94	10 649	290.98
Liguria	669	58.46	451	39.41	1 284	112.21	7 713	210.08
Lombardia	638	17.66	600	16.61	1 738	48.12	12 323	341.19
Veneto	891	29.29	550	18.08	2 243	73.73	11 639	382.59
Toscana	529	25.00	727	34.35	842	39.79	24 169	1 142.04
Emilia	403	17.71	940	41.31	1 066	46.85	14 531	638.58
Marche ed Umbria	93	5.93	1 040	66.28	397	25.30	7 151	455.72
Lazio	1 975	196.97	1 111	110.80	735	73.30	39 580	3 947.47
Campania e Molise	5 907	169.99	4 356	125.36	907	26.10	26 037	749.26
Basilicata	18	3.31	598	110.04	125	23.00	2 446	449.90
Abruzzi	15	1.51	747	75.07	464	46.73	6 836	687.05
Puglie	81	4.46	1 557	85.73	470	25.88	8 315	456.68
Calabrie	46	3.47	2 572	193.85	745	56.15	7 290	549.45
Sicilia	200	5.87	1 979	58.13	334	9.81	13 868	481.13
Sardegna	33	4.45	368	49.64	352	47.49	9 724	1 311.74
REGNO	12 216	39 76	18 088	58.87	13 932	45.35	202 271	658.35

Le contravvenzioni per mendicità sono più che altrove frequenti nel Lazio e nella Campania; fenomeno che in parte può dipendere dalla circostanza che in quelle circoscrizioni sono compresi i grandi centri urbani di Roma e di Napoli dove s'affollano i mendicanti della regione. All'infuori del Lazio, le regioni dell'Italia settentrionale e centrale presentano in generale proporzioni più alte di quelle dell'Italia meridionale e delle Isole.

Quanto alle contravvenzioni per porto d'armi il massimo numero si osserva nelle Calabrie (193. 85 ogni 100,000 abitanti), che già vedemmo tenere il primo posto per le lesioni e il secondo per gli omicidii. Vengono appresso la Campania, il Lazio e la Basilicata, compartimenti dove si lamentano pure molti reati di sangue. Il minor numero di siffatte contravvenzioni si riscontra nel Piemonte (13. 44), nella Lombardia (16. 61) e nel Veneto (18. 08).

Rispetto alle contravvenzioni per ubbriachezza primeggiano la Liguria (112. 21) ed il Lazio (73. 30); tengono l'ultimo posto la Sicilia (9. 81) e la Basilicata (23. 00).

Dalle cifre surriferite non si possono però trarre conclusioni troppo assolute. Non bisogna infatti dimenticare che sul numero delle contravvenzioni ha particolarmente influenza il maggiore o minor rigore con cui la legge è fatta osservare nei varii luoghi.

II. — DISTRIBUZIONE DELLA DELINQUENZA NELLE SINGOLE PROVINCIE.

Da ultimo, a fornire gli elementi per uno studio più analitico della distribuzione della criminalità e per potere metterne meglio in evidenza le relazioni con altri fatti locali d'ordine demografico, economico e sociale, diamo anche per le singole provincie l'indicazione del numero totale dei reati denunciati e delle più importanti specie di delitti (*a*).

Una ricerca consimile era già stata fatta altre volte in base ai dati del quinquennio 1879-1883, del triennio 1884-1886 e del triennio 1887-1889 (*b*). Ripresa negli anni successivi, viene ora proseguita fino a tutto il 1895.

(*a*) Nei prospetti seguenti le provincie sono distribuite per compartimenti secondo l'ordine comunemente seguito nelle pubblicazioni statistiche. Per i compartimenti del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, della Toscana, degli Abruzzi e della Campania, la somma delle notizie delle singole provincie non è uguale alle cifre corrispondenti date per i compartimenti medesimi nei prospetti XIII e XIV. Ciò dipende dal fatto che nei prospetti suddetti le divisioni compartimentali sono formate in base alle circoscrizioni dei distretti di Corte d'appello e questi pei compartimenti suindicati non coincidono colla circoscrizione compartimentale quale figura nelle altre pubblicazioni statistiche (Veggasi la nota (*a*) a pagina III della presente Introduzione).

(*b*) Veggansi i volumi: *Movimento della delinquenza per gli anni* 1873-83 (Roma, 1886) da pag. XXXIV a XXXVI; *Statistica giudiziaria penale dell'anno* 1886, pag. CXCVIII e CXCIX, e *Statistica giudiziaria penale dell'anno* 1889, da pag. CL a CLIII.

Il prospetto n° XVI, nel quale sono esposte le notizie che si riferiscono all'ultimo sessennio, è suddiviso in dieci tabelle (*a*).

a) Totale generale dei reati.

La 1ª tabella riguarda il *totale dei reati denunciati d'ogni specie*, cioè i delitti e le contravvenzioni preveduti sia dal Codice penale, sia da leggi o da regolamenti speciali.

Le cifre più alte sono date dalle provincie di Roma (6,805. 24) e di Livorno (5,084. 01), e su ciò può influire la circostanza che la popolazione di queste provincie è agglomerata per molta parte in un gran centro urbano, e che le contravvenzioni, le quali tengono un posto così notevole nella somma totale dei reati, sono sopratutto commesse e constatate nelle città.

Dopo le provincie testè indicate il maggior numero di reati si osserva in quelle di Cagliari (5,070. 28), di Napoli (3,984. 28), di Reggio Calabria (3,872. 09), di Sassari (3,852. 67) e di Catanzaro (3,842. 44).

Le proporzioni più basse si riscontrano nelle provincie di Rovigo (965. 99), Novara (954. 35), Como (949. 27) e Pavia (932. 11).

b) Violenze, resistenze ed oltraggi all'Autorità.

La 2ª tabella concerne le *violenze e resistenze e gli oltraggi all'Autorità*, e vengono prime, in ordine decrescente, le provincie di Livorno (136. 50), Roma (126. 36), Napoli (106. 19) Cagliari (86. 69) e Sassari (80. 14); ultime quelle di Como (19. 12), Cremona (15. 86), Reggio Emilia (15. 54) e Rovigo (14. 15),

c) Falsità in monete, in atti pubblici e privati, certificati, ecc.

Nella tabella 3ª sono considerate le *falsità in monete, in atti pubblici e privati, in passaporti, in certificati, ecc.*

Questa specie di reati predomina nelle provincie di Livorno (208. 72), Roma (76. 69), Macerata (74. 87) e Ravenna (74. 12); per contro è rara in quelle di Vicenza (17. 26), Como (17. 02), Sondrio (15. 83) e Belluno (13. 61).

d) Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Nella tabella 4ª si comprendono i delitti *contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, pei quali occupano il primo posto le provincie di Catania (57. 88), Siracusa (48. 93), Catanzaro (42. 83), Reggio Calabria (41. 79), Caltanissetta (39. 73) e Foggia (39. 15), e l'ultimo quelle di Como (6. 03), di Reggio Emilia (5. 99), di Ancona (5. 48) e di Udine (5. 30).

e) Omicidii d'ogni specie.

La tabella 5ª dà notizia degli *omicidii* d'ogni specie: vale a dire omicidii semplici, aggravati e qualificati, omicidii oltre l'intenzione e omicidii d'infante scusabili per causa d'onore.

(*a*) Le medie annuali per 100,000 abitanti sono fatte in base alla popolazione calcolata al 1° gennaio 1894, secondo il metodo esposto alle pagine V e VI della presente Introduzione.

Per la frequenza di questa gravissima tra le forme della criminalità si segnala, fra tutte, la provincia di Girgenti (60. 92). La seguono, ma da lontano le provincie di Caltanissetta (34. 37), Sassari (34.09) e Catanzaro (31. 52); quelle di Rovigo (2. 50), Mantova (2. 38), Treviso (2. 22) e Reggio Emilia (0. 75) presentano invece i coefficienti più bassi.

f) Lesioni personali.

La tabella 6ª dà conto delle *lesioni personali* di qualunque specie, cioè non solo delle gravi e gravissime, ma anche delle lievi e lievissime.

Stanno al sommo della scala le provincie di Reggio Calabria (698. 88), Catanzaro (617. 00), Avellino (547. 79) e Aquila (543. 17); trovansi all'estremo opposto le provincie di Verona (82. 99), Rovigo (82. 59), Sondrio (81. 44) e Belluno (76. 58).

g) Furti.

Nella tabella 7ª sono esposte le cifre dei *furti* d'ogni specie, cioè *semplici*, *qualificati* ed *aggravati*.

Le medie più alte si osservano nelle provincie di Sassari (904. 28), Cagliari (886. 20), Roma (794. 88) e Aquila (749. 10); e le più basse in quelle di Pavia (208. 81), di Novara (207. 31), di Sondrio (176. 45) e di Como (155. 72).

h) Rapine, estorsioni e ricatti.

La tabella 8ª riguarda le *rapine*, le *estorsioni* ed i *ricatti*, che raggiungono il massimo nella provincia di Girgenti (55. 32), cui tengono dietro, a notevole distanza, quelle di Sassari (33. 03), Caltanissetta (31. 81) e Palermo (28. 25); e scendono al minimo in quella di Cremona (2. 65) alla quale seguono dappresso le provincie di Como (2. 13), di Lucca (2. 08), di Treviso (1. 72) e di Sondrio (1. 51).

i) Truffe, frodi, appropriazioni indebite, frodi nei commerci e nelle industrie, e delitti previsti dal Codice di commercio.

La tabella 9ª informa delle *truffe*, *frodi*, *appropriazioni indebite*, delle *frodi nei commerci e nelle industrie* e dei *delitti previsti dal Codice di commercio*.

Questi reati prevalgono nelle provincie di Cagliari (200. 02), Roma (184. 11), Sassari (183. 83) e Napoli (157. 20); mentre in quelle di Arezzo (27. 89), di Rovigo (27. 48), di Como (27. 13), di Bergamo (26. 20) e di Sondrio (18. 81) se ne contano relativamente pochi.

k) Usurpazioni e danneggiamenti.

Infine la tabella 10ª concerne le *usurpazioni e i danneggiamenti*. I reati di questa specie risultano particolarmente frequenti nelle provincie di Cagliari (441. 22), Sassari (402. 04), Reggio Calabria (358. 20) e Catanzaro (301. 04), e sono per contro rarissimi in quelle di Como (17. 03), Ravenna (16. 52), Bologna (15, 37), Milano (14. 51) e Venezia (14. 16).

REATI DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO ED AI PRETORI NELLE SINGOLE PROVINCIE DURANTE GLI ANNI 1890-95, E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (a).

TABELLA 1ª — **Totale dei reati denunciati.**

Prospetto XVI.

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Alessandria	8 220	8 009	10 118	9 401	1 168. 94
Cuneo	6 525	7 184	7 092	7 347	1 098. 16
Novara	6 385	6 847	7 097	7 046	954. 35
Torino	17 690	16 501	16 923	16 199	1 498. 71
Genova	20 057	19 367	19 696	19 007	2 358. 56
Porto Maur.	2 945	2 748	2 974	3 014	2 034. 91
Bergamo	4 564	4 676	4 830	4 736	1 131. 32
Brescia	7 628	7 451	8 159	8 177	1 921. 65
Como	5 331	5 465	5 496	5 106	949. 27
Cremona	2 313	2 672	2 740	2 764	1 031. 54
Mantova	4 082	4 282	4 875	4 018	1 188. 21
Milano	16 608	16 588	16 719	16 404	1 316. 04
Pavia	3 820	4 383	4 964	4 628	932. 11
Sondrio	2 277	2 342	2 651	2 462	1 582. 04
Belluno	2 538	2 329	2 346	2 311	1 324. 23
Padova	5 737	5 856	6 598	6 283	1 416. 23
Rovigo	2 238	2 192	2 476	2 286	965. 29
Treviso	5 671	4 478	4 947	5 096	1 191. 17
Udine	7 797	7 628	7 530	7 331	1 417. 23
Venezia	9 034	8 428	9 581	9 838	2 434. 30
Verona	6 087	6 506	6 305	5 530	1 428. 23
Vicenza	5 139	5 407	5 242	5 695	1 237. 24
Bologna	11 871	11 171	12 189	13 218	2 902. 49
Ferrara	3 977	4 046	4 552	4 726	1 747. 23
Forlì	3 388	4 358	5 173	4 624	1 728. 04
Modena	3 408	3 832	4 317	4 301	1 439. 23
Parma	3 802	3 786	3 859	4 152	1 812. 23
Piacenza	2 408	2 552	2 656	3 165	1 218. 27
Ravenna	3 045	2 531	3 051	3 046	1 284. 28
Reggio Em.	2 495	2 495	2 693	2 585	1 035. 24
Arezzo	2 722	2 705	3 145	3 570	1 286. 26
Firenze	13 487	17 784	24 345	25 561	2 750. 06
Grosseto	1 977	2 109	2 087	2 330	1 955. 04
Livorno	6 919	6 331	5 478	7 410	5 084. 01
Lucca	3 594	4 410	4 995	5 050	1 664. 27
Massa e Carr.	3 989	5 154	3 813	4 008	2 395. 02
Pisa	4 411	4 632	4 697	4 888	1 548 15
Siena	2 093	2 224	2 248	2 360	1 097. 25

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Ancona	4 598	4 399	4 710	4 394	1 649. 21
Ascoli Pic.	3 732	4 108	4 245	4 272	1 940. 21
Macerata	3 220	3 247	3 367	3 609	1 401. 27
Pesaro e Urb.	3 158	3 132	3 348	3 642	1 432. 21
Perugia	10 968	11 060	12 268	12 310	1 978. 41
Roma	53 643	64 531	66 176	74 000	6 805. 24
Aquila	13 263	12 907	14 976	15 399	3 802. 07
Campobasso	11 956	10 244	11 404	11 826	2 932. 94
Chieti	9 685	9 466	9 773	9 837	2 859. 26
Teramo	5 886	5 486	5 586	5 962	2 135. 02
Avellino	12 947	11 901	13 388	13 475	3 120. 81
Benevento	6 361	6 761	6 031	6 595	2 621. 24
Caserta	17 005	18 155	18 616	18 715	2 631. 89
Napoli	44 028	41 283	44 929	48 322	3 984. 28
Salerno	12 055	11 329	14 816	13 913	2 341. 76
Bari	14 933	14 962	16 224	18 302	2 110. 57
Foggia	11 285	11 588	13 755	12 715	3 162. 17
Lecce	13 113	14 256	15 286	17 365	2 462. 58
Potenza	15 065	14 030	15 438	15 194	2 732. 33
Catanzaro	16 969	16 522	16 472	17 321	3 842. 44
Cosenza	12 645	11 232	11 853	12 036	2 502. 91
Reggio Cal.	14 441	15 197	15 654	15 525	3 872. 09
Caltanissetta	9 090	9 867	8 972	9 604	2 989. 50
Catania	16 388	18 006	16 730	21 453	2 852. 94
Girgenti	9 117	9 912	9 935	10 063	2 906. 01
Messina	11 257	12 775	12 075	13 455	2 482. 02
Palermo	12 971	14 369	15 381	17 265	1 932. 66
Siracusa	10 205	10 440	11 637	11 544	2 752. 92
Trapani	5 781	6 180	5 871	6 486	1 731. 31
Cagliari	18 594	22 326	26 238	20 928	5 070 28
Sassari	10 072	10 852	11 201	10 829	3 852. 67
REGNO	640 698	660 905	705 012	726 029	2 269. 22

(a) Le medie annuali per 100,000 abitanti sono fatte in base alla popolazione calcolata al 1° gennaio 1894, secondo il metodo esposto alle pag. V e VI della presente Introduzione.

Reati denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero ed ai Pretori nelle singole provincie durante gli anni 1890-95, e loro rapporto alla popolazione (a).

Tabella 2ª — Violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità.

Segue Prospetto XVI. (Articoli 187-200 C. P.).

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	Media annuale del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Alessandria	146	173	191	173	25.60
Cuneo	136	160	136	147	22.51
Novara	135	161	196	144	22.60
Torino	343	415	421	316	34.79
Genova	456	562	557	622	70.62
Porto Maur.	56	64	84	74	51.35
Bergamo	87	101	88	87	21.92
Brescia	135	168	168	155	37.42
Como	110	124	112	87	19.12
Cremona	31	43	49	34	15.86
Mantova	60	67	76	91	20.57
Milano	312	346	310	293	25.08
Pavia	77	107	122	101	22.01
Sondrio	35	43	30	48	30.16
Belluno	48	31	46	50	23.79
Padova	96	95	106	82	21.28
Rovigo	28	43	32	31	14.15
Treviso	106	90	81	66	19.40
Udine	161	163	159	161	30.42
Venezia	291	311	269	216	69.45
Verona	119	148	157	117	33.12
Vicenza	65	83	85	98	20.22
Bologna	217	229	250	220	48.73
Ferrara	101	82	127	101	41.01
Forlì	122	205	195	148	67.02
Modena	49	87	80	73	26.75
Parma	83	65	80	82	27.93
Piacenza	54	65	36	39	20.52
Ravenna	113	123	100	85	45.92
Reggio Em.	50	50	42	55	15.54
Arezzo	35	61	57	41	21.74
Firenze	301	416	382	315	46.42
Grosseto	32	46	31	46	33.33
Livorno	153	186	169	162	136.50
Lucca	49	82	103	68	29.02
Massa e Carr.	76	101	73	87	48.21
Pisa	95	129	115	105	37.90
Siena	36	58	50	58	26.51

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	Media annuale del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Ancona	138	150	136	177	56.32
Ascoli Pic.	79	88	104	93	43.81
Macerata	62	58	52	64	23.45
Pesaro e Urb.	86	76	102	96	38.62
Perugia	227	245	264	252	42.30
Roma	1 308	1 307	1 277	1 218	126.36
Aquila	217	260	309	268	72.70
Campobasso	175	161	194	175	46.86
Chieti	191	164	137	122	40.31
Teramo	100	107	109	112	40.98
Avellino	267	288	293	271	68.10
Benevento	129	169	108	159	58.82
Caserta	452	517	497	430	65.08
Napoli	1 120	1 178	1 205	1 202	106.19
Salerno	291	267	363	214	49.28
Bari	373	371	381	421	50.02
Foggia	243	302	223	295	68.08
Lecce	332	352	379	286	53.49
Potenza	224	285	247	225	42.42
Catanzaro	344	346	319	351	73.31
Cosenza	221	220	226	240	49.10
Reggio Cal.	236	250	312	327	74.51
Caltanissetta	141	197	127	112	45.72
Catania	300	356	335	365	53.77
Girgenti	163	232	169	204	58.87
Messina	314	406	333	361	71.39
Palermo	460	565	651	563	73.16
Siracusa	152	166	218	113	40.82
Trapani	166	186	166	171	48.76
Cagliari	284	364	356	454	86.69
Sassari	137	268	219	196	80.14
Regno	13 531	15 329	15 176	14 415	48.72

(a) Veggasi nota (a) a pag. LII.

REATI DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO ED AI PRETORI NELLE SINGOLE PROVINCIE DURANTE GLI ANNI 1890-95, E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (*a*).

TABELLA 3ª — **Falsità in monete, in atti pubblici e privati, ecc.**

Segue *Prospetto XVI.* (Art. 256-292 C. P.).

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Alessandria	260	252	224	424	38. 21
Cuneo	133	199	241	255	35. 29
Novara	142	175	184	306	29. 80
Torino	759	634	618	615	56. 30
Genova	560	560	700	729	80. 78
Porto Maur.	42	47	75	74	45. 42
Bergamo	60	84	108	122	25. 02
Brescia	141	105	109	166	27. 33
Como	79	74	108	107	17. 02
Cremona	72	85	61	84	29. 16
Mantova	138	114	143	168	37. 49
Milano	586	432	393	985	47. 89
Pavia	137	138	122	181	29. 41
Sondrio	18	18	22	23	15. 83
Belluno	33	32	28	16	13. 61
Padova	125	184	157	180	32. 16
Rovigo	76	60	62	51	24. 15
Treviso	65	88	117	165	30. 29
Udine	130	162	120	179	29. 41
Venezia	188	239	136	305	59. 53
Verona	140	139	140	187	36. 16
Vicenza	75	62	92	74	17. 26
Bologna	181	196	196	254	44. 07
Ferrara	63	102	57	98	34. 23
Forlì	167	169	198	170	65. 56
Modena	87	225	150	250	42. 25
Parma	132	145	86	196	52. 19
Piacenza	104	54	88	75	31. 43
Ravenna	136	130	173	194	74. 12
Reggio Em.	59	84	64	70	29. 17
Arezzo	82	70	94	108	37. 33
Firenze	299	206	335	630	47. 53
Grosseto	35	25	40	75	38. 21
Livorno	200	109	389	290	208. 72
Lucca	127	75	97	159	38. 00
Massa e Carr.	52	46	30	56	24. 37
Pisa	88	133	172	258	61. 41
Siena	52	53	68	92	34. 22

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Ancona	240	187	218	163	69. 12
Ascoli Pic.	91	106	100	83	44. 27
Macerata	207	204	152	187	74. 87
Pesaro e Urb.	178	128	162	173	65. 37
Perugia	291	308	257	395	53. 30
Roma	742	707	723	876	76. 69
Aquila	165	173	205	190	49. 83
Campobasso	110	86	80	107	26. 07
Chieti	196	193	205	208	57. 75
Teramo	130	78	118	111	38. 35
Avellino	178	112	118	131	28. 71
Benevento	115	74	94	107	37. 32
Caserta	242	191	306	432	41. 94
Napoli	594	379	579	709	47. 75
Salerno	158	141	157	174	25. 77
Bari	152	168	211	241	26 49
Foggia	165	165	156	186	42. 15
Lecce	249	209	145	224	30. 47
Potenza	119	117	118	164	24. 47
Catanzaro	134	179	194	286	47. 57
Cosenza	81	137	144	141	30. 17
Reggio Cal.	93	130	134	160	35. 50
Caltanissetta	125	146	105	100	36. 89
Catania	275	241	268	328	42. 50
Girgenti	141	96	92	126	30. 61
Messina	148	139	171	223	34. 63
Palermo	240	233	302	295	34. 18
Siracusa	100	51	119	127	24. 34
Trapani	107	92	119	122	31. 11
Cagliari	186	238	213	239	50. 35
Sassari	124	160	166	226	68. 18
REGNO	11 899	11 273	12 328	15 605	42. 54

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pag. LII.

REATI DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO ED AI PRETORI NELLE SINGOLE PROVINCIE DURANTE GLI ANNI 1890-95, E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (a).

TABELLA 4ª — Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Segue *Prospetto XVI.* (Art. 331-363 C. P.).

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Alessandria .	57	52	64	52	7. 14
Cuneo......	50	55	59	39	7. 75
Novara.....	50	69	56	59	8. 21
Torino.....	116	166	161	128	13. 53
Genova.....	125	160	166	178	20 47
Porto Maur..	22	15	17	31	14. 67
Bergamo....	30	38	50	30	9. 28
Brescia.....	52	49	63	40	10. 98
Como......	27	39	30	33	6. 03
Cremona....	19	21	20	25	8. 33
Mantova....	45	55	69	45	14. 78
Milano.....	120	156	124	116	10. 48
Pavia.......	20	30	36	30	6 40
Sondrio.....	8	8	20	14	10. 55
Belluno.....	10	14	17	10	7. 94
Padova.....	47	38	53	37	9. 73
Rovigo.....	17	24	16	17	7. 91
Treviso.....	24	32	40	29	8 37
Udine......	36	36	41	38	5. 30
Venezia.....	46	52	64	67	15. 90
Verona.. ..	48	48	36	38	9. 01
Vicenza.....	38	40	43	35	8. 85
Bologna....	50	42	44	42	8. 81
Ferrara.....	26	23	24	31	12. 35
Forlì.......	19	19	23	16	6. 95
Modena.....	30	27	18	22	7. 63
Parma......	21	20	17	23	7. 35
Piacenza....	15	13	11	18	6. 11
Ravenna....	14	12	26	20	8. 48
Reggio Em..	12	15	22	8	5. 99
Arezzo......	19	17	24	33	10. 26
Firenze.....	97	78	117	100	11. 94
Grosseto....	16	24	17	19	16. 25
Livorno....	29	35	30	37	26. 98
Lucca......	29	31	30	25	10. 01
Massa e Carr.	18	26	13	17	10. 53
Pisa........	32	32	32	36	10. 78
Siena.......	17	27	19	25	11. 57
Ancona.....	20	22	31	23	5. 48
Ascoli Pic...	21	24	21	17	9. 68
Macerata....	14	18	15	17	6. 99
Pesaro e Urb.	11	10	19	22	7. 22
Perugia.....	92	89	86	93	14. 81
Roma......	261	292	280	263	27. 73
Aquila......	54	69	90	94	22. 15
Campobasso.	90	96	133	110	29 70
Chieti......	104	121	109	105	32. 02
Teramo.....	53	54	56	63	21. 81
Avellino....	118	132	133	122	21. 15
Benevento ..	64	63	76	55	26. 37
Caserta.....	157	151	182	189	23. 54
Napoli......	411	421	455	485	40. 54
Salerno.....	149	128	200	151	28. 05
Bari........	171	166	189	268	26. 49
Foggia......	114	125	173	172	39. 15
Lecce.......	209	220	204	289	37. 55
Potenza.....	163	169	163	187	31. 83
Catanzaro...	176	198	215	180	42. 83
Cosenza....	183	174	176	179	37. 69
Reggio Cal..	149	167	188	143	41. 79
Caltanissetta	125	124	97	157	39. 73
Catania.....	311	369	356	416	57. 88
Girgenti....	86	91	68	85	23. 61
Messina.....	145	188	182	200	36. 96
Palermo....	181	197	250	260	28. 35
Siracusa....	146	168	213	217	48. 93
Trapani.....	60	75	92	76	22. 70
Cagliari.....	99	116	112	128	26. 07
Sassari.....	52	53	52	69	20. 39
REGNO...	5 440	5 928	6 327	6 398	20. 23

(a) Veggasi la nota (a) a pag. LII.

REATI DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO ED AI PRETORI NELLE SINGOLE PROVINCIE DURANTE GLI ANNI 1890-95, E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (a).

TABELLA 5ª — **Omicidii di ogni specie.**

Segue *Prospetto XVI.* (Art. 364-369 C. P.).

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Alessandria .	47	59	53	51	6. 74
Cuneo	39	43	35	36	5. 02
Novara	39	29	47	37	5. 11
Torino.......	58	111	98	73	8. 52
Genova.....	68	77	72	57	8. 41
Porto Maur..	12	7	15	7	6. 99
Bergamo....	15	18	12	8	3. 06
Brescia	19	32	28	19	5. 60
Como	14	21	19	14	3. 19
Cremona....	7	6	8	12	3. 41
Mantova	12	15	8	3	2 38
Milano......	30	34	46	36	3. 02
Pavia.......	14	11	17	16	3. 00
Sondrio.....	4	3	5	4	3. 02
Belluno.....	9	10	9	10	5. 67
Padova.....	13	16	18	7	3. 17
Rovigo	5	13	2	4	2. 50
Treviso.....	3	4	8	15	2. 22
Udine	27	18	18	19	3. 40
Venezia.....	18	7	21	30	4. 98
Verona	15	14	17	12	3. 28
Vicenza.....	16	9	11	17	2. 72
Bologna	22	30	28	29	5. 94
Ferrara.....	14	11	13	14	8. 17
Forlì	45	33	33	33	11. 53
Modena.....	11	13	9	11	3. 86
Parma......	9	13	10	13	4. 41
Piacenza....	6	4	4	9	2. 63
Ravenna....	25	42	16	19	11. 61
Reggio Em..	9	4	3	..	0. 75
Arezzo......	10	17	17	13	6. 97
Firenze	51	61	57	45	7. 54
Grosseto	12	11	10	17	10. 56
Livorno	6	5	11	6	5. 56
Lucca	22	36	37	33	12. 09
Massa e Carr.	29	33	15	28	13. 30
Pisa........	21	17	21	15	5. 88
Siena.......	8	13	6	6	3. 86

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Ancona.....	36	54	41	42	16. 78
Ascoli Pic...	15	23	18	20	9. 22
Macerata....	18	17	17	12	6. 17
Pesaro e Urb.	18	27	15	27	9. 76
Perugia.....	74	77	55	59	10. 66
Roma	191	244	227	157	20. 84
Aquila.	82	69	91	65	19. 77
Campobasso.	80	83	92	83	23. 43
Chieti	61	52	59	60	16 30
Teramo.....	37	31	30	34	12 03
Avellino	101	96	80	101	22. 22
Benevento ..	40	36	58	27	16. 21
Caserta.....	174	177	148	154	21. 64
Napoli......	292	363	276	316	28. 35
Salerno.....	144	105	101	99	17. 88
Bari.	81	79	93	89	11. 13
Foggia......	87	99	103	103	25. 44
Lecce.......	59	72	34	56	8. 52
Potenza.....	125	116	125	98	20. 79
Catanzaro...	145	142	130	167	31. 52
Cosenza.....	113	109	118	84	22. 26
Reggio Cal..	81	103	90	117	25. 93
Caltanissetta	128	143	93	90	34. 37
Catania	157	201	130	140	23. 71
Girgenti	221	243	186	198	60. 92
Messina.....	99	104	98	97	19. 42
Palermo	260	237	213	270	29. 30
Siracusa	47	49	50	44	11. 78
Trapani.....	72	89	94	92	25. 77
Cagliari.....	81	104	99	88	21. 23
Sassari	90	92	110	89	34. 09
REGNO...	3 993	4 336	3 931	3 861	13. 16

(a) Veggasi a nota (a) a pag. LII.

REATI DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO ED AI PRETORI NELLE SINGOLE PROVINCIE DURANTE GLI ANNI 1890-95, E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (a).

TABELLA 6ª — Lesioni personali.

Segue *Prospetto XVI.*

(Art. 372-374 C. P.).

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Alessandria	1 053	1 271	1 278	1 198	159. 11
Cuneo	607	732	737	750	112. 53
Novara	693	894	899	875	138. 24
Torino	1 237	1 480	1 395	1 443	130. 41
Genova	1 439	1 665	1 548	1 383	186. 66
Porto Maur.	260	243	231	271	173. 53
Bergamo	472	490	505	538	121 78
Brescia	755	704	835	794	167. 37
Como	608	682	653	578	113. 10
Cremona	267	343	395	397	143. 28
Mantova	365	387	382	377	100 87
Milano	1 075	1 326	1 264	1 248	101. 61
Pavia	423	524	565	561	110. 06
Sondrio	82	96	125	103	81. 41
Belluno	133	147	133	125	76. 58
Padova	531	602	624	613	138 79
Rovigo	177	197	191	207	82. 59
Treviso	509	511	611	662	146. 45
Udine	585	629	701	661	125. 70
Venezia	534	470	530	450	126. 76
Verona	353	417	342	308	82. 99
Vicenza	424	495	456	472	107. 76
Bologna	654	515	379	476	93. 61
Ferrara	312	248	325	279	113 06
Forlì	353	387	336	305	125. 51
Modena	409	544	404	483	165. 50
Parma	336	371	412	380	142. 50
Piacenza	293	318	281	265	125. 75
Ravenna	169	137	181	274	88. 12
Reggio Em.	226	250	242	149	85. 38
Arezzo	437	448	447	558	198 69
Firenze	1 008	1 103	924	974	121. 92
Grosseto	246	296	267	221	212. 44
Livorno	205	264	198	239	185. 44
Lucca	372	533	549	606	194. 61
Massa e Carr.	438	437	467	415	243. 61
Pisa	404	460	442	410	142. 87
Siena	260	332	264	276	140. 09

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100.000 abitanti
Ancona	573	595	495	498	193. 58
Ascoli Pic.	717	758	704	789	345. 87
Macerata	452	555	425	487	201. 20
Pesaro e Urb.	388	417	419	448	181. 68
Perugia	1 466	1 502	1 407	1 444	241. 72
Roma	3 821	4 440	3 500	3 432	378. 09
Aquila	2 058	2 054	2 073	2 053	543. 17
Campobasso	1 786	1 619	1 684	1 694	438. 66
Chieti	1 709	1 758	1 817	1 621	495. 17
Teramo	1 000	919	889	1 001	351. 95
Avellino	2 373	2 165	2 324	2 315	547. 79
Benevento	1 164	1 260	1 002	1 115	462. 11
Caserta	3 337	3 545	3 403	3 482	470. 48
Napoli	5 293	5 518	5 765	5 979	511. 30
Salerno	2 325	2 163	2 880	2 153	420. 72
Bari	2 643	2 486	2 903	2 961	356. 07
Foggia	1 982	2 185	2 310	2 108	548. 98
Lecce	2 391	2 562	2 608	2 482	421. 52
Potenza	2 373	2 211	2 098	2 127	394. 70
Catanzaro	2 831	2 671	3 159	2 728	617. 00
Cosenza	2 289	2 190	2 296	2 340	486. 97
Reggio Cal.	2 769	2 732	2 783	2 862	698. 88
Caltanissetta	1 582	1 495	1 504	1 779	502. 31
Catania	2 465	2 721	2 831	2 912	429. 69
Girgenti	1 466	1 568	1 620	1 847	489. 10
Messina	1 804	1 699	1 747	2 040	514. 83
Palermo	1 706	1 459	1 450	1 926	198. 89
Siracusa	1 718	1 466	1 799	1 912	424. 43
Trapani	993	977	877	894	256. 70
Cagliari	1 248	1 496	1 396	1 346	309. 28
Sassari	659	731	719	672	248. 50
REGNO	77 985	80 865	81 355	82 171	265. 14

(a) Veggasi la nota (a) a pag. LII.

REATI DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO ED AI PRETORI NELLE SINGOLE PROVINCIE DURANTE GLI ANNI 1890-95, E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (*a*).

TABELLA 7ª — **Furti qualificati, aggravati e semplici.**

Segue *Prospetto XVI.* (Art. 402-405 C. P.).

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Alessandria	1 856	1 869	1 992	1 977	249. 17
Cuneo	1 356	1 330	1 518	1 404	215. 58
Novara	1 620	1 489	1 525	1 068	207. 31
Torino	3 377	3 040	3 147	3 014	277. 89
Genova	3 081	2 883	2 906	3 731	346. 04
Porto Maur.	572	576	590	652	423. 46
Bergamo	966	888	907	938	217. 11
Brescia	1 776	1 765	2 049	2 065	421. 92
Como	868	896	862	873	155. 72
Cremona	619	625	559	587	223. 43
Mantova	1 197	1 024	1 378	1 088	307. 11
Milano	3 697	3 269	3 509	3 917	283. 15
Pavia	1 077	1 027	1 071	1 028	208. 51
Sondrio	254	205	250	247	176. 45
Belluno	668	630	700	667	377. 81
Padova	1 502	1 435	1 387	1 290	310. 48
Rovigo	597	626	668	579	259 84
Treviso	1 859	1 103	923	956	244. 73
Udine	2 210	1 846	2 033	1 946	367. 81
Venezia	1 529	1 100	1 030	1 245	295 04
Verona	1 531	1 365	1 387	1 346	318. 24
Vicenza	1 019	865	960	1 136	224. 22
Bologna	1 698	1 408	1 732	1 620	324. 22
Ferrara	1 096	1 175	1 319	1 550	536. 25
Forlì	582	599	729	728	210 42
Modena	762	647	874	1 008	292. 50
Parma	618	564	682	756	245. 12
Piacenza	485	512	563	1 276	342. 32
Ravenna	667	623	700	654	294. 22
Reggio Em.	566	550	617	659	243. 33
Arezzo	462	471	660	683	248. 19
Firenze	2 229	2 007	2 096	2 320	258. 24
Grosseto	366	392	447	402	336. 54
Livorno	510	568	363	423	357. 91
Luçca	592	582	665	689	222. 82
Massa e Carr.	625	479	497	666	303. 07
Pisa	767	801	722	685	240. 32
Siena	469	455	473	383	210. 62

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Ancona	727	675	726	818	270. 74
Ascoli Pic.	598	668	731	799	338. 03
Macerata	532	513	552	615	230. 42
Pesaro e Urb.	608	544	688	822	290. 78
Perugia	2 074	2 154	2 111	2 208	359. 49
Roma	6 674	7 288	8 042	8 579	794. 88
Aquila	2 671	2 401	3 060	3 062	749. 10
Campobasso	2 225	1 912	2 213	2 436	575. 84
Chieti	1 669	1 561	1 623	1 758	470. 87
Teramo	1 253	1 145	1 268	1 279	462. 87
Avellino	1 964	1 762	2 098	2 070	477. 51
Benevento	1 087	1 161	1 025	1 112	446. 96
Caserta	2 129	2 212	2 299	2 726	326. 37
Napoli	2 706	2 798	2 953	3 713	280. 36
Salerno	1 742	1 707	2 377	2 199	367. 23
Bari	2 630	3 315	2 680	3 488	404. 43
Foggia	2 046	1 664	1 848	2 056	462. 92
Lecce	1 964	1 959	2 068	3 114	359. 21
Potenza	3 827	3 168	3 323	3 051	585. 23
Catanzaro	2 020	2 028	2 042	2 054	441. 40
Cosenza	1 442	1 257	1 169	1 572	285. 23
Reggio Cal.	2 242	2 402	2 184	2 227	571 27
Caltanissetta	1 441	1 833	1 741	1 508	534. 16
Catania	2 691	2 842	2 474	2 627	403. 34
Girgenti	1 317	1 499	1 402	987	377. 25
Messina	2 050	2 383	2 068	2 070	422 25
Palermo	2 857	3 079	2 960	3 607	397. 27
Siracusa	1 579	1 761	1 667	1 673	418. 05
Trapani	1 006	1 136	1 113	949	298. 62
Cagliari	3 464	3 706	4 175	4 272	886 20
Sassari	2 295	2 431	2 642	2 647	904. 28
REGNO	109 255	106 648	111 812	117 904	364. 23

(*a*) Veggasi la nota (*a*) pag. LII.

REATI DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO ED AI PRETORI NELLE SINGOLE PROVINCIE DURANTE GLI ANNI 1890-95, E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (*a*).

TABELLA 8ª — **Rapine, estorsioni e ricatti.**

Segue Prospetto XVI.

(Art. 406-411 C. P.).

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Alessandria	43	49	38	46	5.61
Cuneo	42	55	36	30	6.08
Novara	31	42	39	53	6.05
Torino	106	122	95	105	9.69
Genova	97	67	52	60	7.31
Porto Maur.	15	5	6	13	5.59
Bergamo	12	11	10	12	2.62
Brescia	28	23	29	31	6.03
Como	13	15	11	11	2.13
Cremona	15	4	10	8	2.65
Mantova	13	11	13	15	3.43
Milano	91	77	84	81	6.43
Pavia	15	18	12	15	3.00
Sondrio	1	..	4	3	1.51
Belluno	1	2	9	3	2.84
Padova	18	10	10	13	2.49
Rovigo	8	11	3	5	2.50
Treviso	4	5	6	10	1.72
Udine	12	21	22	14	3.60
Venezia	19	15	18	41	6.29
Verona	24	23	18	17	4.43
Vicenza	7	8	13	15	2.72
Bologna	58	38	49	29	7.99
Ferrara	28	27	28	28	11.15
Forlì	17	18	19	25	8.51
Modena	20	16	13	19	5.55
Parma	10	5	9	12	3.31
Piacenza	11	14	4	6	3.44
Ravenna	38	25	32	32	13.39
Reggio Em.	6	7	8	7	2.80
Arezzo	16	8	9	12	4.10
Firenze	44	32	39	54	5.09
Grosseto	13	33	39	45	31.70
Livorno	11	11	17	5	8.73
Lucca	7	2	8	8	2.08
Massa e Carr.	9	6	8	11	4.43
Pisa	8	9	15	15	4.24
Siena	11	36	19	25	13.01

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Ancona	13	10	48	15	8.77
Ascoli Pic.	11	16	6	11	5.07
Macerata	6	9	5	2	2.06
Pesaro e Urb.	8	11	9	9	4.24
Perugia	36	31	37	29	5.33
Roma	166	212	190	211	20.30
Aquila	11	14	18	32	5.54
Campobasso	15	18	15	10	3.68
Chieti	14	15	15	20	4.86
Teramo	6	8	7	9	3.01
Avellino	42	13	23	45	6.52
Benevento	14	14	20	13	6.44
Caserta	57	61	75	74	9.47
Napoli	180	199	254	207	19.55
Salerno	31	35	33	38	6.14
Bari	53	53	40	45	5.88
Foggia	32	15	31	28	6.23
Lecce	28	24	27	31	4.26
Potenza	20	22	18	24	3.86
Catanzaro	27	42	28	36	7.56
Cosenza	23	13	32	26	4.22
Reggio Cal.	27	30	22	27	6.57
Caltanissetta	73	105	102	97	31.81
Catania	124	172	132	137	22.32
Girgenti	147	195	189	186	55 32
Messina	36	65	56	29	9.71
Palermo	166	206	229	221	28.25
Siracusa	31	66	43	44	12.54
Trapani	68	93	85	67	22.97
Cagliari	77	84	125	117	23.86
Sassari	72	85	97	100	33.03
REGNO	2 536	2 817	2 865	2 873	6.02

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pag. LII.

REATI DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO ED AI PRETORI NELLE SINGOLE PROVINCIE DURANTE GLI ANNI 1890-95, E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (*a*).

TABELLA 9ª — **Truffe, frodi, appropriazioni indebite; frodi nei commerci e nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio.**

Segue *Prospetto XVI.* (Art. 293-299, 413-420 C. pen.; e art. 856-867 C. comm.).

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100.000 abitanti
Alessandria .	256	277	314	318	38. 55
Cuneo	158	153	195	227	29. 21
Novara	192	222	268	268	34. 03
Torino	704	720	865	813	72. 39
Genova	628	865	779	819	100. 04
Porto Maur..	81	76	92	100	62. 19
Bergamo....	135	116	104	109	26. 20
Brescia	239	245	249	307	57. 46
Como.	162	136	148	174	27. 13
Cremona....	96	88	97	98	35. 59
Mantova....	110	158	162	142	40. 67
Milano......	1 074	1 093	1 035	982	52. 36
Pavia.......	127	103	153	177	28. 81
Sondrio.....	25	17	27	31	18. 81
Belluno.	45	50	58	49	29. 49
Padova.....	206	220	179	165	42. 56
Rovigo	56	53	79	67	27. 48
Treviso.....	123	108	138	106	28. 81
Udine	204	162	192	223	36. 37
Venezia.....	328	272	280	278	72. 65
Verona	200	246	188	230	71. 52
Vicenza.....	142	137	149	147	32. 92
Bologna	342	292	322	384	68. 22
Ferrara.....	126	132	130	144	53. 72
Forlì	88	101	134	113	42. 48
Modena.	111	81	97	102	32. 27
Parma......	126	105	91	86	34. 55
Piacenza....	61	86	58	82	35. 74
Ravenna. ...	59	56	80	72	30. 81
Reggio Em..	63	69	64	79	28. 38
Arezzo......	52	57	69	79	27. 89
Firenze	407	447	539	527	61, 12
Grosseto....	39	43	64	64	46. 32
Livorno	129	120	90	121	87. 22
Lucca	74	70	83	98	29. 01
Massa e Carr.	91	118	102	99	58. 72
Pisa........	104	109	109	129	87. 88
Siena.......	56	52	76	70	31. 81
Ancona	112	107	125	115	42. 41
Ascoli Pic...	104	108	139	134	58. 52
Macerata....	67	92	61	73	30. 86
Pesaro e Urb.	77	87	62	89	26. 74
Perugia.	321	300	314	330	52. 39
Roma	1 556	1 718	2 025	1 796	184. 11
Aquila	163	162	259	257	59. 59
Campobasso.	172	156	160	161	41. 86
Chieti	149	147	130	209	46. 31
Teramo	83	85	64	84	29. 33
Avellino	283	271	291	243	64. 73
Benevento ..	95	117	108	96	43. 35
Caserta	424	376	328	384	49. 12
Napoli......	1 732	1 654	1 731	1 922	157. 20
Salerno.....	249	202	316	251	44. 89
Bari.	499	537	537	698	75. 61
Foggia......	255	314	375	342	85. 80
Lecce	326	393	408	490	67. 82
Potenza.....	252	236	291	285	49. 82
Catanzaro. ..	377	446	311	370	81. 31
Cosenza.....	261	222	227	209	46. 82
Reggio Cal..	275	375	339	302	85. 32
Caltanissetta	272	250	221	269	77. 82
Catania.....	508	803	790	826	122. 72
Girgenti	185	226	223	223	65. 22
Messina.....	355	452	414	437	84. 42
Palermo	626	690	958	905	104. 99
Siracusa	273	391	393	295	88. 52
Trapani	239	240	222	209	62. 72
Cagliari.....	617	830	877	1 034	200. 02
Sassari	451	558	528	482	183. 83
REGNO...	18 577	19 950	21 086	21 599	67. 92

(*a*) Veggasi la nota (*a*) a pag. LII.

REATI DENUNCIATI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO ED AI PRETORI NELLE SINGOLE PROVINCIE DURANTE GLI ANNI 1890-95, E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (a).

TABELLA 10ª — **Usurpazioni e danneggiamenti.**

Segue Prospetto XVI.

(Articoli 422-430 C. P.).

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Alessandria	328	423	397	439	53. 51
Cuneo	218	199	198	183	29. 37
Novara	204	181	195	222	26. 77
Torino	344	293	353	308	28. 81
Genova	349	282	304	287	35. 42
Porto Maur.	143	91	152	152	92. 22
Bergamo	129	127	113	91	26. 22
Brescia	201	201	257	199	47. 12
Como	108	104	97	87	17. 03
Cremona	61	76	74	56	26. 13
Mantova	103	125	116	101	28. 10
Milano	139	134	137	128	14 61
Pavia	133	102	139	112	23. 61
Sondrio	49	59	58	49	41. 47
Belluno	53	53	62	46	30. 63
Padova	108	106	85	89	21. 05
Rovigo	52	51	61	35	20. 40
Treviso	187	119	130	108	29. 31
Udine	209	150	218	141	32. 20
Venezia	84	53	70	39	14. 16
Verona	107	113	93	101	23. 80
Vicenza	80	124	104	110	25. 62
Bologna	93	97	70	57	15. 37
Ferrara	85	71	85	79	31. 05
Forlì	52	61	66	48	21. 24
Modena	89	84	105	94	32. 62
Parma	90	89	103	90	34. 55
Piacenza	59	55	60	33	21. 40
Ravenna	40	36	39	37	16. 52
Reggio Em.	66	66	64	71	26. 77
Arezzo	78	87	84	107	38. 15
Firenze	192	243	206	245	29. 37
Grosseto	75	76	83	70	61. 78
Livorno	35	40	30	28	26. 19
Lucca	102	130	147	136	47. 63
Massa e Carr.	188	120	163	146	79. 22
Pisa	169	205	160	144	55. 53
Siena	62	73	57	47	28. 44

PROVINCIE	1890-92 (Media annuale)	1893	1894	1895	MEDIA ANNUALE del triennio 1893-95 per 100,000 abitanti
Ancona	67	62	67	50	21. 58
Ascoli Pic.	133	105	168	119	63. 32
Macerata	78	86	55	74	29. 62
Pesaro e Urb.	72	57	69	52	25. 04
Perugia	577	422	486	462	76. 12
Roma	1 125	1 063	1 030	1 064	104. 81
Aquila	723	661	784	849	201. 71
Campobasso	1 240	980	1 053	1 057	271. 22
Chieti	418	376	376	395	109. 21
Teramo	228	150	159	175	60. 53
Avellino	1 112	772	956	1 074	225. 51
Benevento	478	483	459	432	187. 11
Caserta	1 100	1 054	1 029	1 001	139. 10
Napoli	380	372	431	599	41 50
Salerno	880	771	930	904	152 23
Bari	419	423	407	475	68. 42
Foggia	768	784	770	806	196. 22
Lecce	493	520	565	641	90. 75
Potenza	1 181	1 178	1 415	1 529	252. 23
Catanzaro	1 545	1 409	1 359	1 407	301. 04
Cosenza	1 214	827	1 013	854	192. 21
Reggio Cal.	1 498	1 353	1 385	1 534	358. 20
Caltanissetta	576	577	525	550	173. 74
Catania	1 076	1 320	1 038	1 151	178. 31
Girgenti	738	887	824	800	243. 98
Messina	856	1 030	990	990	195. 14
Palermo	900	895	847	809	104. 88
Siracusa	598	600	671	633	156. 14
Trapani	318	341	296	304	87. 70
Cagliari	1 923	1 855	1 757	1 707	441. 22
Sassari	1 287	1 164	1 158	1 109	402. 04
REGNO	28 865	27 276	28 007	28 121	90. 51

(a) Veggasi la nota (a) a pag. LII.

Parte Seconda.

ESITO DELLE ISTRUTTORIE E DEI GIUDIZI.

Capo I.

Notizie riassuntive sull'esito delle istruttorie e dei giudizi.

Prima di esaminare partitamente il modo col quale si svolse il procedimento penale innanzi alle varie Magistrature, stimiamo opportuno dare uno sguardo generale all'esito delle istruttorie e dei giudizi e vedere per quanti imputati e per quanti reati l'azione penale ebbe termine con una condanna, per quanti invece fu dichiarato di non farsi luogo a procedere o pronunciata assoluzione.

I. — Imputati.
a) Esito delle istruttorie e dei giudizi.
1° *Nel Regno.*

Cominciando dal considerare gli imputati, in un primo prospetto (n. XVII) diamo notizia, per il complesso del Regno, di quelli che furono prosciolti nel periodo istruttorio o in quello del giudizio e degli imputati che furono condannati.

IMPUTATI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE, PROSCIOLTI E CONDANNATI, NEGLI ANNI 1880-1895.

Prospetto XVII.

ANNI	IMPUTATI (a) pei quali vi fu denuncia (b)	prosciolti nel periodo dell'istruzione Cifre effettive (c)	prosciolti nel periodo dell'istruzione Ogni 100 imputati pei quali vi fu istruzione (d)	prosciolti nel periodo del giudizio Cifre effettive	prosciolti nel periodo del giudizio Ogni 100 imputati pei quali vi fu giudizio	condannati Cifre effettive	condannati Ogni 100 imputati pei quali vi fu giudizio	condannati Ogni 100 imputati denunciati
1880-1884	—	70 024	31. 60	(e) 120 550	26. 74	(e) 305 211	73. 26	—
1885-1889	—	66 489	28. 12	142 071	29. 79	334 949	70. 21	—
1890-1892	709 627	84 986	29. 89	233 160	39. 61	355 431	60. 40	50. 11
1893	733 267	96 498	32. 15	269 666	45. 38	324 509	54. 62	44. 25
1894	780 578	92 697	30. 36	252 156	40 52	370 144	59. 48	47. 42
1895	791 150	96 985	31. 05	263 893	42. 28	360 289	57. 72	45. 54

(a) S'avverta che il numero complessivo degli imputati prosciolti nel periodo istruttorio e del giudizio e di quelli condannati non è uguale al numero degli imputati per i quali vi fu denunzia, perchè non a tutte le denuncie presentate in un anno si provvede nell'anno stesso, cosicchè i proscioglimenti e le condanne si riferiscono in parte a denuncie presentate negli anni precedenti. Inoltre fra gli imputati prosciolti nell'istruttoria o nel giudizio mancano quelli che il P. M. dimette senz'altro, essendo fino dalle prime indagini risultate insussistenti le imputazioni, e quelli che il Pretore, trattandosi di reati di sua competenza, proscioglie senza citare l'imputato al giudizio.

(b) Il numero degli imputati pei quali la denuncia pervenne direttamente ai Pretori non si ha che a partire dal 1890; ond'è che per gli anni anteriori non si è potuto indicare in questa colonna il numero complessivo degli imputati pei quali vi fu denuncia ai Pretori ed al Pubblico Ministero.

(c) Fra gli imputati prosciolti nel periodo istruttorio abbiamo compreso tanto quelli prosciolti dagli Uffici d'istruzione quanto quelli prosciolti dalle Sezioni di accusa.

(d) Le cifre proporzionali sono calcolate sul numero dei soli imputati per i quali provvidero gli Uffici d'istruzione, esclusi cioè quelli sui quali provvidero le Sezioni d'accusa, perchè questi ultimi figurano già una prima volta fra quelli per i quali provvidero gli Uffici d'Istruzione e si sarebbero altrimenti contati due volte.

(e) Queste cifre rappresentano la media annuale dei quattro anni 1881-1884, anzichè quella del quinquennio 1880-1884, perchè la statistica del 1880 non distingueva per i Tribunali gli imputati giudicati in primo grado da quelli giudicati in grado di appello.

Del numero totale degli imputati per i quali l'Autorità giudiziaria ebbe ad iniziare procedimento la metà all'incirca (45 su 100 nel 1895) sono colpiti da condanna.

Il numero degli imputati prosciolti nel periodo del giudizio è cresciuto dopo il 1889 ed è correlativamente diminuito quello degli imputati condannati.

Ad aumentare il numero dei prosciolti ha certamente influito la nuova legislazione penale, che ha resa necessaria in un maggior numero di casi la querela di Parte affinchè possa iniziarsi o proseguirsi un procedimento; e perciò, per mancanza di querela o per sopravvenuta remissione della Parte lesa, non pochi processi, come si avrà occasione di osservare più particolarmente in appresso, dovettero essere abbandonati (*a*).

2° Nei singoli compartimenti.

A mostrare come differisca da compartimento a compartimento la proporzione degli imputati prosciolti nei vari stadi del procedimento penale, serve il prospetto che viene appresso.

Da esso si rileva che le cifre proporzionali dei prosciolti nel periodo del giudizio sono più basse nell'Italia centrale e anche nella settentrionale che nelle altre parti del Regno. Infatti nel Lazio il numero dei prosciolti non fu che di 25 ogni 100 giudicati e nella Toscana di 33, mentre nelle Calabrie raggiunse una proporzione di 49 e nella Basilicata di 51 su 100. All'opposto, nelle provincie Napoletane è meno alta la proporzione degli imputati prosciolti nel periodo istruttorio; il che può forse spiegare in parte il maggior numero di prosciolti al giudizio che si osserva in quelle provincie. La Sardegna e la Sicilia hanno una proporzione molto alta di imputati prosciolti così nel periodo istruttorio come in quello del giudizio.

(*a*) Veggasi più innanzi a pag. CXXII di questa Introduzione.

Distribuzione per compartimenti degli imputati prosciolti e condannati nell'anno 1895.

Prospetto XVIII.

COMPARTIMENTI	IMPUTATI							
		prosciolti				condannati		
		nel periodo dell'istruzione		nel periodo del giudizio				
	pei quali vi fu denuncia	Cifre effettive (a)	Ogni 100 imputati pei quali vi fu istruzione (b)	Cifre effettive (c)	Ogni 100 imputati pei quali vi fu giudizio	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati	Ogni 100 imputati denunciati
Piemonte	44 217	6 875	37. 93	14 610	41. 19	20 625	58. 14	46. 64
Liguria	27 991	3 894	39. 88	9 373	40. 46	13 641	58. 89	48. 73
Lombardia	43 227	5 695	35. 05	12 353	34. 73	22 953	64. 53	53. 10
Veneto	43 912	4 513	31. 11	12 491	34. 21	23 722	64. 96	54. 02
Toscana	50 898	3 886	36. 31	12 074	32 91	24 447	66. 63	48. 03
Emilia	36 211	4 080	38. 12	10 344	33. 11	20 723	66. 33	57. 23
Marche ed Umbria	29 251	3 414	29. 81	9 908	40. 26	14 517	58. 99	49. 63
Lazio	78 482	6 103	35. 01	12 305	24. 75	37 238	74. 91	47. 45
Campania e Molise	128 722	15 739	27. 84	41 789	40. 83	59 889	58. 51	46. 53
Basilicata	18 277	2 175	23. 86	7 438	51 32	6 964	48. 05	38. 10
Abruzzi	36 907	3 563	18. 54	15 134	47. 79	16 314	51. 52	44. 20
Puglie	57 527	7 483	25. 44	23 223	48. 26	24 457	50. 82	42. 50
Calabrie	55 021	7 670	27. 54	21 212	49. 10	21 648	50. 12	39. 35
Sicilia	104 191	14 418	32. 41	44 995	52. 39	40 150	46. 75	38. 53
Sardegna	36 316	7 477	46. 07	12 262	48. 11	13 001	51. 01	35. 79
Regno	791 150	96 985	31. 05	(c) 259 511	41. 58	360 289	57. 72	45. 54

b) Motivi di proscioglimento.

1° Nel Regno.

Al fine di mettere in evidenza le varie ragioni legali per le quali gli imputati furono prosciolti nello stadio dell'istruttoria o in quello del giudizio, abbiamo compilato il prospetto seguente.

(a) Veggasi nota (c) a pag. LXIII.

(b) Veggasi nota (d) a pag. LXIII.

(c) La cifra dei prosciolti nell'anno 1895, data in questo prospetto, non è uguale a quella indicata nel prospetto XVII, perchè in quest'ultimo, al fine di rendere paragonabili i dati del 1895 con quelli degli anni precedenti, si dovettero riunire agli imputati prosciolti quelli dimessi per incompetenza.

Imputati prosciolti nell'istruttoria o nel giudizio, divisi secondo i motivi di proscioglimento negli anni 1887-1895.

Prospetto XIX.

Motivi pei quali gli imputati furono prosciolti		1887-1889		1890-1892		1893		1894		1895	
		Media annuale	Cifre proporzionali a 100 prosciolti	Media annuale	Cifre proporzionali a 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 100 prosciolti	Cifre effettive	Cifre proporzionali a 100 prosciolti
A. — Nello stadio istruttorio.											
Inesistenza di reato (a)		(b) 25 422	37.29	29 602	34.83	29 459	30.52	30 668	33.11	31 821	32.80
Circostanze escludenti la imputabilità	Infermità di mente	(c) 1 054	1.50	185	0.22	166	0.17	205	0.22	214	0.22
	Ubbriachezza			32	0.04	38	0.04	18	0.02	23	0.02
	Mancanza di discernimento			968	1.14	1 009	1.05	1 178	1.27	1 129	1.16
	Legittima difesa			530	0.62	581	0.60	528	0.57	627	0.64
Estinzione dell'azione penale	Remissione	5 723	8.57	9 166	10.78	9 076	9.41	9 649	10.39	10 051	10.37
	Altro motivo (d)			4 570	5.38	10 976	11.37	2 920	3.17	3 498	3.61
Insufficienza d'indizi		35 681	53.41	39 933	46.99	45 188	46.84	47 511	51.25	49 622	51.18
Totale		66 804	—	84 986	—	96 493	—	92 697	—	96 985	—
B. — Nello stadio del giudizio.											
Inesistenza di reato (a)		57 099	37.85	41 113	17.79	36 135	13.57	41 669	16 76	44 839	17.21
Circostanze escludenti la imputabilità	Infermità di mente	4 451	2.95	346	0.15	300	0 11	308	0.12	389	0.15
	Ubbriachezza			55	0.02	62	0.02	49	0.02	49	0.02
	Mancanza di discernimento			2 691	1.16	2 285	0.86	2 549	1.02	2 421	0.93
	Legittima difesa			1 868	0.81	1 493	0.56	1 614	0.65	1 623	0.62
Estinzione dell'azione penale	Remissione	(c) 27 950	17.18	88 359	38.23	81 611	30.64	99 653	40.08	101 176	38.82
	Altro motivo (d)	(b) 7 237	4.42	31 625	13.68	77 906	29.11	22 933	9.22	31 656	12 15
Non essere l'imputato autore del reato		10 149	6.72	6 973	3.01	6 779	2.53	7 987	3.21	7 691	2 95
Non provata reità		48 594	32.21	56 295	24.35	57 962	21.71	69 460	27.95	68 309	26.21
Verdetto negativo		2 319	1.53	1 825	0.80	2 384	0 89	2 413	0 97	2 449	0.94
Totale (e)		150 852	—	231 150	—	266 917	—	248 635	—	260 602	—

(a) Ossia perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come reato o perchè mancava la querela nel caso di reati di azione privata.

(b) Media del biennio 1888-1889.

(c) Cifre del solo anno 1889.

(d) Fra questi motivi di proscioglimento è compreso quello dell'amnistia. Ciò spiega le forti variazioni di cifre da un anno all'altro.

(e) Si avverte che il numero complessivo degli imputati prosciolti dato in questo prospetto non è uguale a quello esposto nel prospetto XVII perchè in quest'ultimo, a motivo dei confronti con gli anni precedenti, sono stati compresi anche gli imputati dimessi per incompetenza o dichiarati esenti da pena. Per contro in questo prospetto XIX non è dato il numero effettivo degli imputati prosciolti dalle Corti d'assise perchè questi imputati, classificati in relazione ai motivi di proscioglimento, sono contati tante volte quanti sono i reati di specie diversa per i quali sono stati prosciolti.

Nel periodo istruttorio la metà circa degli imputati (51 su 100 prosciolti nel 1895) fu dimessa dal Magistrato per non essersi raccolti sufficienti indizi di colpevolezza a loro carico, e circa un terzo (33 su 100) perchè il fatto imputato si riconobbe insussistente o non costituente reato. Rari furono i proscioglimenti per cause escludenti l'imputabilità (2 su 100). Fra i motivi di estinzione dell'azione penale il più frequente fu quello del recesso dalla querela verificatosi per 10 imputati su 100.

Nel periodo del giudizio il maggior numero di proscioglimenti (39 su 100) avvenne per recesso dalla querela. Di 26 imputati su 100 non risultò provata la reità e per 17 fu escluso che il fatto sussistesse o costituisse reato.

Considerando insieme i prosciolti nei due periodi, risulta che il maggior numero di proscioglimenti è dovuto al non essersi ritenute sufficienti le prove di reità emerse a carico degli imputati (33 su 100 prosciolti nell'uno o nell'altro periodo). Seguono i prosciolti per remissione della Parte lesa (31 su 100) e quelli rispetto ai quali fu dichiarato che il fatto ascritto loro non sussisteva o non costituiva reato (21 su 100).

2° Nei singoli compartimenti.

Anche per quanto riguarda i motivi pei quali furono prosciolti gli imputati giudicati, è opportuno mostrare quali differenze presentino fra loro le diverse regioni. A ciò è inteso il prospetto n. xx, nel quale i proscioglimenti pronunciati dai Pretori e dai Tribunali sono inoltre messi a riscontro con quelli pronunciati dalle Corti di assise, in guisa da poter confrontare fra loro la Magistratura togata e quella popolare.

Da esso si trae che, contrariamente all'opinione comunemente ricevuta, sia nell'insieme del Regno, sia nella maggior parte dei singoli compartimenti, più numerosi sono i proscioglimenti presso le Preture ed i Tribunali che non presso le Corti d'assise. Soltanto nella Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia, nella Toscana e nel Lazio i giudizi per giurati tornarono più favorevoli agli accusati che non quelli dei giudici di carriera.

Le grandi differenze che si riscontrano poi fra i due Ordini di magistrature per ciò che si riferisce ai proscioglimenti per inesistenza di reato, per mancanza di discernimento, per legittima difesa e per estinzione dell'azione penale non hanno bisogno di particolari chiarimenti, essendo manifesto che dipendono dalla diversa competenza, dall'essere il giudizio stato preceduto da un'istruzione più o meno ampia, oppur no (come avviene nei giudizi per reati di competenza dei Pretori denunciati loro direttamente), e dall'applicazione dell'articolo 252 del Codice di procedura penale.

Merita invece di essere rilevato il fenomeno che i proscioglimenti per infermità di mente sono, proporzionatamente, molto più frequenti presso le Corti d'assise di quanto lo siano presso le altre giurisdizioni; e che nell'Italia superiore e media il numero dei proscioglimenti avvenuti per questo motivo è più che doppio che nelle provincie napoletane

Numero medio annuale degli imputati prosciolti ne[illegible]

Prospetto XX. (Cifre proporz[illegible]

COMPARTIMENTI	In complesso (ogni 100 giudicati)		per inesistenza di reato		per mancanza di discernimento		per infermità di men[illegible]	
	dai Pretori e dai Tribunali	dalle Assise	dai Pretori e dai Tribunali	dalle Assise	dai Pretori e dai Tribu ali	dalle Assise	dai Pretori e dai Tribunali	dalle Assise
Piemonte	41. 26	38. 95	21. 26	1. 14	1. 36	..	0. 22	[illegible]
Liguria	40. 47	37. 43	18. 01	..	0. 96	..	0. 19	[illegible]
Lombardia	34. 72	37. 65	24. 03	0. 39	1. 91	..	0. 26	[illegible]
Veneto	34. 19	41. 69	25. 15	..	3. 03	..	0. 27	[illegible]
Toscana	32. 86	36. 13	16. 48	2. 36	0. 86	..	0. 09	[illegible]
Emilia	33. 10	52. 22	22. 62	0. 46	1. 23	..	0. 24	[illegible]
Marche ed Umbria	40. 33	31. 15	20. 18	1. 61	0. 90	0. 32	0. 14	[illegible]
Lazio	24. 71	33. 26	9. 56	0. 43	0. 41	0. 21	0. 07	[illegible]
Campania e Molise	40. 93	28. 35	11. 38	0. 90	0. 62	..	0. 06	[illegible]
Basilicata	51. 57	27. 83	12. 18	4. 00	0. 62	..	0. 05	[illegible]
Abruzzi	47. 93	35. 91	17. 93	1. 54	1. 78	..	0. 12	[illegible]
Puglie	48. 38	35. 13	12. 01	..	0. 91	0. 29	0. 10	[illegible]
Calabrie	49. 42	30. 37	15. 29	0. 47	0. 64	0. 16	0. 07	[illegible]
Sicilia	52. 63	40. 05	14. 65	0. 49	0. 45	0. 04	0. 07	[illegible]
Sardegna	48. 23	41. 37	19. 15	..	0. 60	..	0. 03	[illegible]
Regno	41. 65	36. 06	15 98	0. 68	0. 94	0. 07	0. 11	[illegible]

c) Pene inflitte.
1° Nell'anno 1895.

Venendo a studiare più particolarmente i condannati e le pene ad essi inflitte, incominciamo dal vedere come si distribuivano, secondo la specie delle pene detentive o pecuniarie e secondo la durata o l'ammontare di

e nelle isole. Va pure segnalato il fatto che la scusante dell'ubbriachezza nei giudizi innanzi alle Assise fu ammessa con relativa larghezza nella Lombardia, nella Liguria e nella Toscana, meno nel Piemonte e nella Campania, rarissime volte nella Sicilia e in nessun caso negli altri compartimenti.

...NI 1893-1895, DIVISI SECONDO I MOTIVI DEL PROSCIOGLIMENTO.
...00 prosciolti).

...PUTATI PROSCIOLTI

per ubbriachezza		per legittima difesa		per estinzione dell'azione penale				perchè non erano autori del reato o per non provata reità o per verdetto negativo	
				per remissione		per altri motivi			
dai Pretori e dai Tribunali	dalle Assise	dai Pretori e dai Tribunali	dalle Assise	dai Pretori e dai Tribunali	dalle Assise	dai Pretori e dai Tribunali	dalle Assise	dai Pretori e dai Tribunali	dalle Assise
0.05	0.19	0.95	13.66	38.79	2.27	12.99	2.84	24.38	76.48
0 02	0.40	0 53	9.60	32.51	0.80	22.65	3.20	25.13	82.00
0 02	0.78	0.78	11.33	29.18	3.12	19.96	1.96	23.86	78.90
0 02	..	0 79	1.96	33.07	1.56	15.90	4.69	21.77	89.05
0.01	0.34	0.64	10.07	31.38	3.70	29.62	4.71	20.92	77.47
0.04	..	0.64	19.08	30.68	0.92	20.70	4.83	23.85	70.34
0.01	..	0.69	13.74	34.91	1.28	15.00	10.90	28 17	69.90
0.01	..	0.21	3.20	17.58	0.64	53.97	6.40	18.19	88.27
0.02	0.18	0.50	3.32	36.70	2.97	15.46	9.42	35.26	82.40
0.07	..	0.32	1.33	40.78	5.34	12.91	1.33	33.07	86.67
0.02	..	0.37	4.36	36.12	5.64	10.28	6.67	33.88	81.02
0.02	..	0.41	5.80	43.97	2.17	11.54	6.09	31.04	84.35
0.02	..	0.62	7.63	38.64	3.43	9.56	11.06	35.16	75.85
0.01	0.04	0.50	4.66	46.52	2.69	9.73	3.83	28.07	87.49
0 01	..	0.49	0.29	39.20	0.15	12.91	4.10	27.61	95.31
0.02	0.09	0.54	6.35	36.79	2.40	17.18	5.73	28.44	83.21

esse, i 360,289 condannati dalle varie Magistrature nel 1895. Le notizie sono date nel prospetto seguente, tanto per il Regno, quanto per i singoli compartimenti.

Prospetto XXI.

DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEI CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRAT[URE]

SPECIE DELLE PENE	Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Toscana		Emilia		Marche ed Umbria	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
Ergastolo	10	0.05	9	0.07	6	0.03	1	..	3	0.01	3	0.02	5	[illegible]
Reclusione — oltre 15 anni	45	0.22	21	0.15	12	0.05	6	0.03	25	0.10	14	0.07	19	[illegible]
Reclusione — da oltre 5 anni a 15 anni	129	0.63	29	0.21	44	0.19	44	0.18	52	0.21	61	0.29	58	[illegible]
Reclusione — da oltre 3 anni a 5 anni	145	0.70	41	0.30	108	0.47	75	0.32	76	0.31	58	0.28	57	[illegible]
Reclusione — da oltre 1 anno a 3 anni	665	3.22	271	1.99	565	2.46	339	1.43	473	1.93	322	1.56	310	[illegible]
Reclusione — da più di 1 mese a 1 anno	3 160	15.32	1 571	11.52	3 389	14.77	2 418	10 19	2 320	9.49	2 109	10.18	1 963	[illegible]
Reclusione — fino a 1 mese	3 251	15.76	1 533	11.24	3 875	16.88	5 009	21.11	2 464	10.08	2 867	13.84	3 537	[illegible]
Reclusione — Totale	7 395	35.85	3 466	25.41	7 993	34.82	7 891	33.26	5 410	22.12	5 431	26.22	5 944	[illegible]
Detenzione — oltre 5 anni	6	0.03	3	0.02	5	0.02	..	..	6	0.03	2	0.01	5	[illegible]
Detenzione — da oltre 3 anni a 5 anni	11	0.05	3	0.02	10	0.04	4	0.02	8	0.03	6	0.03	12	[illegible]
Detenzione — da oltre 1 anno a 3 anni	36	0.18	5	0.04	34	0.15	28	0.12	25	0.10	10	0.05	6	[illegible]
Detenzione — da 1 mese a 1 anno	448	2.17	335	2.46	401	1.75	353	1.49	320	1.31	295	1.42	346	[illegible]
Detenzione — fino a 1 mese	371	1.80	197	1.44	437	1.90	388	1.63	372	1.52	303	1.46	461	[illegible]
Detenzione — Totale	872	4.23	543	3.98	887	3.86	773	3.26	731	2.99	616	2.97	830	[illegible]
Confino	4	0.02	31	0.23	11	0.05	14	0.06	33	0.14	34	0.17	3	[illegible]
Multa — oltre 300 lire	46	0.22	30	0.22	67	0.29	86	0.36	70	0.29	59	0.28	137	[illegible]
Multa — fino a 300 lire	1 792	8.69	1 359	9.96	2 597	11.32	3 165	13.34	1 954	7.99	1 648	7.96	2 412	[illegible]
Multa — Totale	1 838	8.91	1 389	10.18	2 664	11.61	3 251	13.70	2 024	8.28	1 707	8.24	2 549	[illegible]
Arresto — oltre un mese	147	0.72	104	0.76	113	0 49	79	0.33	138	0.56	164	0.79	97	[illegible]
Arresto — da 6 giorni a un mese	722	3.50	879	6.45	812	3.53	890	3.75	672	2.75	564	2.72	338	[illegible]
Arresto — fino a 5 giorni	1 805	8.75	1 258	9.22	1 320	5.76	1 446	6.10	1 396	5.71	1 149	5.55	472	[illegible]
Arresto — Totale	2 674	12.97	2 241	16.43	2 245	9 78	2 415	10.18	2 206	9.02	1 877	9.06	907	[illegible]
Ammenda — oltre 50 lire	301	1.46	293	2.14	322	1.40	370	1.56	519	2.12	287	1.39	487	[illegible]
Ammenda — fino a 50 lire	7 531	36.51	5 669	41.56	8 825	38.45	9 007	37.97	13 530	55.32	10 756	51.93	3 839	[illegible]
Ammenda — Totale	7 832	37.97	5 962	43.70	9 147	39.85	9 377	39.53	14 049	57.44	11 043	53.32	4 276	[illegible]
In complesso	20 625	..	13 641	..	22 953	..	23 722	..	(a) 24 459	..	20 711	..	(b) 14 517	..

(a) Compresi 3 condannati al solo aumento dalla segregazione cellulare. — (b) Compresi 2 condannati pei quali la Corte di Assise di Ca[...]
note (a), (b) e (c) precedenti.

…ELL'ANNO 1895, DIVISI SECONDO LA SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE.

Lazio		Campania e Molise		Basilicata		Abruzzi		Puglie		Calabrie		Sicilia		Sardegna		REGNO	
Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
7	0.02	13	0.02	—	—	6	0.04	7	0.03	6	0.03	38	0.09	27	0.20	141	0.04
34	0.09	79	0.13	30	0.43	23	0.14	57	0.23	80	0.37	157	0.39	65	0.50	667	0.19
126	0.34	271	0.45	31	0.44	56	0.34	118	0.48	121	0.56	388	0.97	109	0.84	1 637	0.45
79	0.21	234	0.39	22	0.32	52	0 32	110	0.45	107	0.49	378	0.94	82	0.63	1 624	0.45
579	1.54	1 394	2.33	160	2.30	264	1.62	613	2.51	535	2.47	1 471	3.66	615	4.73	8 570	2.38
2 950	7.92	8 078	13.49	1 018	14.62	2 053	12.58	4 084	16.70	3 542	16.36	7 206	17.95	2 539	19.54	48 400	13.43
4 423	11.88	14 523	24.25	2 757	39.59	6 384	39.13	7 647	31.27	6 632	30.64	9 238	23.02	3 091	23.78	77 231	21.44
8 185	21.98	24 579	41.04	4 018	57.70	8 832	54.13	12 629	51.64	11 017	50.89	18 838	46.93	6 501	50.02	138 129	38.34
20	0.05	36	0.06	5	0.07	22	0.13	18	0.07	32	0.15	56	0.14	8	0.06	224	0.06
13	0.04	33	0.06	6	0.08	10	0.06	10	0.04	25	0.11	37	0.09	3	0.02	191	0.05
15	0 04	92	0.15	7	0.10	14	0.09	25	0.10	36	0.17	53	0.13	3	0 02	389	0.11
257	0.69	1 161	1.94	112	1.61	291	1.78	557	2.28	546	2.52	991	2.47	132	1.02	6 545	1.82
522	1.40	2 116	3.53	348	5 00	471	2.89	1 007	4.12	1 318	6.09	1 892	4.71	440	3.38	10 643	2.95
827	2.22	3 438	5.74	478	6.86	808	4.95	1 617	6.61	1 957	9.04	3 029	7.54	586	4.50	17 992	4.99
2	0.01	33	0.06	—	—	—	—	7	0.03	12	0.06	13	0.03	43	0.33	240	0.07
62	0.17	247	0.41	19	0.27	52	0.32	174	0.71	58	0.27	294	0.73	66	0.51	1 467	0.41
2 560	6.87	6 777	11.32	925	13.28	2 235	13.70	3 805	15.56	3 309	15.28	6 694	16.67	2 080	16.00	43 312	12.02
2 622	7.04	7 024	11.73	944	13.55	2 287	14.02	3 979	16.27	3 367	15.55	6 988	17.40	2 146	16.51	44 779	12.43
240	0.64	692	1.15	73	1.05	109	0.67	279	1.14	247	1.14	422	1.05	84	0.64	2 988	0.83
911	2.45	2 382	3.98	218	3.13	272	1.67	609	2.49	1 002	4.63	1 228	3.05	335	2.59	11 829	3.28
3 758	10.09	8 832	14.75	181	2.60	286	1.75	844	3.45	693	3.20	1 279	3.19	206	1.58	24 925	6.92
4 909	13.18	11 906	19.88	472	6.78	667	4.09	1 732	7.08	1 942	8.97	2 924	7.29	625	4.81	39 742	11.03
252	0.68	548	0.92	30	0.43	239	1.47	100	0.41	143	0.66	556	1.38	114	0.88	4 511	1.25
20 434	54.87	12 345	20.61	1 022	14.68	3 475	21.30	4 386	17.93	3 204	14.80	7 762	19.34	2 958	22.75	114 743	31.85
20 686	55.55	12 893	21.53	1 052	15.11	3 714	22.77	4 486	18.34	3 347	15.46	8 318	20.72	3 072	23.63	119 254	33.10
37 238	..	59 889	..	6 964	..	16 314	..	24 457	..	21 648	..	(b) 40 150	..	(c) 13 001	..	(d) 360 289	..

…chiarò assorbita la pena in altre precedentemente inflitte. — (c) Compreso un condannato al solo aumento della segregazione cellulare. — (d) Vedi

Pene principali.

Il numero complessivo dei condannati a pene restrittive della libertà personale è alquanto superiore a quello dei condannati a pene pecuniarie, essendosi fatto uso delle prime per 54.47 condannati su 100 e delle seconde per 45.53.

Fra le pene detentive, la reclusione tiene il primo luogo con 38.34 condannati su 100. Si allontanano maggiormente da questa media la Basilicata, che presenta un massimo di 57.70 e il Lazio, dove si ha un minimo di 21.98.

Fra le pene pecuniarie, l'ammenda è quella che fu applicata più spesso, avendo toccato la proporzione di 33.10 per 100, che in qualche compartimento fu anche superata e di molto, come in quello della Toscana (57.44 per 100) e del Lazio (55.55).

Quasi tutti i condannati all'ammenda (114,743 sopra 119,254) lo furono per una somma non superiore a 50 lire; la qual cosa dimostra quanta parte tengano nel complesso della delinquenza le lievi contravvenzioni, che per la sicurezza sociale hanno minima importanza.

Quanto alle altre pene, s'inflisse la multa a 12.43 condannati su 100, e in proporzione un po' inferiore l'arresto (11.03). Più di rado ancora i Magistrati ricorsero alla detenzione, la quale fu applicata soltanto a 4.99 condannati su 100, ed al confino, cui non furono sottoposti che 240 condannati (0.07 su 100).

2° Confronto cogli anni precedenti. Negli anni 1881-95.

Venendo a confrontare l'anno 1895 coi precedenti per ciò che riguarda le pene, abbiamo cercato dapprima di stabilire un confronto tra il periodo che comincia dal 1890, ossia con l'attuazione del Codice italiano, ed il periodo anteriore, durante il quale vigevano i Codici sardo e toscano.

CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1881-95, DIVISI SECONDO LE SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE (*a*).

Prospetto XXII.

ANNI (*c*)	CONDANNATI (*b*)																			
	a pene detentive																a pene pecuniarie			
	Ergastolo		Reclusione, detenzione, arresto superiore a 5 giorni												Arresto fino a 5 giorni		Ammenda fino a lire 50		Multa e ammenda superiore a L. 50	
			oltre 10 anni		da oltre 5 anni a 10 anni		da oltre 3 anni a 5 anni		da oltre 1 anno a 3 anni		da oltre 3 mesi a 1 anno		sino a 3 mesi							
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
1881-1883	489	0. 16	110 188 (36. 50)												162 398 (53. 79)				27 711	9. 18
1884-1886	343	0. 15	108 364 (33. 02)												186 821 (56. 96)				30 335	9. 25
1887-1889	321	0. 10	867	0. 26	1 276	0. 38	1 942	0. 58	97 615 (29. 11)						208 583 (62. 21)				20 201	6. 02
1890-1892	110	0. 03	936	0. 26	1 265	0. 36	1 902	0. 54	155 564 (44. 19)						23 077	6. 49	130 003	36. 58	42 415	11. 93
1893	116	0. 03	1 239	0. 38	1 336	0. 41	1 835	0. 57	8 934	2. 75	27 295	8. 41	119 083	36. 48	21 579	6. 65	105 570	32. 53	36 883	11. 37
1894	119	0. 03	1 219	0. 34	1 361	0. 37	1 944	0 53	9 580	2. 59	26 672	7. 21	128 179	34. 72	28 514	7. 70	121 714	32. 88	49 709	13. 43
1895	141	0. 04	1 228	0. 33	1 300	0. 36	1 815	0. 50	9 035	2. 52	26 832	7. 44	130 728	36. 29	24 925	6. 92	114 743	31 85	49 290	13. 68

(*a*) Nello stabilire la corrispondenza fra le pene applicate sotto l'impero dei Codici aboliti e quelle inflitte giusta la vigente legislazione, si sono seguite le norme a tal uopo fissate nell'art. 20, capov, delle Disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice penale. Così, ai condannati all'ergastolo negli anni 1890-1895 corrispondono, per gli anni 1881-89, i condannati a morte, ai lavori forzati a vita od all'ergastolo, secondo gli aboliti Codici sardo e toscano; ai condannati alla reclusione o alla detenzione od all'arresto per più di 5 giorni i condannati ai lavori forzati a tempo, alla casa di forza, alla reclusione od alla relegazione od al carcere; ai condannati alla multa od all'ammenda superiore alle 50 lire i condannati alla multa.

(*b*) Si avverte che la somma dei condannati divisi secondo le pene non è uguale al numero totale dei condannati dalle varie Magistrature, essendosi dovuti trascurare i condannati ad alcune pene (*custodia, consegna ai parenti, ricovero forzato ed esilio locale*, prima del 1890; *confino*, prima e dopo il 1890) perchè il confronto tra l'antica e la nuova legislazione non era possibile, o perchè nelle statistiche alcune di queste pene non erano divise secondo la loro durata, in modo che non si sarebbero potute comprendere in nessuno dei periodi di tempo considerati nel prospetto. Avvertiamo però che il numero dei condannati a queste pene è assai piccolo rispetto al totale dei condannati. Inoltre nel presente prospetto non sono compresi i condannati alla sorveglianza speciale della P. S. a termini dell'articolo 232 del Cod. pen. sardo, i condannati all'ammonizione o riprensione come pena principale, e i condannati al solo aumento della segregazione cellulare.

(*c*) Non si può risalire coi confronti oltre l'anno 1881 per le ragioni indicate nella nota (*a*) a pag. x.

I condannati a perpetuità (compresi quelli che sotto l'antica legislazione erano stati condannati alla morte, pena ora abolita) da una proporzione di 0. 16 nel 1881-1883 sono discesi a 0. 04 su 100 nel 1895.

I condannati ad una pena detentiva non superiore a 3 mesi (compresi quelli all'arresto fino a 5 giorni), si mantengono pressochè costanti. Erano 43. 08 nel 1893; sono stati 43. 21 nel 1895 (*a*).

I condannati ad una pena detentiva non eccedente i 3 anni da 29. 11 su 100 nel periodo 1887-1889, salirono a 44. 19 nel triennio 1890-1892 ed a 46. 25 nel 1895. E se rimase pressochè identica, salvo che nell'ultimo anno, la proporzione dei condannati a pene tra i 3 ed i 10 anni (0. 96 nel 1887-1889, 0. 98 nel 1893 e 0. 90 nel 1894), crebbe per contro la proporzione dei condannati a pene di durata superiore a 10 anni (0. 38 su 100 nel 1893 e 0. 33 nel 1895 di fronte a 0. 26 nel 1887-1889).

Rispetto alle pene pecuniarie, il totale dei condannati apparisce alquanto minore negli anni 1890-1895 in confronto del triennio che precedette l'attuazione del Codice nuovo. Ciò dipende dalle condanne a pene pecuniarie di minima entità (ammenda fino a 50 lire), chè i condannati ad una pena maggiore (ammenda oltre 50 lire e multa) sono anzi aumentati del doppio.

Negli anni 1890-95.

Per gli ultimi cinque anni il confronto delle pene inflitte dalle varie Magistrature in complesso è fatto in modo più particolareggiato nel prospetto seguente.

(*a*) Volendo determinare se, per effetto della legislazione entrata in vigore nel 1890, sia aumentato o diminuito il numero dei condannati a pene detentive di breve durata, ossia non eccedenti i tre mesi, bisogna tener conto anche dei condannati all'arresto da uno a cinque giorni, che nel prospetto XXII sono indicati separatamente dagli altri condannati a pene detentive temporanee. Infatti, per l'abolita legislazione il carcere non poteva essere applicato per meno di 6 giorni, laddove il Codice italiano fissa il minimo della reclusione a 3 giorni. Pertanto, se il confronto coi condannati al carcere negli anni precedenti il 1890 si restringesse ai soli condannati alla reclusione e alla detenzione da quell'anno in poi trascurando i condannati all'arresto, non si avrebbero termini di paragone omogenei, in quanto che per il periodo 1890-1894 sarebbero inclusi nella somma dei condannati quelli che riportarono da 3 a 5 giorni di reclusione o di detenzione, mentre per il periodo anteriore ne rimarrebbero esclusi i condannati all'arresto per un ugual tempo, che nel prospetto succitato sono compresi fra i condannati all'arresto fino a 5 giorni.

Condannati dalle varie Magistrature negli anni 1890-1895, divisi secondo la specie e la misura delle pene inflitte.

Prospetto XXIII.

Specie delle pene		1890-1892 Media annuale	1890-1892 Ogni 100 condannati	1893 Cifre effettive	1893 Ogni 100 condannati	1894 Cifre effettive	1894 Ogni 100 condannati	1895 Cifre effettive	1895 Ogni 100 condannati
Ergastolo		110	0.03	116	0.04	119	0.03	141	0.04
Reclusione	oltre 24 anni	172	0.05	202	0.06	206	0.06	229	0.06
	da 20 anni a 24 anni	66	0.02	136	0.04	115	0.03	122	0.03
	da più di 15 anni a 20 anni	255	0.07	346	0.11	367	0.10	316	0.09
	da più di 10 anni a 15 anni	428	0.12	541	0.17	542	0.15	546	0.15
	da più di 5 anni a 10 anni	1 088	0.31	1 112	0.34	1 156	0.32	1 091	0.30
	da più di 3 anni a 5 anni	1 659	0.47	1 624	0.50	1 754	0.47	1 624	0.45
	da più di 1 anno a 3 anni	15 618	4.40	8 360	2.58	9 076	2.46	8 570	2.38
	da più di 3 mesi a 1 anno			23 859	7.35	23 431	6.33	23 107	6.42
	da più di 1 mese a 3 mesi	28 613	8.05	22 974	7.08	23 566	6.37	25 298	7.02
	non oltre 1 mese	74 459	20.94	69 966	21.56	76 629	20.71	77 231	21.44
	Totale	122 358	34.43	129 120	39.79	136 842	37.00	138 129	38.34
Detenzione	oltre 24 anni	..	..	..	..	..	..	..	..
	da 20 anni a 24 anni	..	..	..	..	..	..	..	..
	da più di 15 anni a 20 anni	4	..	..	..	3	..	4	..
	da più di 10 anni a 15 anni	10	..	14	.	16	0.01	11	..
	da più di 5 anni a 10 anni	177	0.05	224	0.07	205	0.06	209	0.06
	da più di 3 anni a 5 anni	243	0.07	211	0.07	190	0.05	191	0.05
	da più di 1 anno a 3 anni	1 917	0.54	471	0.15	389	0.10	389	0.11
	da più di 3 mesi a 1 anno			3 220	0.99	3 116	0.84	3 228	0.90
	da più di 1 mese a 3 mesi	5 872	1.63	2 448	0.75	2 939	0.79	3 317	0.92
	non oltre 1 mese	13 565	3.84	9 171	2.83	10 639	2.87	10 643	2.95
	Totale	21 788	6.13	15 759	4.86	17 497	4.72	17 992	4.99
Confino	oltre 3 anni	54	0.01	7	..	24	0.01	3	..
	non oltre 3 anni	95	0.03	199	0.06	676	0.18	237	0.07
	Totale	149	0.04	206	0.06	700	0.19	240	0.07
Multa	oltre 10 000 lire	22	0.01	7	..	18	0.01	4	..
	da 1001 a 10 000 lire	175	0.05	72	0.02	181	0.05	207	0.06
	da 301 a 1000 lire	561	0.16	1 098	0.34	1 094	0.29	1 256	0.35
	non oltre 300 lire	38 153	10.73	32 612	10.05	43 690	11.80	43 312	12.02
	Totale	38 911	10.95	33 789	10.41	44 983	12.15	44 779	12.43
Arresto	oltre 2 anni	82	0.02	66	0.02	90	0.03	32	0.01
	da 1 anno a 2 anni	71	0.02	37	0.01	25	0.01	44	0.01
	da 6 mesi a 1 anno	185	0.05	103	0.03	82	0.02	76	0.02
	da 1 mese a 6 mesi	3 056	0.86	2 943	0.91	2 828	0.76	2 836	0.79
	da 5 giorni a 1 mese	12 127	3.41	12 112	3.73	12 018	3.24	11 829	3.28
	non oltre 5 giorni	23 077	6.49	21 579	6.65	28 514	7.70	24 925	6.92
	Totale	38 598	10.85	36 840	11.35	43 557	11.76	39 742	11.03
Ammenda	oltre 2000 lire	6	..	..	..	3	..	2	..
	da 301 lire a 2000 lire	(a) 98	0.03	158	0.05	192	0.05	194	0.05
	da 51 lire a 300 lire	(a) 3 398	0.96	2 936	0.90	4 531	1.22	4 315	1.20
	non oltre 50 lire	130 003	36.58	105 570	32.53	121 714	32.88	114 743	31.85
	Totale	133 505	37.57	108 664	33.48	126 440	34.15	119 254	33.10
	Totale generale	(b) 355 431	..	(b) 324 509	..	(b) 370 144	..	(b) 360 289	..

(a) Queste cifre non sono esattamente comparabili con quelle degli anni successivi perchè esse rappresentano i condannati all'ammenda da 51 a 500 lire e da 501 a 2000.

(b) Sono compresi nel totale generale anche i condannati al solo aumento della segregazione cellulare, quelli sottoposti alla sola vigilanza della P. S., quelli a cui non fu applicata alcuna pena perchè stavano già scontando la pena dell'ergastolo e non fu ritenuta applicabile la disposizione dell'articolo 84 C. P.; e quelli per i quali la pena fu dichiarata assorbita in altre precedentemente inflitte. (Veggansi le note (b) a pag. 178 della *Statistica giudiziaria penale* per l'anno 1890, (b) a pag. 78 della *Statistica giudiziaria penale* per l'anno 1893, (b) a pag. 88 della *Statistica giudiziaria penale* per l'anno 1894, (l) a pag. 73 di questo volume).

Dal prospetto precedente si rileva come la detenzione sia stata di anno in anno inflitta più di rado, la proporzione dei condannati a questa pena essendo scemata quasi della metà, ossia da 6. 13 nel triennio 1890-1892 a 4. 99 nel 1895. A ciò ha contribuito il fatto che nel 1890 furono ancora applicati frequentemente gli aboliti Codici sardo e toscano, i quali comminavano la pena del carcere, che, in forza delle disposizioni per l'attuazione del Codice penale italiano, dovevasi convertire in detenzione (*a*). L'applicazione della pena dell'arresto è rimasta pressochè invariata.

Quanto alle pene pecuniarie, considerate in complesso, la proporzione loro è diminuita, in confronto del triennio 1890-1892, da 48. 52 essendo discesa a 45. 53 nel 1895.

Pene aggiunte o sostituite. Nell'anno 1895.

Anche per le pene aggiunte e per le pene sostituite è utile considerare nell'insieme l'uso che se ne fece (*b*).

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici venne inflitta, come pena di per sè stante, a 36 condannati, la temporanea a 554, e la sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte a 467. Non sono compresi nel numero coloro che furono colpiti dall'interdizione o dalla sospensione come effetto o conseguenza della condanna da essi riportata a' termini degli articoli 31 e 35 del Codice penale.

Inoltre 3,972 condannati furono sottoposti alla vigilanza della Pubblica Sicurezza.

Quanto alle pene sostituite, la riprensione giudiziale fu pronunciata per 2,377 condannati, i quali vennero così esonerati dallo scontare la pena restrittiva della libertà personale, ovvero dal pagare la multa o l'ammenda da essi incontrate.

Delle donne e dei minorenni non recidivi condannati all'arresto per non oltre un mese, 110 lo scontarono in casa (art. 21 C. P.).

I condannati all'arresto che nei casi determinati dalla legge lo scontarono in una casa di lavoro o mediante prestazione d'opera (art. 22 C. P.), furono rispettivamente 49 e 17.

(*a*) È naturale che nel 1890 fossero più frequenti che negli anni successivi i casi nei quali si poteva applicare la cessata legislazione penale, poichè dei reati giudicati in un anno si calcola che circa un terzo sieno stati commessi nell'anno precedente od in anni anteriori.

(*b*) Veggasi a pag. CXXX, CXXXIV e CXXXVIII di questa Introduzione.

Crediamo opportuno di paragonare gli anni 1890 a 1895 anche rispetto alle pene aggiunte o surrogate alle principali e rispetto ad alcune speciali sanzioni penali.

Confronto cogli anni precedenti.

Come risulta dal prospetto seguente, dell'istituto della riprensione giudiziale si è venuta facendo un'applicazione sempre più scarsa. Infatti i condannati per i quali fu pronunciata la riprensione in sostituzione della detenzione o dell'arresto per non oltre un mese, o del confino non superiore a 3 mesi, o di una pena pecuniaria non eccedente 300 lire (art. 26 del Codice penale) diminuirono dal 1890 al 1895 di circa tre quarti.

CONDANNATI A PENE AGGIUNTE O SOSTITUITE ALLA PRINCIPALE NEGLI ANNI 1890-1895.

Prospetto XXIV.

	CONDANNATI NEGLI ANNI			
	1890-1892	1893	1894	1895
Pene aggiunte.				
Interdizione dai pubblici uffici — temporanea	1 011	(a) 642	(a) 486	(a) 554
Interdizione dai pubblici uffici — perpetua	1 782	(a) 55	(a) 64	(a) 36
Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte	744	607	480	467
Vigilanza della Pubblica Sicurezza	3 385	3 847	3 801	3 977
Sanzioni penali aggiunte alla pena.				
Privazione della patria potestà (b)	11	11	10	14
Privazione dell'autorità maritale (b)	2	..	3	1
Privazione della patria potestà e della autorità maritale (b)	20	10	19	3
Pene sostituite e modi speciali di scontare le pene.				
Riprensione giudiziale	5 589	3 105	3 512	2 377
Arresto scontato in casa	164	140	156	110
Arresto scontato in una casa di lavoro	19	5	11	49
Arresto scontato mediante prestazione d'opera	43	26	27	17

(a) Non sono compresi in questo numero i condannati ai quali fu applicata l'interdizione perpetua o temporanea per effetto di pena ai termini dell'art. 33 del Codice penale. Ciò spiega la differenza delle cifre degli ultimi tre anni da quelle dei precedenti.

(b) Le notizie riguardanti i condannati privati della patria potestà o dell'autorità maritale in forza dell'art. 33 ultimo capoverso del C. P. concernono i soli giudizi delle Corti di assise e non anche quelli dei Tribunali, per i quali fanno difetto.

II. — Reati.

a) Numero complessivo dei reati denunciati e giudicati negli anni 1887-1895.

Venendo ai reati, diamo anzitutto notizia nel prospetto seguente del numero complessivo di quelli denunciati, ponendoli a raffronto con quelli giudicati.

Reati denunciati e giudicati in primo grado dalle varie Magistrature negli anni 1887-1895.

Prospetto XXV.

ANNI	Reati		
	denunciati	giudicati	
		Cifre effettive	Ogni 100 reati denunciati
1887-1889	550 241	347 416	63. 14
1890-1892	640 698	440 285	68. 72
1893	660 905	453 308	68. 59
1894	705 012	472 866	67. 07
1895	726 029	493 018	67. 91

La proporzione dei reati giudicati rispetto a quelli denunciati, che era stata di 63 su 100 nel periodo 1887-1889, è venuta alquanto crescendo negli anni più recenti e fu di 68 circa in tutto il periodo 1890-95.

b) Reati denunciati e giudicati, divisi secondo le specie.

Esaminato il complesso dei reati, passiamo a considerarne le diverse specie o categorie, a fine di mettere in evidenza quale sia, per ciascuna, la proporzione dei reati giudicati rispetto a quelli denunciati.

NUMERO MEDIO DEI REATI GIUDICATI NEGLI ANNI 1887-1895 OGNI 100 REATI DENUNCIATI, DIVISI SECONDO LE LORO PRINCIPALI SPECIE.

Prospetto XXVI.

SPECIE DEI REATI	Su 100 reati denunciati ne furono giudicati		
	nel periodo 1887-1889	nel periodo 1890-1892	nel periodo 1893-1895
Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico	50. 13	39. 64	33. 73
Violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità	85. 32	83. 50	86. 92
Delitti di pubblici ufficiali	85. 45	87. 57	35. 86
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato	24. 02	36. 01	36. 08
Falsità in monete e in atti		15. 18	14. 58
Frodi nei commerci e nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio	61. 76	78. 31	75. 52
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	57. 60	50. 86	55. 01
Omicidii volontari e oltre l'intenzione	63. 61	58. 88	58. 62
Lesioni personali	77. 90	75. 51	75. 40
Diffamazioni e ingiurie	41. 00	66. 57	70. 82
Rapine, estorsioni e ricatti	25. 90	28. 40	33. 87
Furti qualificati, aggravati e semplici	47. 75	48. 08	47. 01
Truffe e altre frodi	60. 60	50. 25	52. 33
Usurpazioni, danneggiamenti, incendi, inondazioni, sommersioni, ecc.		41. 94	45. 96
Altri delitti previsti dal Codice penale	46. 44	59. 43	66. 87
Contravvenzioni previste dal Codice penale e contravvenzioni e delitti previsti da Leggi speciali e da Regolamenti generali o locali	74. 56	87. 95	81. 35
Totale dei reati	63. 14	68. 72	67. 84

Per gli anni 1890 a 1895 presentiamo un quadro più particolareggiato di quello offerto nel prospetto precedente, dove, per la necessità dei confronti cogli anni anteriori, abbiamo dovuto limitarci a poche categorie di reati.

NUMERO MEDIO DEI REATI GIUDICATI NEGLI ANNI 1890-1895 OGNI 100 REATI DENUNCIATI, DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE.

Prospetto XXVII.

SPECIE DEI REATI	Su 100 reati denunciati ne furono giudicati nel			
	1890-1892	1893	1894	1895
Delitti contro la sicurezza dello Stato	18. 90	10. 63	26. 58	15. 68
Delitti contro la libertà	57. 42	61. 93	63. 56	65. 73
Delitti di pubblici ufficiali	37. 57	34. 80	37. 82	35. 44
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	83. 50	90. 34	86. 40	83. 84
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	62. 46	58. 91	67. 79	69. 48
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato	36. 01	35. 08	37. 75	35. 39
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	70. 07	74. 92	77. 12	78. 35
Delitti contro l'ordine pubblico	48. 63	25. 19	38. 17	42. 64
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	6. 32	6. 68	6. 50	5. 35
Falsità in atti, in passaporti, certificati, ecc.	50. 77	47. 70	43. 54	46. 23
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	50. 48	48. 01	67. 94	56. 91
Frodi nei commerci e nelle industrie	83. 40	78. 70	72. 60	68. 00
Incendii, inondazioni, sommersioni	16. 91	14. 65	15. 60	19. 05
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	11. 46	11. 43	10. 73	10. 02
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	28. 45	100 00	72. 18	69. 43
Violenze carnali, incesti, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	50. 92	55 51	54. 27	59. 97
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	51. 22	52. 75	51. 33	52. 61
Omicidii qualificati ed aggravati	47. 54	52. 80	62. 75	61. 18
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	54. 93	59. 40	57. 97	58. 42
Lesioni personali: gravi e gravissime	71. 40	84. 11	72. 23	73 63
Lesioni personali: lievi e lievissime	74. 55	73. 51	75. 23	76. 75
Diffamazioni e ingiurie	66. 57	66. 78	71. 28	72. 51
Delitti di varia specie contro la persona	52. 60	66. 75	69. 76	62. 77
Furti qualificati e aggravati	26. 67	29. 52	27. 69	26. 71
Furti semplici e spigolamenti	62. 19	65. 51	63. 50	65. 99
Rapine, estorsioni e ricatti	28. 39	32. 08	33. 89	35. 64
Truffe e altre frodi	41. 94	52. 33	52. 06	52. 58
Usurpazioni e danneggiamenti	50. 32	53. 36	58. 55	51. 46
Delitti previsti dal Codice di commercio	71. 86	89. 11	68. 43	70. 81
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	62. 11	47. 52	57. 23	60. 05
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da Leggi speciali	89 18	85. 67	79. 76	82. 52
Totale dei reati	68. 72	68. 59	67. 07	67. 91

Il rapporto dei reati giudicati a 100 denunciati, che si è veduto essere stato di 68 nel 1895 per il complesso dei reati, varia grandemente a seconda delle specie di questi, sia per l'indole propria di ciascuna specie, sia per essere stato il giudizio preceduto o no da formale istruttoria, il cui effetto è di eliminare, anche prima del giudizio, i fatti riconosciuti insussistenti o non costituenti reato ed i reati non provati oggettivamente o dei quali non poterono scoprirsi gli autori. Nè va dimenticata l'influenza che sul rapporto stesso esercitano le eventuali mutazioni nel titolo del reato, che all'atto del giudizio risulta talvolta differente da quello formulato nella denuncia: mutazioni per le quali parte dei reati denunciati di una determinata categoria può figurare tra i reati giudicati di una categoria diversa.

La proporzione più alta dei reati giudicati, rispetto ai denunciati, è data dalle violenze, resistenze ed oltraggi alle Autorità (83. 84 su 100), dalle contravvenzioni e dai reati preveduti da leggi speciali (82. 52), dalle evasioni, inosservanza di pena ed altri delitti contro l'amministrazione della giustizia (78. 35), dalle lesioni personali (74. 53), dalle diffamazioni ed ingiurie (72. 51), dai delitti preveduti nel Codice di commercio (70. 81), dalle sottrazioni da luogo di pubblico deposito e da altri delitti contro la pubblica amministrazione (69. 48), dai delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica (69. 43), dalle frodi nei commerci e nelle industrie (68. 00).

Più di rado arrivano al giudizio le falsità in monete e in carte di pubblico credito (5. 35), i delitti contro la sicurezza di mezzi di trasporto (10. 02), i delitti contro la sicurezza dello Stato (15. 68), gli incendi, le inondazioni e le sommersioni (19. 05), i furti qualificati e aggravanti (26. 71), le calunnie e le falsità in giudizio (35. 39), i delitti di pubblici ufficiali (35. 44 su 100), e le rapine, le estorsioni e i ricatti (35. 64).

c) Reati dei quali erano rimasti ignoti gli autori.

1° *Negli anni 1887-1895.*

Fra i motivi per i quali il giudizio non potè aver luogo e l'azione penale si fermò prima che vi si addivenisse, merita particolare considerazione quello di non essersi potuto scoprire i colpevoli.

Nel 1895 i reati, gli autori dei quali rimasero ignoti, si ragguagliavano a circa 27 su 100 reati sottoposti ad istruzione formale.

La proporzione dei reati dei quali non si pervenne ad identificare gli autori, restò pressochè la medesima nei vari anni, fatta eccezione del 1890 (25. 38 nel periodo 1887-1889, 26. 45 nel periodo 1890-1892, 25. 43 nel 1893, 25. 48 nel 1894 e 26. 80 nel 1895).

REATI GLI AUTORI DEI QUALI ERANO RIMASTI IGNOTI, NEGLI ANNI 1887-1895.

Prospetto XXVIII.

ANNI	Reati per i quali vi fu istruzione		
	Totale	dei quali erano rimasti ignoti gli autori	
		Cifre effettive (a)	Ogni 100 reati (b)
1887-1889	221 946	58 407	25. 38
1890-1892	258 684	69 106	26. 45
1893	271 968	69 978	25. 43
1894	275 401	70 707	25. 48
1895	283 937	76 723	26. 80

2° Distribuzione per compartimenti.

Vediamo come i reati dei quali rimasero sconosciuti gli autori si distribuissero nei vari compartimenti.

(a) Avvertiamo che queste cifre non rappresentano soltanto il numero dei reati per i quali gli Uffici d'istruzione dichiararono non farsi luogo a procedimento per non esserne stati scoperti gli autori, ma che vi sono stati aggiunti anche i procedimenti inviati all'archivio dai Pretori per tale motivo. Questi magistrati, qualora si tratti di reati di loro ordinaria competenza ad essi direttamente denunciati e non riescano a conoscerne gli autori, in via d'eccezione mandano essi medesimi all'archivio il procedimento, senza trasmetterne gli atti all'Autorità superiore. Il numero di tali procedimenti è del resto poco rilevante, essendovene stati 8,063, in media, negli anni 1887-1889, 2,560 in media negli anni 1890-1892, 2,035 nel 1893, 2,092 nel 1894, 2,340 nel 1895. Era tuttavia necessario tenerne conto, volendo dare il numero completo dei reati gli autori dei quali rimasero ignoti, e tanto più volendo paragonare gli ultimi anni con gli anni precedenti. Infatti, qualora si considerino i soli reati dei quali gli autori restarono ignoti presso gli Uffici d'istruzione, si trova che la proporzione ne è aumentata dopo il 1890, come risulta da queste cifre:

Reati dei quali rimasero ignoti gli autori presso gli Uffici d'istruzione.

1887-1889	22. 68
1890-1892	25. 71
1893-1895	25. 37

E ciò perchè, a causa della mutazione di competenza avvenuta a cominciare dal 1890, alcuni reati, sui quali potevano prima provvedere direttamente i Pretori, sono ora portati sempre dinanzi agli Uffici di istruzione. Il che ha avuto naturalmente per effetto di far diminuire il numero dei procedimenti inviati all'archivio dai Pretori per essere rimasti ignoti gli autori dei reati. Era adunque necessario, per dare un'idea compiuta dei reati rispetto ai quali la polizia giudiziaria non riuscì a trovare i colpevoli, di riunire insieme le cifre degli Uffici d'istruzione e dei Pretori. Per i procedimenti mandati all'archivio da questi magistrati veggasi più innanzi a pag. LXXXVII della presente Introduzione; per i procedimenti inviati all'archivio dagli Uffici d'istruzione a pag. XCVI.

(b) Questa media per maggiore esattezza è calcolata non sul numero dei reati per cui fu provveduto dagli Uffici d'istruzione, data nella colonna 2ª di questo prospetto, ma sul detto numero aumentato di quello dei procedimenti inviati all'archivio dai Pretori perchè erano rimasti ignoti gli autori dei reati. Ciò doveva farsi, essendo questi procedimenti stati compresi (per le ragioni esposte nella nota precedente) fra le cifre della colonna 3ª. Ed invero se questi procedimenti inviati direttamente all'archivio dai Pretori fossero stati trasmessi all'Autorità superiore (come secondo le rigorose norme procedurali avrebbe dovuto accadere), la somma totale dei reati portati innanzi agli Uffici d'istruzione sarebbe stata naturalmente aumentata di tal numero.

Distribuzione per compartimenti dei reati pei quali seguì istruzione nell'anno 1895, divisi secondo che gli autori erano ignoti ovvero noti od indiziati.

Prospetto XXIX.

COMPARTIMENTI	Reati per i quali vi fu istruzione				
	in totale	gli autori dei quali			
		rimasero ignoti (a)		erano noti od indiziati	
		Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati
Piemonte	18 675	6 969	37. 14	11 792	63. 14
Liguria	9 951	3 472	34. 70	6 534	65. 30
Lombardia	19 610	8 496	42. 84	11 335	57. 80
Veneto	16 010	6 467	40. 15	9 641	60. 21
Toscana	12 954	5 811	44. 28	7 313	56. 46
Emilia	14 386	6 662	45. 81	7 883	54. 86
Marche ed Umbria	11 660	3 463	29. 51	8 304	71. 30
Lazio	16 474	4 980	29. 87	11 698	71. 13
Campania e Molise	47 150	7 634	15. 99	40 112	85. 09
Basilicata	8 017	986	12. 27	7 052	87. 96
Abruzzi	14 967	1 863	12. 41	13 150	87. 86
Puglie	22 214	3 706	16. 62	18 597	83. 71
Calabrie	20 639	2 772	13. 36	17 977	87. 10
Sicilia	37 955	9 490	24. 85	28 705	75. 92
Sardegna	13 275	3 952	29. 46	9 461	71. 27
Regno	283 937	76 723	26. 80	209 554	73. 81

Varia molto da un compartimento all'altro la proporzione dei reati gli autori dei quali erano rimasti interamente sconosciuti.

Siffatta proporzione è relativamente più alta nell'Italia superiore e media, che non nell'inferiore; e ciò deve dipendere in molta parte dalla circostanza che nel settentrione e nel centro della penisola sono più fre-

(a) Rispetto alle cifre effettive e proporzionali esposte nelle sottostanti colonne veggasi nota (a) a pag. precedente.

quenti, in confronto del mezzogiorno, certe forme di reati nelle quali riesce meno efficace l'opera indagatrice della Polizia giudiziaria, come le falsità in monete e in carte di pubblico credito, i furti qualificati e i delitti preveduti da leggi speciali.

3° Divisi secondo le loro specie.

Anche per i reati gli autori dei quali rimasero ignoti conviene distinguere le varie specie.

In un primo prospetto (n. XXX) mettiamo a raffronto i tre periodi 1887-1889, 1890-1892 e 1893-1895.

NUMERO MEDIO DEI REATI DEI QUALI RIMASERO IGNOTI GLI AUTORI NEGLI ANNI 1887-1895, DISTINTI PER SPECIE.

Prospetto XXX.

SPECIE DEI REATI	Reati pei quali vi fu istruzione gli autori dei quali rimasero ignoti					
	1887-1889		1890-1892		1893-1895	
	Media annuale	Ogni 100 reati	Media annuale	Ogni 100 reati	Media annuale	Ogni 100 reati
Delitti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico	45	13. 64	156	25. 20	152	16. 70
Violenze, resistenze e oltraggi all'Autorità	134	1. 60	147	1. 62	141	1. 61
Delitti di pubblici ufficiali	15	1. 17	16	1. 36	5	0. 37
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato	20	0. 95	26	1. 01	49	1. 39
Falsità in monete e in atti	6 839	70. 85	8 355	72. 85	8 970	72. 28
Frodi nei commerci e nelle industrie e delitti preveduti dal Codice di commercio	16	0. 73	83	2. 26	101	2. 57
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	82	2. 13	111	2. 69	104	2. 29
Omicidii volontari e oltre l'intenzione	355	8. 93	278	8. 31	324	9. 31
Lesioni personali	2 226	4 40	1 856	6. 60	2 219	7. 66
Diffamazioni e ingiurie	122	1. 43	148	1. 01	239	1 20
Rapine, estorsioni e ricatti	686	40. 33	878	39. 73	919	36. 55
Furti	30 795	45. 59	42 740	42. 30	44 606	44. 22
Truffe e altre frodi	636	5. 87	631	5. 84	737	6. 43
Usurpazioni, danneggiamenti, incendi, inondazioni, sommersioni, ecc.	5 163	49. 41	7 983	39. 78	8 364	40. 91
Altri delitti previsti dal Codice penale	1 458	7. 17	1 080	4. 58	1 147	3. 72
Contravvenzioni previste dal Codice penale e contravvenzioni e delitti previsti da Leggi speciali e da Regolamenti generali o locali	1 752	8. 70	2 024	9. 14	2 238	9. 66
Totale dei reati	50 344	22. 68	66 512	25. 71	70 315	25. 37

In un secondo prospetto (n. XXXI) diamo notizia dei reati dei quali rimasero ignoti gli autori, per il triennio 1890-1892 e per gli anni 1893, 1894 e 1895.

Reati dei quali rimasero ignoti gli autori negli anni 1890-95, divisi per specie.

Prospetto XXXI.

Specie dei reati	Reati pei quali vi fu istruzione gli autori dei quali erano rimasti ignoti							
	1890-1892		1893		1894		1895	
	Media annuale	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati
Delitti contro la sicurezza dello Stato	64	33.07	61	37.42	65	24.71	26	18.57
Delitti contro la libertà	348	2.76	397	2.87	414	2.37	429	2.32
Delitti di pubblici ufficiali	16	1.36	6	0.45	4	0.29	5	0.36
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	147	1.62	128	1.32	157	1.78	142	1.75
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	97	4.95	77	2.97	121	4.23	75	2.58
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato	26	1.01	25	0.88	46	1.30	75	1.86
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	70	1.54	32	0.60	37	0.64	162	2.37
Delitti contro l'ordine pubblico	93	21.82	86	15.64	168	15 80	50	9.18
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	8 269	85.61	7 878	84.65	8 018	83.26	10 654	86.24
Falsità in atti, passaporti, certificati, ecc.	63	3.72	85	5.17	83	4.51	107	5.39
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	28	19.83	28	28.57	36	27.69	22	9.09
Frodi nei commerci e nelle industrie	32	2.69	59	4.72	86	2.91	59	4.77
Incendii, inondazioni, sommersioni	4 487	63.09	4 284	65.62	4 385	62.49	3 765	61.20
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	240	62.17	362	76.69	336	73.85	291	67.99
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	25	7.99	24	7.52	19	5.51	10	2.72
Violenze carnali, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	92	3.32	78	2.75	88	2.92	105	3.35
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	39	2.71	27	1.76	36	2.14	26	1.57
Omicidii qualificati e aggravati	94	8.66	91	8.04	103	9.04	101	8.80
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	183	5.82	204	8.52	237	10.17	237	10.35
Lesioni personali: gravi e gravissime	299	4.88	293	5.16	301	5.41	680	11.10
Lesioni personali: lievi e lievissime	1 557	7.08	1 972	8.21	1 671	7.10	1 739	7.94
Diffamazioni e ingiurie	148	1.01	281	1.55	159	0.78	278	1.30
Delitti di varia specie contro la persona	565	13.04	538	12.33	457	10.74	614	13.74
Furti qualificati e aggravati	27 158	60.62	27 023	62 08	27 959	63.47	29 543	63.80
Furti semplici e spigolamenti	15 742	27.81	16 074	28 66	16 125	29.40	17 530	29.98
Rapine, estorsioni, ricatti	877	39.68	900	37.88	941	34.83	916	37.16
Truffe e altre frodi	631	5.84	612	5.57	734	6.29	866	7.39
Usurpazioni e danneggiamenti	3 256	25 91	4 310	31.94	3 863	28.02	3 495	26.89
Delitti previsti dal Codice di commercio	7	0.31	6	0.27	15	0.66	113	4.27
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	1 065	51.37	1 437	37.63	1 427	49 51	1 516	47.55
Contravvenzioni previste dal Cod. pen. e da Leggi speciali	799	4.10	570	2.75	574	2.97	752	4.08
Totale dei reati	66 512	25.71	67 943	24.98	68 615	24.91	74 383	26.20

Esaminando quali siano i reati, gli autori dei quali si sottraggono più di frequente alle indagini della giustizia, apparisce (secondo i risultati dell'anno 1895) che sono le falsità in monete e in carte di pubblico credito; i delitti di questa specie commessi da persone che i magistrati inquirenti non giunsero a scoprire, stanno nella proporzione di 86. 24 a 100 del totale. Seguono i delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione (67. 99 su 100), i furti qualificati e aggravati (63. 80), gli incendi, le inondazioni, le sommersioni (61. 20 su 100), i delitti previsti da altri codici e da leggi speciali (47. 55), le rapine, le estorsioni ed i ricatti (37. 16).

Per contro, i colpevoli restano raramente ignoti, come è ovvio, sia nelle diffamazioni e ingiurie (1. 30), nel ratto, lenocinio e negli altri delitti contro il buon costume (1. 57), sia nelle violenze e resistenze all'Autorità (1. 75), sia nelle calunnie e falsità in giudizio (1. 86). E anche il numero degli omicidii perpetrati da sconosciuti (9. 83) è inferiore alla media complessiva (26. 20).

Capo II.

Denuncie.

Tavole I a IV.

Le denuncie, querele e notizie di reati fanno capo ai Pretori od ai Procuratori del Re (Uffici del Pubblico Ministero) presso i Tribunali civili e penali.

I. — Pretori.

Circa le denuncie e querele ricevute dai Pretori, questi Magistrati provvedono essi stessi per quelle che riguardano reati da loro ritenuti di propria competenza e rinviano le altre al Procuratore del Re da cui dipendono.

a) Procedimenti divisi secondo il provvedimento dato.

1° *Nell'anno 1895.*

Dei 535,318 procedimenti pervenuti direttamente a loro cognizione, i Pretori ne rimisero agli Uffici del Pubblico Ministero

210,178 (39. 26 su 100), concernendo reati di competenza superiore a quella propria; sui rimanenti

325,140 (60. 74 ») statuirono senz'altro essi medesimi, trattandosi di reati dei quali apparteneva loro la cognizione (a).

(a) Sono di competenza diretta del Pretore: 1° i delitti punibili con la reclusione o la detenzione non superiori nel massimo ai tre mesi, o con il confino non superiore nel massimo ad un anno, ovvero con la multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo alle lire mille; 2° le contravvenzioni prevedute dal Codice penale; 3° le contravvenzioni prevedute da leggi speciali, punibili con pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai due anni o con pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire duemila - art. 11 Cod. di p. p. modificato dalle Disposizioni per l'attuazione del C. P., promulgate con R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (Veggansi le *Disposizioni legislative* premesse alle Tavole della Parte I, Denuncie, pag. 3 di questo volume).

Esaminando il provvedimento dato per questi 325,140 procedimenti, si trova che

53,023 (16. 31 su 100) furono mandati all'archivio, e cioè:

10,222 (3. 14 su 100) per inesistenza di reato, per mancanza di querela nel caso di reati d'azione privata, o per trattarsi di imputati minori di 9 anni,

2,340 (0. 72 ») per essere ignoti i colpevoli,

40,461 (12. 45 ») per estinzione dell'azione penale (17,732 per remissione della Parte lesa o per oblazione (*a*) e 22,729 per altro motivo); gli altri

272,117 (83. 69 su 100) furono rimessi alla pubblica udienza per il giudizio.

2° Confronto cogli anni precedenti.

Non avendosi per gli anni anteriori al 1887 particolare notizia delle denuncie e querele direttamente portate innanzi ai Pretori, il confronto deve essere limitato agli anni 1887-1895.

PROCEDIMENTI INVIATI ALL'ARCHIVIO DAI PRETORI NEGLI ANNI 1887-1895.

Prospetto XXXII.

ANNI	PROCEDIMENTI INVIATI ALL'ARCHIVIO								
		per inesistenza di reato (*b*)		per estinzione dell'azione penale				per essere rimasti ignoti gli autori del reato	
				per remissione dalla querela o per oblazione		per altra causa (*c*)			
	In totale	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti inviati all'archivio	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti inviati all'archivio	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti inviati all'archivio	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti inviati all'archivio
1887-1889 . .	38 295	2 904	7. 58	22 910	59. 83	4 418	11 54	8 063	21. 05
1890-1892 . .	32 927	7 135	21. 67	19 796	60. 12	3 436	10. 43	2 560	7. 78
1893.	55 096	7 978	14. 48	17 641	32. 02	27 442	49. 81	2 035	3. 69
1894.	50 702	9 912	19. 55	19 141	37. 75	19 557	38. 57	2 092	4. 13
1895.	53 023	10 222	19. 28	17 732	33. 44	22 729	42. 87	2 340	4. 41

(*a*) L'oblazione può far cessare l'azione penale nei procedimenti per contravvenzioni, sia quando queste sono punibili con sola pena pecuniaria non eccedente le lire 300, sia in altri casi espressamente preveduti dalle varie leggi speciali. L'oblazione consiste nel pagamento volontario di una somma corrispondente al massimo della pena pecuniaria stabilita per la contravvenzione (art. 101 C. P.).

(*b*) Ossia perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come reato, o perchè trattavasi di reati d'azione privata e mancava la querela di Parte.

(*c*) Nel confrontare le cifre di questa colonna si avverta che negli anni 1887, 1888, 1890, 1893, 1894 e 1895 furono concesse amnistie per speciali reati di competenza pretoriale.

Nel paragonare le cifre degli ultimi anni con quelle del triennio 1887-89 bisogna aver presente che le differenze dipendono principalmente dalle innovazioni legislative introdotte dal Codice penale entrato in vigore il 1° gennaio del 1890, e dalle Disposizioni per la sua attuazione.

Infatti il numero dei procedimenti mandati all'archivio per inesistenza di reato crebbe notevolmente, perchè, avendo la nuova legislazione posto la querela di Parte come condizione imprescindibile all'inizio dell'azione penale in molti più casi che non portassero i Codici aboliti, parecchi processi non si poterono proseguire per mancanza di querela.

Diminuì all'opposto il numero dei procedimenti inviati all'archivio per non essersi scoperti i rei. Ciò può forse dipendere, in parte, da una maggiore efficacia della giustizia investigatrice, ma è principalmente effetto delle nuove norme di competenza, che hanno tolta ai Pretori la facoltà di provvedere direttamente per alcuni reati (come i furti), dei quali, in confronto a quelli che erano prima di loro cognizione, riesce relativamente più difficile trovare gli autori (*a*). Mancando questi delitti fra i reati pei quali provvidero i Pretori negli anni 1890-1895, ne consegue che il numero dei procedimenti mandati all'archivio per essere rimasti ignoti i colpevoli sia stato in questi sei anni minore che nei precedenti.

b) Reati divisi secondo le loro specie principali.

I Pretori, come si è detto, provvedono essi stessi circa i reati di propria competenza denunciati loro direttamente. Il numero e le specie di questi reati appariscono dal prospetto seguente, nel quale accanto alle cifre del 1895 sono riprodotte quelle degli anni precedenti.

(*a*) Circa la proporzione degli autori ignoti distinti secondo le varie specie di reati veggansi i prospetti XXX e XXXI e le osservazioni a pag. LXXXVI e seg. di questa Introduzione.

REATI DENUNCIATI DIRETTAMENTE AI PRETORI NEGLI ANNI 1890-1895, DA ESSI RITENUTI DI PROPRIA COMPETENZA.

Prospetto XXXIII.

SPECIE DEI REATI	1890-1892		1893		1894		1895	
	Cifre effettive	Ogni 100 reati (a)	Cifre effettive	Ogni 100 reati (a)	Cifre effettive	Ogni 100 reati (a)	Cifre effettive	Ogni 100 reati (a)
Delitti contro la libertà. . . .	13 653	4.33	15 215	4.77	17 307	4.91	17 934	5.03
Delitti di pubblici ufficiali . .	19	0.01	28	0.01	22	0.01	19	0.01
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione.	216	0.07	182	0.06	181	0.05	157	0.04
Delitti contro l'amministrazione della giustizia. . . .	3 659	1.15	4 864	1.52	5 668	1.61	6 099	1.71
Delitti contro l'ordine pubblico	52	0.02	157	0.05	31	0.01	47	0.01
Falsità in atti pubblici e privati	25	0.01	7	0.00	12	0.00	18	0.01
Delitti di varia specie contro la fede pubblica.	68	0.02	84	0.02	82	0.02	101	0.03
Frodi nei commerci e nelle industrie	248	0.08	259	0.08	511	0.15	371	0.10
Delitti contro la sanità e alimentazione pubblica. . . .	922	0.29	89	0 03	75	0.02	104	0.03
Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. . .	154	0.05	206	0.06	226	0.07	210	0.06
Lesioni personali lievissime. .	39 116	12.42	38 316	12.04	40 662	11.55	41 642	11.68
Ingiurie.	44 961	14.27	45 224	14.17	50 186	14.26	50 226	14.09
Delitti di varia specie contro la persona.	1 384	0.44	1 419	0.44	1 453	0.41	1 745	0.49
Spigolamento nel fondo altrui.	1 110	0.35	649	0.20	848	0.24	912	0.26
Danneggiamenti	14 126	4.49	12 194	3.82	13 296	3.78	13 575	3.81
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali. . . .	747	0.24	589	0.18	706	0.20	710	0.20
Contravvenzioni previste dal Codice pen. o da Leggi speciali.	194 565	61.76	199 541	62.55	220 740	62.71	222 564	62.44
Totale dei reati . . .	315 025	—	319 023	—	352 001	—	356 434	—

Stante le mutate norme di competenza e per la diversa legislazione penale non è possibile, nè sarebbe utile, istituire un confronto tra gli anni 1890-95 ed i precedenti per ciò che riguarda i reati denunciati ai Pretori.

Invero, da un lato è aumentato il numero dei reati deferiti alla cognizione dei Pretori, perchè la competenza loro è stata estesa, sia a reati che prima erano di cognizione dei Tribunali (come una gran parte delle contravvenzioni prevedute da leggi speciali) (*b*), sia a fatti che il nuovo Co-

(*a*) Per le proporzioni dei reati col numero degli abitanti si veggano i prospetti n. IV e V a pag. XV, XVI e XVII, nei quali i reati denunciati ai Pretori sono riuniti con quelli denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero.

(*b*) Sotto l'impero della passata legislazione penale i Pretori non potevano conoscere che delle contravvenzioni punibili con pena restrittiva della libertà personale per non oltre tre mesi o con pena pecuniaria per non oltre 300 lire; oggidì essi sono competenti a giudicare delle contravvenzioni previste da leggi speciali e punibili con pena restrittiva della libertà personale fino a due anni o con pena pecuniaria fino a lire 2000.

dice annovera fra i reati e dei quali taceva l'abolito Codice sardo (come l'ubbriachezza) (*a*).

D'altro canto, reati molto numerosi, quali gli oltraggi a persone rivestite di pubblica autorità, i furti semplici (*b*), le truffe e le frodi sono stati sottratti, a cagione dell'entità della pena comminata dal nuovo Codice, alla diretta competenza dei Pretori e rimangono perciò esclusi dal numero dei reati denunciati sui quali si è da essi provveduto.

II. — Uffici del Pubblico Ministero.

a) Procedimenti divisi secondo il provvedimento dato.

1° *Nell'anno 1895.*

Passando ai procedimenti definiti dagli Uffici del Pubblico Ministero, risulta che dei 337,923 per i quali fu provveduto

25,880 (7. 66 su 100) vennero abbandonati per inesistenza di reato, ovvero per mancanza di querela nel caso di reati d'azione privata;

251,677 (74. 48 ») furono rimessi al Giudice istruttore;

16,064 (4. 75 ») inviati a giudizio innanzi al Pretore;

42,621 (12. 61 ») portati al giudizio del Tribunale per citazione diretta (37,364) o direttissima (5,257);

25 (0. 01 ») deferiti al Tribunale, con speciale requisitoria, trattandosi di procedimenti per trasgressione alla pena del confino;

1,617 (0. 48 ») passati ad Autorità diversa dalla giudiziaria. Infine

39 (0. 01 ») procedimenti riguardavano minori di 9 anni o sordomuti inferiori a 14 anni rimessi al Presidente del Tribunale civile per l'applicazione dei provvedimenti indicati negli articoli 53 e 57 del Cod. penale.

2° *Confronto cogli anni precedenti.*

Nel prospetto seguente i dati dell'ultimo anno sono paragonati con quelli dei precedenti non solo rispetto al numero totale dei procedimenti esauriti, ma anche rispetto ai varii provvedimenti coi quali furono definiti i processi medesimi.

(*a*) Il Codice toscano nell'art. 60 del *Regolamento di polizia punitiva* prevedeva il reato di ubbriachezza.

I reati di questa specie denunciati ai Pretori furono 14,992 nel 1890, 14,798 nel 1891, 15,609 nel 1892, 13,954 nel 1893, 12,508 nel 1894 e 12,152 nel 1895.

(*b*) Prima che entrassero in vigore le *Disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice penale* (con le quali si introdussero alcune modificazioni ad articoli del Codice di procedura penale e fra gli altri a quelli che regolano la competenza), i Pretori conoscevano direttamente dei furti campestri preveduti dall'art. 625 del Codice sardo (circa 28,000 all'anno). Ma oggi, siccome la pena del furto semplice (che può estendersi sino a tre anni di reclusione) oltrepassa la competenza dei Pretori (tre mesi di reclusione), questi magistrati non possono più provvedere direttamente per questa specie di reati. Possono conoscerne soltanto nello stadio del giudizio, quando gl'imputati di furti semplici siano stati ad essi rinviati dai magistrati superiori per taluno dei motivi indicati nell'art. 252 del Codice di procedura penale.

Procedimenti spediti dagli Uffici del Pubblico Ministero negli anni 1880-1895.

Prospetto XXXIV.

ANNI	Procedimenti spediti													
	In totale	all' archivio per inesistenza di reato (a)		al Pretore		al Giudice istruttore		al giudizio per citazione diretta o direttissima		con speciale requisitoria al Tribunale per trasgressione alla pena del confino (b)		ad altra Autorità	
		Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti
1880-1884.	260 104	18 204	7. 00	12 625	4. 85	189 181	72. 73	32 845	12.63	3 128	1. 20	4 121	1.59
1885-1889.	253 710	22 413	8. 84	12 793	5. 04	189 605	74. 73	23 504	9.27	2 369	0 93	3 026	1.19
1890-1892.	(c) 301 555	23 478	7. 79	16 175	5. 36	227 335	75. 39	32 964	10.93	(b) 39	0. 01	1 487	0.49
1893. . . .	(c) 315 057	26 443	8. 39	14 296	4. 54	236 968	75. 21	36 004	11.43	(b) 33	0. 01	1 267	0.40
1894. . . .	(c) 323 792	25 904	8. 00	15 539	4. 80	241 299	74. 52	39 410	12.17	(b) 22	0. 01	1 552	0.48
1895. . . .	(c) 337 923	25 880	7. 66	16 064	4. 75	251 677	74. 48	42 621	12.61	(b) 25	0. 01	1 617	0.48

Nel prospetto riportato qui appresso è data notizia dei reati denunciati agli Uffici del Pubblico Ministero negli anni 1890-95, per ciascuna delle loro specie principali.

b) Reati divisi secondo le loro specie principali.

(a) Ossia perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come reato, o perchè mancava la querela nel caso di reati d'azione privata.

(b) Sotto l'impero della legislazione in vigore fino a tutto l'anno 1889, dal P. M. si faceva una speciale requisitoria al Tribunale, non solo nel caso di trasgressione alla pena del confino, ma anche nei casi di trasgressione alla vigilanza della Pubblica Sicurezza e alla pena dell'esilio locale. Perciò i dati degli anni 1880-1889 comprendono anche i casi di trasgressione a queste ultime pene, mentre quelli del 1890-1895 riguardano i soli casi di trasgressione alla pena del confino. L'art. 786 del Cod. di proc. pen., che considerava il caso della trasgressione alla vigilanza della P. S., fu abolito col R. D. 1° dic. 1889, n. 6509, contenente le disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice, e l'art. 781, che considerava, oltre il caso del confino, quello dell'esilio, fu modificato col decreto stesso, il Codice avendo cancellato dal novero delle pene l'esilio locale.

(c) Nel totale dei procedimenti esauriti negli anni 1890-1895 sono compresi anche i procedimenti contro minori di 9 anni o sordo-muti al disotto di 14 anni, rimessi al Presidente del Tribunale civile in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 53 e 57 del Codice penale, ovvero rilasciati liberi senz'altro provvedimento. Questi procedimenti non sono però compresi sotto nessuna delle rubriche che figurano nel prospetto, nè, atteso il loro scarso numero, è sembrato opportuno di farne una rubrica a parte; cosicchè per gli anni 1890-1895 la somma dei rapporti centesimali dei vari procedimenti spediti non è uguale a 100, come per gli anni precedenti.

Reati denunciati agli Uffici del P. M. negli anni 1890-1895.

Prospetto XXXV.

SPECIE DEI REATI	1890-1892		1893		1894		1895	
	Media annuale	Ogni 100 reati (a)	Cifre effettive	Ogni 100 reati (a)	Cifre effettive	Ogni 100 reati (a)	Cifre effettive	Ogni 100 reati (a)
Delitti contro la sicurezza dello Stato	217	0.07	160	0.05	237	0.07	102	0.03
Delitti contro la libertà	16 074	4.93	20 163	5.90	21 075	5.97	23 255	6.29
Delitti di pubblici ufficiali	1 770	0.54	1 887	0.55	2 009	0.57	2 100	0.56
Violenze, resistenze all' Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	13 531	4.15	15 329	4.48	15 176	4.30	14 415	3.90
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	2 437	0.75	3 013	0.88	3 188	0.90	3 523	0.95
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato	3 285	1.01	3 826	1.12	4 442	1.26	5 179	1.40
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	6 658	2.04	7 859	2.30	8 468	2.40	9 721	2.63
Delitti contro l'ordine pubblico	460	0.14	621	0.18	1 402	0.40	809	0.22
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	9 518	2.92	8 804	2.58	9 628	2.73	12 615	3.41
Falsità in atti, in passaporti, in certificati, ecc.	2 039	0.63	2 085	0.61	2 344	0.66	2 422	0.66
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	251	0.08	293	0.09	262	0.07	449	0.12
Frodi nei commerci e nelle industrie	1 429	0.44	1 417	0.41	1 321	0.37	1 354	0.37
Incendii, inondazioni, sommersioni	7 771	2.39	7 003	2.05	8 005	2.28	6 831	1.85
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	480	0.15	551	0.16	652	0.18	579	0.16
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	389	0.12	320	0.09	360	0.10	367	0.10
Violenze carnali, incesti, corruzione di minorenni, oltraggi al pudore	3 510	1.08	3 752	1.10	3 888	1.10	3 927	1.06
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	1 777	0.54	2 019	0.59	2 213	0.62	2 261	0.61
Omicidii qualificati e aggravati	1 222	0.37	1 250	0.37	1 114	0.32	1 105	0.30
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	2 771	0.85	3 086	0.90	2 817	0.80	2 756	0.75
Lesioni personali — gravi e gravissime	11 255	3.46	11 399	3.33	11 121	3.15	10 988	2.97
Lesioni personali — lievi e lievissime	27 613	8.48	31 150	9.11	29 572	8.38	29 541	7.99
Diffamazioni e ingiurie	19 696	6.05	24 153	7.06	26 477	7.50	28 197	7.63
Delitti di varia specie contro la persona	7 273	2.23	7 404	2.17	7 132	2.02	7 514	2.03
Furti qualificati e aggravati	51 339	15.76	50 893	14.89	54 377	15.40	58 708	15.88
Furti semplici e spigolamenti	56 806	17.44	55 106	16.12	56 592	16.03	58 284	15.77
Rapine, estorsioni, ricatti	2 536	0.78	2 817	0.82	2 865	0.81	2 873	0.78
Truffe e altre frodi	16 111	4.95	17 543	5.13	18 384	5.21	19 158	5.19
Usurpazioni e danneggiamenti	14 739	4.53	15 082	4.41	14 711	4.17	14 546	3.94
Delitti previsti dal Codice di commercio	2 249	0.69	2 306	0.67	2 465	0.70	2 540	0.69
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	5 991	1.84	8 263	2.42	8 807	2.49	11 033	2.98
Contravvenzioni previste dal Codice penale o da Leggi speciali	34 476	10.59	32 328	9.46	31 907	9.04	32 443	8.78
Totale dei reati	325 673	..	341 882	..	353 011	..	369 595	..

(a) Per le proporzioni dei reati col numero degli abitanti si vegga il prospetto V a pag. XVI e XVII, nel quale i reati denunciati agli Uffici del P. M. sono riuniti con quelli denunciati ai Pretori.

CAPO III.

Istruttorie.

Tavole V, VI, VII VIII e IX.

L'istruzione delle cause penali (fatta eccezione per i reati di competenza pretoriale denunciati direttamente al Pretore o inviati ad esso dal P. M.) è affidata agli Uffici d'istruzione (Giudici istruttori e Camere di Consiglio).

Gli Uffici d'istruzione provvedono essi stessi con dichiarazione di non farsi luogo a procedere o con ordinanza di rinvio a giudizio per gli altri reati di competenza dei Pretori e per quelli che sono di cognizione ordinaria dei Tribunali (*a*).

Per i delitti di competenza delle Corti d'Assise, qualora riconoscano che vi sono sufficienti indizi di reità a carico degli imputati, gli Uffici d'istruzione trasmettono invece i procedimenti alle Sezioni di accusa, alle quali spetta, in questi casi, decidere se non vi sia luogo a procedere o se si debba fare il giudizio (*b*).

I. — PRETORI.

I Pretori oltre che provvedere all'accertamento dei reati di propria competenza denunciati loro direttamente o inviati ad essi dal Pubblico Ministero, compiono atti d'istruzione per i reati di competenza superiore alla propria, sia d'ufficio, se nel capoluogo del mandamento rispettivo non risieda un Giudice istruttore, sia per delegazione di questo se vi risieda. I Pretori, sopra richiesta del Pubblico Ministero, assumono pure le informazioni che possano occorrere a questo Magistrato.

a) Numero complessivo delle istruttorie e delle informazioni preliminari.

Le istruttorie e le informazioni preliminari intorno a reati di competenza superiore alla propria, delle quali i Pretori ebbero ad occuparsi nel 1895, sommarono a

375,492 (comprese 10,657 pendenti alla fine dell'anno precedente),
364,607 delle quali furono esaurite nel corso dell'anno e
10,885 rimasero a carico del 1896.

Delle 364,835 istruttorie od informazioni sopravvenute nell'anno
201,944 riguardavano istruttorie iniziate dai Pretori, perchè nel rispettivo distretto non risiedeva Giudice istruttore (art. 75 Cod. di proc. pen.);
51,250 concernevano istruttorie ad essi delegate dal Giudice istruttore;
111,641 si riferivano a richieste d'informazioni da parte del P. M.

(*a*) Per la competenza dei Pretori e dei Tribunali veggansi le *Disposizioni legislative* premesse alle Tavole della Parte III, Giudizi, pag. 42 di questo volume.
(*b*) Per la competenza delle Corti d'Assise veggansi le *Disposizioni legislative* succitate, pag. 44.

b) Distribuzione per compartimenti delle istruttorie ed informazioni preliminari.

Il quadro seguente mostra come questi lavori d'istruttoria e di preliminari informazioni esauriti dai Pretori si distribuissero nei diversi compartimenti. Si è indicato separatamente il numero delle istruttorie compiute dai Pretori per delegazione, affinchè si vegga l'uso che si è fatto nei varii compartimenti di questa facoltà attribuita ai Giudici istruttori dall'art. 81 del Cod. di proc. pen.

DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DELLE ISTRUTTORIE ED INFORMAZIONI PRELIMINARI ESAURITE DAI PRETORI NELL'ANNO 1895.

Prospetto XXXVI.

COMPARTIMENTI	Numero delle Preture, escluse le urbane (a)	Istruttorie ed informazioni esaurite			
		in totale		per delegazione del Giudice istruttore	
		Cifre effettive	In media per ogni Pretura	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti a carico degli Uffici d'istruzione
Piemonte	216	27 083	125	5 805	32. 48
Liguria	58	14 432	249	2 452	25. 95
Lombardia	120	29 608	247	4 230	22. 21
Veneto	90	21 854	243	2 670	16. 49
Toscana	89	18 050	201	2 283	18. 63
Emilia	93	20 294	218	2 701	19. 66
Marche ed Umbria	78	14 681	188	2 044	19. 00
Lazio	52	30 865	594	2 044	12. 27
Campania e Molise	191	56 067	294	9 179	23. 19
Basilicata	42	7 044	168	1 061	16. 63
Abruzzi	71	15 671	221	2 745	23. 10
Puglie	98	23 851	243	3 622	17. 42
Calabrie	99	22 404	226	3 246	18. 07
Sicilia	159	41 042	258	4 868	14. 21
Sardegna	79	21 666	274	2 178	15. 84
REGNO	1 535	364 607	238	51 128	19. 62

(a) Com'è noto, i Pretori urbani non esercitano le funzioni di magistrati inquirenti.

c) Confronto cogli anni precedenti.

In quest'altro prospetto è messo a confronto il numero delle istruttorie ed informazioni preliminari esaurite dai Pretori nel 1895, sia in totale, sia per delegazione del Giudice istruttore, con quello delle istruttorie esaurite negli anni precedenti.

Istruttorie ed informazioni preliminari esaurite dai Pretori negli anni 1880-1895.

Prospetto XXXVII.

ANNI	Numero delle Preture, escluse le urbane (a)	Istruttorie ed informazioni esaurite			
		in totale		per delegazione del Giudice istruttore	
		Cifre effettive	In media per ogni Pretura	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti a carico degli Uffici d'istruzione
1880-84	1 803	276 754	154	—	—
1885-89	1 806	264 511	146	(b) 55 053	26. 92
1890-92	(c) 1 535	318 483	(c) 272	53 393	22. 27
1893	(d) 1 535	338 895	(e) 221	53 728	21. 74
1894	(d) 1 535	355 768	(e) 232	54 240	21. 61
1895	(d) 1 535	364 607	(e) 238	51 128	19. 62

II. — Uffici di istruzione.

a) Procedimenti.

1° *Divisi secondo che gli autori dei reati erano noti od indiziati, ovvero ignoti.*

Dei 251,914 procedimenti per i quali fu provveduto dagli Uffici di istruzione

18,733 (7. 43 su 100) riguardavano fatti non costituenti reato o per i quali non poteva esercitarsi azione penale per mancanza di querela,

233,181 (92. 57 su 100) reati. Di 70,276 (30. 14 su 100) gli autori erano ignoti, e di 162,205 (69. 86 su 100) erano noti o indiziati.

(a) Veggasi la nota (a) alla pagina precedente.

(b) Questo numero rappresenta la media annuale del quadriennio 1886-89 anzichè del quinquennio 1885-89, perchè delle istruttorie esaurite per delegazione del Giudice istruttore si ha notizia separata soltanto dall'anno 1886.

(c) Negli anni 1890 e 1891 il numero delle Preture era di 1806. La media è stata calcolata però sul numero delle Preture (1535) esistenti nel 1892.

(d) Circa il numero delle Preture mandamentali negli anni 1892-1895 veggansi le *Disposizioni legislative* a pag. 3 di questo volume.

(e) Negli anni 1892, 1893, 1894 e 1895 il numero medio delle istruttorie esaurite dalle Preture risulta superiore a quello degli anni precedenti, per essere stato diminuito di 271 il numero delle Preture con giurisdizione penale, in esecuzione della legge 30 marzo 1890.

2° Confronto cogli anni precedenti

Il prospetto seguente dà modo di paragonare l'ultimo anno coi precedenti, ad incominciare dal 1887 (*a*), rispetto al numero dei procedimenti divisi secondo che gli autori dei reati erano ignoti ovvero noti o indiziati.

PROCEDIMENTI SPEDITI DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1887-1895,
DIVISI SECONDO CHE GLI AUTORI DEI REATI ERANO IGNOTI OVVERO NOTI OD INDIZIATI.

Prospetto XXXVIII.

ANNI	PROCEDIMENTI SPEDITI che concernevano reati gli autori dei quali			
	rimasero ignoti		erano noti od indiziati	
	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti
1887-1889	48 306	26. 75	132 292	73. 25
1890-1892	63 533	29. 95	148 588	70. 05
1893	63 659	29. 01	155 778	70. 99
1894	65 155	29. 35	156 792	70. 65
1895	70 276	30. 14	162 905	69. 86

L'aumento che si è avuto a partire dal 1890 in confronto degli anni precedenti, nel numero dei procedimenti terminati con ordinanza di non farsi luogo a procedere per non essere stati scoperti i colpevoli, può dipendere in parte dal fatto, già avvertito (*b*), che i Pretori non sono più competenti a provvedere direttamente su certi reati, come i furti, dei quali torna più malagevole scoprire gli autori; cosicchè i procedimenti per questi

(*a*) Nelle statistiche degli anni 1880-86 la notizia dei procedimenti nei quali gli autori dei reati rimasero ignoti è data rispetto al numero totale dei procedimenti, non rispetto ai soli procedimenti per reati ritenuti oggettivamente provati, esclusi cioè quelli per fatti non costituenti reato, dei quali non importa, per i fini della giustizia, ricercare gli autori. A fine di non interrompere qualunque confronto fra gli anni 1880-86 ed i successivi, si è fatta per il triennio 1887-89 la duplice ricerca del numero totale dei procedimenti (compresi quelli per fatti non costituenti reato) nei quali i colpevoli restarono sconosciuti e del numero di quei soli tra essi che riferivansi a reati oggettivamente provati commessi da autori ignoti. Si ha così una serie di dati comparabili dal 1880 al 1889, che è esposta in questo prospetto:

Procedimenti spediti dagli Uffici d'istruzione negli anni 1880-1889, divisi secondo che gli autori dei reati erano ignoti ovvero noti od indiziati.

ANNI	PROCEDIMENTI SPEDITI nei quali gli autori			
	erano rimasti ignoti		erano noti od indiziati	
	Media annuale	Ogni 100 procedimenti esauriti	Media annuale	Ogni 100 procedimenti esauriti
1880 1883	61 975	31.07	137 073	68.93
1884-1886	49 971	27.32	132 920	72.68
1887-1889	50 483	25.53	147 278	74.47

(*b*) Veggasi a pag. XC di questa Introduzione.

reati, che negli anni precedenti figuravano fra quelli inviati dai Pretori all'archivio, sono ora compresi tutti fra quelli esauriti dagli Uffici d'istruzione. È però da avvertire che la proporzione dei procedimenti per reati commessi da ignoti è andata diminuendo negli ultimi due anni.

b) Imputati.
1° *Esito delle istruttorie.*

Degli imputati pei quali si provvide dagli Uffici d'istruzione e che furono 312,387

1,243 (0. 40 su 100) furono rimessi ad altro Magistrato, previa dichiarazione d'incompetenza, o ad Autorità diversa dalla giudiziaria;

96,201 (30. 79 su 100) ottennero ordinanza di non farsi luogo a procedere, la quale fu pronunciata a riguardo di

31,716 perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come reato, o perchè trattavasi di reati d'azione privata pei quali mancava la querela di Parte; quanto a

1,936 per cause escludenti l'imputabilità: ossia per infermità di mente (208), per ubbriachezza accidentale (23), per legittima difesa o per stato di necessità (609) e per mancanza di discernimento in minorenni o sordo-muti (1,096); rispetto a

13,395 per estinzione dell'azione penale, dipendente per 10,038 da remissione della Parte lesa, per 616 da prescrizione, per 1,052 da amnistia e per 1,689 da altro motivo; infine, rispetto a

49,154 per insufficienza d'indizi (*a*);

214,943 (68. 81 su 100) furono rinviati a giudizio,

155,645 dei quali innanzi al Pretore: 14,392 perchè il reato ascritto loro apparteneva alla cognizione ordinaria di questo Magistrato e 141,253 perchè per lo stato di mente, o per altre circostanze diminuenti la pena (escluse le attenuanti generiche prevedute nell'art. 59 del C. P.), ovvero per la tenuità del reato si ritenne esser loro applicabile una pena non eccedente la competenza pretoriale (art. 252 del Cod. P. P. modificato);

52,907 avanti al Tribunale penale, e

6,391 innanzi alla Sezione d'accusa con ordinanza di trasmissione degli atti processuali all'Ufficio del Procuratore generale.

2° *Distribuzione per compartimenti degli imputati per i quali fu provveduto.*

Il prospetto che segue mostra come si distribuirono nei varii compartimenti le ordinanze con le quali gli Uffici d'istruzione provvidero a riguardo degli imputati.

(*a*) Si sono compresi sotto questo motivo di proscioglimento anche 693 imputati per i quali gli Uffici d'istruzione dichiararono non farsi luogo a procedere *perchè l'imputato non era autore del reato*, ovvero *per mancanza assoluta d'indizi.*

Prospetto XXXIX.

DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEGLI IMPUTATI PEI [illegible]

COMPARTIMENTI	in totale	di dichiarazione d'incompetenza o di invio ad Autorità diversa dalla giudiziaria	di non farsi luogo a proceder[e]							
			in totale		per inesistenza di reato (a)		per cause escludenti l'imputabilità		per non av[ere] agito con discernim[ento]	
			Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati
Piemonte	18 125	159	6 821	37. 63	2 717	14. 99	108	0. 59	123	[illegible]
Liguria	9 764	68	3 877	39. 71	1 383	14. 16	31	0. 32	48	[illegible]
Lombardia	16 249	190	5 651	34. 78	2 467	15. 18	88	0. 54	97	[illegible]
Veneto	14 505	95	4 494	30. 98	2 180	15. 03	68	0 47	162	[illegible]
Toscana	10 702	89	3 863	36. 10	715	6. 68	107	1. 00	35	[illegible]
Emilia	11 313	97	4 065	35. 93	1 314	11. 61	32	0. 28	61	[illegible]
Marche ed Umbria	11 453	48	3 396	29. 65	1 471	12. 84	39	0. 34	54	[illegible]
Lazio	17 432	48	6 081	34. 88	2 417	13. 87	23	0. 13	50	[illegible]
Campania e Molise	56 527	87	15 658	27. 70	3 698	6. 54	45	0. 08	138	[illegible]
Basilicata	9 115	31	2 146	23. 54	537	5. 89	4	0 04	15	[illegible]
Abruzzi	19 222	23	3 552	18. 48	1 522	7. 92	61	0. 32	51	[illegible]
Puglie	29 409	32	7 343	24. 97	2 582	8. 78	82	0. 28	122	[illegible]
Calabrie	27 855	65	7 620	27. 36	2 836	10. 18	22	0. 08	52	[illegible]
Sicilia	44 488	185	14 231	31. 99	3 349	7. 53	119	0 27	54	[illegible]
Sardegna	16 228	26	7 403	45. 62	2 528	15. 58	11	0. 07	31	[illegible]
REGNO	312 387	1 243	96 201	30. 79	31 716	10. 15	840	0. 27	1 096	[illegible]

3° Confronto cogli anni precedenti.

Il seguente prospetto mette in evidenza le variazioni che si ebbero, dal 18[illegible] ad essi dagli Uffici d'istruzione.

Prospetto XL.

IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO DA[illegible]

ANNI	in totale	IMPUTAT[I]						
		di dichiarazione d'incompetenza o di invio ad Autorità diversa dalla giudiziaria	di non farsi luogo a proced[ere]					
			in totale		per inesistenza di reato (c)		per estinzione dell'azione penale	
			Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati
1880-1884	225 420	1 033	67 464	29. 93	25 934	11 55	3 725	[illegible]
1885-1889	239 260	891	64 281	26. 86	25 495	10. 65	5 201	[illegible]
1890-1892	284 355	1 190	83 864	29. 49	30 986	10. 90	13 565	[illegible]
1893	300 160	1 194	95 177	31. 71	30 992	10. 32	19 648	[illegible]
1894	305 284	2 433	91 696	30. 04	32 427	10. 62	12 426	[illegible]
1895	312 387	1 243	96 201	30. 79	33 652	10. 77	13 395	[illegible]

(a) Ossia perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come reato o perchè mancava la querela nel caso di [illegible] reato o perchè mancava la querela nel caso di reati di azione privata. Sono compresi sotto questa rubrica anch[e] [illegible] e gli imputati prosciolti per altre cause escludenti l'imputabilità.

PROVVEDUTO DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE NELL'ANNO 1895.

IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO con ordinanza															
				di invio al giudizio											
						del Pretore									
per estinzione dell'azione penale		per insufficienza di indizi (b)		in totale		per competenza		per attenuanti (art. 252 C. P. P.)		del Tribunale penale		della Sezione d'accusa			
Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati		
700	3.86	3 173	17.51	11 145	61.49	852	4.70	6 172	34.05	3 699	20 42	422	2.32		
535	5.48	1 880	19.26	5 819	59.60	408	4.18	3 171	32.47	2 059	21.09	181	1.86		
674	4.15	2 325	14.31	10 408	64.05	650	4.00	4 884	30.06	4 628	28.48	246	1.51		
872	6.02	1 212	8.34	9 916	68.36	843	5.81	6 800	46 88	2 085	14.37	188	1.30		
510	4.77	2 496	23.32	6 750	63.07	886	8.28	3 439	32.13	2 195	20.51	230	2.15		
415	3.67	2 240	19.80	7 151	63.21	384	3.39	4 348	38.43	2 215	19.58	204	1.81		
337	2.94	1 495	13.05	8 009	69.93	344	3.00	5 526	48.25	1 940	16.94	199	1.74		
768	4.40	2 823	16.19	11 303	64.84	1 329	7.62	7 293	41.84	2 395	13.74	286	1.64		
2 511	4.45	9 266	16.39	40 782	72.14	6 478	11.46	23 472	41.52	9 622	17.02	1 210	2.14		
508	5.56	1 082	11.87	6 938	76.12	277	3.04	5 541	60.79	952	10.44	168	1.85		
499	2.60	1 419	7.38	15 647	81.40	235	1.22	12 280	63.88	2 878	14.98	254	1.32		
1 215	4.13	3 342	11.37	22 034	74.92	170	0.58	16 349	55.59	5 006	17.02	509	1.73		
1 128	4.05	3 582	12.86	20 170	72.41	426	1.53	14 735	52.90	4 445	15.96	564	2.02		
2 215	4.98	8 494	19.09	30 072	67.60	866	1.95	20 794	46.74	7 077	15.91	1 335	3.00		
504	3.13	4 325	26.65	8 799	54.22	244	1.50	6 449	39.74	1 711	10.54	395	2.44		
595	4 29	49 154	15.73	214 943	68.81	14 392	4.61	141 253	45.22	52 907	16.94	6 391	2.04		

poi, nel numero degli imputati e nel modo col quale fu provveduto rispetto

UFFICI D'ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1880-1895.

PEI QUALI FU PROVVEDUTO con ordinanza													
		di invio al giudizio											
				del Pretore									
per insufficienza di indizi (b)		in totale		per competenza		per attenuanti (art. 252 C. P. P.)		del Tribunale penale		della Sezione d'accusa			
Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati		
17 805	16.73	156 923	69.61	11 017	4.88	97 381	43.20	17 150	7.61	31 375	13.92		
3 585	14.03	174 088	72.76	14 970	6.26	113 587	47.47	16 379	6.84	29 152	12.19		
9 313	13.82	199 301	70.09	9 788	3.44	132 694	46.66	49 688	17.46	7 181	2.53		
4 537	14.84	203 789	67.89	7 383	2.46	135 022	44.98	53 917	16.96	7 467	2.49		
6 843	15.35	211 155	69.17	8 180	2.68	142 094	46.55	53 815	17.63	7 066	2.31		
8 154	15.73	214 943	68.81	14 392	4.61	141 253	45.22	52 907	16.94	6 391	2.04		

azione privata. — (b) Veggasi nota (a) a pag. XCVII. — (c) Ossia perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come putati minori o sordo-muti pei quali vi fu dichiarazione di non farsi luogo a procedere per mancanza di discernimento

L'aumento considerevole, avvenuto dopo il 1889, degli imputati per i quali fu dichiarato non farsi luogo a procedere per estinzione dell'azione penale è dovuto in gran parte all'avere il nuovo Codice subordinato, come si disse, l'esercizio dell'azione penale alla querela della Parte lesa per un numero di reati maggiore che in passato, ed all'avere quindi reso più frequenti i casi nei quali, per desistenza dalla querela, si deve dichiarare estinta l'azione stessa. È parimenti cresciuto, ma in proporzioni assai maggiori, il numero degli imputati inviati al giudizio dei

Prospetto XLI.

REATI PER I QUALI SEGUÌ ISTRUZIONE INNANZI A[...]

SPECIE DEI REATI	1890-1892	
	Media annuale	Ogni 100 reati
Delitti contro la sicurezza dello Stato	193	0.07
Delitti contro la libertà	12 608	4.87
Delitti di pubblici ufficiali	1 174	0.45
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	9 052	3.50
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	1 959	0.76
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato	2 579	1.00
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	4 541	1.76
Delitti contro l'ordine pubblico	426	0.16
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	9 659	3.73
Falsità in atti, in passaporti, certificati, ecc.	1 694	0.66
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	116	0.05
Frodi nei commerci e nelle industrie	1 189	0.46
Incendii, inondazioni, sommersioni	7 111	2.75
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	386	0.15
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	313	0.12
Violenze carnali, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	2 767	1.07
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	1 436	0.56
Omicidii qualificati e aggravati	1 085	0.42
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	2 261	0.87
Lesioni personali – gravi e gravissime	6 132	2.37
Lesioni personali – lievi e lievissime	22 002	8.51
Diffamazioni e ingiurie	14 672	5.67
Delitti di varia specie contro la persona	4 334	1.68
Furti qualificati e aggravati	44 634	17.25
Furti semplici e spigolamenti	56 980	22.03
Rapine, estorsioni, ricatti	2 210	0.85
Truffe e altre frodi	10 798	4.17
Usurpazioni e danneggiamenti	12 568	4.86
Delitti previsti dal Codice di commercio	2 237	0.86
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	2 075	0.80
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da Leggi speciali	19 493	7.54
Totale dei reati	258 684	..

Tribunali, e ciò per essere stata considerevolmente ristretta la competenza ordinaria delle Corti d'assise. Correlativamente è scemato il numero di coloro che furono mandati innanzi alle Sezioni d'accusa, perchè imputati di reati ritenuti di competenza della Corte d'assise.

I reati che formarono oggetto delle istruttorie compiute dagli Uffici di istruzione negli anni 1890-1895 sono classificati, secondo le loro specie principali, nel prospetto seguente.

c) Reati divisi secondo le loro principali specie.

...ICI D'ISTRUZIONE NEGLI ANNI 1890-1895.

1893		1894		1895	
Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati
163	0.06	263	0.09	140	0.05
16 765	6.16	17 469	6.34	18 454	6.50
1 333	0.49	1 357	0.49	1 370	0.48
9 326	3.43	8 796	3.19	8 134	2.87
2 592	0.95	2 863	1.04	2 909	1.02
3 014	1.11	3 552	1.29	4 025	1.42
5 311	1.95	5 820	2.11	6 836	2.41
550	0.20	1 063	0.39	552	0.19
9 307	3.42	9 630	3.50	12 354	4.35
1 645	0.60	1 840	0.67	1 985	0.70
98	0.04	130	0.05	242	0.09
1 250	0.46	1 239	0.45	1 237	0.44
6 528	2.40	7 017	2.55	6 154	2.17
472	0.17	455	0.16	428	0.15
319	0.12	345	0.13	367	0.13
2 832	1.04	3 015	1.09	3 132	1.10
1 534	0.56	1 681	0.61	1 655	0.58
1 132	0.41	1 140	0.41	1 148	0.40
2 395	0.88	2 331	0.85	2 291	0.81
5 674	2.09	5 567	2.02	6 124	2.16
24 028	8.83	23 550	8.55	21 914	7.72
18 122	6.66	20 445	7.42	21 429	7.55
4 365	1.60	4 255	1.55	4 468	1.57
43 532	16.01	44 049	15.99	46 305	16.31
56 090	20.62	54 846	19.91	58 842	20.72
2 376	0.87	2 702	0.98	2 464	0.87
10 984	4.04	11 678	4.24	11 711	4.12
13 495	4.96	13 787	5.01	12 995	4.58
2 191	0.85	2 283	0.83	2 648	0.93
3 819	1.40	2 882	1.05	3 188	1.12
20 726	7.62	19 351	7.03	18 436	6.49
271 968	..	275 401	..	283 937	..

III. — SEZIONI DI ACCUSA.
a) Imputati.
1° *Esito dei procedimenti.*

Gli imputati per i quali le Sezioni d'accusa, trattandosi di reati di competenza delle Assise, furono chiamate a statuire se dovessero essere sottoposti a giudizio o venir prosciolti senz'altro, sommarono a 6,605. Di questi

1 (0. 02 su 100) fu dimesso per incompetenza

784 (11. 87 ») vennero prosciolti con sentenza di non farsi luogo a procedere: 105 perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come reato, ovvero perchè mancava la querela di Parte nel caso di reati d'azione privata; 57 per cause escludenti l'imputabilità (mancata coscienza o libertà dei proprii atti, legittima difesa, o stato di necessità); 154 perchè l'azione penale era prescritta o altrimenti estinta; 468 perchè non risultarono sufficienti indizi di reità a loro carico;

5,820 (88. 11 su 100) furono rinviati a giudizio, e cioè:

37 ai Pretori;
786 ai Tribunali;
4,997 alle Corti di assise.

2° *Distribuzione per compartimenti.*

Nel prospetto seguente l'esito dei procedimenti è indicato per ciascun compartimento.

DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEGLI IMPUTATI IN SEDE D'ACCUSA, PEI QUALI FU PROVVEDUTO DALLE SEZIONI D'ACCUSA NELL'ANNO 1895.

Prospetto XLII.

COMPARTIMENTI	IMPUTATI PEI QUALI FU PROVVEDUTO																
	In totale	Dimessi per incompetenza o inviati ad Autorità diversa dalla giudiziaria	con sentenza														
			di non farsi luogo a procedimento										di invio al giudizio				
			in totale		per inesistenza di reato (a)		per cause escludenti l'imputabilità		per estinzione dell'azione penale		per insufficienza d'indizi		in totale		del Pretore	del Tribunale penale	della Corte di assise
			Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati			
Piemonte	459	..	54	11.76	10	2.18	13	2.83	5	1.09	26	5.66	405	88.24	7	74	324
Liguria	182	..	17	9.34	3	1.65	6	3.30	1	0.55	7	3.84	165	90.66	6	36	123
Lombardia	233	..	44	18.88	21	9.01	1	0.43	12	5.15	10	4.29	189	81.12	2	31	156
Veneto	212	..	19	8.96	8	3.77	4	1.89	..	..	7	3.30	193	91.04	..	48	145
Toscana	168	1	23	13.69	8	4.76	1	0.60	1	0.60	13	7.73	144	85.71	..	9	135
Emilia	207	..	15	7.25	4	1.93	..	..	3	1.45	8	3.87	192	92.75	1	23	168
Marche ed Umbria	199	..	18	9.04	8	4.02	1	0.50	1	0.50	8	4.02	181	90.96	2	32	147
Lazio	294	..	22	7.48	6	2.04	2	0.68	7	2.38	7	2.38	272	92.52	2	33	237
Campania e Molise	1 142	..	81	7.09	..	..	..	..	10	0.88	71	6.21	1 061	92.91	4	117	940
Basilicata	176	..	29	16.48	3	1.70	2	1.14	1	0.57	23	13.07	147	83.52	1	41	105
Abruzzi	266	..	11	4.14	..	..	3	1.13	2	0.75	6	2.26	255	95.86	..	21	234
Puglie	553	..	140	25.32	..	..	14	2.53	98	17.72	28	5.07	413	74.68	1	10	402
Calabria	633	..	50	7.90	8	1.26	3	0.47	1	0.16	38	6.01	583	92.10	5	107	471
Sicilia	1 468	..	187	12.74	19	1.29	7	0.48	7	0.48	154	10.49	1 281	87.26	6	192	1 083
Sardegna	413	..	74	17.92	7	1.70	..	..	5	1.21	62	15.01	339	82.08	..	12	327
REGNO	6 605	1	784	11.87	105	1.59	57	0.86	154	2.33	468	7.09	5 820	88.11	37	786	4 997

(a) Ossia perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come reato o perchè mancava la querela nel caso di reati di azione privata.

3° Confronto cogli anni precedenti.

Dal prospetto che segue si rileva il numero degli imputati per i quali le Sezioni d'accusa ebbero a provvedere negli anni 1880-1895,

Prospetto XLIII.

IMPUTATI IN SEDE DI ACCUSA PEI QUALI FU PROVV[illegible]

ANNI	In totale	Dimessi per incompetenza o inviati ad Autorità diversa dalla giudiziaria		di non f[illegible]			
				In totale		per inesist[illegible] di reato (a)	
		Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati
1880-1884	32 522	242	0. 74	2 560	7. 87	—	—
1885-1889	29 992	68	0. 23	2 209	7. 36	575	1.[illegible]
1890-1892	8 452	16	0 17	1 121	13. 50	331	4.[illegible]
1893	7 972	16	0. 20	1 316	16. 51	261	3.[illegible]
1894	7 747	26	0. 34	1 001	12. 92	190	2.[illegible]
1895	6 605	1	0. 02	784	11. 87	162	2.[illegible]

Anche per le Sezioni di accusa, come si è visto per gli Uffici d'istruzione, si nota negli ultimi sei anni una maggiore proporzione di imputati rispetto ai quali si dichiarò non farsi luogo a procedere. Dal 1894 però questa proporzione accenna a diminuire e conseguentemente aumenta il numero degli imputati inviati al giudizio.

La diminuzione nel numero totale degli imputati per i quali fu provveduto negli anni 1890-1895, dipende dall'essere aumentata la competenza dei Tribunali, ai quali sono ora inviati direttamente dagli Uffici d'istruzione imputati su cui dovevano provvedere, prima del 1890, le Sezioni d'accusa, per trattarsi di reati giudicabili dalle Corti d'assise. La diminuzione si os-

(a) Ossia perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come reato o perchè mancava la querela nel caso di reati di azione privata. Sono compresi sotto questa rubrica anche gli imputati prosciolti per cause escludenti l'imputabilità.

(b) Secondo l'articolo 440, ora abrogato, del Codice di procedura penale, nel caso che per ragione d'età o dello stato di mente dell'imputato o per qualsiasi altra circostanza attenuante i reati, qualifi-

divisi secondo che vi fu sentenza di non farsi luogo a procedere ovvero d'invio al giudizio.

...lle Sezioni d'accusa negli anni 1880-1895.

...putati pei quali fu provveduto											
con sentenza											
...go a procedere				di invio al giudizio							
per estinzione ...ell'azione penale		per insufficienza di indizi		in totale		del Pretore		del Tribunale penale		della Corte d'assise	
Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati
—	—	—	—	29 720	91.39	284	0.87	20 871	64.18	8 565	26.34
150	0.50	1 484	4.96	27 715	92.41	167	0.55	20 550	68.52	6 998	23.34
171	2.08	619	7.41	7 315	86.33	64	0 77	2 215	24.96	5 036	60.60
404	5.07	651	8.17	6 640	83.29	29	0.36	963	12.08	5 648	70.85
143	1.85	668	8.62	6 720	86.74	36	0.46	1 045	13.49	5 639	72.79
154	2.33	468	7.09	5 820	88.11	37	0.56	786	11.90	4 997	75.65

serva specialmente negli imputati rinviati ai Tribunali; il che è effetto dell'abolita *correzionalizzazione* (*b*). Perciò, nel prospetto che precede, le cifre degli imputati rimessi al Tribunale riguardano per gli ultimi sei anni i soli imputati che dovevano esserne giudicati per ragione di competenza, mentre negli anni precedenti comprendono anche quelli per i quali il rinvio era dipeso dalla *correzionalizzazione.*

b) Reati per i quali fu provveduto, divisi secondo le loro specie principali.

Ecco ora come classificavansi i reati pei quali provvidero le Sezioni di accusa nel 1895 (*c*). I dati di quest'ultimo anno sono messi a confronto con quelli dei cinque anni precedenti.

cati *crimini* dalla abolita legislazione, fossero punibili con pene che i Tribunali erano competenti ad applicare, le Sezioni d'accusa potevano rinviare l'imputato innanzi a questa Magistratura

(*c*) A cagione delle più volte ricordate mutazioni di competenza avvenute contemporaneamente all'attuazione del nuovo Codice penale, non giova fare alcun confronto fra gli anni 1890-1895 e gli anni precedenti rispetto ai reati pei quali fu provveduto dalle Sezioni d'accusa.

Reati per i quali fu provveduto dalle Sezioni d'accusa negli anni 1890-1895.

Prospetto XLIV.

SPECIE DEI REATI	1890-1892		1893		1894		1895	
	Media annuale	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati
Delitti contro la sicurezza dello Stato	55	0. 80	21	0. 36	52	0. 81	25	0. 40
Delitti contro la libertà	121	1. 75	176	2. 99	118	1. 85	166	2. 62
Delitti di pubblici ufficiali	102	1. 48	82	1. 39	192	3. 00	127	2. 01
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	60	0. 87	48	0. 82	51	0. 80	86	1. 36
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	23	0. 33	13	0. 22	9	0. 14	11	0. 17
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato	116	1. 68	125	2. 13	139	2. 17	146	2. 31
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	25	0. 36	34	0. 58	51	0. 80	66	1. 04
Delitti contro l'ordine pubblico	50	0. 72	45	0. 76	157	2. 45	57	0. 90
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	64	0. 93	55	0. 93	50	0. 78	47	0. 74
Falsità in atti, in passaporti, in certificati, ecc.	405	5. 87	140	2. 38	352	5. 50	214	3. 40
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	63	0. 91	2	0. 03	8	0. 13	8	0. 13
Frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti	4	0. 06	3	0. 05	12	0. 19	4	0. 06
Incendii, inondazioni, sommersioni	86	1. 25	74	1. 26	79	1. 24	77	1. 22
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	4	0. 06	3	0. 05	..	..	6	0. 09
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	1	0. 02	2	0. 03	1	0. 02	..	..
Violenze carnali, corruzione di minorenni, oltraggi al pudore	233	3. 38	214	3. 64	265	4. 14	278	4. 40
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	24	0. 35	15	0. 25	17	0. 27	22	0. 35
Omicidii qualificati e aggravati	750	10. 87	756	12. 85	850	13. 29	744	11. 76
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	1 692	24. 53	1 777	30. 22	1 673	26. 15	1 775	28. 06
Lesioni personali — gravi e gravissime	518	7. 51	492	8. 37	386	6. 03	339	5. 36
Lesioni personali — lievi e lievissime	290	4. 20	211	3. 59	219	3. 42	276	4. 36
Diffamazioni e ingiurie	28	0. 41	28	0. 48	34	0. 53	36	0. 57
Delitti di varia specie contro la persona	64	0. 93	75	1. 28	82	1. 28	92	1. 45
Furti qualificati e aggravati	468	6. 79	164	2. 79	180	2. 81	193	3. 05
Furti semplici e spigolamenti	87	1. 26	62	1. 05	62	0. 97	73	1. 15
Rapine, estorsioni, ricatti	300	4. 35	305	5. 19	368	5. 75	333	5. 26
Truffe e altre frodi	256	3. 71	97	1. 65	100	1. 56	100	1. 58
Usurpazioni e danneggiamenti	26	0. 38	14	0. 24	15	0. 23	16	0. 25
Delitti previsti dal Codice di commercio	197	2. 86	62	1. 05	38	0. 59	28	0. 44
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	81	1. 19	68	1. 16	48	0. 75	17	0. 27
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da Leggi speciali	703	10. 19	718	12. 21	790	12. 35	963	15. 24
Totale dei reati	6 896	..	5 881	..	6 398	..	6 325	..

Capo IV.

Giudizi in primo grado.

Tavole XI e XII, XV, XVI, XX a XXV.

§ 1. — Esito dei giudizi.

Giudicano in primo grado delle cause penali: i Pretori per i delitti di poca gravità e per la quasi totalità delle contravvenzioni; i Tribunali penali per i delitti punibili con pene detentive d'una durata non superiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 10 e per le contravvenzioni di maggiore gravità prevedute da leggi speciali; le Corti di assise per i delitti punibili con pene maggiori e per i delitti politici (*a*).

Pretori.

I. — Imputati.

a) Numero complessivo.

Gl'imputati per i quali fu provveduto dai Pretori nello stadio del giudizio sommarono a 505,319. Per

94,884 fra essi il procedimento fu chiuso prima che avesse luogo il pubblico dibattimento, nell'intervallo di tempo corso fra la data della citazione dell'imputato e quella fissata per comparire all'udienza, essendo rimasta estinta l'azione penale, sia per remissione della Parte lesa, sia per oblazione, cioè per l'avvenuto pagamento del massimo dell'ammenda e delle spese processuali nelle contravvenzioni punibili con pena pecuniaria non superiore a 300 lire, sia per altro motivo; per

410,435 vi fu discussione della causa in pubblica udienza.

Guardando all'esito del giudizio, rispetto a tutti gli imputati per i quali fu provveduto durante l'anno, si trova che

1,944 (0. 38 su 100) furono dimessi per incompetenza,

222,789 (44. 09 ») prosciolti, compresi quelli che lo furono prima di comparire all'udienza,

1,928 (0. 38 ») esenti da pena, e

278,658 (55. 15 ») condannati.

b) Distribuzione per compartimenti degli imputati giudicati nel 1895, divisi secondo l'esito del giudizio.

Ecco come distribuivansi questi imputati fra i varii compartimenti:

(*a*) Per notizie più particolareggiate sulle competenze delle varie autorità giudiziarie veggansi le *Disposizioni legislative* premesse alle Tavole della Parte III, Giudizi, pag. 42 e seguenti di questo volume.

DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEGLI IMPUTATI GIUDICATI DAI PRETORI NELL'ANNO 1895.

Prospetto XLV.

COMPARTIMENTI	IMPUTATI GIUDICATI						
	In totale	Dimessi con dichiarazione d'incompetenza	Prosciolti		Esenti da pena	Condannati	
			Cifre effettive	Ogni 100 giudicati		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
Piemonte	27 620	91	12 406	44. 92	102	15 021	54. 38
Liguria	19 017	61	8 117	42. 68	77	10 762	56. 59
Lombardia	26 667	66	10 082	37. 81	132	16 387	61. 45
Veneto	29 427	83	10 661	36. 23	185	18 498	62. 86
Toscana	30 896	74	10 520	34. 05	79	20 223	65. 46
Emilia	26 113	57	8 889	34. 04	112	17 055	65. 31
Marche ed Umbria	19 453	90	8 466	43. 52	86	10 811	55. 57
Lazio	42 985	40	10 447	24. 30	93	32 405	75. 39
Campania e Molise	81 727	290	35 116	42. 97	321	46 000	56. 28
Basilicata	12 506	45	6 858	54. 84	29	5 574	44. 57
Abruzzi	27 013	99	13 476	49. 89	88	13 350	49. 42
Puglie	38 716	241	19 936	51. 49	159	18 380	47. 47
Calabrie	35 297	191	18 595	52. 11	121	16 390	46. 43
Sicilia	67 420	397	38 534	57. 16	255	28 234	41. 88
Sardegna	20 462	119	10 686	52. 22	89	9 568	46. 76
REGNO	505 319	1 944	222 789	44. 09	1 928	278 658	55. 15

c) Confronto cogli anni precedenti.

Il numero degli imputati giudicati dai Pretori dal 1880 al 1895 variò nel modo qui appresso indicato.

Imputati giudicati dai Pretori negli anni 1880-1895.

Prospetto XLVI.

ANNI	Imputati giudicati					
	In totale	Dimessi con dichiarazione di incompetenza	Prosciolti (a)		Condannati	
			Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
1880-1884	348 217	(a)	99 811	29. 09	248 406	70. 91
1885-1889	400 665	1 602	121 394	30. 30	277 669	69. 30
1890-1892	490 790	2 366	202 230	41. 20	286 194	58. 31
1893.	480 742	1 969	229 765	47. 79	249 008	51. 80
1894.	507 216	2 150	214 551	42. 30	290 515	57. 28
1895.	505 319	1 944	224 717	44. 47	278 658	55. 15

È da osservare come l'aumento nel numero degli imputati giudicati negli ultimi sei anni, in confronto dei periodi precedenti, si riferisca principalmente ai prosciolti: i condannati sono anzi diminuiti sensibilmente, se si guarda alle cifre proporzionali; e anche qui per effetto della nuova legislazione penale.

II. — Reati giudicati negli anni 1890-1895, divisi secondo le loro specie principali.

Nel prospetto che segue è dato ragguaglio, così in cifre effettive come in proporzioni centesimali, dei reati giudicati negli anni 1890-1895, raggruppati secondo le loro specie principali.

(a) Per gli anni anteriori al 1884 non si ha notizia separata degli imputati dimessi per incompetenza, perchè erano allora riuniti coi prosciolti. I dimessi per incompetenza nel 1884 furono 1069. Per gli anni 1893-1895 si sono compresi tra i prosciolti anche gli esenti da pena in numero di 1484 nel 1893, di 1970 nel 1894 e di 1928 nel 1895.

Prospetto XLVII.

Reati giudicati dai Pretori negli anni 1890-1895.

Specie dei reati	1890-1892		1893		1894		1895	
	Media annuale	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati
Delitti contro la libertà	15 234	4. 15	19 274	5. 21	21 909	5. 63	24 256	6. 01
Delitti di pubblici ufficiali	158	0. 04	185	0. 05	216	0 05	172	0. 04
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	6 021	1. 64	7 186	1. 94	6 186	1. 59	5 725	1. 42
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	1 360	0. 37	1 590	0. 43	1 934	0. 50	2 198	0. 54
Falsità in giudizio e simulazioni di reato	358	0. 10	349	0. 10	416	0. 11	508	0. 13
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	5 122	1. 40	6 713	1. 82	8 440	2. 17	9 536	2. 36
Delitti contro l'ordine pubblico	126	0. 03	77	0. 02	111	0. 03	91	0. 02
Spendimento, senza concerto, di monete e di carte di pubblico credito falsificate	124	0 03	123	0. 03	120	0. 03	112	0. 03
Falsità in atti pubblici e privati	210	0. 06	185	0. 05	187	0. 05	169	0. 04
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	94	0. 03	121	0. 03	107	0. 03	168	0. 04
Frodi nei commerci e nelle industrie	1 273	0. 35	1 191	0. 32	1 196	0. 31	1 059	0. 26
Incendii, inondazioni, sommersioni, ecc., commessi per imprudenza, negligenza, ecc.	958	0. 26	636	0. 17	865	0. 22	780	0. 19
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	295	0. 08	318	0. 09	255	0. 07	278	0. 07
Corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	395	0. 11	433	0. 12	422	0. 11	460	0. 11
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	239	0. 06	206	0. 06	261	0. 07	358	0. 09
Lesioni personali lievi e lievissime	43 893	11. 97	44 922	12. 15	46 476	11. 95	48 046	11. 90
Diffamazioni e ingiurie	41 508	11. 32	44 513	12. 04	52 821	13. 58	54 736	13. 56
Delitti di varia specie contro la persona	2 316	0. 63	3 068	0. 83	3 062	0. 79	2 864	0. 71
Furti semplici e spigolamenti	34 220	9. 33	32 404	8. 77	32 221	8. 29	34 786	8. 62
Truffe e altre frodi	1 445	0. 39	914	0. 25	929	0. 24	932	0. 23
Usurpazioni e danneggiamenti	14 105	3. 85	14 000	3. 79	15 896	4. 09	14 125	3. 50
Delitti previsti dal Codice di commercio	177	0. 05	154	0. 04	169	0. 04	138	0. 04
Delitti previsti da altri Codici e da Leggi speciali	870	0. 24	450	0. 12	994	0. 25	1 315	0. 33
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da Leggi speciali	196 210	53. 51	190 653	51. 57	193 638	49. 80	200 842	49. 76
Totale dei reati	366 711	—	369 665	—	388 831	—	403 654	—

Tribunali.
I. — Imputati.
a) Numero complessivo.

Gli imputati giudicati dai Tribunali sommarono a 113,505 che ripartivansi così:

277 (0. 24 su 100) dimessi per incompetenza,
34,968 (30. 81 ») prosciolti,
233 (0. 21 ») dichiarati esenti da pena e
78,027 (68. 74 ») condannati.

b) Distribuzione per compartimenti degli imputati giudicati nel 1895, divisi secondo l'esito del giudizio.

Il prospetto seguente mostra come gli imputati giudicati si ripartissero fra i varii compartimenti.

Distribuzione per compartimenti degli imputati giudicati in primo grado dai Tribunali nell'anno 1895.

Prospetto XLVIII.

COMPARTIMENTI	Imputati giudicati						
	In totale	Dimessi con dichiarazione di incompetenza	Prosciolti		Esenti da pena	Condannati	
			Cifre effettive	Ogni 100 giudicati		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
Piemonte	7 544	31	2 102	27. 86	14	5 397	71. 54
Liguria	4 011	12	1 203	29. 99	1	2 795	69. 68
Lombardia	8 758	20	2 219	25. 34	40	6 479	73. 98
Veneto	6 925	8	1 767	25. 52	28	5 122	73. 96
Toscana	5 624	4	1 480	26. 32	15	4 125	73. 35
Emilia	4 957	4	1 395	28. 14	1	3 557	71. 76
Marche ed Umbria	4 972	4	1 384	27. 84	4	3 580	71. 60
Lazio	6 394	26	1 756	27. 46	10	4 602	71. 97
Campania e Molise	19 710	59	6 401	32. 48	14	13 236	67. 15
Basilicata	1 880	5	561	29. 84	11	1 303	69. 31
Abruzzi	4 442	17	1 600	36. 02	13	2 812	63. 30
Puglie	8 991	32	3 145	34. 98	13	5 801	64. 52
Calabrie	7 368	9	2 489	33. 78	7	4 863	66. 00
Sicilia	17 251	44	6 025	34. 93	49	11 133	64. 54
Sardegna	4 678	2	1 441	30. 80	13	3 222	68. 87
Regno	113 505	277	34 968	30. 81	233	78 027	68. 74

c) Confronto cogli anni precedenti.

Per il confronto dell'anno 1895 coi precedenti si può consultare questo prospetto.

IMPUTATI GIUDICATI IN PRIMO GRADO DAI TRIBUNALI NEGLI ANNI 1881-1895.

Prospetto XLIX.

ANNI	IMPUTATI GIUDICATI					
	In totale	Dimessi con dichiarazione di incompetenza	Prosciolti		Condannati	
			Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
1881-84	79 505	541	18 630	23. 43	60 334	75. 89
1885-89	69 292	394	16 570	23. 91	52 328	74. 06
1890-1892	93 141	383	26 701	28. 67	66 057	70. 92
1893	107 941	261	(a) 35 827	33. 19	71 853	66. 57
1894	109 792	267	(a) 33 413	30. 60	76 112	69. 32
1895	113 505	277	(a) 35 201	31. 02	78 027	68. 74

Come già innanzi ai Pretori, per gli ultimi sei anni si nota anche nei Tribunali, e per la medesima ragione, un aumento nella proporzione degli imputati prosciolti.

II. — REATI GIUDICATI NEGLI ANNI 1890-1895, DIVISI SECONDO LE LORO SPECIE PRINCIPALI.

Dei reati giudicati dai Tribunali in primo grado di giurisdizione durante gli anni 1890-1895 è data notizia, per ciascuna delle specie principali, nel prospetto L.

(a) Per gli anni 1893-1895 si sono compresi fra i prosciolti anche gli imputati dichiarati esenti da pena che furono 168 nel 1893, 175 nel 1894, e 233 nel 1895.

Reati giudicati dai Tribunali negli anni 1890-1895.

Prospetto L.

Specie dei reati	1890-1892		1893		1894		1895	
	Media annuale	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati
Delitti contro la libertà	1 757	2.55	2 452	3.15	2 361	3.01	2 651	3.18
Delitti di pubblici ufficiali	432	0.63	426	0.55	456	0.58	448	0.54
Violenze, resistenze all'Autorità e oltraggi contro persone rivestite d'autorità	5 241	7.62	6 624	8.51	6 876	8.77	6 318	7.57
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	291	0.42	285	0.37	345	0.44	350	0.42
Calunnie, falsità in giudizio e simulazioni di reato	788	1.14	915	1.17	1 172	1.49	1 249	1.50
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	2 075	3 02	2 377	3.05	2 411	3.07	2 796	3.35
Delitti contro l'ordine pubblico	79	0.12	101	0.13	358	0.46	245	0.29
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	429	0.62	420	0.54	476	0.61	508	0.61
Falsità in atti pubblici e privati	673	0.98	659	0.85	688	0.87	740	0.89
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	62	0.09	60	0.08	71	0.09	144	0.17
Frodi nei commerci e nelle industrie	116	0.17	128	0.16	134	0.17	114	0.14
Incendii, inondazioni, sommersioni	307	0.45	341	0.44	333	0 42	456	0.55
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	54	0.08	63	0.08	70	0.09	57	0.07
Delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica	78	0.11	89	0.11	58	0.07	49	0.06
Violenze carnali, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	1 394	2.03	1 558	2.00	1 620	2.07	1 658	1.99
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	593	0.86	844	1.08	858	1.09	929	1.11
Omicidii aggravati	6	0.01	9	0.01	6	0.01	9	0.01
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	63	0.09	36	0.05	36	0.05	69	0.08
Lesioni personali: gravi e gravissime	7 686	11.17	9 177	11.79	7 688	9.80	7 754	9.30
Lesioni personali: lievi e lievissime	5 490	7.98	5 719	7.35	6 014	7.67	6 190	7.42
Diffamazioni e ingiurie	1 516	2.20	1 782	2.29	1 786	2.28	2 084	2.50
Delitti di varia specie contro la persona	2 137	3.11	2 676	3.44	2 788	3.55	2 807	3.36
Furti qualificati e aggravati	13 843	20.12	14 904	19.16	14 879	18.97	15 559	18.65
Furti semplici e spigolamenti	4 072	5.92	4 068	5.23	4 211	5.37	4 231	5.07
Rapine, estorsioni, ricatti	490	0.71	609	0.78	647	0.82	706	0.85
Truffe e altre frodi	6 567	9.55	8 192	10.53	8 562	10.92	9 019	10.81
Usurpazioni e danneggiamenti	408	0.59	531	0.68	485	0.62	328	0.39
Delitti previsti dal Codice di commercio	1 404	2.04	1 895	2.43	1 549	1.97	1 685	2.02
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	3 269	4.75	3 716	4.77	4 385	5.59	5 696	6 83
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da Leggi speciali	7 477	10.87	7 172	9.22	7 122	9.08	8 563	10.27
Totale dei reati	68 792	—	77 828	—	78 440	—	83 407	—

Corti d'assise.

I. — Accusati.

a) Considerati nel loro numero effettivo.

1° *Numero complessivo.*

Gli accusati giudicati dalle Corti d'assise ammontarono in complesso a 5,358, compresi 23 giudicati per reati commessi all'estero. Di questi
1,754 (32. 74 su 100) furono prosciolti e
3,604 (67. 26 ») condannati.

2° *Distribuzione per compartimenti degli accusati giudicati nel 1895, divisi secondo l'esito del giudizio.*

Le differenze che, rispetto all'esito del giudizio, corrono tra i vari compartimenti sono messe in chiaro nel prospetto seguente.

Distribuzione per compartimenti degli accusati giudicati in primo grado dalle Corti d'assise nell'anno 1895.

Prospetto LI.

COMPARTIMENTI	Accusati giudicati				
	In totale	Prosciolti		Condannati	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
Piemonte	309	102	33. 01	207	66. 99
Liguria	137	53	38. 69	84	61. 31
Lombardia	139	52	37. 41	87	62. 59
Veneto	165	63	38. 18	102	61. 82
Toscana	173	74	42. 78	99	57. 22
Emilia	171	60	35. 09	111	64. 91
Marche ed Umbria	184	58	31. 52	126	68. 48
Lazio	333	102	30. 63	231	69. 37
Campania e Molise	925	272	29. 41	653	70. 59
Basilicata	106	19	17. 86	87	82. 14
Abruzzi	210	58	27. 62	152	72. 38
Puglie	418	142	33. 98	276	66. 02
Calabrie	523	128	24. 47	395	75. 53
Sicilia	1 219	436	35. 76	783	64. 24
Sardegna	346	135	39. 05	211	60. 95
Regno	5 358	1 754	32. 74	3 604	67. 26

3° *Confronto cogli anni precedenti.*

Il confronto cogli anni precedenti emerge dalle cifre riferite nel seguente prospetto (*a*).

(*a*) Si avverte che le cifre del quinquennio 1880-84 sono calcolate per gli anni 1880-83 sugli accusati giudicati in primo grado, ma anche per opposizione o purgazione di contumacia e per rinvio dalla Corte di cassazione. E ciò perchè nelle statistiche degli anni 1880-83 questi ultimi non erano distinti dagli altri; su di che veggasi nota (*b*) a pag. VIII.

ACCUSATI GIUDICATI IN PRIMO GRADO DALLE CORTI D'ASSISE NEGLI ANNI 1880-1895.

Prospetto LII.

ANNI	ACCUSATI GIUDICATI				
	In totale	Prosciolti		Condannati	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
1880-1884	8 903	2 439	27. 62	6 464	72. 38
1885-1889	7 063	2 111	29. 89	4 952	70. 11
1890-1892	4 693	1 513	32. 24	3 180	67. 76
1893	5 492	(a) 1 844	33. 58	3 648	66. 42
1894	5 292	(b) 1 775	33. 55	3 517	66. 45
1895	5 358	1 754	32 74	3 604	67. 26

b) Considerati in relazione alle diverse specie di reati.

Il numero degli accusati giudicati dalle Corti d'assise che abbiamo considerato fin qui rappresenta il loro numero effettivo; ossia, nel classificare gli accusati in relazione all'esito del giudizio ed ai reati commessi si è contato una volta sola ogni individuo, anche quando era stato accusato e giudicato per più reati di specie diverse, avendo riguardo, in siffatti casi, alla specie più grave ed argomentando la gravità di questa dalla qualità e quantità della pena comminata. Per esempio, un individuo accusato per furto qualificato e per truffa figura come un solo accusato ed è classificato fra gli accusati di furto qualificato. In questo modo, però, non si ha riguardo a quei reati di cui parecchi accusati dovevano rispondere in un medesimo giudizio insieme con reati di una specie più grave; mentre giova tener conto anche di queste infrazioni per vedere quale sia stato l'esito del giudizio rispetto a tutte le specie di reati. A tal fine si è fatto un altro còmputo del numero degli accusati: e ognuno di questi è stato contato tante volte, quante sono le specie diverse di reati per le quali fu giudicato: per esempio, un accusato di furto qualificato e di truffa si è contato una volta tra gli accusati di furto qualificato ed una volta fra gli accusati di truffa. Sappiamo così quante furono realmente le persone accusate e quante le condannate per ogni singola specie di reato: conosciamo il numero dei ladri colpevoli di furto qualificato e quello dei truffatori. Ma è evidente che, se si fa la somma degli accusati così classificati secondo le singole specie criminose, il totale non ne rappresenta più il numero effettivo, perchè uno stesso accusato vi può figurare due o più volte.

1° Esito del giudizio in generale.

Computati così, gli accusati giudicati appariscono in numero di 8,165, mentre in realtà furono 5,358.

(a) Compreso 1 accusato che fu dichiarato esente da pena.
(b) Compresi 5 accusati che furono dichiarati esenti da pena.

La sorte che toccò loro nel giudizio si riassume nelle seguenti cifre: per 2,845 (34. 84 su 100) fu pronunziata sentenza di proscioglimento e per 5,320 (65. 16 ») di condanna.

NUMERO MEDIO ANNUALE DEGLI ACCUSATI GIUDICATI IN PRIMO GRADO DALLE CORTI D'ASSISE

Prospetto LIII. (Cifre proporzi

SPECIE DEI REATI	Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Toscana		Emilia		Marche ed Umbria	
	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati
Delitti contro la sicurezza dello Stato	16. 67	83. 33	..	100. 00	100. 00	..	80. 00	20. 00	55. 17	44. 83	100. 00	..	83. 33	[illegible]
Delitti contro la libertà	38. 46	61. 54	40. 00	60. 00	45. 45	54. 55	44. 44	55. 56	31. 25	68. 75	60. 00	40. 00	25. 00	[illegible]
Delitti di pubblici ufficiali	56. 52	43. 48	40. 00	60. 00	25. 00	75. 00	45. 00	55. 00	33. 33	66. 67	57. 14	42. 86	45. 45	[illegible]
Violenza, resistenza all'Autorità e oltraggio contro persone rivestite di autorità	..	100. 00	16. 67	83. 33	22. 22	77. 78	100. 00	..	..	100. 00	84. 61	15. 39	..	[illegible]
Calunnia, simulazione di reato e falsità in giudizio	52. 00	48. 00	63. 64	36. 36	50. 00	50. 00	70. 84	29. 16	..	100. 00	93. 33	6. 67	54. 17	[illegible]
Delitti contro l'ordine pubblico	66. 67	33. 33	36. 11	63. 89	100. 00	..	25. 00	75. 00	47. 22	52. 78	100. 00	..	66. 67	[illegible]
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	25. 00	75. 00	33. 33	66. 67	29. 82	70. 18	47. 37	52. 63	14. 29	85. 71	..	100. 00	42. 86	[illegible]
Falsità in atti pubblici e privati	58. 62	41. 38	62. 50	37. 50	29. 63	70. 37	58. 33	41. 67	73. 08	26. 92	73. 68	26. 32	70. 00	[illegible]
Incendii	52. 78	47. 22	83. 33	16. 67	100. 00	..	91. 67	8. 33	80. 00	20. 00	78. 57	21. 43	91. 67	[illegible]
Violenze carnali, incesti, atti di libidine, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	32. 26	67. 74	15. 79	84. 21	52. 78	47. 22	43. 33	56. 67	47. 06	52 94	19 05	80. 95	38. 46	[illegible]
Omicidii semplici, aggravati e qualificati	49. 26	50. 74	44. 27	55. 73	35. 00	65. 00	37. 88	62. 12	38. 15	61. 85	69. 31	30. 69	38. 29	[illegible]
Omicidii d'infante scusabili per causa di onore	73. 33	26. 67	50. 00	50. 00	57. 14	42. 86	50. 00	50. 00	80. 00	20. 00	83. 33	16. 67	30. 00	[illegible]
Omicidii oltre l'intenzione	24. 69	75. 31	34. 25	65. 75	26. 47	73. 53	30. 16	69. 84	9. 09	90. 91	17. 50	82. 50	15. 79	[illegible]
Lesioni personali — gravi e gravissime	30. 95	69. 05	32. 43	67. 57	38. 77	61. 23	18. 75	81. 25	15. 15	84. 85	50. 00	50. 00	25. 93	[illegible]
Lesioni personali — lievi e lievissime	50. 50	49. 50	30. 36	69. 64	52. 63	47. 37	40. 91	59. 09	36. 95	63. 05	40. 00	60. 00	44. 89	[illegible]
Furti qualificati	36. 96	63. 04	41. 67	58. 33	25. 00	75. 00	47. 22	52. 78	28. 57	71. 43	44. 44	55. 56	11. 54	[illegible]
Rapine, estorsioni e ricatti	19. 18	80. 82	14 29	85. 71	51. 16	48. 84	21. 05	78. 95	39. 13	60. 87	26. 67	73. 33	24. 32	[illegible]
Truffe e altre frodi	40. 00	60. 00	33. 33	66. 67	17. 39	82. 61	42. 31	57. 69	50. 00	50. 00	50. 00	50. 00	91. 67	[illegible]
Altri delitti e contravvenzioni	33. 33	66. 67	33. 03	66. 97	25. 00	75. 00	25. 64	74. 36	32. 24	67. 76	29. 48	70 52	26. 53	[illegible]
Totale degli accusati	38. 95	61. 05	37. 43	62. 57	37. 65	62 35	41. 69	58. 31	36. 13	63. 87	52. 22	47. 78	31. 15	[illegible]

(*a*) Giova tener presente che talune medie sono calcolate su cifre effettive molto esigue, che in

2° Esito del giudizio in relazione alle singole specie di reati. Negli anni 1893-1895.

Per far conoscere l'esito del giudizio in relazione alle principali figure criminose, si è compilato il prospetto LIII, d'onde si desume per quali specie di reati la proporzione dei condannati rispetto agli accusati sia comparativamente più alta e per quali siano invece più frequenti i casi di proscioglimento (*a*).

…1893-1895, CLASSIFICATI IN RELAZIONE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO PER CIASCUNA SPECIE DI REATI.
…accusati giudicati).

ACCUSATI GIUDICATI

…azio		Campania e Molise		Basilicata		Abruzzi		Puglie		Calabrie		Sicilia		Sardegna		Regno	
…	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati	Prosciolti	Condannati
…06	52.94	100.00	..	..	..	100.00	..	100.00	..	..	..	50.00	50.00	100.00	..	68.78	31.22
…00	75.00	43.40	56.60	42.11	57.89	50.00	50.00	28.21	71.79	44.71	55.29	46.08	53.92	40 00	60.00	40.98	59.02
…35	17.65	57.14	42.86	100.00	..	77.78	22.22	91.67	8.33	73.68	26.42	57.89	42.11	58.33	41.67	60.27	39.73
…67	73.33	79.17	20.83	95.45	4.55	33.33	66 67	75.00	25.00	40.00	60.00	58.97	41.03	38.09	61.91	62.43	37.57
…85	46.15	42.42	57.58	50.00	50.00	80.00	20 00	75.00	25.00	60.00	40.00	64.58	35.42	40.00	60 00	59.33	40.67
…38	40.62	90.48	9.52	..	..	100.00	..	48.49	51.51	..	100.00	67.71	32.29	100.00	.	61.99	38.01
…46	58.54	33.33	66.67	..	..	..	100.00	75 00	25.00	..	..	62.50	37.50	..	..	36.38	63.62
…19	23.81	60.94	39.06	92.86	7.14	88 00	12.00	80.00	20.00	73 17	26.83	68.70	31.30	63.16	36.84	67.83	32.17
…44	55.56	50.00	50.00	..	100.00	100.00	..	60.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	75.00	25.00	68.56	31.44
…22	77.78	19.44	80.56	30.77	69.23	26.67	73.33	16.50	83.50	30.43	69.57	41.57	58.43	22.73	77.27	29.68	70.32
…72	66.28	20.97	79.08	20.95	79.05	28.34	71.66	32.90	67.10	26.59	73.41	35.99	64.01	44.40	55.60	34.61	65.39
…78	22.22	32.69	67.31	60.00	40.00	23.53	76.47	35.00	65.00	50.00	50.00	52.50	47 50	54.5	45.45	47.86	52.14
…50	91.50	13.11	86.89	7.69	92.31	14.29	85.71	11.98	88.02	12.10	87.90	16.83	83.17	37.50	62.50	16.99	83.01
…18	78.82	21.45	78.55	12.50	87.50	20.99	79.01	34.71	65.29	18.06	81.94	41.48	58.52	28.00	72.00	27.11	72.89
…48	64.52	39.58	60 42	10.00	90.00	50.48	49.52	41.58	58.42	46.87	53.13	49.31	50.69	38.71	61.29	43.35	56.65
…64	86.36	17.50	82.50	..	100.00	48.15	51.85	18.18	81.82	36.84	63.16	31.70	68.30	36.78	63.22	31 85	68.15
…38	71.62	30.11	69.89	22.22	77.78	9.09	90.91	30.14	69.86	32.89	67.11	38.05	61.95	37.84	62.16	34.99	65.01
…00	50.00	34.78	65.22	40.00	60.00	70 00	30.00	53.85	46.15	50.00	50.00	50.55	49.45	23.07	76.93	45.62	54.38
…34	67.66	30.32	69.68	32.80	67.20	32.74	67.26	35.17	64.83	29.83	70.17	40.06	59.94	40.79	59.21	33.22	66.78
…26	66.74	28.35	71.65	27.83	72.17	35.91	64.09	35.13	64.87	30.37	69.63	40.05	59.95	41.37	58.63	36.06	63.94

…qualche caso scendono fino all'unità, e che perciò non si può trarre da esse alcuna deduzione.

Limitiamoci a considerare quei reati che sono più frequentemente deferiti al giudizio delle Assise e che presentano una certa gravità.

Il numero dei verdetti di colpabilità fu relativamente alto per gli accusati di violenza carnale, atti di libidine e corruzione di minorenni. In effetto la proporzione dei condannati per 100 accusati di tali reati fu nel triennio 1893-95 di 70. 32, mentre, presi tutti i reati nel loro complesso, i condannati non furono che 63. 94 su 100 giudicati. Le proporzioni da regione a regione sono assai diverse e da 47. 22 in Lombardia si sale a 84. 21 nella Liguria.

Quanto ai più gravi reati di sangue, si ebbe un numero abbastanza elevato di verdetti di colpabilità per l'omicidio oltre l'intenzione: 83. 01 condannati su 100 giudicati. Questa proporzione varia da un minimo di 65. 75 nella Liguria ad un massimo di 92. 31 nella Basilicata: e, in generale, è più alta nell'Italia meridionale che in quella settentrionale.

I condannati per omicidio semplice, aggravato o qualificato presi in complesso furono 65. 39, ed anche per essi la proporzione delle condanne è relativamente maggiore nell'Italia meridionale. Più bassa che in ogni altra parte del Regno è nell'Emilia (30. 69) e nel Piemonte (50. 74).

L'omicidio d'infante scusabile per causa d'onore dà una proporzione molto bassa di condannati, ossia 52. 14 su 100. Nell'Italia meridionale i proscioglimenti per questa specie di reati sono meno frequenti che nell'Italia centrale e settentrionale.

Superiore alla media complessiva è la proporzione dei condannati per furti qualificati (68. 15 su 100 giudicati). Questa media però scende a 51. 85 negli Abruzzi e a 52. 78 nel Veneto. Meno frequenti sono le condanne per gli altri più gravi reati che manomettono il diritto di proprietà, ossia per le rapine, le estorsioni e i ricatti (65. 01 su 100) e in alcuni compartimenti rimangono anche al disotto di questa cifra, come nella Lombardia (48. 84), nella Toscana (60. 87), nella Sicilia (61. 95), nella Sardegna (62. 16). Più rare ancora sono le condanne per le falsità in atti pubblici o privati (32. 17), e per gli incendii (31.44).

Molto esiguo è pure il numero di condanne nei delitti contro l'ordine pubblico (38. 01).

II. — Reati giudicati negli anni 1890-95 divisi secondo le specie principali.

I reati secondo il titolo ritenuto nell'ordinanza o nella sentenza furono 5,957 (*a*).

(*a*) Secondo il titolo ritenuto nell'atto di accusa sarebbero stati 5,978. Gli uni non sempre corrispondono numericamente agli altri, perchè nel giudizio può accadere che o si riconosca inesistente un fatto qualificato come reato nell'accusa, o si ritenga esservi un reato continuato in luogo di più reati, o si escluda la correità o la complicità ammessa nell'accusa, attribuendo ai varii coimputati tanti distinti reati, o si affermi costituire varie infrazioni un fatto considerato nell'accusa come un solo reato.

Nel prospetto che segue è data notizia delle loro varie specie ed i dati del 1895 sono paragonati con quelli degli anni precedenti 1890-94.

REATI GIUDICATI IN PRIMO GRADO DALLE CORTI D'ASSISE NEGLI ANNI 1890-1895.

Prospetto LIV.

SPECIE DEI REATI	1890-1892		1893		1894		1895	
	Media annuale	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati	Cifre effettive	Ogni 100 reati
Delitti contro la sicurezza dello Stato	41	0.86	17	0.29	63	1.13	16	0.27
Delitti contro la libertà	105	2.20	183	3.15	125	2.23	165	2.77
Delitti di pubblici ufficiali	72	1.51	57	0.98	86	1.54	131	2.20
Violenze, resistenze all'Autorità ed oltraggi contro persone rivestite d'autorità	35	0.73	38	0.65	50	0.89	48	0.80
Delitti di varia specie contro la pubblica amministrazione	6	0.13	7	0.12	5	0.09	9	0.15
Calunnie, simulazioni di reato e falsità in giudizio	42	0.88	78	1.34	89	1.59	76	1.27
Delitti di varia specie contro l'amministrazione della giustizia	33	0.69	42	0.72	51	0.91	63	1.05
Delitti contro l'ordine pubblico	43	0.90	18	0.31	78	1.39	29	0.49
Falsità in monete e in carte di pubblico credito	49	1.02	45	0.77	35	0.63	55	0.92
Falsità in atti pubblici e privati	166	3.47	154	2.65	156	2.79	219	3.68
Delitti di varia specie contro la fede pubblica	..	..	..	..	..	..	1	0.02
Frodi nei commerci e nelle industrie	1	0.02	..	..	..	..	..	..
Incendii, inondazioni e sommersioni	49	1.02	49	0.84	51	0.91	65	1.09
Delitti contro la sanità e alimentazione pubblica	..	..	2	0.03	1	0.02	..	..
Delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto o di comunicazione	1	0.02	..	..	..	..	1	0.02
Violenze carnali, incesti, atti di libidine, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore	145	3.03	206	3.54	191	3.41	237	3.98
Delitti di varia specie contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	10	0.21	15	0.26	17	0.30	13	0.22
Omicidii qualificati e aggravati	575	12.02	651	11.18	693	12.39	667	11.20
Omicidii semplici, d'infante e oltre l'intenzione	1 459	30.51	1 797	30.90	1 597	28.54	1 541	25.87
Lesioni personali: gravi e gravissime	348	7.28	411	7.07	350	6.26	337	5.66
Lesioni personali: lievi e lievissime	365	7.63	437	7.52	349	6.24	401	6.73
Diffamazioni e ingiurie	18	0.38	37	0.64	28	0.50	44	0.74
Delitti di varia specie contro la persona	101	2.11	145	2.49	139	2.49	141	2.37
Furti qualificati e aggravati	114	2.38	118	2.03	167	2.98	146	2.45
Furti semplici e spigolamenti	42	0.88	54	0.93	37	0.66	48	0.80
Rapine, estorsioni e ricatti	230	4.81	295	5.07	324	5.79	318	5.34
Truffe e altre frodi	83	1.74	75	1.29	79	1.41	123	2.06
Usurpazioni e danneggiamenti	10	0.21	23	0.40	18	0.32	18	0.30
Delitti previsti dal Codice di commercio	15	0.31	6	0.10	7	0.13	4	0.07
Delitti previsti da altri Codici o da Leggi speciali	46	0.96	39	0.67	34	0.61	16	0.27
Contravvenzioni previste dal Codice penale e da Leggi speciali	578	12.09	816	14.03	775	13.85	1 025	17.21
Totale dei reati	4782	..	5815		5595	..	5957	..

Nel prospetto precedente i reati sono classificati secondo il titolo che risulta nella sentenza o nell'ordinanza della Corte, ma non di rado i titoli dei reati, quali vengono ritenuti al giudizio, differiscono da quelli che erano stati ritenuti nell'atto di accusa. Infatti, se per 5,092 (85. 48 su 100) reati il titolo affermato nella sentenza rimase conforme a quello dell'accusa, per 865 (14. 52 su 100) fu modificato (*a*).

(*a*) Nel seguente prospetto è data notizia della modificazione del titolo rispetto alle diverse specie di reati per cui essa avvenne:

Reati giudicati in primo grado dalle Corti d'assise nell'anno 1895, secondo il titolo ritenuto nell'atto di accusa e secondo quello ritenuto nella sentenza.

SPECIE DEI REATI	Totale dei reati	Reati per i quali il titolo ritenuto nell'ordinanza o nella sentenza della Corte			
		rimase conforme a quello dell'accusa		fu modificato in confronto dell'accusa	
		Cifre effettive	Ogni 100 reati giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 reati giudicati
Minaccie, violenze private e violazione di domicilio commessa da un privato	128	124	96. 87	4	3. 13
Peculati	162	145	89. 51	17	10. 49
Calunnie	43	42	97. 67	1	2. 33
Falsità in monete, in carte di pubblico credito	51	45	88. 24	6	11. 76
Falsità in atti	232	215	92. 67	17	7. 33
Delitti commessi per imprudenza, negligenza ed imperizia	9	8	88. 89	1	11. 11
Violenze carnali	209	188	89. 95	21	10. 05
Omicidii semplici	1 187	811	68. 32	376	31. 68
Omicidii aggravati per la persona di un congiunto	87	73	83. 91	14	16. 09
Omicidii aggravati per la persona di un pubblico ufficiale	33	27	81. 82	6	18. 18
Omicidii qualificati per la persona di un congiunto	25	22	88. 00	3	12. 00
Omicidii qualificati per la premeditazione	593	380	64. 08	213	35. 92
Omicidii qualificati per solo impulso di brutale malvagità	33	10	30. 03	23	69. 97
Omicidii qualificati perchè concorrenti con un reato contro la proprietà	136	122	89. 71	14	10. 29
Omicidii qualificati perchè concorrenti con un reato contro il buon costume e l'ordine delle famiglie	5	4	80. 00	1	20. 00
Omicidii qualificati perchè concorrenti con un reato d'altra specie	6	4	66. 67	2	33. 33
Omicidii d'infante scusabili per causa d'onore	60	51	85. 00	9	15. 00
Omicidii oltre l'intenzione	239	224	93. 72	15	6. 28
Lesioni personali gravissime	95	51	53. 68	44	46. 32
Lesioni personali gravissime con circostanze aggravanti o qualificanti	36	22	61. 11	14	38. 89
Lesioni personali gravi	95	86	90. 53	9	9. 47
Lesioni personali gravi con circostanze aggravanti o qualificanti	51	45	88. 24	6	11. 76
Lesioni personali lievi	105	102	97. 14	3	2. 86
Lesioni personali lievi con circostanze aggravanti o qualificanti	28	26	92. 86	2	7. 14
Lesioni personali lievissime	144	143	99. 31	1	0. 69
Lesioni personali lievissime con circostanze aggravanti o qualificanti	52	51	98. 08	1	1. 92
Partecipazione, con violenza sulle persone, ad una rissa seguita da omicidio	27	20	74. 07	7	25. 93
Abbandono di fanciulli o di persone incapaci di provvedere a sè	4	3	75. 00	1	25. 00
Furti qualificati	141	135	90. 60	6	9. 40
Rapine ed estorsioni	322	313	97. 20	9	2. 80
Truffe ed altre frodi	38	37	97. 37	1	2. 63
Ricettazioni	18	17	94. 44	1	5. 56

§ 2. — Motivi di proscioglimento.

Dopo avere considerata la proporzione dei prosciolti e dei condannati presso le varie Magistrature, veniamo ad esaminare particolarmente i motivi per i quali fu pronunciato il proscioglimento.

I. — PRETORI.

a) Imputatati prosciolti divisi secondo la ragione legale del proscioglimento, nell'anno 1895.

Cominciando dai Pretori si ha che dei 222,789 imputati prosciolti, 166,867 lo furono per dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, la quale venne pronunciata: quanto a
34,069 (15. 29 su 100 prosciolti) fra essi perchè era stata esclusa o non provata l'esistenza del fatto; quanto a
3,078 (1. 38 su 100) perchè il fatto non era preveduto come reato o perchè trattavasi di reati d'azione privata e mancava la querela della Parte lesa; quanto a
1,369 (0. 62 su 100) per cause escludenti l'imputabilità (210 per infermità di mente, 33 per ubbriachezza accidentale, 1,126 per legittima difesa o per stato di necessità); quanto a
1,921 (0. 86 su 100) perchè minori di 14 anni o sordo-muti minori di 18 che avevano agito senza discernimento (539 dei quali furono consegnati ai parenti, 34 ricoverati in un istituto di educazione e di correzione e 1,348 rimessi in libertà); infine, quanto a
126,430 (56. 75 su 100) per estinzione dell'azione penale, dipendente in 97,435 casi da remissione della Parte lesa, in 11,547 da oblazione e in 17,448 da altro motivo. I
55,922 rimanenti furono assolti:
5,761 (2. 59 su 100) perchè l'imputato non era l'autore del reato, nè vi avea preso alcuna parte;
50,161 (22. 51 su 100) per non provata reità.

b) Confronto cogli anni precedenti.

Confrontiamo infine i risultati dell'ultimo anno con quelli degli anni precedenti, da quando si ha notizia dei motivi del proscioglimento, ossia a cominciare dal 1886 (*a*).

(*a*) Nelle statistiche degli anni 1880 a 1883 manca ogni distinzione degli imputati prosciolti; in quelle del 1884 e 1885 sono divisi soltanto secondo che eravi stata dichiarazione di non farsi luogo a procedere od assoluzione.

IMPUTATI PROSCIOLTI DAI PRETORI NEGLI ANNI 1886-1895, DIVISI SECONDO LA RAGIONE LEGALE DEL PROSCIOGLIMENTO.

Prospetto LV.

ANNI	IMPUTATI PROSCIOLTI							
	per dichiarazione di non farsi luogo a procedere					per assoluzione		
	in totale	per inesistenza di reato (a)	per cause escludenti l'imputabilità	per mancanza di discernimento	per estinzione dell'azione penale	in totale	perchè l'imputato non era l'autore del reato, nè vi aveva preso alcuna parte	per non provata reità
	Cifre effettive.							
1886-1889	75 888	50 730	4 067		21 091	50 619	9 844	40 775
1890-1892	158 203	34 810	1 768	2 337	114 288	49 027	5 684	43 343
1893	180 602	29 325	1 283	1 866	148 128	47 679	5 177	42 502
1894	154 617	34 649	1 429	2 016	116 523	57 964	6 106	51 858
1895	166 867	37 147	1 369	1 921	126 430	55 922	5 761	50 161
	Ogni 100 imputati prosciolti.							
1886-1889	59.99	40.10	3.21		16.68	40.01	7.78	32.23
1890-1892	75.76	17.21	0.88	1.16	56.51	24.24	2.81	21.43
1893	79.11	12.84	0.56	0.82	64.89	20.89	2.27	18.62
1894	72.73	16.30	0.67	0.95	54.81	27.27	2.87	24.40
1895	74.90	16.67	0.62	0.86	56.75	25.10	2.59	22.51

L'aumento rilevante nel numero degli imputati prosciolti per dichiarazione di non farsi luogo e particolarmente per estinzione dell'azione penale che si osserva nel sessennio 1890-95 in confronto degli anni precedenti dipende essenzialmente dal fatto, più volte accennato, che per il nuovo Codice essendo cresciuto sia il numero dei reati per i quali non si può procedere che a querela di Parte, sia quello delle contravvenzioni deferite al giudizio dei Pretori, sono correlativamente cresciuti i casi di remissione della Parte lesa e di oblazione così prima come durante il dibattimento.

(a) Ossia perchè il fatto non sussisteva o non era preveduto come reato, o perchè mancava la querela nel caso di reati di azione privata.

Infatti, se si confronta il numero degli imputati prosciolti per estinzione dell'azione penale prima e dopo l'attuazione del Codice vigente, distinguendo i diversi motivi dell'estinzione, si hanno i risultati seguenti.

IMPUTATI PROSCIOLTI DAI PRETORI PER ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE NEGLI ANNI 1888-95.

Prospetto LVI.

ANNI	IMPUTATI PROSCIOLTI PER		
	remissione della Parte lesa ed oblazione	prescrizione	altro motivo di estinzione (a)
1888-1889	24 823	(b) 5 404	
1890-1892	96 656	10 657	6 975
1893	88 361	(c) 11 958	47 809
1894	109 963	1 784	4 776
1895	108 982	990	16 458

Sono dunque i proscioglimenti per remissione che hanno contribuito per la massima parte a far diminuire dopo il 1889 la proporzione degli imputati condannati.

II. — TRIBUNALI.

a) Imputati prosciolti divisi secondo la ragione legale del proscioglimento, nell'anno 1895.

Dei 34,968 imputati prosciolti dai Tribunali, lo furono:

14,893 per dichiarazione di non farsi luogo a procedere,

7,120 (20. 36 su 100 prosciolti) dei quali perchè era stata esclusa o non provata l'esistenza del fatto,

559 (1. 60 su 100) perchè il fatto non era preveduto dalla legge come reato, o perchè, essendo il reato di azione privata, non poteva procedersi mancando la querela di Parte,

462 (1. 32 su 100) per cause escludenti l'imputabilità (128 per infermità di mente, 15 per ubbriachezza accidentale e 319 per legittima difesa o per altro motivo che escludeva l'imputabilità),

(a) Nella frequenza dei proscioglimenti per estinzione dell'azione penale, che riscontrasi negli anni 1893 e 1895, hanno avuto parte anche le amnistie concesse con R. D. 22 aprile 1893, n. 190 e 14 marzo 1895, n. 56, le quali riguardavano reati in gran parte di competenza pretoriale. Gli imputati prosciolti per amnistia furono 44,584 nel 1893 e 13,006 nel 1895.

(b) Per gli anni 1888 e 1889 le statistiche non danno separatamente il numero degli imputati prosciolti per prescrizione, ma li comprendono insieme coi prosciolti per altri motivi d'estinzione dell'azione penale.

(c) Innanzi alla Pretura urbana di Roma, atteso l'ingente lavoro, non fu possibile di portare all'udienza in tempo utile parecchie migliaia di processi per contravvenzioni ai regolamenti municipali, cosicchè al momento del giudizio l'azione penale era prescritta. Ciò spiega il rilevante numero di imputati prosciolti per prescrizione nell'anno 1892 e nell'anno 1893.

499 (1.43 su 100) perchè erano minori di 14 anni o sordo-muti che avevano agito senza discernimento, e dei 483 minorenni 39 furono rinchiusi in un istituto di educazione e di correzione, 115 consegnati ai parenti, 329 rimessi in libertà e dei 16 sordo-muti 13 furono consegnati ai parenti o rimessi in libertà e 3 furono rinchiusi in un istituto di educazione,

6,253 (17.88 su 100) per estinzione dell'azione penale (3,676 per remissione della Parte lesa, 231 per prescrizione, 1,250 per amnistia e 1,096 per altro motivo);

20,075 per assoluzione,

1,930 (5.52 su 100) dei quali perchè l'imputato non era l'autore del reato nè vi aveva preso alcuna parte, e

18,145 (51.89 su 100) per non provata reità.

b) Confronto cogli anni precedenti.

Mettendo a raffronto, come si fa nel prospetto n. LVI, i dati che si riferiscono al 1895 con quelli degli anni precedenti fino al 1887 (non potendosi risalire più oltre perchè le statistiche anteriori non davano notizia dei motivi del proscioglimento), risulta che negli ultimi sei anni è notevolmente cresciuto, anche presso i Tribunali, il numero dei prosciolti, e specialmente di quelli che lo furono per non provata reità e per estinzione dell'azione penale. La cagione dell'aumento dei prosciolti per estinzione dell'azione penale è stata già dichiarata più volte ed anche in questo stesso capitolo IV a proposito degli Uffici d'istruzione e dei Pretori (*a*). Quanto ai proscioglimenti per non provata reità, l'aumento loro dipende forse, in qualche parte, dall'avere la nuova legislazione attribuito ai Tribunali la cognizione di parecchi delitti per i quali non è facile concretare la prova soggettiva.

(*a*) L'aumento avvenuto negli ultimi anni nel numero degli imputati prosciolti dai Tribunali per remissione della Parte lesa o per altro motivo di estinzione dell'azione penale è dimostrato dalle cifre seguenti:

ANNI	PROSCIOLTI per estinzione dell'azione penale	
	per remissione della Parte lesa	per altro motivo
1888-1889	1 115	1 166
1890-1892	3 723	1 828
1893	3 437	7 561
1894	3 757	2 141
1895	3 676	2 577

Rispetto agli imputati prosciolti per altro motivo di estinzione dell'azione penale si avverta che il loro numero varia da anno ad anno secondo che sono state concedute o no delle amnistie.

IMPUTATI PROSCIOLTI DAI TRIBUNALI NEGLI ANNI 1887-1895, DIVISI SECONDO LA RAGIONE LEGALE DEL PROSCIOGLIMENTO.

Prospetto LVII.

ANNI	IMPUTATI PROSCIOLTI							
	per dichiarazione di non farsi luogo a procedere					per assoluzione		
	In totale	per inesistenza di reato (a)	per cause escludenti la imputabilità	per mancanza di discernimento	per estinzione dell'azione penale (b)	In totale	perchè l'imputato non era l'autore del reato nè vi aveva preso alcuna parte	per non provata reità
Cifre effettive.								
1887-1889	8 886	6 361	177		2 298	7 448	1 260	6 188
1890-1892	12 459	6 259	298	351	5 551	14 241	1 289	12 952
1893	18 597	6 862	320	417	10 998	17 062	1 602	15 460
1894	13 755	7 001	326	530	5 898	19 483	1 881	17 602
1895	14 893	7 679	462	499	6 253	20 075	1 930	18 145
Ogni 100 imputati prosciolti.								
1887-1889	54.26	39.06	1.09		14.11	45.74	7.74	38.00
1890-1892	46.66	23.44	1.12	1.31	20.79	53.34	4.83	48.51
1893	52.15	19.24	0.90	1.17	30.84	47.85	4.49	43.36
1894	41.38	21.06	0.98	1.59	17.75	58.62	5.66	52.96
1895	42.59	21.96	1.32	1.43	17.88	57.41	5.52	51.89

(*a*) Ossia perchè il fatto non sussisteva, o non era preveduto come reato o perchè mancava la querela nel caso di reati d'azione privata.

(*b*) Veggasi nota (*a*) a pagina precedente.

III. — CORTI D'ASSISE.

a) Accusati prosciolti divisi secondo la ragione legale del proscioglimento, nell'anno 1895.

Gli accusati prosciolti, computati non secondo il loro numero effettivo ma contati tante volte quanti erano i reati di specie diversa da loro commessi, furono, come vedemmo, 2,845. Per

163 (5. 73 su 100) di essi fu pronunciata dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, e per

2,682 (94. 27 su 100) assoluzione.

I motivi per i quali si dichiarò non farsi luogo a procedere furono: per 13 accusati il non essere il fatto preveduto come reato, o la mancanza della querela in reati di azione privata; per 1 la mancanza di discernimento; per 149 l'estinzione dell'azione penale, dipendente in 65 casi da remissione della Parte lesa, in 13 da prescrizione, in 25 da amnistia e in 46 da altro motivo.

Degli assolti: 2,449 lo furono per verdetto negativo di colpabilità, 3 perchè fu esclusa o non provata l'esistenza del reato e 230 per circostanze escludenti l'imputabilità (51 per infermità di mente, 1 per ubbriachezza, 178 per legittima difesa).

Il numero degli imputati prosciolti dalle Corti di assise nei varii anni dal 1884 al 1895, divisi secondo i motivi del proscioglimento, è indicato in quest'altro prospetto:

b) Confronto cogli anni precedenti.

ACCUSATI PROSCIOLTI DALLE CORTI DI ASSISE NEGLI ANNI 1884-1895, DIVISI SECONDO LA RAGIONE LEGALE DEL PROSCIOGLIMENTO.

Prospetto LVIII.

ANNI	ACCUSATI PROSCIOLTI							
	per inesistenza di reato (a)	per verdetto di non colpabilità	per circostanze escludenti l'imputabilità	per mancanza di discernimento	per estinzione dell'azione penale			
					in totale	per remissione della Parte lesa	per prescrizione	per amnistia, morte od altro motivo
Cifre effettive.								
1884	8	2 355	128	5	279	—	—	—
1885-1889	8	2 386	136	2	149	(b) 46	(b) 56	(b) 52
1890-1892	28	1 842	202	8	145	56	36	53
1893	16	2 396	252	2	391	93	5	293
1894	19	2 413	216	3	165	51	41	73
1895	16	2 449	230	1	149	65	13	71
Ogni 100 accusati prosciolti.								
1884	0.29	84.87	4.61	0.18	10.05	—	—	—
1885-1889	0.29	89.00	5.08	0.08	5.55	1.73	2.11	1.96
1890-1892	1.26	82.79	9.08	0.36	6.51	2.51	1.62	2.38
1893	0.52	78.38	8.24	0.07	12.79	3.04	0.16	9.59
1894	0.68	85.69	7.67	0.11	5.85	1.81	1.45	2.59
1895	0.56	86.08	8.08	0.04	5.24	2.28	0.46	2.50

(a) Sia perchè il fatto non era preveduto come reato, sia perchè mancava la querela nel caso di reati di azione privata.

(b) Queste cifre rappresentano la media del triennio 1887-1889, anzichè quella del quinquennio 1885-1889, perchè prima del 1887 le statistiche non distinguevano, per i giudizi delle Corti d'assise, i vari motivi di estinzione dell'azione penale.

L'aumento nella proporzione dei prosciolti avvenuto negli ultimi sei anni dipende dalla più frequente applicazione occorsa di alcuni motivi di proscioglimento, e specialmente:

1° di alcune circostanze escludenti l'imputabilità, il nuovo Codice avendo annoverato fra queste l'ubbriachezza, e determinati più precisamente i concetti dello stato di necessità e della legittima difesa (*a*);

2° dell'estinzione dell'azione penale per remissione della Parte lesa, stante il maggior numero di reati non perseguibili soltanto che per querela privata;

3° (ma limitatamente al 1890) dell'inesistenza del reato, essendosi in quell'anno giudicato un buon numero di reati commessi in anni anteriori pei quali il Magistrato aveva facoltà di applicare tanto la legislazione abolita, quanto la nuova; cosicchè fatti che erano stati ritenuti come reati nell'atto d'accusa non poterono più essere considerati tali per la legge applicata (*b*).

c) Circostanze diminuenti la imputabilità e la pena.

Avremmo così esaurito l'argomento dei prosciolti dalle Corti di assise. Ma non vogliamo tralasciare di esporre alcune notizie, che coi motivi di proscioglimento hanno una qualche affinità, ossia le circostanze diminuenti l'imputabilità e in forza delle quali l'accusato, se non viene assolto da ogni responsabilità penale, ottiene però una mitigazione talora considerevole nella specie o nella durata della pena.

Difatti dei 5,320 condannati computati tante volte quante sono le specie diverse di reati per le quali ogni accusato fu giudicato, si ha che

540 condannati erano di età minore, per altri
169 si ammise la parziale infermità di mente, per
98 l'ubbriachezza (che per 35 risultò accidentale e per 63 volontaria), per
33 l'eccesso di fine, per
119 l'eccesso di difesa, per
386 la provocazione grave e per
426 la provocazione lieve.

Furono accordate le circostanze attenuanti generiche a 2,487 condannati.

(*a*) Gli accusati prosciolti per legittima difesa furono 70 nel 1889, 123 nel 1890, 141 nel 1891, 131 nel 1892, 178 nel 1893, 179 nel 1894 e 178 nel 1895.

(*b*) Per esempio, a costituire il reato di associazione per delinquere occorrono, secondo il Codice italiano (art. 248), almeno cinque persone, laddove per il Codice toscano (art. 421) l'associazione a scopo di furto era punibile anche se formata da tre persone soltanto; così gli atti di libidine contro natura preveduti dall'art. 425 del Codice sardo non sempre cadono sotto il disposto degli art. 331-335 del Codice italiano, ecc.

All'opposto il reato di partecipazione ad una rissa, preveduto dall'art. 379, 1° capov., del Codice italiano, non era punito sotto l'impero dei Codici cessati; ond'è avvenuto che persone ritenute, secondo l'accusa, colpevoli di questo delitto fossero prosciolte per inesistenza di reato se il fatto era stato commesso anteriormente al 1° gennaio 1890, in forza dell'art. 2 del Codice penale vigente, essendosi applicata la precedente legislazione

§ 3. — Pene inflitte.

I. — PRETORI.

a) Condannati divisi secondo le pene inflitte nell'anno 1895.

Venendo a considerare la specie e la misura delle pene inflitte dalle varie Magistrature, troviamo che dei 278,658 imputati ritenuti colpevoli dai Pretori furono condannati:

76,496 (27. 45 su 100) alla reclusione sola o con pene non restrittive della libertà personale:
- 63,704 da tre giorni a un mese,
- 11,920 da più di un mese a tre mesi,
- 823 da più di tre mesi a un anno,
- 49 per oltre un anno.

8,314 (2. 98 su 100) alla detenzione, sola o con pene non restrittive della libertà personale:
- 7,619 da tre giorni a un mese,
- 643 da più di un mese a tre mesi,
- 51 da più di tre mesi a un anno,
- 1 per oltre un anno;

178 (0. 06 su 100) al confino, solo o con pene non restrittive della libertà personale:
- 136 da un mese ad un anno,
- 42 per oltre un anno;

36,020 (12. 93 su 100) alla multa, sola o con pene non restrittive della libertà personale, per
- 27,011 dei quali la multa rimase sotto le 50 lire, per
- 8,250 fu da 51 a 300 lire, per
- 689 da 301 a 1,000 lire, per
- 39 da 1,001 a 2,000 lire, e per
- 31 oltre le 2,000 lire;

39,114 (14. 04 su 100) all'arresto, solo o con pene pecuniarie, o con la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte:
- 24,787 fino a cinque giorni,
- 11,504 da sei giorni a un mese,
- 2,318 da più di un mese a tre mesi,
- 380 da più di tre mesi a sei mesi,
- 61 da più di sei mesi a un anno,
- 34 da più di un anno a due anni,
- 30 per oltre due anni;

118,536 (42. 54 su 100) all'ammenda, sola o con la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, per
84,006 dei quali l'ammenda non superò le 10 lire, per
30,169 fu da 11 lire a 50, per
4,195 da 51 lire a 300, per
150 da 301 a 1,000 lire, e per
14 da 1001 a 2000 lire.
2 oltre le 2000 lire.

La pena della quale i Pretori hanno fatta più larga applicazione è l'ammenda. Uso assai meno frequente ebbe l'altra pena pecuniaria, ossia la multa (*a*).

Dopo le pene pecuniarie quella più spesso inflitta fu la reclusione, pronunciata per oltre un quarto dei condannati (27. 45 su 100), ma quasi sempre nei suoi minimi gradi (22. 86 condannati da 3 giorni ad 1 mese su 100). Quanto alle altre pene restrittive della libertà personale, le condanne all'arresto furono relativamente poco numerose e più rare ancora quelle della detenzione e del confino.

b) Pene aggiunte o sostituite nell'anno 1895.

Oltre ad una o più fra le pene principali, a 53 condannati fu inflitta anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, a 440 la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, e 1,066 furono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Per soli 109, fra i condannati alla pena dell'arresto non eccedente un mese, fu applicata la disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 21 del C. P., che permette al giudice di sostituire, per le donne e i minorenni, l'arresto in casa all'arresto ordinario. A 44 condannati fu concesso di scontare la pena dell'arresto in una casa di lavoro e a 17 di sostituirla con la prestazione d'opera a' termini dell'art. 22 del C. P.

La riprensione giudiziale fu pronunciata per 2,372 condannati, in sostituzione della detenzione o dell'arresto per non oltre un mese, o del confino non superiore a tre mesi, o di pene pecuniarie non eccedenti 300 lire (art. 26 C. P.)

c) Confronto cogli anni precedenti.

Nel prospetto LIX sono confrontate le singole specie di pene inflitte nel 1895 con quelle irrogate negli anni precedenti.

(*a*) La maggior parte dei condannati a pene pecuniarie, sia che queste fossero inflitte loro come pene principali, sia che fossero state aggiunte ad un'altra pena, non pagarono effettivamente le somme dovute. Per 106,433 condannati alla multa od all'ammenda, queste pene furono convertite nella detenzione o nell'arresto, non avendo essi eseguito il pagamento entro il termine assegnato ed essendo inutile procedere all'esecuzione forzata contro di loro perchè insolvibili (art. 19, 1° capov., e art. 24, capov., C. P.): 37 di costoro, che ne fecero domanda, vennero poi ammessi a scontare la detenzione o l'arresto con una prestazione d'opera (art. 19, ult. capov., e art. 24, capov., C. P.).

CONDANNATI DAI PRETORI NEGLI ANNI 1880-1895, DIVISI SECONDO LE SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE (a).

Prospetto LIX.

ANNI	CONDANNATI (b)											
	a pene detentive								a pene pecuniarie			
	Reclusione, detenzione e arresto superiore a 5 giorni						Arresto non superiore a 5 giorni		Ammenda non superiore a lire 50		Multa, ovvero ammenda, superiore a 50 lire	
	oltre 1 anno		da 3 mesi a 1 anno		da 3 giorni a 3 mesi							
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
1880-1883	57 651 (23.97)						160 257 (66.63)				28 618	9.60
1884-1886	60 570 (22.45)						182 290 (67.58)				25 987	9.63
1887-1889	425 (0.15)				53 646	19.30	(c) 41 395	14.89	(c) 170 905	61.47	16 794	6.04
1890-1892	163	0.06	812	0.28	97 142	33.94	22 723	7.94	129 010	45.08	36 268	12.67
1893	118	0.04	1 285	0.51	89 962	36.12	21 477	8.63	105 170	42.23	30 852	12.39
1894	127	0.04	1 260	0.46	97 130	33.46	28 360	9.76	121 237	41.73	41 867	14.42
1895	114	0.04	1 315	0.47	97 708	35.06	24 787	8.90	114 175	40.97	40 381	14.49

Per gli ultimi sei anni si può fare un confronto molto più particolareggiato delle specie e della misura delle pene inflitte ai condannati.

(a) Nel classificare le pene inflitte sotto l'impero dell'antica e della vigente legislazione si sono seguiti i criteri fissati per la corrispondenza delle pene stesse nell'art. 20 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice penale. Così ai condannati alla reclusione, alla detenzione o all'arresto per più di 5 giorni secondo il nuovo Codice corrispondono per gli anni 1880-1889 i condannati al carcere, ai condannati alla multa od all'ammenda superiore alle 50 lire i condannati alla multa.

(b) La somma dei condannati dai Pretori quale risulta dal presente prospetto è inferiore al numero totale dei condannati da questi Magistrati, essendosi dovuti trascurare i pochi condannati ad alcune pene (*custodia*, *ricovero forzato*, *consegna ai parenti*, *esilio locale* prima del 1890, *confino* prima e dopo il 1890) per le ragioni già indicate nella nota (*b*) a pag. LXXIII.

(c) Media del biennio 1888-89.

Condannati dai Pretori negli anni 1890-95, classificati secondo le specie e la misura delle pene inflitte.

Prospetto LX.

Specie e misura delle pene		1890-92 Media annuale	1890-92 Ogni 100 condannati	1893 Cifre effettive	1893 Ogni 100 condannati	1894 Cifre effettive	1894 Ogni 100 condannati	1895 Cifre effettive	1895 Ogni 100 condannati
Reclusione	oltre 1 anno	26	0.01	25	0.01	53	0.02	49	0.02
	da più di 3 mesi a 1 anno	552	0.19	722	0.29	740	0.25	823	0.30
	da più di 1 mese a 3 mesi	8 754	3.06	9 870	3.96	10 806	3.72	11 920	4.27
	fino a 1 mese	62 718	21.91	58 071	23.32	63 266	21.78	63 704	22.86
	Totale	72 050	25.17	68 688	27.58	74 865	25.77	76 496	27.45
Detenzione	oltre 1 anno	12	0.01	7	..	5	..	1	0.01
	da più di 3 mesi a 1 anno	92	0.03	51	0.02	50	0.02	51	0.02
	da più di 1 mese a 3 mesi	973	0.33	657	0.27	754	0.26	643	0.23
	fino a 1 mese	10 027	3.50	7 104	2.85	8 285	2.85	7 619	2.72
	Totale	11 104	3.87	7 819	3.14	9 094	3.13	8 314	2.98
Confino		76	0.03	144	0.06	534	0.18	178	0.06
Multa	oltre 300 lire	438	0.15	538	0.22	652	0.23	759	0.27
	fino a 300 lire	32 360	11.31	27 329	10.97	36 623	12.61	35 261	12.66
	Totale	32 798	11.46	27 867	11.19	37 275	12.84	36 020	12.93
Arresto	oltre 1 mese	3 182	1.11	2 975	1.19	2 807	0.97	2 823	1.01
	da 6 giorni a 1 mese	11 780	4.12	11 883	4.77	11 751	4.04	11 504	4.13
	fino a 5 giorni	22 724	7.94	21 477	8.63	28 360	9.76	24 787	8.90
	Totale	37 686	13.17	36 335	14.59	42 918	14.77	39 114	14.04
Ammenda	oltre 50 lire	3 469	1.21	2 985	1.20	4 592	1.58	4 361	1.57
	fino a 50 lire	129 010	45.08	105 170	42.23	121 237	41.73	114 175	40.97
	Totale	132 479	46.29	108 155	43.43	125 829	43.31	118 536	42.54
Totale generale		286 194	—	249 008	—	290 515	—	278 658	—

Nel 1895 è cresciuto, rispetto agli anni precedenti, il numero dei condannati alla reclusione e alla multa, ed è diminuita, in confronto del 1894, la proporzione dei condannati alle altre pene.

II. — TRIBUNALI.

a) Condannati divisi secondo le pene inflitte nell'anno 1895.

Dei 78,027 imputati ritenuti colpevoli dai Tribunali furono condannati:

7 al solo aumento della segregazione cellulare, perchè già stavano scontando la pena dell'ergastolo,

58,879 (75. 46 su 100) alla reclusione, sola o con pene non restrittive della libertà personale, dei quali

- 13,487 da tre giorni a un mese,
- 13,301 da più di un mese a tre mesi,
- 22,102 da più di tre mesi a un anno,
- 8,284 da più di un anno a tre anni,
- 1,332 da più di tre anni a cinque,
- 337 da più di cinque anni a dieci,
- 27 da più di dieci anni a quindici,
- 9 oltre quindici anni;

9,066 (11. 62 su 100) alla detenzione, sola o con pene non restrittive della libertà personale, dei quali

- 3,004 da tre giorni a un mese,
- 2,647 da più di un mese a tre mesi,
- 3,106 da più di tre mesi a un anno,
- 262 da più di un anno a tre anni,
- 42 da più di tre anni a cinque,
- 2 da più di cinque anni a dieci,
- 3 oltre quindici anni;

62 (0. 08 su 100) al confino, solo o con pene non restrittive della libertà personale, dei quali 59 fino a tre anni, 3 oltre tre anni;

8,741 (11. 20 su 100) alla multa, sola o con pene non restrittive della libertà personale, per

- 3,196 fino a 50 lire,
- 4,838 da 51 a 300 lire,
- 567 da 301 a 1,000 lire,
- 108 da 1,001 a 2,000 lire,
- 28 da 2,000 a 10,000 lire,
- 4 oltre 10,000 lire;

556 (0. 71 su 100) all'arresto, o solo con pene pecuniarie o con la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, dei quali
- 134 fino a cinque giorni,
- 307 da sei giorni a un mese,
- 78 da più di un mese a tre mesi,
- 25 da più di tre mesi a sei,
- 6 da più di sei mesi a un anno,
- 4 da più di un anno a due anni,
- 2 oltre due anni;

716 (0. 92 su 100) all'ammenda, sola o con la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, per
- 567 dei quali l'ammenda non superò le 50 lire, per
- 119 fu da 51 lire a 300, per
- 30 da 301 lire a 1,000.

La reclusione è la pena della quale si fece più larga applicazione nelle condanne proferite dai Tribunali, essendo stata inflitta a 75. 46 condannati su 100. La detenzione fu pronunciata per 11. 62 su 100.

Delle pene pecuniarie, la multa fu data a 11. 20 condannati sopra 100 e l'ammenda a 0. 92 (*a*).

b) Pene aggiunte o sostituite nell'anno 1895.

Le pene aggiunte alla principale furono: per
24 condannati l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; per
472 l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; e per
27 la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Inoltre 2,066 condannati furono sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

A 1 condannato fu concesso di scontare la pena dell'arresto ordinario coll'arresto in casa e ad altri 5 in una casa di lavoro.

La riprensione giudiziale fu pronunciata per 5 condannati.

c) Confronto cogli anni precedenti.

Per il confronto cogli anni precedenti serve il prospetto seguente (*b*).

(*a*) La maggior parte dei condannati a pene pecuniarie, sia che queste fossero inflitte loro come pene principali, sia che fossero state aggiunte ad un'altra pena, non pagarono effettivamente le somme dovute. Per 6,861 condannati alla multa ed all'ammenda, queste pene furono convertite nella detenzione o nell'arresto, non avendo essi eseguito il pagamento entro il termine assegnato e non essendo il caso di procedere all'esecuzione forzata, attesa la loro insolvibilità (art. 19, 1° cap., e art. 24, cap., C. P.); 2 che ne fecero domanda vennero poi ammessi a scontare l'arresto con una prestazione d'opera (art. 19, ult. cap., e art. 24, cap., C. P.).

(*b*) Nel fare il ragguaglio delle pene inflitte negli anni 1890-1895 con quelle pronunciate negli anni precedenti si sono seguiti i criterii fissati per la corrispondenza delle pene dei Codici aboliti con quelle del nuovo nell'art. 20 delle Disposizioni per l'attuazione di quest'ultimo. Così, ai condannati negli anni 1890-95 alla reclusione od alla detenzione od all'arresto per più di 5 giorni secondo il nuovo Codice corrispondono per gli anni 1881-1889 i condannati al carcere; ai condannati alla multa od all'ammenda superiore alle 50 lire i condannati alla multa.

Condannati dai Tribunali negli anni 1881-1895, divisi secondo le specie e la misura delle pene inflitte.

Prospetto LXI.

ANNI	Condannati (a)															
	Pene detentive												Pene pecuniarie			
	Reclusione, detenzione, arresto superiore a 5 giorni										Arresto sino a 5 giorni		Ammenda non superiore a 50 lire		Multa ovvero ammenda superiore a 50 lire	
	Oltre 5 anni		Da 3 anni a 5 anni		Da 1 anno a 3 anni		Da 3 mesi a 1 anno		Da 3 giorni a 3 mesi							
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
1881-1883 (b) . .	—	—	—	—	50 398 (81.25)						5 027 (9.18)				5 536	9.54
1884-1886	—	—	—	—	43 295 (81.22)						4 492 (8.42)				4 335	8.13
1887-1889	(c) 74	0.14	(c) 587	1.12	3 613	6.91	14 830	28.35	23 974	45.84	4 946 (9.46)				3 389	6.48
1890-1892	453	0.69	1 460	2.21	56 603 (85.70)						353	0.53	7 105 (10.74)			
1893	353	0.49	1 331	1.85	8 311	11.57	26 103	36.32	29 162	40.59	102	0.14	399	0.55	6 020	8.38
1894	499	0.65	1 508	1.97	9 051	11.89	25 534	33.54	30 897	40.59	154	0.20	475	0.62	7 831	10.63
1895	378	0.48	1 374	1.76	8 552	10.96	25 239	32.35	32 824	42.07	134	0.17	567	0.73	8 890	11.39

Le differenze fra le cifre degli anni 1890-1895 e quelle degli anni precedenti dipendono per una parte dall'essere stata attribuita ai Tribunali la cognizione di gravi reati giudicati prima dalle Corti di assise, donde l'aumento nei condannati a pene detentive di più lunga durata; e per un'altra parte dall'essere stata loro sottratta la cognizione d'un buon numero di contravvenzioni, donde la diminuzione nei condannati all'arresto od all'ammenda.

Le cifre esposte qui appresso danno modo di istituire un confronto più particolareggiato pel periodo 1890-1895 rispetto alla specie e alla misura delle pene inflitte ai condannati dai Tribunali giudicanti in primo grado di giurisdizione.

(a) La somma dei condannati dai Tribunali, quale risulta dal presente prospetto, è inferiore al numero totale dei condannati da queste Magistrature, essendosi dovuti trascurare i pochi condannati ad alcune pene (*custodia, ricovero forzato, consegna ai parenti, esilio locale* prima del 1890, *confino* prima e dopo il 1890) per le ragioni indicate nella nota (b) a pag. LXXIII.

(b) Per il 1880 non si può dare notizia dei condannati dai Tribunali in sede di prima cognizione, poichè nelle statistiche di quell'anno non sono state distinte le pene inflitte in primo grado di giudizio da quelle irrogate in grado d'appello.

(c) Media del biennio 1888-1889.

Condannati dai Tribunali negli anni 1890-1895, classificati secondo le specie e la misura delle pene inflitte.

Prospetto LXII.

Specie e misura delle pene		1890-1892 Media annuale	1890-1892 Ogni 100 condannati	1893 Cifre effettive	1893 Ogni 100 condannati	1894 Cifre effettive	1894 Ogni 100 condannati	1895 Cifre effettive	1895 Ogni 100 condannati
Reclusione	oltre 5 anni	438	0.66	351	0.50	478	0.63	373	0.47
	da più di 3 anni a 5	1 358	2.06	1 290	1.79	1 452	1.91	1 332	1.71
	da più di 1 anno a 3 anni	34 476	52.19	8 029	11.17	8 738	11.48	8 284	10.62
	da più di 1 mese a 1 anno			36 078	50.21	35 242	46.30	35 403	45.37
	fino a 1 mese	11 740	17.77	11 895	16.55	13 343	17.53	13 487	17.29
	Totale	48 012	72.68	57 643	80.22	59 253	77.85	58 879	75.46
Detenzione	oltre 5 anni	15	0.02	2	..	21	0.03	5	0.01
	da più di 3 anni a 5	101	0.15	41	0.06	51	0.06	42	0.05
	da più di 1 anno a 3 anni	6 343	9.61	274	0.38	271	0.36	262	0.34
	da più di 1 mese a 1 anno			4 881	6.79	5 131	6.74	5 753	7.37
	fino a 1 mese	3 537	5.36	2 067	2.88	2 337	3.07	3 004	3.85
	Totale	9 998	15.14	7 265	10.11	7 811	10.26	9 066	11.62
Confino		73	0.11	61	0.08	166	0.22	62	0.08
Multa	oltre 300 lire	318	0.48	638	0.89	641	0.84	707	0.90
	fino a 300 lire	5 775	8.74	5 274	7.34	7 057	9.27	8 034	10.30
	Totale	6 093	9.22	5 912	8.23	7 698	10.11	8 741	11.20
Arresto	oltre 1 mese	183	0.28	130	0.18	177	0.24	115	0.15
	fino a 1 mese	676	1.02	324	0.45	397	0.52	441	0.56
	Totale	859	1.30	454	0.63	574	0.76	556	0.71
Ammenda	oltre 300 lire	30	0.04	15	0.02	24	0.03	30	0.04
	fino a 300 lire	982	1.49	492	0.68	584	0.77	686	0.88
	Totale	1 012	1.53	507	0.70	608	0.80	716	0.92
Totale generale		(a) 66 057	—	(a) 71 853	—	(a) 76 112	—	(a) 78 027	—

Pei Tribunali si osserva che nel 1895 è aumentato il numero proporzionale dei condannati alla multa rispetto agli anni precedenti, mentre è diminuito, in confronto dei due anni precedenti, quello dei condannati alla reclusione.

(a) Nel totale generale sono compresi i condannati al solo aumento della segregazione cellulare, che furono: 10 nel periodo 1890-92, 11 nel 1893, 2 nel 1894 e 7 nel 1895.

III. — Corti d'assise.

a) Condannati divisi secondo le pene inflitte nell'anno 1895.

Dei 3,604 accusati dichiarati colpevoli dalle Corti d'assise, ne furono condannati, tenendo conto della pena principale ad essi inflitta:

3 (0. 09 su 100) al solo aumento del periodo della segregazione cellulare, perchè già condannati alla pena dell'ergastolo;

141 (3. 91 ») all'ergastolo;

2,754 (76. 42 ») alla reclusione, sola o con pene non restrittive della libertà personale,

- 40 dei quali a non più di un mese,
- 72 da oltre un mese a tre mesi,
- 182 da oltre tre mesi a un anno compiuto,
- 237 da oltre un anno a tre anni,
- 292 da oltre tre anni a cinque,
- 754 da oltre cinque anni a dieci,
- 519 da oltre dieci anni a quindici,
- 307 da oltre quindici anni a venti,
- 122 da oltre venti anni a ventiquattro,
- 229 ad oltre ventiquattro anni;

612 (16. 98 su 100) alla detenzione, sola o con pene non restrittive della libertà personale,

- 20 dei quali a non più di un mese,
- 27 da oltre un mese a tre mesi,
- 71 da oltre tre mesi ad un anno,
- 126 da oltre un anno a tre anni,
- 149 da oltre tre anni a cinque,
- 207 da oltre cinque anni a dieci,
- 11 da oltre dieci anni a quindici,
- 1 da oltre quindici anni a venti compiuti;

18 (0. 50 su 100) alla multa, sola o con pene non restrittive della libertà personale, per

- 10 dei quali non eccedette le 50 lire, per
- 7 fu tra le 51 e le 300 lire per
- 1 dalle 1001 alle 2000 lire;

72 (2. 00 su 100) all'arresto, solo o con pene pecuniarie, o con la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, dei quali

- 4 fino a 5 giorni,
- 18 da più di cinque giorni ad un mese,
- 19 da oltre un mese a tre mesi,
- 16 da oltre tre mesi a sei,
- 9 da oltre sei mesi ad un anno,
- 6 da oltre un anno a due;

2 (0. 05 su 100) all'ammenda sola o con la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, per
- 1 dei quali non eccedette le 50 lire, e per
- 1 fu tra le 51 e le 300 lire;

2 (0. 05 su 100) non furono condannati ad alcuna pena, perchè con sentenza della Corte d'assise di Catania del 19 febbraio 1895 si dichiarò assorbita la pena in altra precedentemente loro inflitta.

Dei 3,604 condannati, 1,716 ebbero aumentata la pena del reato più grave a cagione del concorso di più reati.

La pena dell'ergastolo fu applicata in media a 3. 91 condannati sopra 100.

A tre quarti circa dei condannati (76. 42 su 100) venne inflitta la reclusione: ma per la maggior parte la durata della pena non oltrepassò i 10 anni e fu superiore ai 15 anni soltanto per 18. 26 su 100.

La detenzione fu inflitta ad un sesto circa dei condannati, e precisamente a 16. 98 su 100.

Le pene pecuniarie non ebbero che rarissima applicazione, come facilmente s'intende per la natura e la gravità dei reati di cui giudicano ordinariamente le Assise (*a*).

b) Pene aggiunte o sostituite nell'anno 1895.

Per 12 condannati venne aggiunta alla pena principale l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per 29 l'interdizione temporanea.

Inoltre, 847 condannati furono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Dei 1,931 condannati a più di 5 anni di reclusione, ai quali poteva quindi applicarsi l'art. 33, ultimo capoverso, del Codice penale, cioè la privazione della patria potestà e dell'autorità maritale, 3 furono privati di ambedue, 14 della sola patria potestà e 1 della sola autorità maritale.

c) Confronto cogli anni precedenti.

Ecco ora un confronto sommario delle varie specie di pene inflitte negli anni 1884-1895 (*b*).

(*a*) La maggior parte dei condannati a pene pecuniarie, sia che queste fossero inflitte loro come pene principali, sia che fossero state aggiunte ad altra pena, non pagarono effettivamente le somme dovute. Per 103 condannati alla multa od all'ammenda, queste pene furono convertite nella detenzione o nell'arresto, non avendo essi eseguito il pagamento entro il termine assegnato e non essendo il caso di procedere all'esecuzione forzata, attesa la loro insolvibilità (art. 19, 1° cap., e 24, cap., Cod. pen.). Nessun condannato fu ammesso a scontare la pena detentiva con prestazione d'opera (art. 19, ult. cap., e 24, cap., Cod. pen.).

(*b*) Nel fare il ragguaglio delle pene inflitte negli anni 1890-95 con quelle pronunciate negli anni precedenti, si sono seguiti i criterii fissati per la corrispondenza delle pene dei Codici aboliti con quelle del nuovo nell'art. 20 delle Disposizioni per l'attuazione di quest'ultimo. Così ai condannati all'ergastolo negli anni 1890-95 secondo il Codice italiano corrispondono per gli anni 1884-89 i condannati a morte, ai lavori forzati a vita od all'ergastolo secondo gli aboliti Codici Sardo e Toscano, ai condannati alla reclusione od alla detenzione i condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione, alla relegazione, alla casa di forza od al carcere; ai condannati alla multa od all'ammenda superiore alle 50 lire i condannati alla multa.

CONDANNATI DALLE CORTI DI ASSISE NEGLI ANNI 1884-1895, DIVISI SECONDO LE SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE.

Prospetto LXIII.

ANNI (b)	CONDANNATI (a)													
	a pene detentive												a pene pecuniarie	
	Ergastolo		Reclusione, detenzione e arresto superiore a 5 giorni								Arresto sino a 5 giorni			
			oltre 10 anni		da più di 5 a 10 anni		da più di 3 a 5 anni		da 3 giorni a 3 anni					
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
1884-1886	343	6.93	4 499 (90.87)								71 (0.79)			
1887-1889	321	6.44	867	17.39	1 202	24.10	1 315	26.37	1 126	22.60	91 (1.88)			
1890-1892	110	3.46	891	28.02	857	26.95	442	13 90	844	26.54	..	..	34	1.07
1893	116	3.18	1 181	32.37	1 041	28.54	504	13.82	789	21.63	..	..	12	0.33
1894	119	3.37	1 156	32.87	955	27.15	441	12.54	829	23.57	..	..	13	0.37
1895	141	3.91	1 189	32.99	961	26.66	441	12.24	813	23.39	4	0.11	20	0.55

(*a*) La somma dei condannati dalle Corti d'assise quale risulta dal presente prospetto è inferiore al numero totale dei condannati da queste Magistrature, essendosi dovuti trascurare i pochi condannati ad alcune pene (*custodia, ricovero forzato, consegna ai parenti, esilio locale* prima del 1890, *confino* prima e dopo il 1890) per le ragioni indicate nella nota (*b*) a pag. LXXIII. Non vi sono inoltre compresi alcuni pochi condannati alla sola sorveglianza della P. S., o, per gli anni 1890-1895, al solo aumento della segregazione cellulare.

(*b*) Per le Corti d'assise non si può risalire oltre il 1884, perchè prima di quell'anno i condannati per purgazione di contumacia ed opposizione a sentenza contumaciale e per rinvio dalla Corte di cassazione erano riuniti insieme coi condannati in primo grado di giudizio.

Come si è fatto per le altre Autorità giudiziarie, diamo anche per le Corti di assise notizie più particolareggiate circa la durata delle varie specie di pene applicate negli ultimi sei anni. Da esse si trae che in questa sede pure è aumentato il numero dei condannati alla reclusione, mentre è diminuito quello dei condannati alla detenzione.

CONDANNATI DALLE CORTI DI ASSISE NEGLI ANNI 1890-1895 CLASSIFICATI SECONDO LE SPECIE E LA MISURA DELLE PENE INFLITTE.

Prospetto LXIV.

SPECIE E MISURA DELLE PENE	1890-1892		1893		1894		1895	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
Ergastolo	110	3.46	116	3.18	119	3.37	141	3.91
Reclusione: fino a 3 anni	423	13.30	469	12.86	514	14.62	531	14.73
Reclusione: da più di 3 anni a 5 anni	301	9.47	334	9.15	302	8.58	292	8.10
Reclusione: da più di 5 anni a 10.	692	21.76	819	22.45	768	21.84	754	20.93
Reclusione: da più di 10 anni a 15	399	12.55	507	13.90	515	14.64	519	14.40
Reclusione: oltre 15 anni	480	15.09	660	18.09	625	17.77	658	18.26
Totale	2 295	72.17	2 789	76.45	2 724	77.45	2 754	76.42
Detenzione: fino a 3 anni	367	11.54	269	7.38	250	7.11	244	6.77
Detenzione: da più di 3 anni a 5 anni	141	4.43	170	4.66	139	3.95	149	4.13
Detenzione: oltre 5 anni	177	5.57	236	6.47	203	5.77	219	6.08
Totale	685	21.54	675	18.50	592	16.83	612	16.98
Confino	..	..	1	0.03	..	..	..	..
Multa	20	0.63	10	0.27	10	0.29	18	0.50
Arresto	53	1.67	51	1.40	65	1.85	72	2.00
Ammenda	14	0.44	2	0.05	3	0.09	2	0.05
Totale generale	(a) 3 180	—	(b) 3 648	—	(c) 3 517	—	(d) 3 604	—

(*a*) Sono compresi nel totale generale anche i condannati i quali furono o sottoposti alla vigilanza speciale della P. S. per applicazione dell'art. 332 del Codice penale sardo o condannati al solo aumento della segregazione cellulare.

(*b*) Compresi nel totale 2 condannati al solo aumento della segregazione cellulare e 2 condannati dalle Corti di Torino e di Catania ai quali la Corte non inflisse alcuna pena.

(*c*) Compresi 2 condannati al solo aumento della segregazione cellulare e 2 condannati dalla Corte d'assise di Caltanissetta, pei quali fu dichiarata assorbita la pena in altra precedentemente loro inflitta.

(*d*) Compresi 3 condannati al solo aumento della segregazione cellulare e 2 condannati dalla Corte di assise di Catania, pei quali fu dichiarata assorbita la pena in altra precedentemente loro inflitta.

CAPO V.

Giudizi in grado di appello.

Tavole XIV e XVIII.

Gli appelli contro sentenze dei Pretori concernenti delitti, ovvero contravvenzioni, per le quali sia inflitta la pena dell'arresto o dell'ammenda superiore alle lire 150, sono portati innanzi ai Tribunali; degli appelli contro sentenze pronunciate dai Tribunali medesimi in primo grado per delitti punibili con pena detentiva o con multa superiore a 1,000 lire conoscono le Corti d'appello.

I. — TRIBUNALI.

a) Interposizione degli appelli.

Di 31,266 procedimenti esauriti dai Tribunali in grado d'appello, per
29,478 (94. 28 su 100) l'appello era stato interposto dai soli imputati, per
1,486 (4. 75 ») dal Pubblico Ministero (in 151 casi da chi lo rappresentava presso le Preture, in 1,335 dal Procuratore del Re) e per
302 (0. 97 ») da più parti insieme.

b) Numero complessivo degli imputati.

Gli imputati rispetto ai quali ebbero da pronunciarsi i Tribunali, in secondo grado di giurisdizione, ammontarono a
41,537. Per
1,622 tra essi (3. 91 su 100 imputati) non vi fu dibattimento nè sentenza, essendovi stato abbandono dell'appello, recesso o remissione (1,606), od essendo avvenuta la morte dell'imputato (16). Per gli altri
39,915 (96. 09 su 100 imputati) fu proferita sentenza in pubblica udienza.

c) Esito del giudizio.

1° Distribuzione per compartimenti degli imputati giudicati nel 1895, divisi secondo l'esito del giudizio.

Dell'esito del giudizio è data ampia notizia nel prospetto che viene appresso, il quale serve altresì a mostrare le differenze che, per questo riguardo, passano fra compartimento e compartimento.

Prospetto LXV.

DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEGLI IMPUTATI GIU…

COMPARTIMENTI	in totale		senza sentenza				
	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati in primo grado dai Pretori		in totale	che dichiarò il rigetto dell'appello (proposto per incompetenza e violazione di forme) o l'inammissibilità	che dichiarò l'annullamento per incompetenza, la rimessione degli atti alla Cassazione per conflitto, o il rinvio al Pretore competente	che pronunciò l'estinzione dell'azione penale
Piemonte	1 676	6.07	128	1 548	123	12	[illegible]
Liguria	1 076	5.66	26	1 050	35	5	[illegible]
Lombardia	1 353	5.07	23	1 330	50	13	[illegible]
Veneto	1 636	5.56	39	1 597	72	5	[illegible]
Toscana	1 390	4.50	24	1 366	61	14	[illegible]
Emilia	1 263	4.86	17	1 246	14	6	[illegible]
Marche ed Umbria	1 358	6.99	6	1 352	64	8	[illegible]
Lazio	2 219	5 16	194	2 025	101	16	[illegible]
Campania e Molise	8 075	9.88	346	7 729	291	51	[illegible]
Basilicata	1 013	8.10	66	947	25	..	[illegible]
Abruzzi	2 062	7.63	103	1 959	73	9	[illegible]
Puglie	4 261	11.01	62	4 199	238	25	[illegible]
Calabrie	4 420	12.52	57	4 363	229	16	[illegible]
Sicilia	6 784	10 06	207	6 577	762	48	[illegible]
Sardegna	2 951	14.42	324	2 627	29	9	[illegible]
REGNO	41 537	8.22	1 622	39 915	2 167	237	[illegible]

Dalle cifre suesposte risulta che per circa 40 imputati, su 100 giudicati in secondo grado di giurisdizione, fu riformata la sentenza del Pretore, e, nella quasi totalità dei casi, a loro vantaggio. Infatti; 16 su 100 che prima erano stati condannati furono prosciolti e 20 ebbero una diminuzione della pena inflitta loro precedentemente; mentre 2 su 100 soltanto, che nel primo

GRADO D'APPELLO DAI TRIBUNALI NELL'ANNO 1895.

IMPUTATI GIUDICATI											
con sentenza											
...che accolse l'appello per incompetenza o violazione di forme pronunciando		che confermò la sentenza appellata				che riformò la sentenza appellata					
		in totale		di non farsi luogo a procedere o di assoluzione	di condanna	in totale		con assoluzione o non luogo a procedere in caso di condanna	con condanna in caso di assoluzione o non luogo a procedere	con diminuzione di pena	con aumento di pena
non farsi luogo od assoluzione	condanna	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati in appello con sentenza			Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati in appello con sentenza				
11	2	749	48.88	37	712	533	34.43	297	29	196	11
15	6	515	49.04	13	502	396	37 71	189	12	171	24
17	20	610	45.86	43	567	547	41.13	283	13	229	22
5	1	746	46 71	58	688	620	38.82	304	32	272	12
3	1	732	53.38	70	662	437	31.99	185	34	201	17
3	..	642	51.52	55	587	464	37.24	220	20	205	19
4	12	666	49.26	30	636	519	38.39	241	19	206	53
13	8	984	48.59	24	960	832	41.09	334	9	471	18
35	8	3 654	47.28	138	3 516	3 241	41.93	1 141	86	1 937	77
7	..	501	53.96	34	467	374	39.49	126	20	218	10
3	5	982	50.13	118	864	781	39.87	305	132	292	52
7	6	1 985	47.27	96	1 889	1 588	37.88	597	48	860	83
24	20	1 996	45.74	124	1 872	1 856	42.56	766	72	921	97
46	28	2 706	41.16	202	2 504	2 374	37.79	939	97	1 256	82
2	..	1 393	53.03	72	1 321	1 079	41.07	607	30	396	46
195	117	18 861	47.25	1 114	17 747	15 641	39.19	6 534	653	7 831	623

giudizio erano stati prosciolti, vennero condannati e 2 riportarono un aumento di pena.

2° Confronto cogli anni precedenti.

Nel prospetto seguente è messo a confronto il numero degl'imputati giudicati in grado d'appello dai Tribunali penali nell'anno 1895 con quello degli imputati giudicati nello stesso grado di giurisdizione risalendo fino al 1880.

Prospetto LXVI. IMPUTATI GIUDICATI IN GRADO D'AP

ANNI	IMPU									
	in totale		pei quali vi fu dichiarazione di inammissibilità dell'appello, estinzione dell'azione penale, recesso, ecc. (a)		pei quali fu confermata la prima					
					in totale		che era stat			
							dichiarazione di non farsi luogo a procedere		assoluz	
	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in
1880-1884	23 683	6. 85	1 163	4. 91	(b) 10 874	45. 92	—	—	—	
1885-1889. . . .	31 013	7. 74	2 666	8 59	13 930	44. 92	386	1. 25	896	
1890-1892	38 327	7. 81	(a) 5 950	15. 55	16 192	42. 16	284	0. 74	732	
1893	34 103	7. 09	(a) 9 553	28. 01	12 977	38. 05	216	0. 63	575	
1894	41 029	8. 09	(a) 5 507	13. 42	19 236	46. 88	363	0. 88	867	
1895	41 537	8. 22	(a) 6 723	16. 19	18 861	45. 41	286	0. 69	828	

II. — CORTI D'APPELLO.
a) Interposizione degli appelli.

Nei 30,894 procedimenti esauriti dalle Corti, l'appello era stato interposto, in

29,337 (94. 96 su 100) casi dai soli imputati, in
925 (2. 99 ») dal solo Pubblico Ministero, in
632 (2. 05 ») da più Parti in una volta.

b) Imputati.
1° *Numero complessivo.*

Gli imputati citati per il giudizio innanzi alle Corti di appello furono

(*a*) Sono compresi sotto questa rubrica anche gli imputati in procedimenti terminati con dichiarazione di estinzione dell'azione penale, di annullamento per incompetenza, di rimessione degli atti alla Cassazione, di rinvio al Pretore competente per territorio, e di rigetto dell'appello proposto per motivi di incompetenza o di violazione di forma. L'aumento verificatosi durante gli anni 1890-1895 nel numero degli imputati compresi sotto questa rubrica dipende dall'essere divenuti assai più frequenti i casi d'estinzione dell'azione penale (3,295 nel 1890-92, 6,912 nel 1893, 2,376 nel 1894, e 2,697 nel 1895, di fronte a 450 nel 1889) ed in ispecie quelli dovuti alla remissione della Parte lesa (avvenuta per ben 2,580 imputati nel 1890-92, 1,583 nel 1893, 2,136 nel 1894 e 2,087 nel 1895). Un'altra cagione per la quale crebbero nel 1890, nel 1891 e nel 1893 i processi terminati per estinzione dell'azione penale sono state le amnistie concesse con i Regi Decreti 30 novembre 1890, n. 7269, e 23 aprile 1893. Siccome esse riguardavano reati per la massima parte di competenza pretoriale, così è

… TRIBUNALI NEGLI ANNI 1880-1895.

…DICATI

…condanna		pei quali fu riformata la prima sentenza									
		in totale		con assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo a procedere, in caso di condanna		con condanna, in caso di dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o assoluzione		con diminuzione di pena		con aumento di pena	
Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello dai Tribunali
—	—	11 646	49. 17	4 570	19. 29	493	2. 08	5 981	25. 26	602	2. 54
…648	40. 78	14 417	46. 49	5 197	16. 76	603	1. 94	7 684	24. 78	933	3. 01
…176	39. 52	(c) 16 185	42. 29	6 201	16. 17	772	2. 04	8 471	22. 14	741	1. 94
…186	35. 73	(c) 11 573	33. 94	4 834	14. 18	799	2. 34	5 458	16. 00	482	1. 41
…006	43. 89	(c) 16 286	39. 70	6 493	15. 83	792	1. 93	8 203	19. 99	798	1. 95
…747	42. 73	(c) 15 953	38. 40	6 729	16. 20	770	1. 85	7 831	18. 85	623	1. 50

43,888 (ossia 38. 67 su 100 giudicati dai Tribunali in primo grado), ma per
581 (1. 32 su 100) fra essi il giudizio non si fece, 62 essendo morti
prima dell'udienza ed essendovi stato abbandono dell'appello
quanto ai 519 rimanenti. Per gli altri
43,307 (98. 68 su 100) fu provveduto con sentenza.

2° Distribuzione per compartimenti degli imputati giudicati nel 1895, divisi secondo l'esito del giudizio.

Dal prospetto seguente si rileva la distribuzione, fra i varii compartimenti, degli imputati giudicati, classificati secondo l'esito del giudizio.

ovvio che se ne sia risentito l'effetto anche nei giudizi d'appello contro sentenze di Pretori. E infatti nel 1890 gl'imputati pei quali venne in questa sede dichiarata estinta l'azione penale per amnistia furono 381, nel 1891: 168, nel 1892 soltanto 14, nel 1893: 5,241, nel 1894: 176 e nel 1895: 426.

(b) Per gli anni 1880-1884 si conosce il numero complessivo degli imputati pei quali fu confermata la prima sentenza, ma esso non è suddiviso, come per gli anni successivi, secondo che la sentenza stessa era stata di non farsi luogo a procedimento, di assoluzione, o di condanna.

(c) Per gli ultimi sei anni sono compresi fra gli imputati rispetto ai quali venne riformata la prima sentenza anche quelli (in numero di 362 nel 1890-92, 367 nel 1893, 377 nel 1894 e 312 nel 1895) per i quali l'appello fu accolto e il Tribunale pronunciò nel merito ai termini dell'art. 365, capov., C.P.P. Si è dovuto far ciò perchè nelle statistiche degli anni precedenti questi imputati trovavansi classificati sotto la rubrica di quelli per cui eravi stata riforma, mentre a cominciare dal 1890 son tenuti separati.

DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEGLI IMPUTATI GIUDI

Prospetto LXVII.

COMPARTIMENTI	In totale		senza sentenza				
	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati dai Tribunali		in totale	che dichiarò il rigetto dell'appello (proposto per incompetenza o violazione di forme) o l'inammissibilità	che dichiarò l'annullamento per incompetenza, la rimessione degli atti alla Cassazione, o l'invio al Tribunale	che pronunciò l'estinzione dell'azione penale
Piemonte	2 373	30.64	32	2 341	337	7	[illegible]
Liguria	1 477	36.82	7	1 470	182	3	[illegible]
Lombardia	2 654	30.30	12	2 642	373	3	[illegible]
Veneto	1 711	24.71	80	1 631	138	2	[illegible]
Toscana	2 023	35.97	14	2 009	207	..	[illegible]
Emilia	1 477	30.00	11	1 466	160	1	[illegible]
Marche ed Umbria	1 459	29.34	3	1 456	63	4	[illegible]
Lazio	3 354	52.46	47	3 307	204	4	[illegible]
Campania e Molise	9 485	48.12	..	9 485	262	..	[illegible]
Basilicata	745	39.63	2	743	4	..	[illegible]
Abruzzi	1 608	36 20	127	1 481	120	4	[illegible]
Puglie	3 423	38.07	50	3 373	529	..	[illegible]
Calabrie	3 225	43 49	..	3 225	2	2	[illegible]
Sicilia	6 650	38.55	149	6 501	826	3	[illegible]
Sardegna	2 224	47.54	47	2 177	267	2	[illegible]
REGNO	43 888	38.67	581	43 307	3 674	35	[illegible]

Come si vede, l'esito degli appelli dalle sentenze dei Tribunali non differisce di molto da quello degli appelli dalle sentenze dei Pretori.

…RADO D'APPELLO DALLE CORTI D'APPELLO NELL'ANNO 1895.

…MPUTATI GIUDICATI													
con sentenza													
…e accolse l'appello …incompetenza …azione di forme …onunciando		che confermò la sentenza appellata				che riformò la sentenza appellata							
		in totale				in totale							
…soluzione	condanna	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati in appello con sentenza	di proscioglimento	di condanna	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati in appello con sentenza	con assoluzione o non luogo a procedere in caso di condanna	con condanna in caso di assoluzione o non luogo a procedere	con diminuzione di pena	con aumento di pena
3	..	1 281	54.72	28	1 253	664	28.36	202	26	356	80
1	..	762	51.84	31	731	484	32.99	160	41	264	19
2	10	1 323	50.03	28	1 295	905	34.25	298	42	521	44
1	4	898	55.06	22	876	574	35.19	182	52	299	41
4	..	1 110	55.22	62	1 048	662	32.95	290	22	330	20
1	2	918	62.62	44	874	365	24.90	106	38	151	70
5	4	742	50.96	23	719	610	41.89	221	15	348	26
1	4	1 865	56.33	45	1 820	1 195	36.13	262	5	896	32
..	..	4 162	43.93	79	4 083	5 027	53 00	920	26	4 062	19
..	..	377	50.74	17	360	352	47.37	110	8	218	16
..	..	672	45.37	71	601	675	45.58	174	35	434	32
..	..	1 774	52.59	105	1 669	1 041	30.86	253	47	724	17
..	..	1 790	55.50	58	1 732	1 416	43.91	300	47	1 019	50
4	..	3 083	47.42	149	2 934	2 397	36.87	641	107	1 561	88
..	3	1 219	55.99	58	1 161	668	30.68	292	40	306	30
22	27	21 976	50.72	820	21 156	17 035	39.33	4 411	551	11 489	584

Nel prospetto seguente i dati del 1895 son messi a confronto con quelli degli anni anteriori. Esso fa vedere non solo le variazioni avvenute

c) Confronto cogli anni precedenti.

in ciascun anno nell'esito del giudizio d'appello, ma altresì l'uso maggiore o minore che si è fatto di questo rimedio legale; il che risulta dalle

IMPUTATI GIUDICATI IN GRADO D'APPELLO

Prospetto LXVIII.

ANNI	IMPUTATI: in totale		pei quali vi fu dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, estinzione dell'azione penale, recesso, ecc.		pei quali fu confermata la prima sentenza: in totale		che era stata: dichiarazione di non farsi luogo a procedere		assoluzione
	Cifre effettive	Ogni 100 imputati giudicati dai Tribunali in 1° grado	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello	Cifre effettive
1880-1884 . . .	25 762	31. 16	2 986	11. 59	(a)12 833	49. 81	—	—	—
1885-1889 . . .	24 663	35. 52	2 480	10. 05	13 342	54. 10	177	0. 72	359
1890-1892 . . .	32 529	34. 92	3 350	10. 37	16 473	50. 53	179	0. 55	351
1893	37 256	34. 51	6 751	18. 12	16 327	43. 82	97	0. 26	525
1894	39 812	36. 26	3 990	10. 02	20 431	51. 32	169	0. 43	491
1895	43 888	38. 67	4 828	11. 00	21 976	50. 07	165	0. 38	655

d) Confronto fra gli imputati giudicati in appello dai Tribunali e quelli giudicati dalle Corti.

A chiarire se si ricorse più frequentemente in appello contro le sentenze dei Pretori che contro quelle dei Tribunali, giova il prospetto LXIX,

(a) Per gli anni 1880-1884 si conosce il numero complessivo degli imputati pei quali fu confermata la prima sentenza, ma esso non è diviso, come per gli anni successivi, secondo che la sentenza stessa era stata di non farsi luogo a procedimento, di assoluzione o di condanna.

(b) Per gli anni 1890-1895 sono compresi fra gli imputati che ebbero riformata la prima sentenza

diverse proporzioni degli imputati giudicati in appello rispetto a quelli giudicati in primo grado dai Tribunali.

...TI D'APPELLO NEGLI ANNI 1880-1895.

...CATI		pei quali fu riformata la prima sentenza									
...nna		in totale		con assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo a procedere, in caso di condanna		con condanna, in caso di dichiarazione di non farsi luogo a procedere o assoluzione		con diminuzione di pena		con aumento di pena	
...ifre ...ive	Ogni 100 giudicati in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello
	—	9 943	38.60	2 680	10.40	435	1.69	6 216	24.25	582	2.26
...06	51.92	8 841	35.85	2 094	8.49	393	1.59	5 805	23.54	549	2.23
...13	48.91	12 706	39.10	2 851	8.70	350	1.08	8 835	27.24	670	2.08
...05	42.15	(b) 14 178	38.06	3 405	9.14	446	1.20	9 807	26.38	520	1.39
...71	49.66	(b) 15 391	38.66	3 838	9.64	575	1.44	10 339	25.97	639	1.61
...56	48.20	(b) 17 084	38.93	4 438	10.10	578	1.30	11 489	26.20	584	1.33

mercè il quale si può anche paragonare l'esito degli appelli presso le due Magistrature.

anche quelli (in numero di 187 nel triennio 1890-1892, di 46 nel 1893, di 55 nel 1894 e di 49 nel 1895) per i quali l'appello fu accolto e la Corte pronunciò nel merito. Si è dovuto far ciò perchè nelle statistiche degli anni precedenti questi imputati erano classificati sotto la stessa rubrica di quelli per cui vi fu riforma; mentre nelle statistiche degli ultimi sei anni ne sono stati opportunamente tenuti divisi.

Prospetto LXIX.

IMPUTATI GIUDICATI IN GRADO D'APPELLO SIA DAI TRIBUN[illegible]

ANNI	in totale				pei quali vi fu dichiaraz[illegible] inammissibilità, estinzion[illegible] l'azione penale, recesso, [illegible]	
	dai Tribunali		dalle Corti d'appello		dai Tribunali	dalle Corti d'app[illegible]
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Pretori in 1° grado	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Tribunali in 1° grado	Ogni 100 giudicati in appello	Ogni 100 giudic[illegible] in appell[illegible]
1880-1884	23 683	6.85	25 762	31.16	4.91	11.5[illegible]
1885-1889	31 013	7.74	24 663	35.52	8.89	10.0[illegible]
1890-1892	38 327	7.81	32 529	34.92	15.55	10.0[illegible]
1893	34 103	7.09	37 256	34.51	28.01	18.1[illegible]
1894	41 029	8.09	39 812	36.26	13.42	10.0[illegible]
1895	41 537	8.22	43 888	38.67	13.03	9.7[illegible]

La media degli imputati per i quali vi fu appello innanzi ai Tribunali, è grandemente inferiore, per tutta la serie degli anni 1880-1895, a quella degli imputati rispetto ai quali venne proposto appello alle Corti. Non bisogna però dimenticare che il numero delle sentenze pretoriali contro le quali si può ricorrere in appello è, proporzionalmente, assai mimore di quello delle sentenze appellabili dei Tribunali.

Per quanto riguarda l'esito dei giudizi di appello le conferme delle sentenze impugnate sono d'ordinario alquanto più numerose nei giudizi delle Corti che in quelle dei Tribunali. Ma, così presso l'una come presso l'altra Magistratura, sono di gran lunga più frequenti le riforme portanti una dimi-

(a) Veggasi nota (c) a pagina CXLV.
(b) Veggasi nota (b) a pagina CXLVIII.

…i dalle Corti d'appello negli anni 1880-1895.

…putati giudicati in appello							
pei quali fu confermata la prima sentenza				pei quali fu riformata la prima sentenza			
dai Tribunali		dalle Corti d'appello		dai Tribunali (a)		dalle Corti d'appello (b)	
…e era stata di proscioglimento	che era stata di condanna	che era stata di proscioglimento	che era stata di condanna	con condanna in confronto di precedente proscioglimento o con aumento di pena	con proscioglimento in confronto di precedente condanna o con diminuzione di pena	con condanna in confronto di precedente proscioglimento o con aumento di pena	con proscioglimento in confronto di precedente condanna o con diminuzione di pena
…edia su 100 conferme	Media su 100 conferme	Media su 100 conferme	Media su 100 conferme	Media su 100 riforme	Media su 100 riforme	Media su 100 riforme	Media su 100 riforme
(c)	(c)	(c)	(c)	9.40	90.60	10.21	89.79
9.20	90.80	6.70	93.30	10.66	89.34	10.61	89.39
6.24	93.76	3.18	96.82	8.11	89.64	7.82	91.51
6.89	93.11	3.81	96.19	9.64	87.18	6.62	93.06
6.39	93.61	3.23	96.77	9.05	88.50	7.06	91.94
5.92	94.08	3.73	96.27	8.00	90.01	6.64	93.07

nuzione di pena, ovvero il proscioglimento in caso di precedente condanna, che non quelle portanti un aumento di pena o condanna in caso di proscioglimento. Però le riforme per questi due ultimi titoli sono relativamente più frequenti presso i Tribunali che presso le Corti, mentre per le sentenze che proscioglievano imputati prima condannati o che ne diminuivano la pena si nota l'inverso.

All'opposto, dinanzi ai Tribunali sono più numerose le conferme dei proscioglimenti, mentre dinanzi alle Corti con maggior frequenza vengono confermate le condanne.

(c) Per gli anni 1880-1884 si conosce il numero degli imputati pei quali fu confermata la prima sentenza, ma esso non è suddiviso, come per gli anni successivi, secondo che la sentenza stessa era stata di non farsi luogo a procedimento, di assoluzione o di condanna.

III. — Giudizi di appello nei quali vi fu riassunzione di prove.
a) Tribunali.

Dei 41,537 imputati giudicati in grado d'appello dai Tribunali per 615 (1. 48 su 100) vi fu rinnovazione totale o parziale del dibattimento o riassunzione di prove (*a*).

b) Corti d'appello.

Dei 43,888 imputati giudicati in grado d'appello dalle Corti d'appello per 431 (0. 98 su 100) ebbe luogo la rinnovazione totale o parziale del dibattimento o l'ammissione di nuove prove (*b*).

(*a*) Il confronto cogli anni precedenti, dal 1890 in poi, è esposto nella seguente tabella:

Imputati giudicati dai Tribunali in grado d'appello negli anni 1890-1895.

ANNI	Imputati pei quali vi fu rinnovazione del dibattimento o riassunzione di prove	
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello
1890-1892	872	2. 31
1893	667	1. 95
1894	698	1. 70
1895	615	1. 48

(*b*) Le cifre per l'ultimo sessennio sono date nel prospetto seguente:

Imputati giudicati dalle Corti d'appello in grado d'appello negli anni 1890-1895.

ANNI	Imputati pei quali vi fu rinnovazione del dibattimento o riassunzione di prove	
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati in appello
1890-1892	394	1. 21
1893	437	1. 18
1894	443	1. 11
1895	431	0. 98

CAPO VI.

Ricorsi in Cassazione.

Tavole XXXII e XXXIII.

I. — RICORSI ORDINARI.

a) Sentenze impugnate.

I procedimenti per ricorsi contro sentenze in materia penale sui quali provvide la Corte di cassazione di Roma furono 10,867.

Le sentenze impugnate con questi ricorsi erano state pronunciate: in

1,851 (17. 03 su 100) casi da Corti d'assise; in
123 (1. 13 ») da Sezioni d'accusa; in
4,445 (40. 90 ») da Corti d'appello; in
3,709 (34. 13 ») da Tribunali penali; in
739 (6. 81 ») da Pretori.

b) Interposizione dei ricorsi.

Dei 10,867 giudizi predetti
10,265 (94. 46 su 100) erano stati promossi dai condannati,
505 (4. 65 ») dal Pubblico Ministero,
27 (0. 25 ») dalla Parte civile,
70 (0. 64 ») da più Parti insieme.

I ricorsi nei 10,867 procedimenti definiti furono 11,815.

c) Esito dei giudizi.

Considerando l'esito dei giudizi in relazione ai ricorsi definiti, si trova che
5,218 (44. 16 su 100) di questi furono esauriti senza che la Corte ne esaminasse il merito: 460 per il recesso dei ricorrenti o per estinzione dell'azione penale e 4,758 perchè dichiarati inammissibili;
6,075 (51. 42 ») vennero respinti, perchè ritenuti insussistenti i motivi di cassazione addotti dai ricorrenti; e
522 (4. 42 ») accolti, annullandosi le sentenze impugnate.

I motivi per i quali si cassarono queste sentenze furono: in
122 casi la violazione o l'omissione di forme, il rifiuto o l'omissione di pronunciare sopra una requisitoria del Pubblico Ministero o una domanda dell'imputato, ovvero l'essere stata la sentenza proferita da un numero di giudici diverso da quello prescritto dalla legge; in
21 l'inosservanza delle regole di competenza; in
30 l'eccesso di potere; in
194 l'essere stata applicata una pena diversa da quella stabilita dalla legge; in
10 l'essersi ritenuto punibile un fatto che non era tale o aveva cessato di esserlo; in
145 l'essersi indebitamente dichiarato non farsi luogo a procedere perchè il fatto non costituiva reato o l'azione penale era prescritta od altrimenti estinta.

II. — Procedimenti speciali (a).

Dei 312 ricorsi esauriti,
267 si riferivano a conflitti, e per
255 vi fu risoluzione del conflitto, per
12 dichiarazione di non esservi luogo a deliberare;
43 concernevano rimessione di cause da una ad altra Corte d'assise per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione,
32 dei quali furono accolti e
11 respinti;
2 concernevano giudizi per revisione.

III. — Confronto cogli anni precedenti.

Dal prospetto che segue si desume quanti furono i ricorsi in Cassazione esauriti dal 1880 al 1895.

(a) Anche prima della legge 6 dicembre 1888, che istituì la Cassazione unica per le materie penali, la Corte di Roma, oltre la giurisdizione nelle materie comuni alle altre Corti, aveva una speciale giurisdizione, deferitale colla legge 12 dicembre 1875, sui conflitti sorti fra Autorità dipendenti da Corti di cassazione diverse o fra Tribunali ordinari e speciali, sulle domande di rimessione di cause da una ad altra sede e sui procedimenti per contravvenzione alle leggi sulle imposte. Nelle statistiche degli anni 1887 e 1888 si diedero separatamente tutte le notizie che si riferivano a questa speciale giurisdizione della Corte di Roma, ma dal 1889 i ricorsi per contravvenzioni alle leggi tributarie sono stati riuniti agli altri ricorsi in materia ordinaria, e si sono tenuti distinti soltanto i rimanenti, dei quali è data qui sommaria notizia.

RICORSI ESAURITI DALLA CORTE DI CASSAZIONE NEGLI ANNI 1880-1895.

Prospetto LXX.

ANNI	Ricorsi esauriti in totale (a): Cifre effettive	Ricorsi esauriti in totale (a): Ogni 10,000 abitanti	In materia penale ordinaria: in totale	Con sentenza di rigetto: Cifre effettive (a)	Con sentenza di rigetto: Ogni 100 ricorsi esauriti con sentenza	Su 100 dei quali lo furono: perchè insufficiente o inammissibile il ricorso	Su 100 dei quali lo furono: per ragione di merito	Con sentenza di cassazione: Cifre effettive	Con sentenza di cassazione: Ogni 100 ricorsi esauriti con sentenza	in materia di conflitti ed in altre materie speciali
1880-1884	8 927	3. 13	8 670	7 699	88. 80	37. 94	62. 06	971	11. 20	257
1885-1889	9 575	3. 25	9 351	8 298	88. 74	31. 98	68. 02	1 053	11. 26	224
1890-1892	10 426	3. 46	10 131	9 443	93. 21	53. 75	46. 25	688	6. 79	295
1893	8 824	2. 89	8 522	7 900	92. 70	41. 38	58. 62	622	7. 30	302
1894	10 660	3. 47	10 402	9 737	93. 61	45. 32	54. 68	665	6. 39	258
1895	11 667	3. 77	11 355	10 833	95. 40	43. 92	56. 08	522	4. 60	312

CAPO VII.

Giudizi per opposizione e per rinvio.

Tavole X, XIII, XVII, XXVI a XXXI.

Alle ordinanze di dichiarazione di non farsi luogo a procedere o di rinvio al giudizio, riguardanti la libertà provvisoria, pronunciate dagli Uffici d'istruzione, può essere fatta opposizione innanzi alle Sezioni d'accusa.

(a) Avvertasi che nel presente prospetto fra i ricorsi definiti con sentenza di rigetto sono compresi anche quelli che furono respinti per inammissibilità; e che, all'opposto, non vi figurano i ricorsi esauriti per recesso o per estinzione dell'azione penale, essendo questi definiti senza discussione dei motivi del ricorso e quindi senza sentenza. Perciò il numero dei ricorsi esauriti in materia ordinaria, quale è esposto nel prospetto, non è eguale a quello segnato nelle Tavole.

I. — PROCEDIMENTI PER OPPOSIZIONE INNANZI ALLE SEZIONI DI ACCUSA.

a) Nell'anno 1895.

Gli imputati rispetto ai quali provvidero le Sezioni d'accusa in secondo grado di giurisdizione furono 1,783. Per

1,276 trattavasi di opposizione ad istruttorie terminate con ordinanze che avevano pronunciato non farsi luogo a procedere o rinvio a giudizio: e fu ammessa per 480 (37. 62 su 100), rigettata per 796 (62. 38 su 100). Quanto a

393 l'opposizione concerneva ordinanze in materia di libertà provvisoria: e fu accolta per 72 (18. 32 su 100), respinta per 308 (78. 37 su 100); per 13 (3. 31 su 100) ebbe luogo modificazione delle condizioni colle quali era stata accordata la libertà provvisoria. Per

114 l'opposizione era diretta contro ordinanze di varia natura, ed ebbe buon esito per 63 (55. 26 su 100), sfavorevole per 51 (44. 74 su 100).

b) Confronto cogli anni precedenti.

Il prospetto che segue fa conoscere per le due prime specie di opposizioni il numero degli imputati rispetto ai quali fu provveduto negli anni corsi dal 1880 al 1895.

IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI D'OPPOSIZIONE A ORDINANZE D'ISTRUTTORIA OD IN MATERIA DI LIBERTÀ PROVVISORIA PEI QUALI FU PROVVEDUTO DALLE SEZIONI D'ACCUSA NEGLI ANNI 1880-1895.

Prospetto LXXI.

ANNI	IMPUTATI in totale	rispetto ai quali la domanda di opposizione fu accolta	respinta
1880-1884	922	385	537
1885-1889	1 344	630	714
1890-1892	1 765	651	1 114
1893	1 655	717	938
1894	1 674	747	927
1895	1 669	536	1 133

II. — GIUDIZI PER OPPOSIZIONE O PER PURGAZIONE DI CONTUMACIA.

Alle sentenze pronunciate in contumacia dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti d'assise, contro le quali non sia consentito appellare, i condannati possono fare opposizione entro un dato termine e chiedere che si rinnovi il giudizio. Parimente, contro le sentenze pronunciate dalle Corti d'assise che importino la pena perpetua o di una durata superiore a cinque anni i condannati possono presentare all'Autorità giudiziaria domanda di far rinnovare il giudizio per purgazione di contumacia (*a*).

(*a*) Vedi art. 543 Codice di procedura penale.

a) Pretori.

Gli imputati giudicati dai Pretori per opposizione a sentenza contumaciale furono 1,469, per
342 (23. 28 su 100) dei quali l'esito del nuovo giudizio fu conforme a quello del giudizio contumaciale e per
936 (63. 72 ») difforme; per
191 (13. 00 ») fu ordinata l'esecuzione della sentenza impugnata non essendo comparsa la Parte opponente.

b) Tribunali.

Gli imputati giudicati dai Tribunali per lo stesso motivo sommarono a 37. Per
4 (10. 81 su 100) fu ordinata l'esecuzione della sentenza impugnata, non essendo comparsa la Parte opponente;
10 (27. 03 ») riportarono sentenza conforme alla precedente, e
23 (62. 16 ») difforme; tutti questi ultimi furono prosciolti per assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo.

c) Corti d'assise.

Gli accusati giudicati dalle Corti d'assise per purgazione di contumacia o per opposizione a sentenza contumaciale furono 49 e di essi
19 (38. 77 su 100), vennero prosciolti e
30 (61. 23 ») condannati.

Dei 49 giudicati
1 (2. 04 su 100) lo fu per opposizione a sentenza contumaciale e
48 (97. 96 ») lo furono per purgazione di contumacia. Tra essi
2 (4. 08 ») ebbero sentenza conforme alla prima (che era stata di condanna) e
45 (91. 84 ») l'ebbero difforme. Altri 2 morirono prima che avesse avuto luogo il nuovo giudizio.

Rispetto a questi ultimi il nuovo giudizio ebbe termine: per
17 (37. 78 su 100) con assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo, mentre nel primo giudizio erano stati condannati; per
28 (62. 22 ») con diminuzione di pena.

Distinguendo i 30 condannati secondo la pena riportata, questa fu per
1 (3. 33 su 100) l'ergastolo; per
23 (76. 67 ») la reclusione, e per
6 (20. 00 ») la detenzione.

Per il concorso di più reati, a 11 di questi condannati venne aumentata la pena del reato più grave.

Inoltre 8 di essi furono assoggettati alla vigilanza della Pubblica Sicurezza (*a*).

III — Procedimenti per rinvio.
a) Sezioni d'accusa.

Gli imputati giudicati dalle Sezioni d'accusa nei procedimenti per rinvio dalla Corte di cassazione ammontarono a 7, per

2 dei quali vi fu conferma e per
5 riforma della precedente sentenza d'accusa. Per
4 di questi ultimi fu ordinato il rinvio al giudizio mentre prima era stato dichiarato non farsi luogo a procedere, e per
1 vi fu dichiarazione di non farsi luogo a procedere mentre prima era stato pronunciato il rinvio al giudizio.

b) Pretori.

Gl'imputati giudicati dai Pretori per rinvio dalla Corte di cassazione ammontarono a 33 e per

7 (21. 21 su 100) di essi la nuova sentenza risultò conforme alla precedente annullata; per
26 (78. 79 ») difforme.

(*a*) Il confronto cogli anni precedenti è esposto nel prospetto seguente:

Imputati giudicati dalle Corti d'assise per purgazione di contumacia negli anni 1884-1895.

ANNI	Imputati giudicati		
	in totale	prosciolti	condannati
1884	48	20	28
1885-1889	106	35	71
1890-1892	46	18	28
1893	52	18	34
1894	67	37	30
1895	49	19	30

c) Tribunali.

Gli imputati giudicati dai Tribunali per rinvio dalla Corte di cassazione furono 195. Rispetto a

83 (42.56 su 100) di costoro la sentenza fu conforme alla precedente, che per 65 era stata di non farsi luogo a procedimento, per 7 di assoluzione e per 11 di condanna; quanto a

112 (57.44 ») la nuova sentenza fu difforme dall'annullata, 19 essendo stati prosciolti per assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo a procedere mentre prima erano stati condannati, 10 condannati mentre prima erano stati prosciolti, 45 avendo riportato una diminuzione di pena e 38 un aumento.

d) Corti d'appello.

Gl'imputati ai quali si riferivano i 126 procedimenti esauriti per rinvio dalla Corte di Cassazione alle Corti d'Appello ascesero a 178. Di costoro,

69 (38.76 su 100) riportarono sentenza conforme alla precedente, che era stata: per 24 di assoluzione, per 5 di non farsi luogo a procedere e per 40 di condanna; rispetto a

109 (61.24 ») la nuova sentenza fu difforme dall'annullata, 27 essendo stati prosciolti per assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo a procedere mentre prima erano stati condannati, 68 avendo avuto una diminuzione della pena già inflitta, 3 un aumento e 11, anteriormente prosciolti, essendo stati condannati.

e) Corti d'assise.

Gli accusati giudicati dalle Corti di assise per rinvio dalla Corte di cassazione comprendono tanto quelli nei quali occorse solamente provvedere all'applicazione di una pena diversa dalla inflitta nel primo giudizio (art. 674 Cod. proc. pen.) quanto gli altri per i quali, essendo stata cassata la sentenza impugnata, si dovette rinnovare il dibattimento.

Gli accusati giudicati in questa sede sommarono a 105:

16 (15.24 su 100) di essi furono prosciolti e

89 (84.76 ») condannati.

Dei 41 accusati giudicati senza intervento dei giurati,

3 (7.32 su 100) ebbero aumentata la prima pena,

4 (9.75 ») l'ebbero confermata, e

34 (82.93 ») diminuita.

Dei 63 giudicati con intervento della Giurìa

27 (42. 86 su 100) ebbero confermata la prima sentenza e

36 (57. 14 ») riformata.

Rispetto a questi ultimi, la riforma della sentenza annullata ebbe luogo: per

21 (58. 33 su 100) con diminuzione di pena, per

14 (38. 89 ») con proscioglimento a fronte di precedente condanna, per

1 (2. 78 ») con aumento di pena.

Guardando alle pene inflitte agli 89 condannati, si trova che

5 (5. 62 su 100) riportarono condanna all'ergastolo,

71 (79. 78 ») alla reclusione,

12 (13. 48 ») alla detenzione e

1 (1. 12 ») l'arresto.

A 39 di essi fu aumentata, per il concorso di più reati, la pena del delitto più grave.

Degli 89 condannati, 1 ebbe aggiunta la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e 2 ebbero la pena dell'interdizione perpetua. La vigilanza della Pubblica Sicurezza fu inflitta a 21 condannati (*a*).

IV. — Giudizi per revisione.

Innanzi alle Corti d'assise non furono definiti, nel 1895, giudizi per revisione (*b*).

(*a*) Per il confronto degli imputati giudicati negli anni precedenti veggasi il seguente prospetto:

Imputati giudicati dalle Corti d'Assise per rinvio dalla Corte di Cassazione negli anni 1881-1895.

ANNI	Imputati giudicati		
	in totale	prosciolti	condannati
1884	271	51	220
1885-1889	322	63	259
1890-1892	123	13	110
1893	108	14	94
1894	136	19	117
1895	105	16	89

(*b*) I procedimenti per revisione erano stati 1 nel 1887 con 7 accusati (3 assolti e 4 condannati), 3 nel 1888 con 3 accusati condannati; 1 nel 1892, con 5 accusati assolti; 1 nel 1893 con 5 accusati (4 assolti e 1 condannato), e 4 nel 1894, con 8 accusati (4 assolti e 4 condannati).

PARTE TERZA.

NOTIZIE DIVERSE SULLA PROCEDURA E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE

CAPO I.

Lavori delle Autorità giudiziarie.

I. — PROCEDIMENTI ESAURITI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1880-95.

Il lavoro rispettivamente compiuto dai singoli Uffici giudiziari nell'anno 1895, ci viene raffigurato dal numero dei procedimenti a carico ed esauriti e da quello dei provvedimenti presi e delle ordinanze o sentenze pronunciate dalle varie Magistrature (a).

Prima però di esaminare partitamente l'opera delle diverse Magistrature requirenti, inquirenti e giudicanti, reputiamo utile esporre in un unico quadro il numero dei procedimenti definiti dal 1880 al 1895.

(a) Per maggiori notizie sul lavoro delle Autorità giudiziarie veggasi il volume pubblicato per cura della Direzione generale della Statistica: *Lavori delle Autorità giudiziarie negli anni* 1880-1886 Roma, tipografia Botta, 1888, nel quale sono anche riprodotti gli studi fatti su questo argomento dal senatore Costa nella sua Relazione al Senato intorno al progetto di legge (Tajani) sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.

Prospetto LXXII.

PROCEDIMENTI ESAURITI DALLE VARIE MAGISTRATURE RE...

ANNI	dai Pretori (a) inviati all'archivio prima del giudizio	per cui vi fu giudizio: in primo grado	per cui vi fu giudizio: per opposizione a sentenza contumaciale o per rinvio	dagli Uffici del Pubblico Ministero	dagli Uffici d'istruzione
1880-1884	—	—	—	260 104	196...
1885-1889	(f) 38 290	(f) 324 477	(f) 1 385	253 710	191...
1890-1892	32 927	349 255	1 493	301 555	229...
1893	55 096	343 110	1 112	315 057	230...
1894	50 702	356 942	1 813	323 792	241...
1895	53 023	359 391	1 364	337 923	251...

II. — PRETORI.
a) Procedimenti.
1° *Denuncie.*

I procedimenti a carico dei Pretori per querele o denuncie pervenute ad essi direttamente e riguardanti reati di loro competenza sommarono a 325,140 e di essi ne furono esauriti con invio all'archivio 53,023.

2° *Giudizi in primo grado.*

I procedimenti sui quali i Pretori dovevano provvedere in sede di giudizio furono 382,088,

20,359 dei quali si trovavano già in corso al 1° gennaio 1895 e

361,729 erano sopravvenuti durante il 1895.

(*a*) Non si può risalire col confronto oltre l'anno 1887 perchè solo da quell'anno, nel quale entrarono in uso i registri giornalieri anche per i Pretori, si hanno notizie uniformi e comparabili per ciò che riguarda i procedimenti definiti da questi Magistrati. Volendo risalire col confronto sino al 1880, è necessario di attenersi anzichè al numero dei procedimenti a quello delle sentenze, che è inferiore al primo, sia perchè con una sola sentenza si definiscono talora più procedimenti, sia perchè innanzi ai Pretori vi sono dei processi che, anche nel periodo del giudizio, cioè dopo la citazione dell'imputato all'udienza, ma prima di questa, si chiudono con ordinanza anzichè con sentenza, come avviene nei casi di estinzione dell'azione penale per oblazione, per remissione della Parte lesa, per amnistia, ecc.

(*b*) Sulla diminuzione negli ultimi sei anni del numero dei procedimenti esauriti in confronto degli anni precedenti, veggasi a pag. CIV di questa Introduzione.

NTI, INQUIRENTI E GIUDICANTI NEGLI ANNI 1880-1895.

PROCEDIMENTI ESAURITI

dalle Sezioni d'accusa			dai Tribunali penali			dalle Corti d'appello			dalle Corti d'assise		dalla Corte di cassazione
in sede d'accusa (b)	per opposizione e per rinvio	per materie speciali (c)	in grado d'appello	in primo grado	per opposizione a sentenza contumaciale o per rinvio	in grado d'appello	su materie speciali (d)	per rinvio dalle Corti di cassazione	in primo grado (e)	per opposizione a sentenza contumaciale o per rinvio	
810	—	—	19 112	56 808	..	19 840	—	—	4 926	246	8 927
676	(f) 965	(f) 7 079	23 037	46 975	(f) 236	18 555	(f) 1 372	245	4 099	300	9 575
356	1 003	6 416	28 293	59 015	170	28 099	10	135	2 774	133	9 090
389	893	72 711	25 645	67 492	133	26 419	1	141	3 187	126	8 433
910	923	55 226	30 810	68 094	115	27 256	..	115	3 045	165	9 807
502	1 087	56 571	31 266	70 779	115	30 894	1	126	3 017	124	11 178

Dei 382,088 procedimenti a carico,
359,391 (94.07 su 100) furono esauriti e
22,697 (5.93 ») erano tuttora pendenti alla fine dell'anno.

3° Giudizi per opposizione a sentenza contumaciale e per rinvio dalla Corte di cassazione e dai Tribunali penali.

I procedimenti per opposizione a sentenza contumaciale sui quali i Pretori avrebbero dovuto statuire sommavano a 1,403, e
1,338 furono esauriti nell'anno;
65 erano tuttora pendenti al 31 dicembre 1895.

(c) Le maggiori cifre degli anni 1893, 1894 e 1895 dipendono da procedimenti per declaratoria di amnistia concessa in quegli anni.
(d) Le Corti d'appello prima del 1890 avevano competenza per giudicare anche delle trasgressioni alle pene dell'esilio locale e della sorveglianza dell'autorità di P. S., mentre ora conoscono soltanto delle trasgressioni alla pena del confino. Ciò spiega le maggiori cifre del periodo 1885-89 rispetto agli anni successivi.
(e) La diminuzione di procedimenti avvenuta negli anni 1890-95, rispetto agli anni precedenti, dipende da variazioni nella competenza delle Corti d'assise. Veggansi le *Disposizioni legislative* a pagina 44 di questo volume.
(f) Queste cifre rappresentano non la media annuale del quinquennio 1885-89, ma bensì quella del triennio 1887-89, perchè solo dal 1887 le statistiche penali fanno conoscere i procedimenti esauriti per opposizione e per rinvio.

I procedimenti in sede di rinvio dalla Corte di cassazione o dai Tribunali penali furono 26, i quali vennero tutti esauriti.

b) Sentenze.

Il numero delle sentenze pronunciate dai Pretori fu di 293,122 ossia di 197 in media per ogni Pretura.

c) Distribuzione per compartimenti dei procedimenti esauriti e delle sentenze pronunciate.

E poichè il solo numero delle sentenze non è indice sufficiente del lavoro compiuto da questi magistrati, perchè molti procedimenti sono definiti senza sentenza prima del giudizio, così, per mettere in rilievo le differenze che corrono tra i vari compartimenti rispetto al lavoro delle Preture, il prospetto seguente dà notizie tanto dei procedimenti esauriti quanto delle sentenze pronunciate in media da ciascuna Pretura.

Distribuzione per compartimenti delle Preture secondo il numero dei procedimenti esauriti e delle sentenze pronunciate nell'anno 1895.

Prospetto LXXIII.

COMPARTIMENTI	Numero delle Preture	Procedimenti esauriti: prima del giudizio	Procedimenti esauriti: nel periodo del giudizio	Procedimenti esauriti: in media per ogni Pretura	Numero delle sentenze pronunciate: Cifre effettive	Numero delle sentenze pronunciate: In media per ogni Pretura	Preture che pronunciarono un numero di sentenze: non superiore a 10	da 11 a 20	da 21 a 30	da 31 a 50	da 51 a 75	da 76 a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 500	da 501 a 750	da 751 a 1,000	da 1,001 a 2,000	da 2,001 a 5,000	superiore a 5,000
Piemonte	210	2 082	18 957	90	14 774	70	4	32	42	62	34	15	16	3	1	..	..	..	1	..
Liguria	54	919	13 983	259	10 870	203	..	3	6	10	10	6	12	1	3	..	1	1	1	..
Lombardia	112	2 442	19 548	174	15 996	143	..	4	6	18	21	21	25	10	5	1	..	..	1	..
Veneto	87	1 992	22 564	259	19 978	230	..	..	1	7	10	13	34	12	6	1	..	2	..	1
Toscana	86	1 942	24 966	290	21 889	255	..	3	5	17	20	11	18	8	5	1	..	1	..	2
Emilia	92	1 762	21 208	231	18 295	199	..	3	9	21	20	13	11	6	5	2	1	..	.	1
Marche ed Umbria	78	1 652	14 069	180	11 137	148	..	..	1	8	14	18	28	6	6	2	..	..	..	..
Lazio	48	19 234	35 952	749	33 139	690	..	..	.	..	5	5	21	11	3	1	..	..	..	2
Campania e Molise	181	5 970	58 345	322	49 383	273	..	..	2	10	14	17	95	25	14	2	..	..	..	2
Basilicata	42	764	8 243	196	6 258	149	..	..	..	3	4	8	17	8	1	1	..	..	..	..
Abruzzi	71	1 590	16 418	231	12 819	181	..	..	..	1	8	6	32	13	10	1	..	..	..	..
Puglie	98	1 887	25 484	260	18 510	189	..	..	..	1	10	16	46	12	8	2	3	..	..	..
Calabrie	99	2 283	22 246	225	17 085	173	..	1	1	5	11	13	36	21	10	..	1	..	..	..
Sicilia	153	4 457	44 041	288	32 527	213	..	.	..	8	15	25	68	17	10	7	1	..	2	..
Sardegna	79	4 097	14 741	187	10 462	132	.	1	4	11	10	20	22	6	3	..	2	..	..	..
Regno	1 490	53 023	360 755	242	293 122	197	4	47	77	182	206	207	476	154	90	21	9	4	5	8

Le differenze risultano ancora più grandi se si considerano le singole Preture. Tenendo conto unicamente delle sentenze, si rileva che mentre vi sono Preture che ne emisero nell'anno più di 10,000, cioè la 1ª Pretura urbana di Roma (18,420) e la 1ª Pretura urbana di Napoli (13,837), ed altre che ne pronunciarono da 4,000 a 10,000, quali la Pretura urbana di Bologna (7,813), la 2ª Pretura urbana di Roma (7,011 in un solo semestre), la 2ª Pretura urbana di Napoli (6,979) e le Preture urbane di Firenze (6,202), Livorno (5,561), Venezia (5,182) e Torino (4,011); all'opposto vi hanno Preture che proferirono soltanto 10 sentenze, od anche meno e sono quelle di Castelnuovo d'Asti (10), Sale (10), Corio (8) e Santa Maria della Versa (7).

d) Udienze.

Il numero delle udienze tenute nelle Preture in materia penale fu di 70,179, pari a 47 in media, per ogni Pretura.

III. — Uffici del Pubblico Ministero.
a) Procedimenti.

I procedimenti sui quali gli Uffici del Pubblico Ministero dovevano provvedere sommarono a

360,828, dei quali 21,665 erano pendenti dal 1894 e 339,163 sopravvennero nel corso del 1895. Per

337,923 procedimenti fu provveduto durante l'anno;

22,905 rimasero pendenti alla fine di esso.

b) Distribuzione per compartimenti dei procedimenti spediti.

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei procedimenti spediti nei vari compartimenti dagli Uffici del Pubblico Ministero.

Distribuzione per compartimenti dei procedimenti spediti nell'anno 1895 dagli Uffici del Pubblico Ministero.

Prospetto LXXIV.

COMPARTIMENTI	Numero degli Uffici del Pubblico Ministero	Procedimenti spediti		COMPARTIMENTI	Numero degli Uffici del Pubblico Ministero	Procedimenti spediti	
		Cifre effettive	In media per ogni Ufficio del Pubblico Ministero			Cifre effettive	In media per ogni Ufficio del Pubblico Ministero
Piemonte	24	24 624	1 026	**Campania e Molise**	13	50 220	3 868
Liguria	10	12 381	1 238	**Basilicata**	4	7 190	1 798
Lombardia	18	30 392	1 688	**Abruzzi**	6	13 827	2 305
Veneto	14	21 592	1 542	**Puglie**	5	24 294	4 859
Toscana	13	17 468	1 344	**Calabrie**	9	21 076	2 342
Emilia	10	19 165	1 917	**Sicilia**	14	41 441	2 960
Marche ed Umbria	11	14 593	1 327	**Sardegna**	6	18 255	3 043
Lazio	5	21 405	4 281	**Regno**	162	337 923	2 086

Considerando i singoli Uffici del Pubblico Ministero, presentano le cifre più alte di processi spediti quelli di Napoli con 19,081, di Roma con 14,214, di Milano con 10,912, di Lecce con 6,878, di Cagliari con 6,804, di Palermo con 6,802, di Torino con 6,126, di Catania con 6,007, di Lucera con 5,955, di Santa Maria Capua Vetere con 5,391 e di Genova con 4,974. Le cifre più basse sono date dagli Uffici di Bobbio (192), di Varallo (199), di Portoferraio (214), di Castelnuovo di Garfagnana (235), di Pontremoli (245) e di Borgotaro (250).

IV. — Uffici d'istruzione.

a) Procedimenti.

I procedimenti a carico degli Uffici d'istruzione (Giudici istruttori e Camere di consiglio) presso i Tribunali penali ascesero a 260,627. Di questi, 9,710 erano pendenti dall'anno 1894 e 250,917 sopravvennero nel 1895; e

251,914, cioè 96. 66 su 100, furono spediti nel corso dell'anno (*a*): 204,833 con ordinanza dei Giudici istruttori e 47,081 con ordinanze delle Camere di consiglio; rispetto a

8,711, cioè 3. 34 su 100, non era stato ancora provveduto alla fine dell'anno.

Degli 8,711 procedimenti rimasti pendenti alla fine dell'anno 1895

3,829 lo erano da non più di un mese,
2,799 da non oltre tre mesi,
1,412 da non oltre sei mesi,
498 da non oltre un anno,
143 da non oltre due anni,
30 da più di due anni.

b) Ordinanze.

Il numero delle ordinanze colle quali furono definiti i 251,914 procedimenti fu di 249,976, ossia di 1,543 in media per ciascun Ufficio d'istruzione.

c) Distribuzione per compartimenti delle ordinanze definitive emesse.

Nel seguente prospetto è indicata la media dei procedimenti spediti dai singoli Uffici d'istruzione nei varii compartimenti del Regno.

Distribuzione per compartimenti delle ordinanze definitive emesse dagli Uffici d'istruzione nell'anno 1895.

Prospetto LXXV.

COMPARTIMENTI	Numero degli Uffici d'istruzione	Ordinanze definitive		COMPARTIMENTI	Numero degli Uffici d'istruzione	Ordinanze definitive	
		Cifre effettive	In media per ogni Ufficio d'istruzione			Cifre effettive	In media per ogni Ufficio d'istruzione
Piemonte	24	17 237	718	Campania e Molise	13	37 626	2 894
Liguria	10	9 068	907	Basilicata	4	6 282	1 571
Lombardia	18	17 515	973	Abruzzi	6	11 745	1 958
Veneto	14	15 754	1 125	Puglie	5	20 021	4 004
Toscana	13	11 740	903	Calabrie	9	17 594	1 955
Emilia	10	13 433	1 343	Sicilia	14	33 249	2 375
Marche ed Umbria	11	10 136	921	Sardegna	6	12 799	2 133
Lazio	5	15 777	3 155	Regno	162	249 976	1 543

(*a*) Quattro procedimenti a carico degli Uffici di istruzione furono abbinati e deferiti con due ordinanze.

Rispetto ai singoli Uffici d'istruzione il numero maggiore di istruttorie esaurite si ebbe a Napoli, dove ammontarono a 11,813. Seguono gli Uffici di Roma (10,519), di Lecce (5,320), di Lucera (5,266), di Palermo (5,174), di Milano (5,053), di Santa Maria Capua Vetere (4,441) e di Torino (4,018). Se ne esaurì il minor numero a Pontremoli (196), a Portoferraio (157), a Castelnuovo di Garfagnana (154), a Varallo (152) ed a Bobbio (125).

V. — TRIBUNALI PENALI.

a) Procedimenti.

1° *Giudizi in grado d'appello.*

I Tribunali penali ebbero a carico

35,454 cause in grado d'appello da sentenze di Pretori, 3,808 delle quali pendenti dal 1894 e 31,646 sopravvenute nel 1895. Ne definirono

31,266 e

4,188 rimanevano pendenti alla fine dell'anno.

2° *Giudizi in primo grado.*

In primo grado di giudizio i Tribunali dovevano provvedere su

81,394 procedimenti,

11,080 dei quali pendenti dal 1894 e

70,314 sopravvenuti nel 1895.

I procedimenti definiti furono

70,779, ed al termine dell'anno restavano da giudicare

10,615 procedimenti.

3° *Giudizi per opposizione a sentenza contumaciale e per rinvio dalla Corte di cassazione o dalle Corti di appello.*

I giudizi per opposizione a sentenza contumaciale, a carico dei Tribunali, ascesero a 36. Alla fine dell'anno ne erano pendenti 6.

Nei giudizi per rinvio dalla Corte di cassazione o dalle Corti d'appello i procedimenti esauriti furono 85:

82 dei quali erano rinviati per la prima volta e

3 per la seconda.

b) Sentenze.

I 162 Tribunali pronunciarono complessivamente 101,941 sentenze, ossia 629 in media per ogni Tribunale.

c) Distribuzione per compartimenti dei Tribunali secondo il numero delle sentenze pronunciate.

Dal prospetto che segue risulta quale sia stato il numero medio delle sentenze di ogni grado pronunciate dai Tribunali in ciascun compartimento.

DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DEI TRIBUNALI SECONDO IL NUMERO DELLE SENTENZE PRONUNCIATE NELL'ANNO 1895.

Prospetto LXXVI.

COMPARTIMENTI	Numero dei Tribunali	Numero delle sentenze pronunciate		Tribunali che pronunciarono un numero di sentenze									
		Cifre effettive	In media per ogni Tribunale	non superiore a 50.	da 51 a 75	da 76 a 100	da 101 a 200	da 201 a 300	da 301 a 500	da 501 a 750	da 751 a 1,000	da 1,001 a 2,000	superiore a 2,000
Piemonte	24	6 026	251	2	1	2	10	7	1	..	..	1	..
Liguria	10	3 530	353	..	2	..	3	1	3	..	.	1	..
Lombardia	18	7 048	392	..	..	1	9	4	1	1	1	..	1
Veneto	14	6 089	455	..	..	..	2	3	4	3	1	1	..
Toscana	13	4 507	347	..	1	..	6	..	4	1	..	1	..
Emilia	10	3 995	400	..	1	1	..	..	6	1	1	..	..
Marche ed Umbria	11	4 110	374	..	..	..	3	2	3	3	..	..	..
Lazio	5	5 924	1 185	..	..	..	1	..	2	..	1	..	1
Campania e Molise	13	18 522	1 425	..	..	..	..	.	5	2	1	4	1
Basilicata	4	1 956	489	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..
Abruzzi	6	4 036	673	..	..	..	..	..	3	..	3	..	..
Puglie	5	8 333	1 667	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2
Calabrie	9	7 625	825	..	..	..	..	..	2	2	3	2	..
Sicilia	14	15 297	1 093	.	..	..	..	2	1	4	..	5	2
Sardegna	6	4 943	824	..	..	..	1	..	2	..	1	2	..
REGNO	162	101 941	629	2	5	4	35	19	39	19	13	19	7

Il numero delle sentenze proferite varia assai da un Tribunale all'altro. Infatti, da 8,620 sentenze a Napoli e 4,057 a Roma, si passa a 2,691 a Milano, 2,417 a Catania, 2,402 a Lucera, 2,365 a Lecce, 2,348 a Palermo e si discende a 70 a Portoferraio, 66 a Domodossola, 60 a Castelnuovo di Garfagnana, 56 a Pontremoli, 44 a Varallo e 33 a Bobbio.

d) Udienze.

I Tribunali penali tennero 22,400 udienze, ossia in media 138 per ciascun Tribunale.

VI. — Corti d'appello.
a) Procedimenti.
1° *Giudizi in grado d'appello.*

I procedimenti portati innanzi alle Corti in appello da sentenze di Tribunali penali furono 29,969. Aggiungendovi i
7,687 che erano pendenti alla fine del 1894, si ha un totale di
37,656 procedimenti a carico,
30,894 dei quali vennero esauriti nell'anno e
6,762 rimasero da definire al 31 dicembre 1895.

2° *Giudizi per rinvio dalla Corte di Cassazione.*

I giudizi a carico per rinvio dalla Corte di cassazione furono 157 e vennero esauriti 126; per 124 dei quali si trattava di primo rinvio e per 2 di un secondo rinvio. Altri 31 rimasero pendenti alla fine dell'anno.

b) Sentenze.

Le 24 Corti d'appello pronunciarono complessivamente 31,011 sentenze, ossia 1,292 in media per ogni Corte.

c) Distribuzione per compartimenti delle Corti d'appello secondo il numero delle sentenze pronunciate.

Il prospetto n. LXXVII dimostra quale sia stato nei varii compartimenti il numero medio delle sentenze pronunciate dalle Corti d'appello e come si distribuiscono le Corti medesime secondo il numero delle sentenze emesse.

Distribuzione per compartimenti delle Corti d'appello secondo il numero delle sentenze pronunciate nell'anno 1895.

Prospetto LXXVII.

COMPARTIMENTI	Numero delle Corti di appello	Numero delle sentenze pronunciate		Corti d'appello che pronunciarono un numero di sentenze					
		Cifre effettive	In media per ogni Corte d'appello	non superiore a 200	da 201 a 300	da 301 a 500	da 501 a 1,000	da 1,001 a 2,000	oltre 2,000
Piemonte	2	1 661	830	..	..	1	..	1	..
Liguria	1	1 063	1 063	..	..	..	..	1	..
Lombardia	2	1 905	957	..	..	..	1	1	..
Veneto	1	1 288	1 288	..	..	..	..	1	..
Toscana	2	1 424	712	..	..	..	2	..	..
Emilia	3	952	317	2	..	..	1	..	..
Marche ed Umbria	3	1 117	372	..	1	2	..	..	..
Lazio	1	2 495	2 495	..	..	..	..	..	1
Campania e Molise	1	6 901	6 901	..	..	..	..	..	1
Basilicata	1	547	547	..	..	..	1	..	..
Abruzzi	1	1 101	1 101	..	..	..	..	1	..
Puglie	1	2 240	2 240	..	..	..	..	..	1
Calabrie	1	2 305	2 305	..	..	..	..	..	1
Sicilia	3	4 631	1 544	..	..	..	1	1	1
Sardegna	1	1 881	1 881	..	..	..	..	1	..
Regno	24	31 011	1 292	2	1	3	6	7	5

Ricercando in qual proporzione il lavoro compiuto si ripartiva fra le varie Corti, si trova che, laddove la Corte di Napoli pronunciò 6,901 sentenze, quella di Palermo 2,643, quella di Roma 2,495, quella di Catanzaro 2,305 e quella di Trani 2,240, la sezione di Perugia ne proferì 439, la Corte di Ancona 410, quella di Casale 365, la sezione di Macerata 268, quella di Modena 188 e la Corte di Parma 163 solamente.

d) Udienze.

Il numero delle udienze penali delle Corti d'appello fu di 4,208, corrispondenti a 175 in media per ognuna di esse.

VII. — Sezioni d'accusa.
a) Procedimenti.
1° *Procedimenti in sede d'accusa.*

I procedimenti in sede d'accusa a carico delle Sezioni d'accusa furono 3,627. Di essi, 120 erano pendenti dall'anno precedente e 3,507 sopravvennero nel 1895.

Ne furono esauriti durante l'anno 3,502 e 125 rimasero a carico del 1896.

2° *Procedimenti per opposizione, per rinvio dalla Corte di cassazione e per materie speciali.*

I procedimenti esauriti in grado di opposizione furono 1,081, quelli rimasti pendenti alla fine del 1895 furono 14 e quelli esauriti per rinvio dalla Corte di cassazione furono 6.

I procedimenti per materie speciali definiti nell'anno ascesero a 56,571, dei quali

55,734 (98.51 su 100) per declaratoria di amnistia,
399 (0.71 ») per riabilitazione,
438 (0.78 ») per materie d'altra natura.

18 procedimenti su domande speciali rimasero a carico del 1896.

b) Sentenze.

Le sentenze pronunciate dalle Sezioni d'accusa (escluse le declaratorie di amnistia) furono 4,569, ossia 198 in media per ogni Sezione.

c) Distribuzione per compartimenti delle Sezioni d'accusa secondo il numero delle sentenze pronunciate.

Dal prospetto seguente si rileva la distribuzione per i vari compartimenti delle sentenze pronunciate.

DISTRIBUZIONE PER COMPARTIMENTI DELLE SEZIONI D'ACCUSA SECONDO IL NUMERO DELLE SENTENZE PRONUNCIATE.

Prospetto LXXVIII.

COMPARTIMENTI	Numero delle Sezioni d'accusa	Sentenze pronunciate		Sezioni d'accusa che pronunciarono un numero di sentenze				
		Cifre effettive	In media per ogni Sezione d'accusa	non superiore a 50	da 51 a 100	da 101 a 300	da 301 a 500	oltre 500
Piemonte	2	327	163	..	..	2	..	..
Liguria	1	169	169	..	..	1	..	..
Lombardia	2	236	118	..	..	2	..	..
Veneto	1	174	174	..	..	1	..	..
Toscana	2	148	74	..	2	..	..	..
Emilia	3	138	46	2	1	..	..	..
Marche ed Umbria	2	166	83	1	..	1	..	..
Lazio	1	238	238	..	..	1	..	..
Campania e Molise	1	968	968	..	..	..	..	1
Basilicata	1	99	99	..	1	..	..	..
Abruzzi	1	161	161	..	..	1	..	..
Puglie	1	303	303	..	..	..	1	..
Calabrie	1	409	409	..	..	..	1	..
Sicilia	3	853	284	..	..	2	1	..
Sardegna	1	180	180	..	..	1	..	..
REGNO	23	4 569	198	3	4	12	3	1

Fra le Sezioni d'accusa, il maggior numero di sentenze lo pronunciò quella di Napoli, dove sommarono a 968. Seguono quelle di Palermo con 480, di Catanzaro con 409, di Trani con 303 e di Catania con 257. Emisero il minor numero di sentenze le Sezioni d'accusa di Firenze con 88, di Lucca con 60, di Perugia con 49, di Parma con 24 e di Modena con 23.

VIII. — CORTI D'ASSISE.
a) Procedimenti.
1° *Giudizi in primo grado.*

I procedimenti sopravvenuti durante l'anno innanzi alle Corti d'assise furono

2,948, i quali, aggiunti ai

745 pendenti al 31 dicembre 1894, formavano un totale di

3,693 cause a carico, 47 in media per ciascuno dei 79 Circoli d'assise.

Le cause definite sommarono a

3,017, comprese 14 per reati commessi all'estero, ossia, in media, a 38 per Circolo;

676 cause rimanevano da giudicare alla fine del 1895.

I procedimenti per purgazione di contumacia e per opposizione a sentenza contumaciale, esauriti nell'anno, furono 47. I pendenti alla fine dell'anno erano 4.

2° Giudizi per purgazione di contumacia, per opposizione a sentenza contumaciale e per rinvio dalla Corte di cassazione.

I procedimenti esauriti per rinvio dalla Corte suprema furono 77; quelli rimasti pendenti alla fine del 1895 erano 21.

Le ordinanze e le sentenze pronunciate dalle Corti di assise furono 3,583, ossia 45 in media per ciascun Circolo di assise.

b) Sentenze.

Nel prospetto LXXIX è esposta la distribuzione per compartimenti dei Circoli di Corti d'assise secondo il numero delle ordinanze e delle sentenze pronunciate.

c) Distribuzione per compartimenti delle sentenze pronunciate dalle Corti d'assise.

Distribuzione per compartimenti dei Circoli di Corti d'assise secondo il numero delle ordinanze e delle sentenze pronunciate nel 1895.

Prospetto LXXIX.

COMPARTIMENTI	Numero dei Circoli di Corti d'assise	Numero delle ordinanze e delle sentenze pronunciate		Circoli di Corti d'assise che pronunciarono un numero di ordinanze e di sentenze					
		Cifre effettive	In media per ogni Circolo di assise	non superiore a 10	da 11 a 20	da 21 a 30	da 31 a 50	da 51 a 100	superiore a 100
Piemonte	7	218	31	2	..	3	1	1	..
Liguria	5	93	19	2	1	1	1	..	..
Lombardia	8	102	13	3	3	1	1	..	..
Veneto	8	121	15	1	5	2	..	..	..
Toscana	7	131	19	2	4	..	..	1	..
Emilia	8	113	14	3	3	2	..	..	..
Marche ed Umbria	6	159	27	..	1	4	1	..	..
Lazio	3	259	86	..	..	..	1	1	1
Campania e Molise	7	607	87	..	..	..	1	4	2
Basilicata	1	80	80	..	..	..	..	1	..
Abruzzi	4	150	38	..	1	1	1	1	..
Puglie	3	268	89	..	..	..	..	1	2
Calabrie	3	384	128	..	..	..	..	..	3
Sicilia	7	719	103	..	..	..	1	3	3
Sardegna	2	184	92	..	..	..	..	1	1
Regno	79	3 583	45	13	18	14	8	14	12

Guardando ai singoli Circoli di Corti d'assise anche il numero delle ordinanze e delle sentenze pronunciate differisce grandemente dall'uno all'altro.

Da 181 ordinanze o sentenze nel Circolo di Napoli (dove funzionano 1 Corte ordinaria e 2 straordinarie), da 175 in quello di Palermo (*a*), da 172 nel Circolo di Roma (*a*), da 150 nel Circolo di Catania (*a*), si discende fino a 1 nel Circolo di Pavia, a 3 in quelli di Sondrio e di Reggio Emilia, a 4 in quello di Mantova, a 6 in quelli di Massa e di Savona, a 7 in quelli di Rovigo e di Siena, a 8 in quelli di Ivrea, di Parma e di Piacenza, a 9 in quello di Grosseto e a 10 in quello di Voghera.

d) Udienze.

Il numero delle udienze tenute dalle Corti d'assise fu di 6,152: il che dà una media di 78 per ciascun circolo di Corte d'assise.

IX. — CORTE DI CASSAZIONE.
a) Procedimenti ordinari.

La Corte di cassazione di Roma ebbe a carico 12,230 procedimenti ordinari, 1,227 dei quali erano arretrati degli anni precedenti e 11,003 sopravvennero nell'anno 1895.

I procedimenti ordinari portati al giudizio sommarono a 10,867, comprendenti 11,815 ricorsi.

b) Procedimenti speciali.

La Corte di cassazione, oltre ai suindicati procedimenti ordinari, ebbe a carico, in materia penale, 331 ricorsi di speciale natura, 311 dei quali furono esauriti e 20 rimasero pendenti.

CAPO II.

Origine e modo dei procedimenti.

I. — ORIGINE DEI PROCEDIMENTI.
a) Denuncie.
1° *Pretori.*

Considerando il modo con cui furono iniziati i 325,140 procedimenti per querele o denuncie pervenute direttamente ai Pretori e riguardanti delitti di competenza propria di questi Magistrati, si trova che l'azione penale per

492 (0. 15 su 100) fu promossa d'ufficio dai Pretori; per
226,707 (69. 42 ») in seguito a referti, rapporti o altri atti di ufficiali di polizia giudiziaria; per
94,153 (28. 96 ») in seguito a querela della Parte lesa; per
3,788 (1. 47 ») in seguito a denuncia diretta di privati.

(*a*) Questo Circolo comprende due Corti di assise: una ordinaria ed una straordinaria.

2° Pubblico Ministero.

Dei 337,923 procedimenti pei quali fu provveduto dal Pubblico Ministero,
3,887 (1. 15 su 100) furono iniziati dall'Ufficio del Pubblico Ministero,
190,009 (56. 23 ») dal Pretore,
113,968 (33. 73 ») da altri ufficiali di polizia giudiziaria,
30,059 (8. 89 ») dalle Parti lese o da privati direttamente.

b) Giudizi.
1° Pretori.

Esaminando i giudizi, risulta che dei 359,391 procedimenti esauriti dai Pretori in primo grado di giurisdizione
262,784 (73. 12 su 100) furono portati al giudizio in seguito a denuncia, querela, ecc., pervenuta direttamente al Pretore per reati di competenza propria,
96,607 (26. 88 ») in seguito a rinvio dell'Autorità superiore, e cioè:
13,038 (3. 63 su 100) per competenza in ragione della pena ordinaria o della pena diminuita per l'età,
1,724 (0. 48 ») a cagione dello stato di mente dell'imputato o di altra circostanza diminuente,
81,845 (22. 77 ») a cagione della tenuità del reato.

2° Tribunali.

I 70,779 procedimenti esauriti dai Tribunali in primo grado furono portati al giudizio nel modo seguente:
37,262 (52. 65 su 100) per citazione diretta,
5,340 (7. 54 ») per citazione direttissima,
27,786 (39. 26 ») per ordinanza di rinvio del Giudice istruttore o della Camera di consiglio,
376 (0. 53 ») per sentenza della Sezione d'accusa,
15 (0. 02 ») per requisitoria del Pubblico Ministero trattandosi del reato di trasgressione alla pena del confino.

3° Corti d'assise.

Rispetto ai 3,017 procedimenti definiti dalle Corti d'assise, l'atto introduttivo del giudizio avvenne per
3,016 (99. 97 su 100) in seguito a sentenza d'accusa o rinvio della Corte di cassazione per legittima sospezione, e rispetto a
1 (0. 03 ») per citazione diretta.

c) Notizie speciali sulle citazioni dirette e direttissime.

1° Distribuzione per compartimenti, nell'anno 1895.

Circa alla citazione diretta ed a quella direttissima stimiamo opportuno di fornire alcune notizie più particolareggiate e di far conoscere l'uso che gli Uffici del Pubblico Ministero fecero di questo istituto: uso che varia dall'uno all'altro compartimento, come si rileva dal seguente prospetto.

Distribuzione per compartimenti delle citazioni dirette e direttissime richieste dagli Uffici del Pubblico Ministero nell'anno 1895.

Prospetto LXXX.

COMPARTIMENTI	Citazioni senza precedente istruttoria					
	in totale		dirette		direttissime	
	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti per i quali poteva aver luogo istruzione formale (a)	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti per i quali poteva aver luogo istruzione formale (a)	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti per i quali poteva aver luogo istruzione formale (a)
Piemonte	2 622	12. 01	2 167	9. 95	455	2. 09
Liguria	1 660	14. 36	1 468	12. 70	192	1. 66
Lombardia	3 179	13. 71	2 392	10. 32	787	3. 39
Veneto	3 635	17. 83	3 202	15. 70	433	2. 12
Toscana	2 114	14. 09	1 728	11. 52	386	2. 57
Emilia	2 046	12. 27	1 980	8. 33	66	3. 94
Marche ed Umbria	1 894	14. 34	1 768	13. 39	126	0. 95
Lazio	3 077	15. 82	2 661	13. 68	416	2. 14
Campania e Molise	7 515	16. 15	6 290	13. 52	1 225	2. 63
Basilicata	582	8. 37	570	8. 20	12	0. 17
Abruzzi	1 190	8. 90	1 182	8. 84	8	0. 06
Puglie	2 350	9. 94	2 274	9. 62	76	0. 32
Calabrie	2 213	10. 76	2 161	10. 51	52	0. 25
Sicilia	6 098	15. 08	5 293	14. 88	805	0. 20
Sardegna	2 446	13. 95	2 228	12. 71	218	1. 24
Regno	42 621	13. 73	37 364	12. 04	5 257	1. 69

2° Confronto cogli anni precedenti.

L'uso delle citazioni, sia dirette sia direttissime, che era venuto diminuendo fino al 1889, è da cinque anni in progressivo incremento.

(a) Le cifre centesimali dei procedimenti nei quali vi fu citazione diretta o direttissima sono calcolate sul totale dei procedimenti per i quali poteva aver luogo istruzione formale, cioè esclusi quelli mandati all'archivio, quelli inviati per competenza ad Autorità diverse dalla giudiziaria e quelli per trasgressione alla pena del confino.

CITAZIONI DIRETTE E DIRETTISSIME RICHIESTE DAGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO NEGLI ANNI 1880-1895.

Prospetto LXXXI.

ANNI	CITAZIONI SENZA PRECEDENTE ISTRUTTORIA					
	in totale		dirette		direttissime	
	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti per i quali poteva avere luogo istruzione formale (a)	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti per i quali poteva avere luogo istruzione formale (a)	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti per i quali poteva avere luogo istruzione formale (a)
1880-1884	32 845	13. 98	27 912	11. 87	4 933	2. 11
1885-1889	23 504	10. 46	19 047	8. 48	4 457	1. 88
1890-1892	32 964	11. 92	29 145	10. 54	3 819	1. 38
1893.	36 004	12. 53	31 577	10. 99	4 427	1. 54
1894.	39 410	13. 30	34 961	11. 80	4 449	1. 50
1895.	42 621	13. 73	37 364	12. 04	5 257	1. 69

Passiamo a considerare il modo con cui furono definiti i procedimenti, se, cioè, nell'udienza o prima di questa, e se in contraddittorio od in contumacia degli imputati.

II. — MODO DEL PROCEDIMENTO.
a) Pretori.

Dei 505,319 imputati per i quali fu provveduto dai Pretori nel periodo del giudizio, ossia dopo il decreto di citazione all'udienza, per

94,884 (18. 78 su 100) fu provveduto prima che avesse luogo l'udienza stessa e

410,435 (81. 22 ») furono giudicati all'udienza. Per

323,972 (78. 93 su 100) di questi ultimi il giudizio fu fatto in contraddittorio, e per

86,463 (21. 07 ») in contumacia.

b) Tribunali penali.
1° *Giudizi in primo grado.*

Dei 113,505 imputati, per i quali fu provveduto in primo grado di giudizio dai Tribunali, per

1,142 (1. 01 su 100) il provvedimento fu preso prima dell'udienza e per

112,363 (98. 99 ») ebbe luogo il giudizio; rispetto a

101,587 (90. 41 su 100) in contraddittorio, ed a

10,776 (9. 59 ») in contumacia.

(a) Per il modo col quale sono calcolate queste proporzioni veggasi la nota (a) a pagina precedente.

2° Giudizi in grado d'appello.

Dei 41,537 imputati giudicati in grado d'appello dai Tribunali per
1,622 fu provveduto senza sentenza e per
39,915 con sentenza. Di questi ultimi
33,300 (83. 43 su 100) furono giudicati in contradittorio e
6,615 (16. 57 ») in contumacia.

c) Corti d'appello.

Dei 43,888 imputati giudicati in grado d'appello dalle Corti d'appello, per
581 fu provveduto senza sentenza e per
43,307 con sentenza. Di questi ultimi per
34,475 (79. 61 su 100) il giudizio si tenne in contradittorio, e per
8,832 (20. 39 ») in contumacia.

d) Corti d'assise. 1° *Giudizi in primo grado.*

Nei 3,017 procedimenti esauriti dalle Corti d'assise il giudizio ebbe luogo per
2,814 (93. 27 su 100) con l'intervento dei giurati e per
203 (6. 73 ») senza l'intervento dei giurati.
Degli 8,165 accusati (*a*)
7,701 94. 32) su 100) furono giudicati in contradittorio,
418 (5. 12 ») in contumacia (*b*).

2° Giudizi per purgazione di contumacia e per opposizione a sentenza contumaciale.

Dei 47 procedimenti esauriti dalle Corti d'assise per purgazione di contumacia e per opposizione a sentenza contumaciale,
45 (95. 74 su 100) furono giudicati con l'intervento dei giurati,
2 (4. 26 ») senza l'intervento dei giurati.

3° Giudizi per rinvio dalla Corte di cassazione.

Dei 77 procedimenti esauriti dalle Corti d'assise per rinvio dalla Corte di cassazione, per
39 (50. 65 su 100) il giudizio ebbe luogo con l'intervento dei giurati e per
38 (49. 35 ») senza l'intervento dei giurati.

(*a*) Questo numero non è il numero effettivo degli accusati giudicati dalle Corti d'assise, ma il numero degli accusati contati in relazione alle diverse specie di reati dei quali erano imputati (Vedasi a pag. CXV di questa Introduzione).

(*b*) Per i rimanenti 46 accusati non vi fu giudizio, essendo morti prima che avesse avuto luogo il giudizio

CAPO III.

Durata dei procedimenti.

Tavola XXXVI.

La durata dei procedimenti è computata in due modi: cioè per il tempo in cui essi rimasero in corso d'istruzione o di giudizio presso le singole Magistrature che dovevano provvedere; e per l'intiero periodo di tempo durante il quale occuparono l'Autorità giudiziaria, vale a dire dall'inizio dell'azione penale fino al provvedimento definitivo.

I. — ISTRUTTORIE.

Dei procedimenti definiti nel periodo istruttorio dagli Uffici d'istruzione e dalle Sezioni d'accusa (sia nei giudizi in sede d'accusa, sia in quelli per rinvio dalla Corte di cassazione) la durata è indicata qui appresso.

DURATA DEI PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE E DALLE SEZIONI D'ACCUSA NELL'ANNO 1895.

Prospetto LXXXII.

DURATA	PROCEDIMENTI DEFINITI							
	dagli Uffici d'istruzione		dalle Sezioni d'accusa					
			in sede d'accusa		per rinvio dalla Corte di cassazione			
	dalla data del provvedimento di invio del P. M.		dalla data dell'ordinanza della Camera di consiglio o dell'atto di avocazione della Sezione d'accusa		dall'inizio dell'azione penale		dalla data o dell'ordinanza sentenza di rinvio	
	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti
Entro 15 giorni	173 554	68.89	203	5.79	..	..	..	..
Da 16 giorni a 1 mese	37 537	14.89	915	26.14	..	..	..	..
Da più di 1 mese a 3 mesi	29 824	11.81	1 924	54.94	..	..	6	100.00
Da più di 3 mesi a 6 mesi	8 065	3.21	353	10.08	..	..	..	..
Da più di 6 mesi ad 1 anno	2 407	0.99	76	2.17	3	50.00	..	..
Da più di 1 anno a 2 anni	477	0.19	18	0.51	3	50.00	..	..
Oltre 2 anni	50	0.02	13	0.37	..	..	..	..

II. — Giudizi.
a) Pretori.

Dalle istruttorie passiamo ai giudizi.

Nel prospetto LXXXIII si sono raccolte le notizie sulla durata dei procedimenti definiti dai Pretori, separatamente per le diverse specie di giudizi.

Durata dei procedimenti definiti dai Pretori nell'anno 1895.

Prospetto LXXXIII.

DURATA	Procedimenti definiti											
	dall'inizio dell'azione penale						dalla data dell'ordinanza o sentenza di rinvio o dell'atto di opposizione					
	in primo grado		in grado di opposizione a sentenza contumaciale		per rinvio dalla Corte di cassazione		in primo grado		in grado di opposizione a sentenza contumaciale		per rinvio dalla Corte di cassazione	
	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti
Entro 15 giorni	100 584	27.79	(a) 104	7.77			246 906	68.70	425	31.76	2	7.69
Da 16 giorni ad 1 mese	97 543	27.14			(b) 4	15.38	70 086	19.50	295	22.05	6	23.08
Da più di 1 mese a 3 mesi	113 850	31.88	625	46.72			38 114	10.61	492	36.77	12	46.15
Da più di 3 a 6 mesi.	40 368	11.23	385	28.77	12	46.15	2 940	0.82	116	8.68	4	15.39
Da più di 6 mesi ad 1 anno	5 680	1.58	212	15.84	8	30.78	954	0.26	(c) 10	0.74	2	7.69
Oltre 1 anno	1 357	0.38	12	0.90	2	7.69	391	0.11				

b) Tribunali penali.

La durata dei procedimenti definiti dai Tribunali penali nei varii gradi di giurisdizione è esposta nel prospetto che segue.

(a) Cioè entro un mese. — (b) Cioè entro tre mesi. — (c) Cioè oltre sei mesi.

Prospetto LXXXIV.

DURATA DEI PROCEDIMENTI DEFINITI DAI TRIBUNALI NELL'ANNO 1895.

DURATA	PROCEDIMENTI DEFINITI															
	dall'inizio dell'azione penale								dalla data dell'atto introduttivo del procedimento innanzi al Tribunale							
	in primo grado		in grado di appello		in grado di opposizione a sentenza contumaciale		in grado di rinvio dalla Corte di cassazione		in primo grado		in grado di appello		in grado di opposizione a sentenza contumaciale		in grado di rinvio dalla Corte di cassazione	
	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti
Entro 15 giorni	6 218	8.79	(a) 1 211	3.87	(a) 5	13.89			9 896	13.98	1 127	3.60	5	13.89	..	..
Da 16 giorni ad 1 mese	5 954	8.41					(b) 25	27.78	20 981	29.51	8 296	26.53	5	13.89	6	6.67
Da più di 1 mese a 3 mesi	27 381	38.69	11 842	37.88	2	5.56			30 408	42.96	18 269	58.43	23	63.89	59	65.55
Da più di 3 a 6 mesi	20 251	28.61	13 638	43.62	16	44.44			7 563	10.69	3 047	9.75	1	2.77	16	17.78
Da più di 6 mesi ad 1 anno	8 778	12.40	3 972	12.70	4	11.11	46	51.11	1 604	2.26						
Da più di 1 anno a 2 anni	1 850	2.61	(c) 603	1.93	(c) 9	25.00	19	21.11	(c) 327	0.60	(d) 527	1.69	(d) 2	5.56	(d) 9	10.00
Oltre 2 anni	347	0.49					..	..								

(a) Cioè entro 1 mese. — (b) Cioè entro 6 mesi. — (c) Cioè oltre 1 anno. — (d) Cioè oltre 6 mesi.

c) Corti d'appello.

Quale sia stata la durata dei procedimenti definiti dalle Corti d'appello risulta dalle cifre riferite qui appresso.

DURATA DEI PROCEDIMENTI DEFINITI DALLE CORTI D'APPELLO NELL'ANNO 1895.

Prospetto LXXXV.

DURATA	PROCEDIMENTI DEFINITI							
	dall'inizio dell'azione penale				dalla data dell'atto introduttivo del giudizio innanzi alla Corte			
	in grado d'appello		per rinvio dalla Corte di cassazione		in grado d'appello		per rinvio dalla Corte di cassazione	
	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti
Entro 1 mese	(a) 3 939	12.75	(b) 5	3.96	1 903	6.16	1	0.79
Da più di 1 mese a 3 mesi					16 546	53.56	35	27.78
Da più di 3 mesi a 6 mesi	11 851	38.36			8 476	27.44	57	45.24
Da più di 6 mesi a 1 anno	10 298	33.33	41	32.54	3 301	10.68	22	17.46
Da più di 1 anno a 2 anni	3 975	12.87	48	38.10	(c) 668	2.16	(c) 11	8.73
Oltre 2 anni	831	2.69	32	25.40				

d) Corti d'assise.

Quanto ai procedimenti deferiti alle Corti d'assise in primo grado, per purgazione di contumacia o per opposizione a sentenza contumaciale e per rinvio dalla Corte di cassazione, la durata ne è indicata nel prospetto sottostante.

DURATA DEI PROCEDIMENTI DEFINITI DALLE CORTI D'ASSISE NELL'ANNO 1895.

Prospetto LXXXVI.

DURATA	PROCEDIMENTI DEFINITI											
	dall'inizio dell'azione penale						dalla data dell'atto introduttivo del procedimento innanzi alla Corte					
	in primo grado		per purgazione di contumacia o per opposizione a sentenza contumaciale		per rinvio dalla Corte di cassazione		in primo grado		per purgazione di contumacia o per opposizione a sentenza contumaciale		per rinvio dalla Corte di cassazione	
	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti definiti
Entro 1 mese	..	..	..	..	..	..	138	4.57	4	8.51	..	..
Da più di 1 mese a 3.	90	2.98	..	..	..	..	1 070	35.47	16	34.04	20	25.97
Da più di 3 mesi a 6.	713	23.63	.	..	1	1.30	1 099	36.43	9	19.15	31	40.26
Da più di 6 mesi a 1 anno	1 356	44.95	1	2.13	10	12.99	545	18.06	6	12.76	18	23.38
Da più di 1 anno a 2 anni	701	23.24	15	31.91	39	50.65	145	4.81	10	21.28	8	10.39
Oltre 2 anni	157	5.20	(d) 31	65.96	(e) 27	35.06	20	0.66	2	4.26	..	..

(a) Cioè entro 3 mesi. — (b) Cioè entro 6 mesi. — (c) Cioè oltre 1 anno. — (d) Di questi procedimenti 22 ebbero una durata fra i 2 e i 5 anni e 9 oltre i 5 anni. — (e) Di questi procedimenti 20 ebbero una durata fra i 2 e i 5 anni e 7 oltre i 5 anni.

e) Corte di cassazione.

Per i procedimenti sui quali si pronunciò la Corte di cassazione di Roma, che furono 10,867, la durata, computata dalla data della sentenza impugnata, fu per 7,012 (64. 53 su 100) di non oltre 3 mesi, per 3,810 (35. 06) da oltre 3 a 6 mesi, per 43 (0. 39) da oltre 6 mesi ad 1 anno e per 2 (0. 02) oltre 1 anno. Partendo dall'inizio dell'azione penale, si trova che 2,515 procedimenti (23. 15 su 100) durarono non più di 6 mesi, 7,817 (71. 93) da oltre 6 mesi ad 1 anno, 466 (4. 29) più di 1 anno ma non oltre 2 anni, e 69 (0. 63) più di 2 anni.

III. — CONFRONTO COGLI ANNI PRECEDENTI.

Nei prospetti che vengono appresso sono esposte in cifre centesimali le notizie sulla durata dei procedimenti per la serie degli anni 1880-1895.

Però questo confronto non può essere istituito in modo compiuto, sia per deficienza di notizie, sia per la diversa ripartizione dei periodi di durata nelle statistiche dei varii anni.

a) Istruttorie.

Consideriamo dapprima la durata dei procedimenti nel periodo istruttorio, presso gli Uffici d'istruzione e le Sezioni d'accusa.

DURATA DEI PROCEDIMENTI SPEDITI DAGLI UFFICI D'ISTRUZIONE E DALLE SEZIONI D'ACCUSA NEGLI ANNI 1880-1895.

Prospetto LXXXVII.

ANNI	PROCEDIMENTI SPEDITI dagli Uffici d'istruzione — dalla data del provvedimento di invio del Pubblico Ministero					PROCEDIMENTI SPEDITI dalle Sezioni d'accusa — dalla data dell'ordinanza della Camera di consiglio o dell'atto di avocazione della Sezione d'accusa				
	entro 3 mesi	entro 6 mesi	entro 1 anno	entro 2 anni	oltre 2 anni	entro 1 mese	entro 3 mesi	entro 6 mesi	entro 1 anno	oltre 1 anno
1880-1884 (a)	97. 19		1. 96	0. 85		32 67	54. 98	9. 99	1. 77	0. 59
1885-1889	(b) 92. 93	(b) 5. 15	1. 74	0. 34	0. 07	44. 41	42 17	8. 28	4. 68	0. 46
1890-1892	93. 50	4. 42	1. 59	0. 42	0. 07	32. 76	56. 75	7. 24	2. 38	0. 87
1893	94. 49	3. 82	1. 36	0. 28	0. 05	35. 57	54. 35	8. 04	1. 24	0. 80
1894	94. 88	3. 69	1. 18	0. 22	0. 03	40. 76	48. 76	7. 82	2. 16	0. 50
1895	95. 59	3. 21	0. 99	0. 19	0. 02	31. 93	54. 94	10. 08	2. 17	0. 88

b) Giudizi.

Presso le Magistrature giudicanti tale durata si rileva dal prospetto che viene appresso.

(a) Per la durata dei procedimenti delle Sezioni d'accusa la media è quella che risulta dagli anni 1880, 1882, 1883 e 1884 perchè nell'anno 1881 si conosce tale durata per periodi che non permettono il confronto cogli altri anni; si sa infatti che 79. 76 su 100 finirono nei primi due mesi, 12. 74 nel 3° mese, 3. 63 nel 4° mese, 1. 02 nel 5° mese, 1. 28 nel 6° mese e 1. 57 in un tempo maggiore.

(b) Media del triennio 1887-1889.

Prospetto LXXXVIII. DURATA DEI PROCEDIMENTI DEFINITI DA

ANNI	PROC														
	dai **Pretori** (*a*)					dai **Tribunali penali** (*b*)									
						in primo grado									
	dalla data della denuncia o della querela					dalla data della denuncia o della querela						dalla data dell'ordinanza o sentenza di rinvio o della richiesta di citazione di			
	entro 15 giorni	da 16 giorni a 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	oltre 6 mesi	entro 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	da più di 6 mesi ad 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	entro 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	da più di 6 mesi ad 1 anno
1885-89 .	(*c*) 22. 73	(*c*) 29. 43	(*c*) 33. 33	(*c*) 8. 73	(*c*) 5. 78	24. 61	36. 20	24. 94	11. 21	2. 31	0. 73	51. 50	39. 96	6. 28	1. 70
1890-92 .	22. 62	27. 47	31. 55	12. 27	6. 09	14. 18	38. 14	29. 35	13. 93	3. 44	0. 96	37. 46	48. 72	10. 16	2. 79
1893 . . .	23. 60	25. 88	30. 65	14. 21	5. 66	16. 94	35. 38	27. 96	14. 17	4. 13	1. 42	39. 54	44. 39	11. 61	2. 67
1894 . . .	27. 34	28. 35	30. 36	11. 90	2. 05	18. 64	36. 26	28. 75	12. 21	3. 37	0. 77	40. 69	44. 49	11. 21	2. 29
1895 . . .	27. 79	27. 14	31. 88	11. 23	1. 96	17. 20	38. 69	28. 61	12. 40	2. 61	0. 49	43. 49	42. 96	10. 69	2. 28

CAPO IV.

Tavola XXXV.

Testimoni e periti.

Nella Tavola XXXV si sono raccolte le notizie circa i testimoni ed i periti intervenuti nei procedimenti esauriti innanzi alle diverse Magistrature.

I. — UFFICI D'ISTRUZIONE.

Presso gli Uffici d'istruzione furono uditi 662,452 testimoni e 37,893 periti.

II. — PRETORI.

I testimoni comparsi innanzi ai Pretori sommarono a 655,414: 508,714 (77. 62 su 100) dei quali a carico e 146,700 (22. 38) a difesa.

I periti furono 9,693: 8,830 (91. 10 su 100) nell'interesse dell'accusa e 863 (8. 90) della difesa.

(*a*) Per i Pretori e per le Corti d'assise la notizia sulla durata dei procedimenti definiti in 1° grado si ha soltanto a partire dal 1887.

...e Magistrature negli anni 1885-1895.

...ti definiti

in grado d'appello				dalle Corti d'appello					dalle Corti d'assise in primo grado (a)					
dalla data ...ll'interpos... ...one dell'appello				dalla data dell'interposizione dell'appello					dalla data della sentenza di rinvio della Sezione d'accusa					
...entro 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	oltre 6 mesi	entro 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	da più di 6 mesi ad 1 anno	oltre 1 anno	entro 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	da più di 6 mesi ad 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni
...29	62.16	9 57	(c) 2.28	8.57	64.41	16.15	7.29	3.58	(c) 15.33	(c) 40.33	(c) 28.02	(c) 12.47	(c) 2.89	(c) 0.96
...69	63.26	12.07	1.98	4.75	65.68	21.81	6.73	1.03	15.60	39.29	28.81	12.29	3.16	0 85
...71	56.89	14.36	3.04	7.97	50.49	26.39	13.07	2.08	13.99	31.91	32.44	17.45	3.58	0.63
...13	57.50	11.88	1.49	7.00	54.34	28.32	8.72	1.62	13.23	38.29	28.87	15.01	3.78	0.82
...13	58 43	9.75	1.69	6.16	53.56	27.44	10.68	2.16	4.57	35.47	36.43	18.06	4.81	0.66

III. — Tribunali penali.
a) In primo grado.

Nei giudizi di primo grado presso i Tribunali penali i testimoni sentiti ammontarono a 316,236, dei quali 229,495 (72. 57 su 100) a carico e 86,741 (27. 43) a discarico. I periti assunti furono 2,670, dei quali 1,433 (53. 67 su 100) per l'accusa e 1,237 (46. 33) per la difesa.

b) In grado d'appello.

Nei giudizi d'appello nei quali si ritenne necessario riassumere le prove, i testimoni escussi furono 2,941: 2,116 (71. 95 su 100) a carico e 825 (28. 05) a discarico; ed i periti 28: 13 per l'accusa e 15 per la difesa.

IV. — Corti d'appello.

Nei giudizi innanzi alle Corti d'appello ove fu ordinata la riassunzione delle prove si intesero 2,174 testimoni: 1,570 (72. 22 su 100) d'accusa, 604 (27.78) a difesa; e 61 periti: 40 (65. 57 su 100) per l'accusa, 21 (34.43) per la difesa.

(b) Per gli anni 1880-84 la durata dei procedimenti per i Tribunali penali era data insieme per quelli in primo grado e in grado d'appello.
(c) Medie del triennio 1887-1889.

V. — Corti d'assise.

Nei dibattimenti delle Corti d'assise si udirono le testimonianze di 50,288 persone: 352 (0. 70 su 100) di queste furono richieste dal Presidente della Corte in forza dei poteri discrezionali accordatigli dalla legge; 31,526 (62.69) furono sentite nell'interesse dell'accusa; 18,410 (36.61) in quello dell'accusato. I periti interrogati sommarono a 1,122: 98 (8. 73 su 100) chiamati dal Presidente, 533 (47. 50) dall'accusa e 491 (43. 77) dalla difesa.

VI — Confronto con gli anni precedenti.

Per il confronto del numero dei testimoni e dei periti assunti nel periodo 1880-1895 si è compilato il seguente prospetto.

Testimoni e Periti assunti dalle varie Magistrature negli anni 1880-1895.
Prospetto LXXXIX.

ANNI	Uffici di istruzione	Pretori	Tribunali in primo grado	Tribunali in grado di appello	Corti di appello	Corti di assise
Testimoni.						
1880-1884	796 738	—	173 634		2 153	70 542
1885-1889	727 838	(a) 597 316	169 950	3 247	1 966	65 281
1890-1892	684 288	607 603	262 584	3 580	1 989	45 396
1893	674 302	584 699	288 996	2 297	2 452	50 335
1894	712 751	668 427	330 225	3 023	2 329	57 408
1895	662 452	655 414	316 236	2 941	2 174	50 288
Periti.						
1880-1884	94 482	—	1 744		107	1 066
1885-1889	88 735	(a) 8 630	1 818	52	77	1 152
1890-1892	61 644	9 258	2 692	59	81	938
1893	57 702	8 028	2 812	26	98	1 034
1894	55 209	8 575	4 023	22	73	978
1895	37 893	9 693	2 670	28	61	1 122

(a) Media del triennio 1887-89.

Non è inopportuno porre a riscontro il numero dei testimoni e dei periti con quello dei procedimenti spediti da ciascuna Autorità giudiziaria, per dar modo di rilevare l'uso maggiore o minore della prova testimoniale e delle perizie presso le varie Magistrature. Ciò si è fatto nel prospetto che segue.

VII. — TESTIMONI E PERITI ASSUNTI IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI ESAURITI DALLE DIVERSE AUTORITÀ GIUDIZIARIE.

TESTIMONI E PERITI ASSUNTI DALLE VARIE MAGISTRATURE NELL'ANNO 1895.

Prospetto XC.

AUTORITÀ GIUDIZIARIE		PROCEDIMENTI ESAURITI	TESTIMONI		PERITI	
			Cifre effettive	In media per ogni procedimento	Cifre effettive	In media per ogni procedimento
Uffici d'istruzione		251 914	662 452	2. 63	37 893	0. 15
Pretori		359 391	655 414	1. 82	9 693	0. 03
Tribunali penali	in primo grado	70 779	316 236	4. 47	2 670	0. 04
	in grado d'appello	(a) 722	2 941	4. 07	28	0. 04
Corti d'appello		(a) 330	2 174	6. 59	61	0. 18
Corti d'assise		3 017	50 288	17. 67	1 122	0. 37

CAPO V.

Condizione di libertà personale degli imputati.

I. — DENUNCIE.
a) Pretori.

In ordine alla libertà personale risulta che dei 407,445 imputati per reati di diretta competenza dei Pretori
387,012 (94. 98 su 100) erano fuori carcere e
20,433 (5. 02 ») erano in arresto.

b) Uffici del Pubblico Ministero.
1° *Nell'anno 1895.*

Dei 383,705 imputati, pei quali fu provveduto dagli Uffici del Pubblico Ministero,
62,599 (16. 31 su 100) erano stati arrestati e quasi tutti per atto della polizia giudiziaria anzichè per mandato di cattura;
321,106 (83. 69 ») erano rimasti liberi.

Gli imputati arrestati rappresentano in media il 16. 31 per 100 del totale; media la quale varia, da distretto a distretto di Corte d'appello, nella misura che apparisce dal quadro seguente.

(a) Per i Tribunali in grado d'appello e per le Corti d'appello si sono date le cifre dei procedimenti per i quali vi fu riassunzione di prove: i soli che, in sede d'appello, possono dar luogo all'audizione di testi o all'esame di periti.

Distribuzione per compartimenti degli imputati arrestati, per i quali fu provveduto dagli Uffici del Pubblico Ministero nell'anno 1895.

Prospetto XCI.

COMPARTIMENTI	Imputati arrestati			
	in totale		per atto della polizia giudiziaria	per mandato di cattura
	Cifre effettive	Ogni 100 imputati pei quali fu provveduto		
Piemonte	4 791	21. 17	4 732	59
Liguria	2 553	20. 08	2 553	..
Lombardia	4 128	19. 38	4 093	35
Veneto	3 164	15. 52	3 149	15
Toscana	3 077	19. 92	3 052	25
Emilia	3 409	23 04	3 406	3
Marche ed Umbria	2 208	14. 51	2 188	20
Lazio	5 120	18. 74	5 118	2
Campania e Molise	9 686	14. 17	9 638	48
Basilicata	961	9 61	943	18
Abruzzi	1 395	6. 66	1 329	66
Puglie	5 359	16. 07	5 313	46
Calabrie	2 829	9. 03	2 728	101
Sicilia	10 800	19. 92	10 737	63
Sardegna	3 119	14. 81	3 082	37
Totale	62 599	16. 31	62 061	538

2° Confronto cogli anni precedenti.

Il confronto cogli anni precedenti è esposto nel seguente prospetto, il quale dimostra come il numero degli imputati arrestati è andato diminuendo.

IMPUTATI ARRESTATI PER I QUALI FU PROVVEDUTO DAGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO NEGLI ANNI 1880-1895.

Prospetto XCII.

ANNI	IMPUTATI ARRESTATI					
	in totale		per atto della Polizia giudiziaria		per mandato di cattura	
	Cifre effettive	Ogni 100 imputati pei quali fu provveduto	Cifre effettive	Ogni 100 imputati arrestati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati arrestati
1880-1884	(a) 62 597	23.80	—	—	—	—
1885-1889	56 676	20.94	(b) 54 479	98.57	(b) 788	1.43
1890-1892	54 010	15.86	53 139	98.39	871	1.61
1893	61 539	17.02	60 955	99.05	584	0.95
1894	60 834	16.28	60 270	99.07	564	0.93
1895	62 599	16.31	62 061	99.14	538	0.86

II. — ISTRUTTORIE.
a) Uffici d'istruzione.

Dei 312,387 imputati pei quali fu provveduto dagli Uffici d'istruzione

260,912 (83. 52 su 100) rimasero liberi durante tutta l'istruttoria;
16,475 (5. 27 ») furono posti in libertà provvisoria o scarcerati durante l'istruttoria medesima;
33,944 (10. 87 ») restarono detenuti;
1,056 (0. 34 ») erano latitanti.

b) Sezioni d'accusa.

Gli imputati per i quali fu pronunciata sentenza dalle Sezioni d'accusa sommarono a 6,605:

1,994 (30. 19 su 100) di essi non avevano subìto carcerazione preventiva, o, avendola subìta, ne erano stati liberati;
4,212 (63. 77 ») erano detenuti e
399 (6. 04 ») latitanti.

(a) Per gli anni 1880-1886 gli imputati non sono divisi nelle statistiche secondochè erano stati arrestati per atto della Polizia giudiziaria o in forza di regolare mandato di cattura.
(b) Media del triennio 1887-1889.

III. — GIUDIZI.
a) Pretori.

Per gli imputati giudicati dai Pretori si ha che di essi
474,744 (93. 95 su 100) erano rimasti sempre a piede libero od erano stati liberati,
30,309 (6. 00 ») trovavansi detenuti e
266 (0. 05 ») erano latitanti.

b) Tribunali penali.
1° *Giudizi in grado d'appello.*

Dei 39,915 imputati giudicati in grado d'appello dai Tribunali nei procedimenti definiti con sentenza, risulta che
39,001 (97. 71 su 100) erano stati sempre liberi o furono liberati prima del giudizio,
892 (2. 23 ») erano tuttavia detenuti al momento del giudizio e
22 (0. 06 ») erano latitanti.

2° *Giudizi in primo grado.*

Dei 113,505 giudicati in primo grado
80,049 (70. 52 su 100) rimasero sempre a piede libero,
1,877 (1. 65 ») furono scarcerati,
5,529 (4. 87 ») vennero ammessi a libertà provvisoria,
526 (0. 46 ») erano latitanti e
25,524 (22. 50 ») detenuti.

c) Corti d'appello.

Per i 43,307 imputati pei quali fu pronunziata sentenza dalle Corti di appello, si ha che
8,723 (20. 14 su 100) erano detenuti,
34,561 (79. 81 ») a piede libero o liberati e
23 (0. 05 ») latitanti.

d) Corti d'assise.
1° *Giudizi in primo grado.*

Per le Corti d'assise si trova che dei 5,358 accusati giudicati da esse, all'atto del dibattimento,
564 (10. 53 su 100) erano a piede libero,
5 (0. 09 ») erano stati scarcerati provvisoriamente,
30 (0. 56 ») trovavansi in libertà provvisoria,
251 (4. 68 ») erano latitanti e
4,508 (84. 14 ») detenuti.

2° *Giudizi in grado di opposizione a sentenza contumaciale o di purgazione di contumacia.*

In questo grado di giudizio le Corti d'assise pronunziarono sentenze contro 49 accusati, dei quali
1 (2. 04 su 100) era a piede libero,
2 (4. 08 ») erano stati messi in libertà provvisoria,
46 (93. 88 ») erano detenuti.

Dei 105 accusati giudicati dalle Corti d'assise per rinvio dalla Corte di cassazione,

3° Giudizi per rinvio dalla Corte di cassazione.

1 (0. 95 su 100) era stato sempre a piede libero,
4 (3. 81 ») furono rimessi in libertà provvisoria,
100 (95. 24 ») erano detenuti.

Da ultimo riassumiamo nel prospetto seguente le notizie sulla condizione di libertà personale degli imputati nei vari stadi del processo ed innanzi alle diverse Magistrature.

IMPUTATI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE NEL 1895, CLASSIFICATI SECONDO LA CONDIZIONE LORO RISPETTO ALLA LIBERTÀ PERSONALE.

Prospetto XCIII.

AUTORITÀ E GRADO DI GIURISDIZIONE	A piede libero		Detenuti		Latitanti	
	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati	Cifre effettive	Ogni 100 imputati
Denuncie.						
Pretori	387 012	94. 98	20 433	5. 02	..	..
Uffici del Pubblico Ministero	321 106	83. 69	62 599	16. 31	..	..
Istruttorie.						
Uffici d'istruzione	277 387	88. 79	33 944	10. 87	1 056	0. 34
Sezioni d'accusa	1 994	30. 19	4 212	63. 77	399	6. 04
Giudizi. *In primo grado.*						
Pretori	474 744	93. 95	30 309	6. 00	266	0. 05
Tribunali penali	87 455	77. 04	25 524	22. 50	526	0. 46
Corti d'assise	599	11. 18	4 508	84. 14	251	4. 68
In grado d'appello.						
Tribunali penali	39 001	97. 71	892	2. 23	22	0. 06
Corti d'appello	34 561	79. 81	8 723	20. 14	23	0. 05
In sede di opposizione o purgazione di contumacia e per rinvio dalla Corte di cassazione.						
Corti d'assise per opposizione o purgazione	3	6. 12	46	93. 88	..	..
Corti d'assise per rinvio	5	4. 76	100	95. 24	..	..

CAPO VI.

Durata della carcerazione preventiva.

Tavola XXXVII.

È cosa di molto interesse il conoscere quanti imputati, prosciolti nel periodo istruttorio o nel giudizio, furono sottoposti a carcerazione preventiva e per quanto tempo soffrirono questa restrizione della loro libertà personale.

I. — PROSCIOLTI.

La durata della carcerazione preventiva è computata tenendo conto dei giorni effettivamente trascorsi in detenzione, fra il giorno dell'arresto e il giorno del proscioglimento. Queste notizie sono esposte nel prospetto seguente.

Durata della carcerazione preventiva per gli imputati prosciolti, sia nel periodo istruttorio, sia nel giudizio, nell'anno 1895.

Prospetto XCIV.

AUTORITÀ e gradi di giurisdizione	in totale	Prosciolti che subirono carcerazione preventiva: non oltre 1 mese — Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva	da più di 1 mese a 3 mesi — Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva	da più di 3 a 6 mesi — Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva	da più di 6 mesi ad 1 anno — Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva	da più di 1 anno a 2 anni — Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva	da più di 2 a 3 anni — Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva	oltre 3 anni — Cifre effettive	Ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva
Istruttorie.															
Uffici d'istruzione	9 728	7 231	74.33	1 880	19.33	473	4.86	114	1.18	26	0.27	4 (0.03) (*a*)			
Sezioni d'accusa	277	6	2.16	75	27.08	122	44.04	62	22.38	6	2.17	6 (2.17) (*a*)			
Giudizi.															
In primo grado.															
Pretori	5 002	4 785	95.66	194	3.88	13	0.26	10 (0.20) (*b*)							
Tribunali penali	4 819	2 492	51.71	1 534	31.83	465	9.65	202	4.19	126 (2.62) (*c*)					
Corti d'assise	1 335	139	10.41	126	9.44	328	24.57	427	31.98	254	19.03	40	3.00	21	1.57
In grado d'appello.															
Tribunali penali	215	201 (93.49) (*d*)				13	6.05	..	..	1 (0.46) (*c*)					
Corti d'appello	704	311 (48.43) (*d*)				303	43.04	50	7.10	10	1.43	..	..	..	..
In sede di opposizione o purgazione di contumacia o per rinvio dalla Corte di cassazione.															
Corti d'assise — per opposizione o purgazione di contumacia	17	9 (52.94) (*d*)				5	29.41	2	11.76	1	5.89	..	..	..	..
Corti d'assise — per rinvio dalla Corte di cassazione	14	1 (7.14) (*d*)				1	7.14	5	35.71	6	42.87	1 (7.14) (*a*)			
Corti d'appello (per rinvio dalla Corte di cassazione)	2	1 (50.00) (*d*)				..	..	..	..	1	50.00	..	..	..	..

(*a*) Cioè oltre i 2 anni. — (*b*) Cioè oltre 6 mesi. — (*c*) Cioè oltre un anno. — (*d*) Cioè entro 3 mesi.

Dal prospetto sottostante rilevasi, per le singole Autorità giudiziarie e per i varii gradi di giurisdizione, durante quanto tempo gl'imputati che furono condannati rimasero in carcerazione preventiva, contando dal giorno dell'arresto a quello della condanna.

II. — Condannati.

Durata della carcerazione preventiva per gli imputati condannati dalle varie Magistrature, nell'anno 1895.

Prospetto XCV.

Autorità e gradi di giurisdizione	in totale	Condannati che subirono carcerazione preventiva													
		non oltre 1 mese		da più di 1 mese a 3 mesi		da più di 3 a 6 mesi		da più di 6 mesi ad 1 anno		da più di 1 anno a 2 anni		da più di 2 a 3 anni		oltre 3 anni	
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono carcerazione preventiva	Cifre effettive	Ogni 100 condannati che subirono carcerazione preventiva
Giudizi in primo grado.															
Pretori	40 791	38 316	93.93	2 337	5.73	112	0.27	26 (0.07) (a)							
Tribunali penali	28 111	14 520	51.65	10 143	36.08	2 630	9.37	629	2.23	189 (0.67) (b)					
Corti d'assise	3 145	110	3.50	292	9.28	921	29.28	1 255	39.90	479	15.23	54	1.72	34	1.09
Giudizi in grado d'appello.															
Tribunali penali	1 386	1 296 (93.51) (c)				84	6.06	6	0.43	..	.	..	..	..	..
Corti d'appello	12 534	7 042 (56.19) (c)				4 131	32.96	1 210	9.65	137	1.09	14 (0.11) (d)			
Giudizi in sede di opposizione o purgazione di contumacia o per rinvio.															
Pretori (per rinvio dalla Corte di cassazione o dalle Corti d'appello)	1	1	100.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Corti d'assise – per opposiz. o purgaz. di contumacia	28	18 (64.29) (c)				7	25.00	2	7.14	1	3.57	..	..	..	..
Corti d'assise – per rinvio dalla Corte di cassazione	86	3 (3.49) (c)				3	3.49	18	20.93	37	43.02	25 (29.07) (d)			
Corti d'appello (id. id.)	20	8 (40.00) (c)				3	15.00	6	30.00	2	10.00	1 (5.00) (d)			
Giudizi in grado di cassazione.															
Corte di cassazione	3 851	1 147 (29.78) (e)						1 848	47.99	788	20.46	59	1.54	9	0.23

(a) Cioè oltre 6 mesi. — (b) Cioè oltre 1 anno. — (c) Cioè non oltre 3 mesi. — (d) Cioè oltre i 2 anni. — (e) Cioè non oltre 6 mesi.

III. — Confronto cogli anni precedenti.

Nel confronto cogli anni precedenti, per gli Uffici d'istruzione e per le Corti d'assise si può risalire fino al 1880; ma per le Sezioni d'accusa, per i Pretori e per i Tribunali fa mestieri di limitare il paragone ad un minor numero d'anni, poichè per queste Magistrature, nelle statistiche del 1880-1887, le notizie della durata della carcerazione preventiva o mancano, o sono date in modo che male si potrebbero comparare con quelle degli anni successivi.

Prospetto XCVI.

Durata della carcerazione p[...]

ANNI	Imputati che s[...]														
	per i quali fu provveduto														
	dagli Uffici d'istruzione						dalle Sezioni d'accusa						dai Pretori		
	in totale	Ogni 100 imputati sottoposti a carcerazione preventiva, la subirono					in totale	Ogni 100 imputati sottoposti a carcerazione preventiva, la subirono					in totale	Ogni 100 imp[...] sottoposti a [...] cerazione p[...] ventiva, la s[...] rono	
		non oltre 1 mese	da più di 1 a 3 mesi	da più di 3 a 6 mesi	da più di 6 mesi ad 1 anno	oltre 1 anno		non oltre 1 mese	da più di 1 a 3 mesi	da più di 3 a 6 mesi	da più di 6 mesi ad 1 anno	oltre 1 anno		non oltre 1 mese	da più di 1 a 3 mesi
1880-84	51 646	70. 81	21. 42	6. 07	1. 32	0. 38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1885-89	53 206	69. 59	22. 84	6. 09	1. 32	0. 16	(c) 15 693	(c) 11. 78	(c) 55. 08	(c) 26. 15	(c) 6. 15	(c) 0. 84	(c) 29 958	(c) 91. 54	(c) [illegible]
1890-92	46 496	71. 01	20. 95	5. 99	1. 74	0. 31	5 112	4. 48	37. 82	40. 67	14 63	2. 40	35 490	93. 28	[illegible]
1893 . .	50 546	73. 75	19. 27	5. 53	1. 23	0. 22	5 262	4. 05	45. 92	37. 38	10. 24	2. 41	41 135	93. 27	[illegible]
1894 . .	51 630	72. 13	20. 84	5. 25	1. 40	0. 38	4 838	4. 55	42. 35	37. 58	12. 61	2. 91	42 629	93. 96	[illegible]
1895 . .	50 404	75. 24	18. 27	4. 60	1 59	0. 30	4 387	3. 40	40. 41	39. 55	13. 86	2. 78	45 793	94. 12	[illegible]

(*a*) In questo prospetto la notizia della durata della carcerazione preventiva è data per tutti gli imputati per i quali ebbero a provvedere le varie Autorità giudiziarie, cioè: per gl'imputati prosciolti e rinviati a giudizio quanto agli Uffici d'istruzione e alle Sezioni d'accusa; per gl'imputati prosciolti e condannati quanto ai Pretori, ai Tribunali e alle Corti d'assise. Quindi, per l'anno 1895, le cifre date in questo prospetto differiscono da quelle date nei prospetti xciv e xcv, nel primo dei quali si ha notizia della carcerazione preventiva per i soli imputati prosciolti, e nel secondo per i soli imputati condannati.

(*b*) Nelle statistiche degli anni 1887-92 la durata della carcerazione preventiva degli imputati

Il prospetto n. CI fa conoscere, in cifre effettive, il numero degli imputati sottoposti a carcerazione preventiva presso le varie Magistrature e dimostra, in rapporti centesimali, come gli imputati medesimi si ripartivano secondo la durata del tempo per il quale rimasero in carcerazione preventiva.

…NTIVA NEGLI ANNI 1880-1895 (*a*).

…SO CARCERAZIONE PREVENTIVA

	giudicati													
	dai **Tribunali**			dalle **Corti d'assise**						dalla **Corte di cassazione** (*b*)				
	Ogni 100 imputati sottoposti a carcerazione preventiva, la subirono				Ogni 100 imputati sottoposti a carcerazione preventiva, la subirono						Ogni 100 imputati sottoposti a carcerazione preventiva, la subirono			
…n …ale	non oltre 1 mese	da più di 1 a 3 mesi	oltre 3 mesi	in totale	non oltre 3 mesi	da più di 3 a 6 mesi	da più di 6 mesi ad 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	in totale	non oltre 6 mesi	da più di 6 mesi ad 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni
—	—	—	—	8 185	13.25	22.98	38.13	20.65	4.99	—	—	—	—	—
…75	(*c*) 49.48	(*c*) 36.19	(*c*) 14.33	6 710	15.07	25.06	37.03	17.76	5.08	(*d*) 3 303	(*d*) 5.76	(*d*) 57.12	(*d*) 31.76	(*d*) 5.36
…19	48.89	37.06	14.05	4 035	17.18	26.71	37.21	16.16	2.74	2 766	18.33	55.23	20.91	5.53
…91	52.06	35.89	12.05	4 644	15.89	24.91	40.50	16.95	1.75	(*b*) 5 714	42.28	48.15	9.10	0.47
…83	48.38	37.69	13.93	4 451	16.40	25.61	37.41	17.66	2.92	(*b*) 4 507	27.18	56.01	14.98	1.83
…30	51.66	35.46	12.88	4 480	14.89	27.86	37.54	16.37	3.34	(*b*) 3 851	29.78	47.99	20.46	1.77

giudicati dalla Corte di cassazione riguarda soltanto gli imputati giudicati in istato di detenzione. Dal 1893 in poi questa notizia si riferisce a tutti gli imputati che subirono carcerazione preventiva, ossia così a quelli giudicati in istato di detenzione come a quelli giudicati in istato di libertà o scarcerazione provvisoria, che erano stati precedentemente in carcere. Ciò spiega l'aumento che si osserva nelle cifre dei tre ultimi anni rispetto a quelle degli anni precedenti.

(*c*) Media del biennio 1888 e 1889.

(*d*) Media del triennio 1887-1889.

CAPO VII.

Tavola XXXVIII.

Provvedimenti sulla libertà provvisoria.

È sembrato opportuno raccogliere in una Tavola speciale (XXXVIII) le notizie dei provvedimenti presi dalle varie Magistrature inquirenti e giudicanti circa la libertà provvisoria di una parte degli imputati.

I. — ISTRUTTORIE.
a) Uffici d'istruzione.

Gli imputati che innanzi agli Uffici d'istruzione fecero istanza per essere ammessi a libertà provvisoria furono 14,904.

L'istanza fu accolta per 8,131 (54.56 su 100) e respinta per 6,773 (45.44).

Gli ammessi a libertà provvisoria furono complessivamente 13,821 essendo questa stata accordata d'ufficio a 5,690 imputati.

b) Sezioni d'accusa.

Le domande presentate alle Sezioni d'accusa per ottenere la libertà provvisoria furono 146; 50 delle quali (34. 25 su 100) sortirono esito favorevole e 96 (65. 75) contrario. A nessun imputato fu accordata d'ufficio la libertà provvisoria.

II. — GIUDIZI.
a) Tribunali penali.

I Tribunali penali ammisero 4,222 imputati al benefizio della libertà provvisoria. Dei 5,827 imputati che ne avevano fatta domanda, la ottennero 3,809 (65. 37 su 100); a 2,018 (34. 63) fu rifiutata. A 413 fu accordata d'ufficio.

b) Corti d'appello.
1° *In prima istanza.*

Innanzi alle Corti d'appello furono portate per la prima volta 3,011 istanze per ammissione a libertà provvisoria.

Per 2,231 (74. 09 su 100) l'istanza fu accolta e per 780 (25. 91) respinta.

A 5 soli imputati la libertà provvisoria fu concessa d'ufficio.

2° *In grado d'appello.*

Statuendo in grado d'appello su ricorsi contro provvedimenti emessi dal Tribunale, le Corti ammisero 164 imputati a libertà provvisoria, confermando

per 111 la precedente ordinanza del Tribunale e per 53 riformandola; la negarono a 221, tenendo ferma per 215 la decisione pronunciata in primo grado di cognizione e modificandola per 6.

III. — Confronto cogli anni precedenti.

Il numero degli imputati ai quali fu concessa la libertà provvisoria o d'ufficio o su loro domanda negli anni 1880-1895 si rileva dal prospetto seguente.

Imputati ammessi a libertà provvisoria negli anni 1880-1895.

Prospetto XCVII.

ANNI	Imputati ai quali fu concessa la libertà provvisoria o d'ufficio o su loro domanda				
	in totale (a)	dagli Uffici di istruzione	dalle Sezioni di accusa	dai Tribunali (in primo grado) (a)	dalle Corti di appello (in prima istanza)
1880-1884	—	2 940	4 065	—	441
1885-1889	(b) 16 447	7 893	3 756	(b) 3 401	778
1890-1892	13 781	9 313	284	2 535	1 649
1893	17 649	12 020	174	3 678	1 777
1894	20 044	13 432	255	4 429	1 928
1895	20 329	13 821	50	4 222	2 236

(a) Le statistiche degli anni 1880-1885 non distinguono per i Tribunali i provvedimenti sulla libertà provvisoria presi in primo grado di giurisdizione.

(b) Media del quadriennio 1886-1889.

CAPO VIII.

Tavola XXXIX.

Provvedimenti sulla liberazione condizionale.

I. — PARERI DELLE SEZIONI D'ACCUSA.

Le Sezioni d'accusa, per gli articoli 4 e 5 delle Disposizioni concernenti l'attuazione del nuovo Codice penale, sono chiamate a dar parere tanto sulle domande presentate dai condannati alla reclusione o alla detenzione per un tempo superiore ai tre anni, a fine di ottenere la liberazione condizionale, giusta l'articolo 16 del Codice stesso (*a*), quanto sulle proposte di revocazione della concessa liberazione fatte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Le domande per l'ammissione al beneficio della liberazione condizionale furono 474, delle quali 87 riportarono parere favorevole e 387 contrario. Nell'anno non vi fu alcuna proposta di revocazione.

II. — PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

La liberazione condizionale è concessa con decreto del Ministro della Giustizia. Il numero dei condannati che invocarono questo beneficio nel 1895 fu di 560 (*b*).

(*a*) I condannati alla reclusione o alla detenzione per un tempo superiore ai tre anni, che abbiano scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni se si tratti della reclusione, o la metà se si tratti della detenzione, e abbiano tenuto tale condotta da far presumere il loro ravvedimento, possono, a loro istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni (art. 16 Cod. pen.).

(*b*) Il numero delle domande di liberazione condizionale pervenuto al Ministero della Giustizia è superiore al numero di quelle esaminate dalle Sezioni d'accusa, perchè non di rado ne giunsero al Ministero alcune che non erano state presentate prima alle Sezioni stesse. Tali domande irregolari furono, naturalmente, respinte senza provvedere in merito.

a) Esito delle domande.

Per 114 fra essi si statuì senza entrare nel merito delle domande, o perchè queste erano irregolarmente pervenute, o perchè la pena era già stata scontata, o per altro motivo.

Quanto agli altri 446 condannati, per

365 la domanda di liberazione venne respinta ed accolta soltanto per

54. Rispetto a

27 non era ancora stato provveduto alla fine dell'anno.

I motivi che determinarono il rifiuto della liberazione condizionale furono: per

26 condannati l'inammissibilità della domanda, trattandosi di colpevoli che la legge escludeva assolutamente da quel beneficio a causa della natura del reato (associazione per delinquere, rapina, estorsione o ricatto) o dell'entità della pena (reclusione per trent'anni sostituita all'ergastolo) o di recidiva in alcuni reati (omicidio volontario od oltre l'intenzione e furto qualificato); per

333 il non essere provato il loro ravvedimento, e per

6 il non aver ancora scontato sufficiente pena.

b) Notizie sui condannati ammessi a liberazione condizionale.

I 54 condannati ammessi a liberazione condizionale si ripartivano secondo il sesso in 44 uomini, 42 dei quali maggiorenni e 2 minorenni, e 10 donne, delle quali 9 maggiorenni ed 1 minorenne.

Nessuno di essi era recidivo.

La pena inflitta era stata per 32 d'una durata superiore a 5 anni ma non maggiore di 10, per 22 d'una durata eccedente i 10 anni ma non i 20.

La durata della pena che rimaneva da scontare ai condannati liberati condizionalmente era: per

11 non superiore a 6 mesi; per

21 di più di 6 mesi ma non eccedente l'anno; per

19 di più di 1 anno ma non eccedente 2 anni; per

3 di più di 2 ma non eccedente 3 anni.

Infine, distinguendo i condannati secondo i reati commessi,

39 erano colpevoli di omicidio volontario;

6 di omicidio d'infante scusabile per causa d'onore;

6 di lesione seguita da morte;

3 di delitti contro la proprietà o contro la fede pubblica.

c) Proposte di revocazione.

Per nessun condannato liberato condizionalmente il Ministero ebbe ad esaminare se occorresse revocare il beneficio accordato.

Capo IX.

Tavola XLI.

Grazie e riabilitazioni.

I. - Domande di grazia. a) Nell'anno 1895.

Le domande e proposte di grazia esaminate nell'anno sommarono a 36,694, ma ne furono accolte soltanto 4,469.

Delle 4,469 persone graziate:

1,039 (23. 25 su 100) ottennero condono di pena;
2,465 (55. 16 ») riduzione di pena;
965 (21. 59 ») commutazione di pena.

Esse erano state condannate:

2,598 (58. 13 su 100) per delitti;
316 (7. 07 ») per contravvenzioni previste dal Codice penale;
1,555 (34. 80 ») per contravvenzioni previste da leggi speciali.

Le domande di grazia accolte si distribuivano nel modo seguente nei vari compartimenti del Regno.

Domande di grazia esaminate ed accolte nel 1895.

Prospetto XCVIII.

COMPARTIMENTI	Domande di grazia		
	esaminate	accolte	
		Cifre effettive	Ogni 100 condannati (a)
Piemonte	4 572	557	2. 76
Liguria	1 124	137	1. 03
Lombardia	3 266	398	1. 77
Veneto	3 809	464	1. 99
Toscana	3 898	475	1. 98
Emilia	3 028	369	1. 80
Marche ed Umbria	3 125	383	2. 72
Lazio	2 873	350	0. 95
Campania e Molise	2 799	341	0. 69
Basilicata	540	67	0. 99
Abruzzi	1 978	241	1. 51
Puglie	1 371	167	0. 70
Calabrie	960	117	0. 56
Sicilia	2 235	267	0. 69
Sardegna	1 116	136	1. 12
Regno	36 694	4 469	1. 27

Nel prospetto che segue i dati dell'ultimo anno sono posti a raffronto con quelli dei precedenti a cominciare dal 1880.

b) Confronto cogli anni precedenti.

(a) Queste medie sono calcolate sul totale degli imputati condannati nel 1895. Per stabilire il numero totale dei condannati si è tenuto conto delle variazioni avvenute nei giudizi di appello, ossia si sono sottratti gli imputati pei quali la sentenza appellata fu riformata con assoluzione o non luogo a procedere in caso di precedente condanna, e furono aggiunti quelli pei quali vi fu condanna in caso di precedente assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo a procedere.

DOMANDE DI GRAZIA ESAMINATE ED ACCOLTE NEGLI ANNI 1880-1895.

Prospetto XCIX.

ANNI	Domande di grazia			
	esaminate	accolte		
		Cifre effettive	Ogni 100 domande	Ogni 100 condannati
1880-1884	34 680	3 419	9.86	1.14
1885-1889	40 954	3 206	7.83	0.98
1890-1892	45 483	3 801	8.36	1.09
1893	48 717	2 350	4.82	0.74
1894	35 530	4 376	12.32	1.21
1895	36 694	4 469	12.18	1.27

II. — RIABILITAZIONI.

Nell'anno 1895 furono concesse 315 riabilitazioni.

Negli anni precedenti le riabilitazioni erano state: 85 nel 1880; 99 nel 1881; 144 nel 1882; 157 nel 1883; 164 nel 1884; 144 nel 1885; 192 nel 1886; 152 nel 1887; 171 nel 1888; 212 nel 1889; 295 nel 1890; 276 nel 1891; 288 nel 1892; 288 nel 1893 e 255 nel 1894.

CAPO X.

Tavola XL.

Autorizzazioni a procedere contro Sindaci.

Le domande di autorizzazione a procedere contro Sindaci di Comuni sommarono a 39, che furono tutte accolte.

L'imputazione era: rispetto a
34 (91.79 per 100) di delitti; quanto agli altri
5 (8.21 ») di contravvenzioni.

Per gli opportuni confronti, ecco le cifre degli anni precedenti.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE CONTRO SINDACI ACCORDATE NEGLI ANNI 1880-1895.

Prospetto C.

ANNI	Autorizzazioni a procedere contro Sindaci		
	in totale	per delitti (a)	per contravvenzioni
1880-1884	120	68	52
1885-1889	191	86	105
1890-1892	112	79	33
1893	74	54	20
1894	77	30	47
1895	39	34	5

(a) Per gli anni 1880-89 si sono riuniti sotto questa rubrica i *delitti* e i *crimini* dell'abolito Codice Sardo.

CAPO XI.

Estradizioni.

Tavola XLII.

Le estradizioni concesse all'Italia da altri Stati furono 97 e quelle accordate dal nostro a Stati stranieri furono 16. I paesi coi quali ebbero luogo le estradizioni furono: la Francia, che ne concesse 48 all'Italia e ne ottenne 2; la Svizzera che ne concesse 27 e ne ottenne 5; l'Austria che ne concesse 7 e ne ottenne 4; la Grecia che ne concesse 2; la Germania che ne ottenne 4; il Principato di Monaco che ne concesse 4; la Rumania che ne concesse 1; il Belgio che ne concesse 2; la Spagna che ne concesse 1; l'Inghilterra che ne concesse 2 e ne ottenne 1; i Paesi Bassi che ne concessero 2; il Lussemburgo che ne concesse 1.

Dei 113 accusati o imputati ai quali si riferivano le estradizioni concesse dall'Italia o da essa ottenute, 18 erano stati condannati per omicidio volontario, 29 per furti, 12 per frodi e truffe, 18 per falsità in atti, 8 per appropriazioni indebite, 4 per rapina, 7 per bancarotte, 1 per incendio, 2 per lesioni personali, 5 per violenze carnali e atti di libidine, 6 per peculato, 2 per falsificazione di monete ed 1 per associazione a delinquere.

CAPO XII.

Ammonizioni.

Tavole XLIII e XLIV.

I. — PROVVEDIMENTI DEI TRIBUNALI PENALI.

La legge sulla Pubblica Sicurezza attribuisce ai Presidenti dei Tribunali la facoltà di pronunciare ammonizione contro gli individui ad essi denunciati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza come oziosi e vagabondi abituali, validi al lavoro e non provveduti di mezzi di sussistenza, o come diffamati, cioè in voce di essersi spesso resi colpevoli di certi delitti (a).

(a) Questi delitti sono i seguenti: violenza o resistenza alla pubblica Autorità, incendio, associazione per delinquere, omicidio, lesione personale, minaccia, furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o favoreggiamento di tali delitti (art. 95 e 96 legge di P. S.).

a) Numero delle persone denunciate per l'ammonizione.

Ai Presidenti dei Tribunali furono denunciate per l'ammonizione durante il 1895

4,995 persone; a queste ne vanno aggiunte altre 919 denunciate anteriormente al 1° gennaio 1895, ma rispetto alle quali non era stato preso fino a quel giorno alcun provvedimento: il che forma un totale di 5,914 persone da giudicare. Nel corso dell'anno si provvide per

4,962 (83. 90 su 100) tra esse, 473 delle quali erano di età al disotto dei 18 anni. Per

952 (16. 10 su 100) non era ancora stata presa alcuna deliberazione alla fine dell'anno.

b) Modo del procedimento.

Guardando al modo con cui fu condotto il procedimento di ammonizione, si trova che per 549 persone (11.06 su 100 giudicate) ebbe luogo coll'assistenza di un difensore, avendone le medesime fatto espressa richiesta, come lo consentiva loro la legge.

Le persone che impugnarono la denuncia di ammonizione fatta contro di esse dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e presentarono prove a loro difesa (come ne dà facoltà l'art. 101 della legge di P. S.) furono 2,990, ossia 60. 26 su 100 giudicate.

Per 510 persone (10. 27 su 100 giudicate) il Presidente del Tribunale aveva rilasciato mandato di cattura, perchè l'imputato non si era presentato nel giorno e nell'ora indicati nel mandato di comparizione e non aveva giustificata la sua assenza.

c) Esito del procedimento.

Delle 4,962 persone per le quali fu provveduto nell'anno, per

1,725 (34. 76 su 100) si emise ordinanza di non farsi luogo all'ammonizione: rispetto a 460 per inesistenza di causa, a 658 per insufficienza d'indizi e a 607 per altri motivi; per

3,237 (65. 24 su 100) si pronunziò l'ammonizione, o si prese uno dei provvedimenti speciali stabiliti dalla legge pei minori di anni 18.

d) Notizie speciali sui minori dei 18 anni per i quali fu provveduto.

Le 473 persone minorenni per le quali fu provveduto, si dividevano rispetto al sesso in

373 (78.86 su 100) maschi e

100 (21.14 ») femmine.

Quanto alle ragioni per le quali furono denunciate al Tribunale, apparisce che
325 erano state ritenute oziose e vagabonde,
12 dedite abitualmente alla mendicità,
56 dedite abitualmente al meretricio,
80 diffamate per delitti.

Per 42 di questi 473 minorenni il Presidente pronunciò ordinanza di non farsi luogo ad alcun provvedimento; quanto agli altri 431 ordinò per
395 il ricovero in un istituto di educazione e correzione; per
35 la consegna agli ascendenti o al tutore, con l'intimazione di provvedere alla loro educazione e d'invigilarne la condotta; per
1 il ricovero presso un'onesta famiglia.

e) Notizie speciali sulle persone ammonite.

Delle 4,489 persone, maggiori dei 18 anni, denunciate per l'ammonizione e per le quali fu provveduto nell'anno,
1,216 (27. 09 su 100) erano oziose e vagabonde;
3,273 (72. 91 ») diffamate per delitti.

Per 1,683 di esse vi fu dichiarazione di non farsi luogo. Le altre 2,806 vennero ammonite: 674 perchè colpevoli di oziosità e vagabondaggio; 2,132 perchè diffamate come delinquenti abituali.

Di queste 2,132 persone, 2,005 furono ritenute diffamate perchè erano state precedentemente colpite da più sentenze di condanna, e 127 perchè erano state sottoposte a procedimento terminato con sentenza di assoluzione per non provata reità, o con sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi.

Considerando i titoli dei delitti pei quali le 2,132 persone suindicate furono sottoposte all'ammonizione, risulta che tali delitti erano per
401 la minaccia, la violenza o la resistenza all'Autorità; per
368 la lesione personale, o l'omicidio; per
1,363 l'associazione per delinquere, o l'incendio, o il furto, od altri reati contro la proprietà.

Il numero delle persone ammonite fu in media di 9.08 ogni 100,000 abitanti; e di 17 per ciascun Tribunale.

f) Distribuzione per compartimenti delle persone denunciate per l'ammonizione e di quelle rispetto alle quali fu provveduto nell'anno 1895.

Il seguente prospetto indica, per compartimenti, il numero delle persone denunciate per l'ammonizione e di quelle ammonite, come pure il medio numero di esse per ciascun Tribunale e per ogni 10,000 abitanti.

Distribuzione per compartimenti delle persone denunciate per l'ammonizione e di quelle per le quali fu provveduto nell'anno 1895.

Prospetto CI.

COMPARTIMENTI	Persone denunciate per l'ammonizione nell'anno 1895			Persone per le quali fu provveduto nell'anno								
				con dichiarazione di non farsi luogo	con ordinanza di ammonizione o con speciale provvedimento							
					in totale		ammonite					ricoverate in un riformatorio o affidate alla vigilanza di parenti o d'altri, perchè minorenni
							in totale	perchè diffamate per delitti		per oziosità e vagabondaggio		
	Cifre effettive	In media per ogni Tribunale (a)	Ogni 100,000 abitanti		Cifre effettive	Ogni 100 persone denunciate		Cifre effettive	Ogni 100 persone ammonite	Cifre effettive	Ogni 100 persone ammonite	
Piemonte	260	11	7.06	70	218	81.92	199	132	66.33	67	33.67	14
Liguria	118	12	10.25	41	83	70.34	76	62	81 58	14	18.42	7
Lombardia	345	19	9.22	78	228	66.09	191	83	43.46	108	56.54	37
Veneto	210	15	9.49	67	146	69.52	123	65	52.85	58	47.15	23
Toscana	301	23	14.18	103	170	56.48	169	127	75.15	42	24.85	1
Emilia	329	33	14.41	150	216	65.65	198	148	74.75	50	25.25	18
Marche ed Umbria	233	21	14.80	68	135	57.94	127	109	85.83	18	14.17	8
Lazio	330	66	32.64	127	216	65.45	214	190	88.79	24	11.21	2
Campania e Molise	959	74	27.46	352	635	66.21	557	441	79.17	116	20.83	78
Basilicata	43	11	7.86	10	30	69.77	30	17	56.67	13	43.33	..
Abruzzi	85	14	8.48	25	52	61.18	52	33	63.46	19	36.54	..
Puglie	369	74	19.90	104	230	62.33	161	113	70.19	48	29.81	69
Calabrie	142	16	10.61	29	111	78.17	76	66	86.84	10	13 16	35
Sicilia	855	61	24.54	371	548	64.09	413	335	81.11	78	18.89	135
Sardegna	416	69	55.74	135	224	53.85	220	211	96.00	9	4.00	4
Regno	4 995	31	16 16	1 725	3 237	64.80	2 806	2 132	75.98	674	24.02	431

(a) La media è stata calcolata dividendo il numero delle persone denunciate per quello dei Tribunali di ciascun distretto giudiziario che ebbero a provvedere sulle denuncie ricevute.

g) Confronto cogli anni precedenti.

Il numero delle persone ammonite negli anni 1883-1895 apparisce dalla tabella seguente (a).

Prospetto CII.

PERSONE AMMONITE NEGLI ANNI 1883-1895.

ANNI	PERSONE AMMONITE (b)						
	in totale			perchè diffamate per delitti		per oziosità e vagabondaggio	
	Cifre effettive	Ogni 100 persone denunciate	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100 persone ammonite	Cifre effettive	Ogni 100 persone ammonite
1883-1884	9 173	68. 64	31. 81	6 358	69. 30	2 815	30. 70
1885-1889	7 065	59. 24	24. 05	4 975	70. 33	2 090	29. 67
1890-1892	(c) 2 064	50. 58	6. 84	1 507	73. 01	557	26. 99
1893	(c) 2 871	52. 49	9. 40	2 150	74. 89	721	25. 11
1894	(c) 2 738	56. 64	8. 91	1 917	70. 01	821	29. 99
1895	(c) 2 806	56. 18	9. 07	2 132	75. 98	674	24. 02

Il numero degli ammoniti venne scemando. La diminuzione si è specialmente accentuata dopo il 1889 per effetto della nuova legge di pubblica sicurezza, la quale ha portato radicali mutazioni nell'istituto dell'ammonizione, come si è già accennato.

(a) Il confronto cogli anni precedenti risale al 1883, perchè per gli anni 1880-82 non si conosce il numero delle persone denunciate per l'ammonizione, e la classificazione dei motivi per cui questa fu inflitta data nelle statistiche di quegli anni non permette il confronto colle cifre degli anni successivi.

(b) Si avverte che le cifre di questo prospetto riguardano le persone *ammonite* in ciascun anno e non già quelle che si trovavano ogni anno *in istato di ammonizione*.

(c) Non vi sono compresi quei minorenni (536 negli anni 1890-92, 651 nel 1893, 566 nel 1894 e 431 nel 1895) rispetto ai quali fu preso il provvedimento di consegnarli ai parenti, ovvero di ricoverarli presso qualche onesta famiglia od in un istituto di educazione e correzione, perchè essi non possono considerarsi, secondo la nuova legislazione, come ammoniti. Qualora si voglia tener conto anche di questi, il numero delle persone per le quali fu provveduto negli anni 1890-92 è di 2,600, pari a 8.62 ogni 100,000 abitanti; nel 1893 di 3,522, pari a 11.53; nel 1894 di 3,324, pari a 10.82 e nel 1895 di 3,237, pari a 10.47.

II. — RECLAMI ALLE CORTI D'APPELLO.

Contro le ordinanze di ammonizione, pronunciate dai Presidenti di Tribunale, è ammesso reclamo alle Corti di appello, per motivi di incompetenza o per inosservanza delle disposizioni di legge.

a) Numero delle persone che presentarono reclamo.

Le Corti d'appello ebbero da provvedere sui reclami presentati da
1,099 persone, per le quali era stata pronunciata ammonizione. Di esse
1,045 presentarono il reclamo nell'anno 1895 e
54 l'avevano già presentato nel precedente.

Per 1,023 di queste persone fu provveduto entro l'anno: sui reclami delle altre 76 rimaneva ancora da decidere al 31 dicembre 1895.

Le 1,023 persone sulle quali fu provveduto erano state ammonite:
180 (17. 60 su 100) perchè oziose e vagabonde e
843 (82. 40 ») perchè diffamate per delitti.

b) Esito del reclamo.

Considerando l'esito del reclamo, si trova che per
835 (81. 62 su 100) persone fu respinto, e cioè per 87 perchè irregolare e per 748 perchè infondato; e che rispetto alle altre
188 (18. 38 ») per 1 venne accolto per incompetenza e per 187 per inosservanza delle disposizioni di legge.

Le nuove ordinanze pronunziate dai Consiglieri delegati delle Corti di appello dichiararono non farsi luogo all'ammonizione per 184 persone: rispetto a
61 per inesistenza di causa, a
106 per insufficienza d'indizi, ed a
17 per altri motivi. Per
4 fu confermata la precedente ordinanza di ammonizione, motivata per 1 perchè ozioso e vagabondo e per 3 da diffamazione per delitti.